



Consiglio regionale della Calabria



**Monitoraggio dei giudizi di legittimità
promossi dal Governo sulla legislazione delle altre regioni
a Statuto ordinario – Anni 2019 - 2020**



Consiglio regionale della Calabria

Gentili Consiglieri,

i Settori Commissioni permanenti e Commissioni speciali hanno curato nell'anno 2021 la redazione di un Report di monitoraggio dei giudizi di legittimità promossi dal Governo sulla legislazione delle altre regioni a Statuto ordinario per gli anni 2019-2020.

Il report, realizzato per incrementare le funzioni di supporto al processo legislativo, è collegato all'obiettivo strategico *"Promuovere l'immagine del Consiglio regionale attraverso il potenziamento del ruolo della Comunicazione, valorizzarne la mission mediante il miglioramento della qualità normativa e della semplificazione legislativa, con interventi finalizzati ad incrementare le funzioni di supporto al processo legislativo e idonei a qualificare l'attività delle Commissioni e degli organi istituzionali, anche in collaborazione con le strutture della Giunta regionale"* del Piano della Performance 2021-2023.

Il documento si compone di una parte introduttiva esplicativa del principio di leale collaborazione e del giudizio di impugnativa e di schede sintetiche relative ai motivi di impugnativa delle leggi regionali per gli anni 2019 e 2020.

Le schede di sintesi contengono, per ulteriore approfondimento, il link di collegamento alle sentenze della Corte Costituzionale.

Il Dirigente

Avv. Giovanni Fedele

Il Dirigente

Dott. Luigi Danilo Latella



Consiglio regionale della Calabria

Introduzione

La Costituzione predispone, a garanzia dell'unità e dell'integrità dell'ordinamento, alcuni strumenti che consentono al Governo, come anche alla Regione, di tutelare la propria sfera di attribuzioni.

La riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. n. 3/2001) ha coinvolto anche l'art. 127 Cost. e, dunque, la disciplina del giudizio di costituzionalità in via principale.

La norma costituzionale, antecedentemente alla riforma, contemplava esclusivamente la disciplina dell'impugnazione delle leggi regionali da parte del Governo: si trattava di un controllo che si inseriva nel procedimento di formazione delle stesse e che, perciò, si svolgeva su leggi non ancora promulgate e pubblicate, quindi in via preventiva.

La nuova formulazione dell'art. 127 Cost., invece, accoglie anche la disciplina del ricorso regionale avverso leggi statali; e quale che sia l'atto impugnato (statale o regionale) il giudizio in via principale si connota oggi per operare su leggi già oggetto di pubblicazione ed entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla medesima. Diversamente, nel caso degli statuti delle Regioni ordinarie e delle leggi che determinano la forma di governo delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, il periodo è di trenta giorni. (art.123 Cost.)

Per cui, a seguito di detta modifica cambia il sistema di controllo delle leggi regionali previsto dall'art. 127 Cost. che da preventivo diviene successivo.

In sostanza, salta la fase del controllo governativo e il Governo può solamente impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge regionale dopo la sua entrata in vigore.

Dunque, ogni legge regionale e provinciale viene esaminata dal Governo della Repubblica, che dispone di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge sul bollettino regionale per promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Tale metamorfosi ha determinato una trasformazione del controllo sulle leggi regionali da preventivo a successivo.



Consiglio regionale della Calabria

Quanto ai vizi denunciabili, ai sensi dell'art. 127 Cost. la legge regionale è impugnabile se eccede la competenza della Regione.

Nel diritto costituzionale, eccede la competenza regionale la legge che violi qualunque norma costituzionale, in ragione della posizione peculiare riservata allo Stato in seno all'ordinamento, a presidio dell'unità.

Pertanto, l'incompetenza in senso proprio non è l'unico vizio denunciabile, potendo lo Stato impugnare una legge regionale per qualunque vizio di costituzionalità, in funzione non soltanto di tutela della sfera di competenza statale, ma anche di garanzia dell'intero ordine giuridico violato.

Seppure Stato e Regioni sono soggetti al medesimo regime quanto alla natura successiva del controllo e al termine di impugnazione, permane la distinzione fondata sulla denunciabilità, da parte delle Regioni, delle sole fonti primarie statali che ledano, sia pure indirettamente, la loro sfera di competenza (art. 127, comma 2, Cost.), arrecando ad esse un danno.

Le Regioni dovranno, pertanto, dimostrare di avere interesse ad adire la Corte, altrimenti il ricorso sarà inammissibile.

A differenza di quanto avviene per il ricorso statale, il ricorso della Regione (o della Provincia autonoma) deve necessariamente riguardare la lesione della sfera di competenza regionale o provinciale, e dunque l'invasione o la menomazione delle sfere di competenze legislative attribuite per Costituzione alla Regione o alla Provincia autonoma. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso regionale anche quando la presunta menomazione sia stata determinata dalla violazione di norme costituzionali diverse da quelle attributive di sfere di competenza, ma comunque attinenti a diritti o interessi regionali costituzionalmente protetti (Corte cost. n. 302/1988). In ogni caso, e distinguendosi per questo aspetto dal ricorso statale avverso le leggi regionali, il ricorso regionale avverso gli atti legislativi dello Stato (o delle altre Regioni) è ammissibile a condizione che si dimostri un interesse a ricorrere concreto ed attuale, cioè a condizione che l'impugnazione regionale, se accolta dalla Corte, abbia un qualche effetto pratico a favore della Regione; ciò non si verificherebbe, ad esempio, qualora quest'ultima sia già intervenuta a disciplinare la materia oggetto della legge statale che si intende impugnare (Corte cost. n. 18/1956 e n. 28/1976).



Consiglio regionale della Calabria

Il processo costituzionale si estingue per rinuncia al giudizio da parte del ricorrente, accettata dalla controparte.

Determina, invece, la cessazione della materia del contendere, la modifica della norma oggetto della questione di legittimità costituzionale in senso soddisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso, purché le norme impugnate non abbiano ricevuto applicazione; in questo caso, infatti, la questione deve essere esaminata nel merito.

Infatti non sono infrequenti i casi in cui, pendente il giudizio di costituzionalità, la Regione modifica la legge impugnata, in linea con i rilievi del Governo, con conseguente estinzione del giudizio.

In concreto, quando si verifica un conflitto relativo all'esercizio delle potestà dello Stato e della Regione perché tali potestà si intersecano, tutte le volte che sussistano "competenze inestricabilmente connesse" (come avviene ad es. nelle materie dell'ambiente ed energia), al fine di consentire il superamento delle divergenze (tra Stato e Regione) che ostacolano il raggiungimento di un accordo, si ricorre al principio di leale collaborazione.

Il principio di leale collaborazione è divenuto centrale nell'ordinamento italiano a partire dalla riforma del Titolo V e in particolare per effetto delle novelle apportate dalla legge cost. n. 3/2001. La riforma, infatti, ridisegna i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le autonomie territoriali secondo i principi dello Stato federale a partire dalla riformulazione dell'art. 114 Cost. che evidenzia il ruolo paritario dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e dello Stato quali enti costitutivi della Repubblica. Con la riforma del titolo V della Costituzione, nata con l'esigenza della Corte Costituzionale di introdurre elementi di flessibilità, che consentissero di derogare ai rigidi elenchi di cui all'art. 117 e di ricostruire i rapporti Stato-Regioni in termini di equiparazione e cooperazione, la leale collaborazione trova un vero e proprio riconoscimento in Costituzione. Infatti, l'art. 120 Cost., invoca tale principio per dirimere le controversie sorte tra Stato e Regioni e sottoposte al sindacato del giudice delle leggi. In tal modo, l'art. 120 Cost., costituzionalizza il principio di leale collaborazione, asserendo che lo Stato esercita i poteri sostitutivi «nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione». Tale principio si pone, dunque, quale strumento per garantire la pacifica coesistenza tra Stato ed autonomie speciali, ponendo in essere attività



Consiglio regionale della Calabria

concertate e di coordinamento orizzontale, orientate al principio di lealtà, secondo quanto prescritto dalla lettura combinata degli artt. 97, 5 e 120 della Costituzione. Il principio di leale collaborazione, oltre che nei casi di "concorrenza di competenze", ha peraltro trovato ampia applicazione anche nei casi di "attrazione in sussidiarietà", ossia nei casi in cui, in presenza di un'esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato interviene con legge, incidendo su materie riconducibili a legislazione concorrente o residuale. L'utilizzo delle «pratiche conciliative» per la prevenzione del contenzioso futuro e la risoluzione – per vie diverse da quella «giudiziale» - di quello in atto, determina un processo di negoziazione che dovrebbe ultimarsi con il raggiungimento di un'intesa con la quale le parti si impegnano, vincolate da un gentlemen's agreement, ad apportare alla normativa oggetto dell'esame le modifiche concordate.

Il Governo, nell'esaminare la legislazione regionale, al fine di valutare la necessità di impugnarla in via d'azione, comunica alla Regione i rilievi riscontrati.

A fronte di un impegno assunto dalla Regione di modificare gli aspetti della legge che determinano una violazione di principi costituzionali, lo Stato non procede all'impugnativa della legge regionale ovvero, quando si ritengono i profili di incostituzionalità particolarmente evidenti, impugna la legge regionale col patto di rinunciare al ricorso al momento in cui le modifiche concordate vengono approvate. Tale pratica, espressione del principio di leale collaborazione, consente, quindi, a seguito di un accordo preventivo tra Stato e Regioni di evitare l'impugnativa governativa della legge regionale oppure di estinguere il giudizio in corso.

La giurisprudenza costituzionale, se in una prima fase ha valorizzato il ricorso all'intesa «in senso forte» (cfr. sent. n. 383 del 2005), in cui il mancato raggiungimento di una posizione condivisa non è superabile, in una seconda ha ritenuto necessaria (e sufficiente) la predisposizione di "idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze", senza tuttavia che il mancato raggiungimento dell'intesa possa giustificare una paralisi decisionale.

Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, il principio di leale collaborazione "deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni", atteso che "la sua elasticità e la sua adattabilità lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione,



Consiglio regionale della Calabria

attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti” (ex plurimis, Corte cost. n. 31 del 2006). In particolare, la Corte ha chiarito che “Il principio di leale collaborazione, anche in una accezione minimale, impone alle parti che sottoscrivono un accordo ufficiale in una sede istituzionale di tener fede ad un impegno assunto”



Consiglio regionale della Calabria

Anno 2019

Regione
Abruzzo
Legge regionale
Legge regionale 10 giugno 2019, n. 7 "Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 71/2001 (Rifinanziamento delle legge regionale n. 93/2004 concernente: disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della legge regionale n. 93/1994 concernente: disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)"
Ambito di riferimento
Politiche infrastrutturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge, che detta norme per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi, è censurabile in relazione alle norme contenute nell'articolo 1, comma 1, lettera c), che si pongono in contrasto con la disciplina di tutela dettata dal codice dei Beni culturali e del paesaggio, in particolare con gli articoli 3, 5, 6, 21, 133, 134 e 146. I trabocchi, antiche costruzioni realizzate in legno che constano di una piattaforma protesa sul mare ancorata alla roccia dalla quale si allungano macchine da pesca, sono tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Parte III art.142, in quanto ricadenti nella fascia costiera di cui alla lettera a) del medesimo articolo, ed in parte anche in quanto ricadenti all'interno del perimetro di riserve naturali regionali di cui alla lettera f); alcuni di essi sono, altresì, tutelati in quanto ricadenti in ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale. Inoltre, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo ha avviato per 11 trabocchi della costa teatina la dichiarazione di Interesse Culturale e, nell'ambito della co-pianificazione paesaggistica in corso, sono stati identificati e mappati 22 trabocchi come elementi identitari regionali.</p> <p>La stessa Regione, ai sensi della L.R. n. 71/2001, riconosce i trabocchi come 'beni culturali primari' sottoposti a tutela.</p>



Consiglio regionale della Calabria

La norma regionale, nell'intervenire sui parametri di superficie, incide altresì, di fatto, sui Piani Demaniali Marittimi Comunali (PDMC) laddove essi contengono specifiche molto più restrittive di quelle proposte dalla legge in esame. Tanto premesso risultano in particolare censurabili le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, letta c) della legge regionale in esame che modifica l'articolo 3 ter della Lr. 13/2009 rubricato "Valorizzazione turistica dei trabocchi e dei caliscendi" aggiungendovi, dopo il comma 3, ulteriori commi. Le norme regionali invadono la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., inserendo dei parametri dimensionali di riferimento per gli interventi sui manufatti non previsti dalla normativa di settore, se pur richiamando la necessità degli atti di autorizzazione statali.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 138/2020](#)

Regione

Basilicata

Legge regionale

Legge regionale 13 marzo 2019, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2019"

Ambito di riferimento

Politiche economiche e finanziarie

Motivi di impugnativa

Il Governo ha deliberato di impugnare la legge regionale 13 marzo 2019, n. 2 recante "Legge di stabilità regionale 2019, con riferimento agli articoli 7, comma 1, e 11, per profili di non conformità al dettato costituzionale.

L'articolo 7 della legge regionale, sotto la rubrica "Benefici per la salvaguardia delle risorse idriche", ha previsto che per la tutela e la garanzia del mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico da acquifero, per dare seguito all'implementazione di politiche tese allo sviluppo sostenibile nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione, è riconosciuto ai Comuni macrofornitori un contributo di compensazione ambientale. È previsto, altresì, che gli oneri rinvenienti da tale disposizione graveranno sul bilancio regionale.



Consiglio regionale della Calabria

È gravata da profili di criticità la previsione normativa in esame laddove prevede la destinazione del contributo di compensazione ambientale "al completamento delle opere afferenti alle reti di distribuzione" che, relativamente alle reti di distribuzione ad uso potabile, si configurano quali interventi riguardanti il Servizio idrico Integrato (SII).

Sebbene sia possibile concorrere con fondi pubblici, nel caso in esame la Regione effettua un'errata attribuzione del contributo de quo ai comuni, piuttosto che al gestore unico Acquedotto Lucano affidatario del servizio nell'ATO unico regionale.

Pertanto, la norma regionale, nell'attribuire tali somme ai comuni per tale impropria destinazione, comporta:

- una possibile illegittima duplicazione dei costi, in quanto ricadenti sul contributo in argomento nonché sulla tariffa del servizio idrico integrato;
- una illegittima attribuzione ai comuni di funzioni relative al SII. Infatti, la normativa vigente ha spogliato i singoli comuni di ogni competenza in materia di servizio idrico integrato, attribuendo agli enti di governo d'ambito, a cui i comuni partecipano obbligatoriamente per legge (art. 147, co. 1, del D.lgs. 152/2006), la competenza in materia di organizzazione, pianificazione degli interventi e affidamento del SII, e al gestore affidatario del SII l'onere di erogare il servizio e realizzare gli interventi pianificati.

Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo comunitario e statale, la legge regionale in argomento è da ritenersi in contrasto con il parametro costituzionale di cui al secondo comma, lettera s) dell'art. 117 Cost., in quanto essa interviene in una materia, quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato, in seno alla quale "devono ritenersi riconducibili le disposizioni in materia di tutela delle acque contenute principalmente nella parte III del decreto legislativo n. 152/2006".

L'articolo 11 reca "Disposizioni in materia di consorzi industriali" e prevede stanziamenti finalizzati ad un Piano di risanamento.

Al riguardo, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza è, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e dell'articolo 10 comma 1 della legge regionale n. 18 del 5 febbraio 2010, ente pubblico economico, dotato, tra l'altro, della "più ampia autonomia imprenditoriale in termini di programmazione strategica, organizzazione, gestione e produzione di beni e/o servizi



Consiglio regionale della Calabria

in via diretta o mediata". Si deve ritenere, quindi, che i Consorzi industriali svolgano attività economica e, pertanto, i contributi ad essi destinati devono configurarsi come aiuti di Stato.

Del resto la stessa citata l.r. n. 18/2010 "Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale", in diverse parti del testo, richiama al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e devono quindi essere compatibili con la relativa normativa per essere concessi.

Di norma, in caso di contributi in base ad un Piano di risanamento, la normativa di riferimento è la Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (2014/C 249/01) e i contributi da concedere devono essere notificati alla Commissione europea per la preventiva autorizzazione sulla base dei presupposti e delle condizioni di cui alla suddetta Comunicazione, prima della relativa erogazione e la disposizione normativa dovrebbe contenere la clausola c.d. di stand still.

Per il caso di specie, tuttavia, si deve segnalare che gli Orientamenti prevedono che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possano essere concessi solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto «una tantum»).

Pertanto, atteso che i contributi in questione non rispettano detta condizione, si ritiene che i contributi di cui all'art. 11 non siano compatibili con la normativa in materia di aiuti di Stato e si pongono in contrasto con l'articolo 117, comma primo, della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 117/2020](#)

Regione

Basilicata

Legge regionale

Legge regionale 13 marzo 2019, n. 4 "Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali

Motivi di impugnativa



Consiglio regionale della Calabria

La legge regionale n. 4 del 13 marzo 2019 - che detta numerose disposizioni in vari settori di intervento - è stata impugnata dal Governo per violazione delle competenze esclusive statali in materia di ordine pubblico e sicurezza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, secondo comma lettere g) h) e s) della Costituzione, oltre a presentarsi in contrasto con norme statali che costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute e produzione trasporto di energia, in violazione del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

In particolare, sono stati impugnati:

- l'articolo 2, comma 7, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. che attribuisce alla Polizia provinciale la facoltà di avvalersi del personale dell'Arma dei Carabinieri forestali per l'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica, ove si dimostrino inefficaci gli interventi di controllo selettivo mediante l'utilizzo di metodi ecologici. La disposizione impugnata attribuisce alla Regione Basilicata il potere di assegnare unilateralmente ad un corpo di polizia dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge statale, per il perseguimento di obiettivi individuati dalla stessa Regione, in violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- la norma contenuta nell'articolo 5 sotto la rubrica "disposizioni sulla gestione dei fanghi di depurazione", ai fini dello spandimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue in agricoltura, prevede non soltanto il rispetto dei limiti di concentrazione dei metalli pesanti e degli altri parametri previsti dal vigente decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, ma introduce, per la concentrazione degli idrocarburi e dei fenoli, il rispetto dei valori limite di C.S.C. (concentrazione soglia di contaminazione) nel suolo e nel sottosuolo stabiliti nella Tabella I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tali valori non risultano in linea con quelli tipici di idrocarburi riscontrati nei fanghi di depurazione, essendo quelli previsti dal citato d. lgs. n. 152 del 2006 molto più restrittivi poiché destinati alle verifiche analitiche di esame del suolo per la specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare e non dei prodotti/rifiuti da spandere sui terreni agricoli.

La predetta disposizione regionale, pertanto, nell'introdurre il rispetto dei più restrittivi valori limite per gli idrocarburi e per i fenoli, oltre a porsi in conflitto con



Consiglio regionale della Calabria

il parametro interposto statale costituito dall'articolo 41 del decreto legge n. 109 del 2018, che ha stabilito il valore limite da assumere per gli idrocarburi e per altri composti (IPA, PCB, Diossine e Furani, Selenio, Toluene), determina, altresì, l'obbligo di dover conferire in discarica o presso gli impianti di incenerimento/co-incenerimento i fanghi di depurazione delle acque reflue vista l'impossibilità del recupero in agricoltura, con conseguenti aggravii sulla filiera gestionale del rifiuto stesso.

Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo eurounitario e statale, la legge regionale in argomento risulta in contrasto con il parametro costituzionale di cui al secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., in quanto essa interviene in una materia, quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato;

- la norma contenuta nell'articolo 8, rubricato "processi di controllo del territorio", prevede che la Regione utilizzi il Fondo Unico Autonomie Locali, di cui alla legge regionale 19 settembre 2018, n. 23, "al fine di migliorare i processi di controllo del territorio e fornire maggiore sicurezza ai cittadini lucani". Prevede, inoltre, che i comuni interessati da significativi e ricorrenti episodi di attentati alla proprietà privata possano avvalersi dei fondi sopra menzionati finalizzati a forme di vigilanza del territorio, stipulando a tal fine apposite convenzioni con le imprese di privata vigilanza. La locuzione "controllo del territorio" evoca chiaramente l'attività di prevenzione dei reati immanente alla funzione di pubblica sicurezza, quale attività, riservata allo Stato. Ed invero, ai sensi dell'art. 17 della legge 128 del 2001 è il Ministro dell'Interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza, che impartisce le direttive per la realizzazione a livello provinciale dei piani coordinati di controllo del territorio, attuati, in via prioritaria, dalle due Forze di polizia a competenza generale, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, sotto il coordinamento dell'Autorità di pubblica sicurezza ed ai quali la polizia locale è chiamata a concorrere nell'ambito delle proprie competenze.

Alla luce del quadro normativo delineato, la formulazione dell'articolo 8 della legge regionale in esame eccede dalle competenze conferite alle Regioni nell'ottica di una sicurezza integrata, sconfinando nella materia della tutela della sicurezza in senso stretto, di esclusiva competenza dello Stato.



Consiglio regionale della Calabria

Inoltre, la competenza degli istituti di vigilanza privata si risolve esclusivamente nella sorveglianza passiva di beni mobili e immobili, ma non già di persone, essendo la tutela di quest'ultime compito solo ed esclusivo delle Forze di Polizia dello Stato.

Pertanto, la citata disposizione, nell'attuale formulazione, si pone in contrasto con il dettato costituzionale che, all'articolo 117, comma 2 lett h), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordine pubblico e sicurezza, della quale il controllo del territorio è espressione, generando interferenze potenziali con la disciplina statale della prevenzione e repressione dei reati (sent. n. 325 del 2011);

- gli articoli 9 e 10, rispettivamente dettano modifiche all'appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e all'art. 38 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38. Esse pongono condizioni relative alla distanza degli aerogeneratori dalle abitazioni e dalle strade. Tali disposizioni presentano profili di incostituzionalità, in riferimento all'art. 117, comma 3, Cost, per contrasto con l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, e con il paragrafo 1.2. delle Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti a fonte rinnovabile (DM 10 settembre 2010) che rinvia al paragrafo 17 per le modalità di individuazione delle aree non idonee;

- l'articolo 12, sotto la rubrica "Modifiche all'art. 3 bis della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 e s.m.i.", introduce la proroga di massimo 60 giorni del termine per la presentazione della documentazione prevista dal Piano energetico regionale (PIEAR) ai fini dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003. Tale proroga può essere riconosciuta, su istanza dell'interessato, solo quando il ritardo è dovuto a motivi indipendenti dalla volontà di quest'ultimo.

Suddetta previsione, per quel che concerne i progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA), non risulta conforme con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La previsione regionale così formulata, oltre che porsi in contrasto con il suddetto parametro statale interposto, va contro l'esigenza di uniformità normativa sul territorio nazionale, in aperta antitesi con il parametro di ragionevolezza della legislazione desumibile dall'articolo 3 Cost nonché con il principio di buon andamento dell'amministrazione sancito dall'articolo 97, Cost. in quanto,



Consiglio regionale della Calabria

stabilendo un ulteriore termine di proroga del procedimento ne dilata la relativa durata per motivi indipendenti dalla volontà dell'istante, su richiesta di parte, in assenza di logica ed esplicitata base motivazionale aggravando in modo arbitrario il procedimento autorizzativo, così confliggendo con i canoni di efficacia, efficienza ed economicità che devono presiedere all'esercizio dell'azione amministrativa. Inoltre, la norma regionale de qua è da ritenersi in contrasto con il parametro costituzionale di cui al secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., in quanto essa interviene in una materia, quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato, nella quale rientra la disciplina della VIA. L'articolo 12 della legge regionale dunque viola gli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lett. s) Cost., in riferimento ai parametri statali interposti dianzi citati;

- l'articolo 13 detta modifiche alla L.R. 26 aprile 2012, n. 8, ponendo ulteriori condizioni per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW affinché gli stessi non concorrano al raggiungimento delle potenze installabili di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3. tabella 1-4 del PIEAR.

La normativa in questione diminuisce la quantità degli impianti da calcolare per verificare il rispetto dei limiti di potenza elettrica installabile in relazione alle diverse tipologie di fonte rinnovabile (comma 1) e, in via transitoria, stabilisce l'aumento della potenza installabile, differenziato sempre in base alla tipologia di fonte rinnovabile (comma 3).

In particolare, per quanto concerne il comma 1, si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, in relazione alla materia oggetto di potestà legislativa concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», con riferimento al parametro interposto statale costituito dall'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e con il paragrafo 1.2 e 17.1 delle discendenti Linee guida nazionali approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), recanti specifici indirizzi in merito alla individuazione delle aree non idonee. Si rileva altresì il contrasto con l'art. 41 Cost sulla libertà di iniziativa economica privata e dell'art. 117, comma primo, Cost.



Consiglio regionale della Calabria

In relazione al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale in esame, va osservato che la fissazione di tetti di produzione di energia elettrica non deve in ogni caso rappresentare un ostacolo alla compressione della libertà di iniziativa economica in materia di produzione di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 79/1999, che è di derivazione comunitaria (direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). Deve allora risultare chiaramente che i predetti limiti massimi di produzione per le singole fonti, che le Regioni possono fissare, non inibiscono l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica o di altri titoli abilitativi. In caso contrario, potrebbe configurarsi una moratoria ad libitum con violazione del termine perentorio di 90 giorni previsto dal comma 4 dell'art. 12, d.lgs. 387/2003, riconosciuto pacificamente dalla Corte Costituzionale come principio fondamentale della materia e riservato pertanto alla competenza legislativa statale (art. 117, comma 3, Cost). Inoltre, si profilerebbe la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. (che impone la conformità della legislazione regionale all'ordinamento comunitario e agli obblighi internazionali, tra cui si segnalano, in particolare, quelli assunti dall'Italia e conseguenti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, c.d. protocollo di Kyoto);

- l'articolo 27 autorizza la prosecuzione dei contratti già in essere con i gestori delle Strutture socio-sanitarie e dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari già autorizzate, nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale in materia di autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 424 del 17 maggio 2018.

La norma, si pone in contrasto con le norme del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i, che costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute così come più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale. La disposizione risulta dunque violare l'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2020](#)

[Sentenza Corte Costituzionale n. 106/2020](#)



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Basilicata
Legge regionale
Legge regionale 28 novembre 2019, n. 26 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2014, n. 7"
Ambito di riferimento
Politiche infrastrutturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge regionale 28 novembre 2019 n. 26 detta modifiche e integrazioni alla l.r. 30 aprile 2014, n. 7, (Ambito territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale) e presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 1, lettere a) e b), che si pongono in contrasto con l'articolo 117, primo e secondo comma lettera e), della Costituzione che prevede il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e riserva allo Stato la competenza in materia di tutela della concorrenza.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- il nuovo comma 4 della l.r. 30 aprile 2014, n. 7, prevede una mera facoltà per le Amministrazioni locali titolari di contratti di servizio di procedere mediante procedure di affidamento secondo le vigenti disposizioni normative e ai sensi del regolamento CE n. 1370/2007 e che i contratti devono avere scadenza sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e, comunque, non oltre il 31 marzo 2020 "fatto salvo quanto previsto al comma 7";- il nuovo comma 7 della l.r. 30 aprile 2014, n. 7, fa nuovamente riferimento alla prosecuzione dei servizi in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo (sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020, termine richiamato anche al nuovo comma 7-ter). <p>Si determina il superamento del termine ultimo del 3 dicembre 2019, (stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007), che costituisce il termine di chiusura del periodo transitorio ed il limite ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall'articolo 5 del medesimo regolamento in materia di gare di appalto, finalizzate all'individuazione dei gestori del</p>



Consiglio regionale della Calabria

trasporto pubblico locale di passeggeri. Entro tale data, di conseguenza, l'aggiudicazione dei contratti del trasporto locale deve tassativamente avvenire con l'adozione delle modalità richieste dall'articolo 5, paragrafo 3, del citato regolamento: «procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori» nel rispetto dei «principi di trasparenza e di non discriminazione».

Tanto premesso la legge 26/2019 configura situazioni di contrasto con la vigente disciplina europea, violando l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Sentenza

Giudizio in corso

Regione

Emilia Romagna

Legge regionale

Legge regionale 3 giugno 2019, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione"

Ambito di riferimento

Politiche ordinarie e statuti

Motivi di impugnativa

La legge viene impugnata per contrasto con gli artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione.

Si censura l'art. 1 (Utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie ed enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale), secondo cui « Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza ed economicità dell'attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, la Regione, le Agenzie e gli enti regionali, nonché le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le proprie graduatorie di idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il proprio piano triennale del fabbisogno del personale. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare le graduatorie di idonei dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Le medesime



Consiglio regionale della Calabria

graduatorie possono altresì essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato nei limiti di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Rinuncia totale

Successivamente, le norme statali interposte (articolo 1, commi 361 e 365 della legge n. 145/2018) sulla cui base è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 1 della l.r. n. 5/2019, sono state abrogate dall'articolo 1, comma 148, della legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), il cui comma 147, lettera c) ha peraltro previsto che "le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione". Pertanto, venute meno le ragioni che hanno determinato l'impugnativa della legge in oggetto, su parere conforme dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, è stata proposta, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, la rinuncia all'impugnazione della legge in premessa indicata.

Sentenza

Rinuncia totale all'impugnativa

Regione

Lazio

Legge regionale

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 25 "Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile"

Ambito di riferimento

Politiche socio sanitarie e culturali

Motivi di impugnativa

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnativa della legge della Regione Lazio 25 novembre 2019, n. 25 recante "Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile" per violazione dell'art. 120, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. Tale legge, nel suo complesso introduce e disciplina specifiche iniziative in materia di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie uro-andrologiche, che non sono invece previste nel Programma Operativo 2015-2018, che



Consiglio regionale della Calabria

costituisce prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario cui è assoggettata la Regione. Così disponendo, il legislatore regionale interferisce con le competenze del Commissario ad acta per l'attuazione del piano rientro del disavanzo sanitario, determinando l'incostituzionalità della legge, in violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione. Inoltre la legge in esame, introducendo interventi non previsti dal menzionato Programma Operativo 2015-2018, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali, in costanza di Piano di rientro, è preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano stesso, essendo le previsioni in esso contenute vincolanti per la regione. Ne consegue la violazione anche dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Rinuncia totale

La Regione Lazio, con l'art. 22, comma 56, della legge regionale 27 febbraio 2020 n. 1, recante "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione", ha modificato, in particolare, la disposizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2019 sopra citata, rendendo inapplicabili le disposizioni finanziarie della predetta legge. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 aprile 2020, ha deliberato la rinuncia totale all'impugnazione della legge della Regione Lazio n. 25 del 25 novembre 2019, essendo venute meno le ragioni che hanno determinato l'impugnativa in oggetto.

Sentenza

Rinuncia totale all'impugnativa

Regione

Liguria

Legge regionale

Legge regionale 19 aprile 2019, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali



Consiglio regionale della Calabria

Motivi di impugnativa

Il Governo ha impugnato gli artt. 7, 8, 10, 22, 23 e 31 della legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)».

La legge regionale, che detta modifiche a leggi regionali in materia di aree protette e tutela e valorizzazione delle biodiversità, è censurabile relativamente alle disposizioni indicate che appaiono costituzionalmente illegittime, in quanto contrastanti con gli standard di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema posti dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza esclusiva nella materia, violando gli articoli 97 e 117, secondo comma, lett. s), Cost, con riferimento ai parametri interposti statali dettati dalla legge quadro in materia di aree naturali protette n. 394/1991.

L'art. 7 sostituisce l'articolo 11 della l.r. 12/1995, rubricato "Comunità del Parco". La disposizione novellata attribuisce alla Giunta Regionale il compito di determinare criteri partecipativi degli Enti Locali alla Comunità di ogni area naturale protetta in base a quote di superficie territoriale. Risulta in tal modo violato l'art. 24 della legge quadro in materia di aree protette n. 394 del 1991, che demanda la disciplina dell'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, "in relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata", alle previsioni di uno specifico statuto.

I successivi commi 4 e 5 del sostituito articolo 11, si pongono in contrasto con il disposto di cui all'art. 10 della citata legge n. 394 del 1991.

L'art. 8, che sostituisce l'art. 14 legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, nella sua nuova formulazione, sopprime le 42 aree protette provinciali, già incluse nel VI aggiornamento dell'Elenco ufficiale delle aree protette approvato con DM 27/04/2010. Tale soppressione ex lege si pone in contrasto con l'art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 394 del 1991 che definisce il procedimento istitutivo delle aree protette regionali. Inoltre, il comma 2 del citato art. 14, della l.r. 12/1995 (e relativo Allegato A), nel modificare e restringere i confini dei preesistenti Parchi naturali regionali viola, anch'esso il procedimento partecipativo previsto dall'art. 22, comma 1, lettera a), ponendosi, altresì in contrasto con l'art. 23 della legge n. 394 del 1991, che prevede la perimetrazione del parco naturale regionale tramite lo strumento della legge regionale solo per quanto attiene alla perimetrazione provvisoria.



Consiglio regionale della Calabria

La variazione dei confini di ogni parco naturale regionale esistente, infatti, è un atto insito nella possibilità di modifica o rinnovo del piano del parco, come tale necessitante della previa adozione da parte dell'organismo di gestione tramite atto amministrativo soggetto ad approvazione regionale e non certo con una legge-provvedimento.

Analoghe considerazioni valgono in relazione all'art. 31 della legge regionale in esame, che detta disposizioni sugli effetti di revisione dei confini. La norma infatti incorre nelle medesime illegittimità per la violazione dell'art. 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991, relativamente al procedimento partecipativo. Pertanto, anche detta disposizione incorre nelle medesime violazioni di legge.

Le previsioni regionali così formulate, oltre che porsi in contrasto con il suddetto parametro statale interposto di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 394 del 1991, si pongono in aperta antitesi con il principio di buon andamento dell'amministrazione sancito dall'articolo 97, Cost., confliggendo con i canoni di efficacia, efficienza ed economicità che devono presiedere all'esercizio dell'azione amministrativa.

L'art. 10, che sostituisce l'articolo 17 della l.r. 12/1995, confligge con l'art. 25, comma 2 (ultimo capoverso), della legge quadro n. 394 del 1991 che, molto più nettamente, dispone che il Piano del parco "ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello", anche al di fuori di casi di contrasto e viola il procedimento partecipativo previsto dall'art. 22, comma 1, lettera a), della l. n. 394 del 1991. Anche in questo caso si ravvisa dunque la lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione sancito dall'articolo 97, della Costituzione.

L'articolo 22 sostituisce l'articolo articolo 32 della l.r. 12/1995. Nel prevedere la possibilità di collaborazioni e di stipula "di apposite convenzioni" anche con soggetti privati non istituzionali in materia di vigilanza, viola l'art. 23, ultimo capoverso, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che vieta espressamente la stipula convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati (ad esempio guardie ecologiche, venatorie, ittiche e micologiche volontarie) per l'esercizio della vigilanza nei parchi naturali regionali.

Infine l'art. 23, che sostituisce l'art. 33, della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, nel fissare al comma 1, lettere a), b), c), d) i minimi ed i massimi delle sanzioni previste si pone in conflitto con quanto già disciplinato e previsto dall'art. 30 della



Consiglio regionale della Calabria

legge n. 394 del 1991, fonte normativa superiore, prevedendo sanzioni differenti sia per entità che per tipologia di violazione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 134/2020](#)

Regione

Liguria

Legge regionale

Legge regionale 19 aprile 2019 n. 5 "Norma di interpretazione autentica"

Ambito di riferimento

Politiche ordinamentali e statuti

Motivi di impugnativa

Il Governo ha impugnato l'articolo 1 della legge regionale 19 aprile 2019 n. 5 recante norma di interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 2, lett. d) della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria).

La legge regionale in esame sembrerebbe escludere l'immediata applicazione del contratto collettivo enti locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 ed appare avere un contenuto non limitato a una mera funzione interpretativa dell'articolo 29, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 25 del 2006, ma diretto ad innovarne il contenuto precettivo, posticipando l'applicazione delle previsioni del CCNL Funzioni locali.

Ne deriva che l'articolo 1 si pone in contrasto con il principio generale che riserva alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dipendenti pubblici, nonché con la previsione dell'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) - citata dalla stessa norma regionale - che demanda alla contrattazione collettiva l'individuazione e regolamentazione, nell'ambito di una speciale area di contrattazione, dei profili professionali del personale addetto agli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che "la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vengono ricondotti alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che



Consiglio regionale della Calabria

in tale materia fissa principi che "costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono (...)" alle Regioni (sentenza n. 189 del 2007).

Inoltre che "la legge statale n. 150 del 2000, che ha connotati di specialità anche rispetto alla normativa di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 regolando l'attività di comunicazione e informazione nelle pubbliche amministrazioni, ha previsto, nel ricordato processo di contrattualizzazione del pubblico impiego, una specifica area di contrattazione per gli addetti agli uffici stampa nella pubblica amministrazione, prevedendo l'intervento delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti.

Ancora l'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo novellato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), prevede che "nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere istituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità".

Le predette disposizioni statali sono espressione della competenza esclusiva dello Stato della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, anche in riferimento al personale di aree professionali specifiche, e della riserva di contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità dell'intervento normativo regionale.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve ritenersi che la norma regionale in esame, comportando la disapplicazione del CCNL enti locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza statale la materia dell'ordinamento civile, nel cui ambito ricadrebbe la regolamentazione dei rapporti di lavoro di diritto privato (contratti collettivi) nonché implica una disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici in violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., ponendosi altresì in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 Cost.

Sentenza

Giudizio in corso



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Liguria
Legge regionale
Legge regionale 24 dicembre 2019, n. 29 "Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari)"
Ambito di riferimento
Politiche infrastrutturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge regionale che reca "Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari)", è censurabile con riferimento alla norma contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera b), che viola l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile" e "governo del territorio".</p> <p>La norma concerne il controllo con metodo a campione sui progetti esecutivi di costruzioni in zone sismiche. L'articolo 4 sostituisce il comma 2 dell'art. 7-bis della legge della Regione Liguria 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari) con il seguente testo: «Gli enti delegati, nel caso di deposito dei progetti, esercitano il controllo sugli stessi con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera c)».</p> <p>La norma impugnata viola l'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione ai principi fondamentali delle materie "governo del territorio" e "protezione civile", espressi nell'art. 94-bis t.u. edilizia, che consente – sino all'adozione delle linee guida statali – interventi legislativi regionali di tipo solo confermativo (comma 2) e ammette i controlli con modalità a campione solo per gli interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» (commi 4 e 5).</p> <p>Pertanto, interventi normativi regionali che modifichino la disciplina regionale nella materia de qua potrebbero generare sovrapposizioni della stessa normativa regionale a quella statale, causando ambiguità e incertezza in ordine alla disciplina applicabile in concreto.</p> <p>In particolare, si rilevano profili di criticità, per due ordini di motivi. Sotto un primo aspetto, la disposizione si riferisce ai casi di deposito di progetti. Nell'ambito della</p>



Consiglio regionale della Calabria

legge regionale n. 29 del 1983, il deposito dei progetti è disciplinato dall'articolo 6 che tuttavia riguarda tipologie di lavori che non corrispondono a quelle indicate all'articolo 94-bis comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001.

Per un altro profilo, la disposizione regionale prevede l'esercizio del controllo sugli interventi con metodo a campione.

Al riguardo, si rileva un contrasto con il parametro interposto rappresentato dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 94-bis del TUE, secondo cui esclusivamente per gli interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lett. b) o lettera c) del medesimo articolo, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

Ne deriva che in base alla normativa statale di riferimento tutti gli interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" debbono essere oggetto di verifica e controllo. La divaricazione della disciplina regionale dalla normativa statale di principio determina, di conseguenza, la violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost., nelle materie "protezione civile" e "governo del territorio".

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 115/2021](#)

Regione

Liguria

Legge regionale

Legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 "Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali

Motivi di impugnativa

La legge 24 dicembre 2019 recante "Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati" è stata impugnata relativamente alle disposizioni contenute negli artt. 2, 3, e 4 che, per i motivi di seguito specificati, violano: l'articolo 9 e l'articolo 117, secondo comma lettera s) della Costituzione, sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del paesaggio; l'articolo 32 della Costituzione sotto il profilo della tutela della salute; l'articolo 117, terzo comma della Costituzione,



Consiglio regionale della Calabria

per violazione di principi fondamentali nelle materie della tutela della salute e del governo del territorio, nonché l'articolo 3, sotto il profilo della ragionevolezza.

In particolare, in relazione alla tutela paesaggistica, la disciplina dettata da tali norme incentiva in maniera generalizzata gli interventi su una pluralità di fabbricati, anche vetusti, disseminati su tutto il territorio regionale al fine del loro riutilizzo per gli scopi più diversi (turistico, residenziale, commerciale etc), anche in deroga agli strumenti urbanistici e al PTCP regionale. Oggetto della legge sono, quindi, anche gli immobili di interesse culturale e paesaggistico, sottoposti a tutela ai sensi della Parte II e della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Non è infatti prevista alcuna eccezione in favore di tali beni. Conseguentemente, la legge regionale invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione – rispetto al quale le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituiscono norme interposte – e si pone anche in contrasto con il principio fondamentale della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione di cui all'articolo 9 della Costituzione.

Con specifico riferimento alla tutela dei beni culturali, si osserva che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale in esame, la disciplina introdotta dalla Regione è finalizzata al "riutilizzo per l'uso residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi, di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili, anche diruti, (...) non utilizzati da almeno cinque anni".

Il riutilizzo è consentito anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici (art. 3, comma 1) e non è prevista alcuna eccezione in relazione ai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice di settore. Conseguentemente, la legge incide direttamente sul regime di tali beni, in quanto incentiva gli interventi di modifica di immobili potenzialmente, per la loro vetustà, di interesse culturale.

Da ciò discende l'illegittimità della legge regionale in esame nella parte in cui, nel disciplinare le deroghe, mantiene salva solo una parte del PTRC regionale senza prevedere un'analogia clausola di salvaguardia a favore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e demanda unicamente ai Comuni, nei casi ivi indicati, la limitazione dell'ambito di applicazione della disciplina introdotta dalla stessa legge, senza



Consiglio regionale della Calabria

parimenti escludere dall'ambito applicativo della legge i beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare, le suddette disposizioni si pongono in contrasto con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte le disposizioni della Parte II del Codice di settore, e in particolare gli articoli 20 e 21, in tema di interventi sui beni culturali.

Con riferimento al paesaggio, la disciplina introdotta dalla legge regionale in esame, destinata a consentire in modo indiscriminato, in relazione all'intero territorio regionale, il "riutilizzo" di immobili, anche sottoposti a vincolo paesaggistico, comporta il sostanziale svuotamento della funzione propria del piano paesaggistico.

La disciplina introdotta dalla legge regionale impugnata avrebbe, perciò, dovuto prevedere la propria applicazione, in relazione ai beni paesaggistici, esclusivamente nei casi e con le modalità previamente determinati dal piano paesaggistico in corso di elaborazione congiunta con il Ministero per i beni le attività culturali o eventualmente fissati d'intesa con quest'ultimo e destinati a confluire nel futuro piano.

Conseguentemente, è da ritenere costituzionalmente illegittimo l'articolo 3 della legge regionale in esame, il quale, nel disciplinare le deroghe e prevedere le clausole di salvaguardia, non prevede analoga clausola in favore del piano paesaggistico o di uno specifico stralcio di esso nonché l'articolo 4 il quale demanda l'eventuale esclusione dell'applicazione della disciplina introdotta dalla stessa legge unicamente ai Comuni, senza subordinare l'applicazione della medesima normativa alla previa introduzione di un'apposita disciplina d'uso dei beni paesaggistici tutelati, elaborata d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice di settore.

In particolare, la suddetta disposizione si pone in contrasto con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

È, inoltre, violato l'articolo 9 della Costituzione – il quale pone la tutela del paesaggio quale interesse primario e assoluto (cfr. Corte cost. n. 367 del 2017) – in considerazione del potenziale pregiudizio ai beni tutelati derivante dagli interventi incentivati dalla legge regionale.



Consiglio regionale della Calabria

In relazione alla violazione di principi fondamentali in materia di governo del territorio nonché di tutela della salute si evidenzia che la disposizione regionale in esame, assoggettando gli interventi previsti a SCIA, si pone in contrasto con il combinato disposto degli articoli 10, comma 1, lettera c), 23, comma 01, lett. a) e 22, comma 1, lett. c), in base al quale per la tipologia di interventi quali quelli di specie, è previsto il permesso di costruire o la SCIA alternativa al permesso di costruire.

Al riguardo, con specifico riferimento alla possibilità di riutilizzo per gli usi di cui all'articolo 1, comma 1, di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali, si rileva un contrasto con il parametro interposto di cui all'articolo 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, e, di conseguenza, una violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 appaiono porsi in contrasto, in particolare, con il disposto di cui al D.M. 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione". In via subordinata, viene in rilievo la violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione "governo del territorio" e "tutela della salute".

Ulteriore profilo di criticità è rappresentato dalla circostanza che ai sensi dell'articolo 4 le disposizioni della legge in esame si applicano non solo agli immobili esistenti, ma anche a quelli per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento.

In tal modo, la portata derogatoria viene, di fatto, estesa, con valenza retroattiva. Essa potrebbe rendere legittime condotte che, non considerate tali al momento della loro realizzazione (perché non conformi agli strumenti urbanistici di riferimento), lo divengono per effetto dell'intervento successivo del legislatore, con l'ulteriore conseguenza di consentire la regolarizzazione ex post di opere che, al momento della loro realizzazione, erano in contrasto con gli strumenti urbanistici di riferimento, dando corpo a un intervento che esula dalle competenze regionali e risulta pertanto illegittimo.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 124/2021](#)



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Liguria
Legge regionale
Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020"
Ambito di riferimento
Politiche economiche e finanziarie
Motivi di impugnativa
<p>Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnativa della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 "Disposizioni collegale alla legge di stabilità per l'anno 2020" per i profili di illegittimità costituzionale di seguito evidenziati.</p> <p>La legge regionale contempla talune disposizioni contrastanti con la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117. comma 2, lett. s) Cost.), materia quest'ultima "trasversale" e "prevalente".</p> <p>Infatti, il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima le Regioni a provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio.</p> <p>Con l'articolo 3, rubricato "Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico)", prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 ...è vietata l'immissione di specie ittiche non autoctone, mediante rilascio di individui attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente e in natura.</p> <p>Tale norma appare in contrasto con il disposto di cui all'articolo 12, comma 3 e s.m.i del DPR 8 settembre 1997, n. 357/97 che vieta l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salva la possibilità di deroghe rilasciate dal Ministero dell'Ambiente, senza prevedere alcuna distinzione.</p> <p>Al riguardo l'invasione della competenza statale deriva dalla circostanza che la legge regionale impugnata autorizza direttamente le immissioni di specie alloctone,</p>



Consiglio regionale della Calabria

superando l'intero sistema di verifiche preventive e di autorizzazioni e soprattutto il divieto di introduzione, previsti dalla normativa statale di settore attuativa di precise prescrizioni di diritto europeo - espresse dal regolamento (UE) n. 1143 del 2014 e dal regolamento CE n. 708 del 2007 - e comunque fondante su standard uniformi di tutela dell'ambiente, non differenziabili tra Regione e Regione.

Per i motivi esposti e necessario procedere all'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, ex art. 127 della Costituzione, per violazione dell'articolo 117, comma primo e comma secondo, lett. s). Cost., in riferimento ai parametri statali cd eurounitari interposti dianzi citati.

Altre questioni di legittimità costituzionale riguardano gli artt. 5, 6 e 31, commi 1 e 2, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

L'art. 5 della legge impugnata prevede che, «nel quadro dell'economia di spesa derivante dall'impiego in più enti del settore regionale allargato del medesimo personale con qualifica dirigenziale, nel caso in cui a un dirigente a tempo indeterminato, anche esterno alla dirigenza regionale, sia assegnato l'incarico di direzione apicale di più di un ente ovvero di struttura anche regionale, l'incarico si può configurare quale struttura organizzativa complessa con determinazione dell'ente di appartenenza. Con determinazione del Direttore generale competente possono essere affidate e delegate, nell'ambito del Dipartimento di afferenza e senza oneri per il bilancio regionale, al suddetto dirigente incaricato della responsabilità di struttura organizzativa complessa, le funzioni anche vicarie di cui all'articolo 15-bis della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni».

Il successivo art. 6 modifica, poi, l'art. 24, comma 6, della menzionata l.r. n. 59/2009, eliminando dal novero dei requisiti per il conferimento di incarichi di direzione di struttura organizzativa complessa il possesso di incarico dirigenziale «da almeno un quinquennio».

Tali norme si porrebbero in contrasto con quanto previsto dagli artt. 19 e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), «tanto sotto il profilo procedimentale del conferimento, quanto in ordine ai requisiti che i candidati all'incarico debbono possedere», così invadendo la materia «ordinamento civile»,



Consiglio regionale della Calabria

riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Infine sono state sollevate questioni di legittimità anche per l'art. 31, comma 1, della legge che attribuisce alle «aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni e integrazioni» la facoltà di «costituire società in house che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche riguardanti le attività logistico-alberghiere comprendenti servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari». Secondo il Consiglio dei ministri, tale disposizione interverrebbe in un ambito – la disciplina delle società in house – «che appartiene alla "tutela della concorrenza" di competenza "legislativa esclusiva statale"», sì da porsi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 178/2020](#)

[Sentenza Corte Costituzionale n. 91/2021](#)

Regione

Lombardia

Legge regionale

Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4_ "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis "Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre"

Ambito di riferimento

Politiche socio sanitarie e culturali

Motivi di impugnativa

La legge regionale presenta i seguenti profili d'illegittimità costituzionale.

L'art. 1 della legge in esame, nell'introdurre il Titolo VI bis nell'ambito della L. r. n. 33/2009, aggiunge a quest'ultima legge numerose norme in materia di polizia mortuaria e di attività funebre.



Consiglio regionale della Calabria

Varie norme, tra quelle aggiunte, sono incostituzionali sotto diversi aspetti: alcune si pongono infatti in contrasto con i principi fondamentali in materia di "Tutela della salute", in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., altre invadono la competenza statale in materia di ordinamento civile, violando l'art. 117, secondo comma lett. l), Cost., altre infine invadono la competenza esclusiva statale in materia di Stato civile e anagrafi di cui all'art. 117, secondo comma, lett. i), della Costituzione.

In particolare, l'art. 1 della legge regionale in esame, nell'aggiungere gli articoli 69 e 73 alla L. r. n. 33 del 2009 che attribuiscono agli ufficiali di stato civile compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati negli artt. 71, 72 e 74 del D.P.R. n. 396/2000, recante il "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile", invade la competenza esclusiva statale in materia di Stato civile e anagrafi di cui all'art. 117, secondo comma, lett. i), della Costituzione; inoltre, nell'aggiungere l'art. 71 alla L. r. n. 33 del 2009 che ai commi 2, 3 e 4 prevede l'utilizzo di cadaveri per finalità di studio, ricerca e insegnamento e indagini scientifiche, invade la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile" ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera l), Cost.

Peraltro numerose norme, introdotte dall'art. 1 della legge in esame, non sono in linea con i principi fondamentali in materia di "tutela della salute" contenuti nella normativa statale di riferimento, e segnatamente nel D.P.R. n. 285/1990, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Varie norme profilano fattispecie non previste dal DPR 285/1990 e contrastano principalmente con le disposizioni del Capo IX dello stesso, recante "Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri", di seguito elencate:

l'art. 70-bis, gli artt. 74 e 74-bis, l'art. 75, comma 8, lett. a), l'art. 76, comma 1, lett. e, l'art. 72, comma 1, l'art. 75, comma 4, l'art. 75, comma 8, lett. c) e l'art. 75, commi 11 e 13.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 180/2020](#)



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Lombardia
Legge regionale
Legge Regionale 6 giugno 2019, n. 9 "Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019"
Ambito di riferimento
Politiche economiche e finanziarie
Motivi di impugnativa
<p>Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019, il Governo ha impugnato, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, la legge in esame limitatamente ai seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'art. 2, comma 1, lettera a), è impugnato nella parte in cui aggiunge all'art. 1 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007», il comma 5-quaterdecies.; questa disposizione lederebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla materia «ordinamento civile», in quanto disciplina la mobilità volontaria dei dipendenti delle società partecipate dalla Regione, incidendo dunque sui rapporti di lavoro.• l'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge reg. Lombardia n. 9 del 2019 aggiunge all'art. 59 della legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), i commi 8-sexies e 8-septies. Il comma 8-sexies consente al dirigente competente per materia, in presenza di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, di autorizzare il pagamento contestualmente alla presentazione dell'iniziativa legislativa per il riconoscimento della loro legittimità. Tale norma è applicabile, a mente del comma successivo, anche ai debiti derivanti da sentenze già divenute esecutive alla data di entrata in vigore della legge reg. Lombardia n. 9 del 2019. <p>Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, queste disposizioni sarebbero ascrivibili alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e si porrebbero, in particolare, in contrasto con la disciplina</p>



Consiglio regionale della Calabria

di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), norma che richiede comunque, per il pagamento dei debiti in parola, il preventivo riconoscimento della loro legittimità da parte del Consiglio regionale o della Giunta regionale, pur assegnando tale significato anche all'inutile decorso del termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta per il riconoscimento medesimo.

- articolo 10, comma 1, lettera d) nella parte in cui aggiunge all'art. 15 della legge della Regione Lombardia 28 ottobre 2003, n. 20, recante «Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)», i commi da 2-bis a 2-quater con oggetto il finanziamento delle funzioni svolte dal CORECOM della Regione Lombardia. Tali disposizioni si pongono in contrasto con le disposizioni statali relative ai principi di coordinamento della finanza pubblica, violando l'art. 117, terzo comma, Cost. Poiché i vincoli di spesa della norma in esame costituirebbero anche una regolamentazione uniforme dei rapporti di lavoro, il loro mancato rispetto si risolverebbe altresì nella invasione della competenza statale esclusiva nella materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) e nella violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., determinando una disparità di trattamento rispetto alle altre pubbliche amministrazioni.

Sarebbe, inoltre, compromesso il precetto dettato dall'art. 97, primo comma, Cost.

Rinuncia parziale

Successivamente all'impugnativa, gli articoli 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, lettera a), della legge della regione Lombardia 30 dicembre 2019, n. 23, hanno abrogato l'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 9 del 2019 (che introduce nell'art. 59 della legge regionale n. 34 del 1978 i commi 8-sexies e 8-septies), e l'art. 10, comma 1, lettera d), delle medesima legge regionale n. 9 del 2019 (nella parte in cui aggiunge all'art. 15 della legge regionale n. 20 del 2003 i commi da 2-bis a 2-quater).

Con sentenza n. 159 del 2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato estinti, per rinuncia parziale al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio, i processi relativi alle



Consiglio regionale della Calabria

questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lett. e) e l), e terzo, Cost., degli artt. 4, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, lett. d), della legge reg. Lombardia n. 9 del 2019. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione delle norme impugnate).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 2, comma 1, lett. a), della legge reg. Lombardia n. 9 del 2019, nella parte in cui, aggiungendo il comma 5-quaterdecies all'art. 1 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, impone alle società partecipate dalla Regione che vogliono acquisire nuove professionalità la preventiva attivazione della mobilità e predetermina ex lege il procedimento attraverso il quale quest'ultima deve realizzarsi. Non osta alla riconducibilità della mobilità alla competenza esclusiva statale il fatto che la disposizione sia riferibile anche alle società in house, contraddistinte da un legame con le pubbliche amministrazioni sicché tale da configurarle quali "longa manus" delle amministrazioni, dal momento che essa comunque incide su profili eminentemente privatistici, in quanto connessi ai rapporti di lavoro di natura puramente privata. Oltretutto, con riguardo alle società a controllo pubblico, la norma regionale impugnata dal Governo si pone anche in contrasto con la specifica disciplina statale della gestione delle eventuali eccedenze di personale (art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, anche come sostituito dall'art. 1, comma 10-novies, del d.l. n. 162 del 2019, come conv.). Né è sufficiente a escludere la suddetta invasione di competenza la previsione secondo cui, in caso di candidature con esito positivo, il trasferimento avviene nel rispetto delle disposizioni statali e dei contratti collettivi, attenendo quest'ultima al solo momento conclusivo della mobilità, la quale per il resto rimane disciplinata dalla disposizione regionale impugnata, con indebita compressione del potere di autodeterminazione della società cessionaria. Né, infine, può ritenersi che la citata disposizione regionale costituisca attuazione dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, avendo il legislatore regionale stabilito un obbligo non temporalmente circoscritto che prescinde da qualsiasi considerazione delle peculiarità dei settori in cui operano le singole realtà societarie.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 159/2020](#)



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Lombardia
Legge regionale
Legge Regionale 22 ottobre 2019, n. 16 "Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014"
Ambito di riferimento
Politiche socio sanitarie e culturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge della regione Lombardia n. 16 del 2019, recante "Istituzione della Leva civica lombarda volontaria — Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r.33/2014", presenta profili d'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 10, comma 3, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva al legislatore statale la disciplina del sistema tributario erariale.</p> <p>L'articolo 10, nel disciplinare il "Rapporto di Leva civica lombarda volontaria", e quindi il rapporto tra il volontario e l'ente titolare del progetto, prevede, al comma 3, che "per il compenso corrisposto ai volontari trova applicazione quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del D.lgs 40/2017" e che " gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie".</p> <p>Pertanto, attraverso il rinvio alla legislazione nazionale (d.lgs. n. 40 del 2017) in materia di servizio civile universale, il legislatore regionale estende al Servizio civile regionale il trattamento tributario agevolato previsto solo per tale tipologia di rapporto.</p> <p>Se difatti l'articolo 7, ultimo comma, del d.lgs n. 40 del 2017, lascia ferma la possibilità per le regioni di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie, precisa, di contro, che il servizio regionale "non è assimilabile al servizio civile universale".</p> <p>Proprio la prevista "non assimilabilità" dei due servizi civili induce a ritenere che non si possa applicare il trattamento tributario agevolato riservato al servizio universale a quello istituito dalla regione, anche in considerazione della natura di stretta interpretazione propria delle norme fiscali agevolative, non applicabili in via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente indicate dalla norma stessa.</p>



Consiglio regionale della Calabria

Un'eventuale equiparazione, ai fini delle imposte sui redditi, può infatti essere disposta esclusivamente con legge statale, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato in materia di "sistema tributario e contabile dello Stato" a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La norma regionale in esame pertanto eccede dalle competenze regionali e viola il menzionato articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva al legislatore statale la disciplina del sistema tributario erariale.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 274/2020](#)

Regione

Lombardia

Legge regionale

Legge Regionale 10 dicembre 2019, n. 21 "Seconda legge di semplificazione 2019"

Ambito di riferimento

Politiche economiche e finanziarie

Motivi di impugnativa

L'art. 5 della legge in esame introduce diverse modifiche alla precedente legge regionale n. 6/2012 "Disciplina del settore dei trasporti", precisamente agli articoli nn. 7, 26 e 42, in relazione al funzionamento dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale.

Le modifiche riguardano:

i criteri generali per la determinazione delle quote di partecipazione dei singoli enti locali aderenti all'Agenzia per il trasporto pubblico locale, prevedendo anche la partecipazione obbligatoria come socio della Regione ed introducendo un meccanismo di quantificazione di dettaglio di tali quote, vincolante per la Giunta Regionale, per la Città Metropolitana e per la stessa Agenzia TPL;

la riformulazione del quorum partecipativo e deliberativo necessario per approvare le decisioni di cui al comma 10 bis, lett. a), b) e c), della l.r. n. 6/2012, modifica che ha un evidente impatto sulle regole di gestione del servizio e di funzionamento dell'Agenzia, intervenuta senza alcun coinvolgimento degli Enti locali aderenti, come invece previsto dall'art. 7, commi 7 e 10, della l.r. n. 6/2012.

Le norme di cui trattasi sono censurabili sotto distinti profili.



Consiglio regionale della Calabria

Innanzitutto si evidenzia che la materia del TPL è strettamente connessa con materie che rientrano negli ambiti attribuiti alla legislazione esclusiva dello Stato, tra le quali, in primis, le "funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città Metropolitane" di cui all'art. 117, comma 2, lett. p) della Cost.

Difatti Mentre le Città metropolitane sono enti territoriali di area vasta che perseguono, tra le proprie finalità istituzionali generali, la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano e la promozione e la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana, i comuni organizzano il trasporto pubblico locale. Fra gli interessi della comunità affidata alla cura dei Comuni vi è quello di fruire dei servizi pubblici locali nei quali rientrano anche i servizi economici, erogati in forma imprenditoriale, la cui gestione è demandata dall'art. 112 del TUEL agli enti locali.

L'art. 42, poi, TUEL prevede la competenza del consiglio comunale in tema di organizzazione dei pubblici servizi, i quali possono essere erogati anche mediante la partecipazione dell'ente locale a società di capitale.

Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che non è consentito alle Regioni alcun margine di intervento in ordine a queste funzioni, da considerarsi, secondo la definizione della stessa Corte Costituzionale, "componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali" (cfr. sentenza Corte Cost. n. 22 del 2014).

L'articolo 5 della legge in esame viola altresì l'art. 118, 1° comma, Cost. che riserva agli enti territoriali, in grado di rappresentare tutti gli interessi dell'area da essi gestita, le relative funzioni amministrative negli ambiti di rispettiva competenza.

Inoltre, l'art. 118 della Costituzione risulta violato anche con riferimento alla modifica del quorum.

Il legislatore regionale, infatti, perviene alla modifica delle regole di funzionamento dell'Agenzia e delle norme statutarie che stabiliscono i quorum partecipativi e deliberativi dell'Assemblea, senza acquisire il parere o, comunque, consultare le amministrazioni interessate (la L.R. n. 6/2012 prevedeva la Conferenza regionale per il trasporto pubblico per la determinazione delle quote e la conferenza di servizi per la predisposizione degli Statuti). Risulta palese, dunque, la violazione del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di autogoverno, che informa l'avocazione della competenza ad un livello più alto.



Consiglio regionale della Calabria

La disposizione regionale si pone infine in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza, anche sotto i diversi profili di incoerenza, incongruenza, sproporzionalità ed arbitrarietà di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 163/2021](#)

Regione

Marche

Legge regionale

Legge regionale 18 aprile 2019, n. 8 "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale"

Ambito di riferimento

Politiche ordinamentali e statuti

Motivi di impugnativa

Con la legge in esame, la Regione Marche interviene in una pluralità di settori eterogenei con lo scopo di apportare modifiche per rendere coerenti ed attuali alcune normative di settore e risolvere talune incertezze interpretative ed attuative.

Tuttavia, l'articolo 42 della legge in esame, rubricato "Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale", riconosce la possibilità agli enti del servizio sanitario regionale di "attivare progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere" che saranno attuati mediante "specifici protocolli" istituendo così la nuova figura professionale dell'Osteopata e di quella del Chiropratico non previste dalla legislazione statale in materia, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Spetta infatti allo Stato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti; tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da cui discende l'impossibilità per il legislatore regionale di dar vita a nuove figure professionali.

Peraltro Il legislatore statale ha inoltre chiarito, con l'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 30/2006, che: "La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale".



Consiglio regionale della Calabria

Si segnala peraltro che lo stesso legislatore statale non ha trascurato di considerare che eventuali nuovi fabbisogni possono condurre all'istituzione di profili professionali diversi e, a tal fine, dopo aver fissato i principi in materia di "professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione", ha delineato, all'art. 5 della legge n. 43 del 2006, una procedura semplificata per l'individuazione, con il coinvolgimento delle regioni, di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251. Tale procedura, di recente modificata dall'art. 6 della legge n. 3 del 2018 recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", che ha sostituito integralmente il predetto art. 5 della legge n. 43 del 2006 e prevede che l'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

L'art. 7 della legge n. 3 del 2018, individua le professioni sanitarie di Osteopata e di Chiropratico e ne rimette l'istituzione ad un Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che deve definire l'ambito di attività e le funzioni, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Infine, spetta ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, la definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché degli eventuali percorsi formativi integrativi.

Alla luce di quanto detto, l'avvio dei progetti sperimentali di cui all'art. 42, comma 2, della legge regionale n. 8/2019 è subordinato all'esito della definizione del profilo professionale dell'osteopata e del chiropratico ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 3 del 2018, pena la violazione dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia concorrente delle "professioni".

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 209/2020](#)



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Marche
Legge regionale
Legge regionale 18 settembre 2019, n. 29 "Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS"
Ambito di riferimento
Politiche infrastrutturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge regionale, che detta norme per i criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del combustibile solido secondario (CSS), presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento alla disposizione contenuta all'articolo 2, che viola l'articolo 117, secondo comma lettera s) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.</p> <p>La citata norma regionale dispone che gli impianti di combustione dei rifiuti e del combustibile solido secondario, debbano "essere ubicati ad una distanza minima di 5 chilometri dai centri abitati", come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con la sentenza n. 142 del 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato, su impugnativa in via principale del Governo, l'illegittimità costituzionale della legge della regione Marche n. 22 del 2018, che bandiva dall'intero territorio regionale il trattamento termico dei rifiuti.</p> <p>La disposizione regionale in esame ripropone dunque il medesimo divieto generalizzato, già censurato, ed eccede quindi dalle competenze regionali.</p> <p>Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non consente che le Regioni prescrivano limiti generali siffatti, in quanto contrastano con il principio fondamentale di preminente interesse nazionale, riconducibile nella potestà esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., di individuazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti ex art. art. 195, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e p) e 196, comma 1 lett. n) e o) del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>In forza di siffatte previsioni, infatti, è riservata allo Stato l'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale che deve essere effettuata secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del</p>



Consiglio regionale della Calabria

territorio nazionale, nonché l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti. Alle regioni compete invece, la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p), nonché la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

La soluzione legislativa adottata dalla regione, nello stabilire in via generale, senza istruttoria e valutazione in concreto dei luoghi in sede procedimentale, distanze minime per la collocazione degli impianti, non previste dalla disciplina statale, non permette un'adeguata tutela dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti. È infatti nella sede procedimentale, che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha peraltro in diverse occasioni dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedevano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti seppur riferiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili (Sentenza n. 308 del 2011).

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 272/2020](#)

Regione

Molise

Legge Regionale 11 febbraio 2019, n. 1 "Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 (Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale)"

Ambito di riferimento

Politiche socio sanitarie e culturali

Motivi di impugnativa

La legge regionale presenta profili d'illegittimità costituzionale per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e di benessere animale, in



Consiglio regionale della Calabria

violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione e per lesione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

In particolare, l'art. 1 della legge regionale in esame, dopo il comma 4 dell'art. 2 della l. r. n. 5 del 2015 (che disciplina le manifestazioni culturali in cui sia previsto l'impiego di animali), aggiunge il comma 4-bis. Tale disposizione introdotta con formulazione generica e poco chiara, consente lo svolgimento delle competizioni degli equidi e degli ungulati su superfici dure, quali il cemento o l'asfalto, deroga alle misure di protezione della salute degli animali stabilite nel comma 4 della stessa legge regionale, e rischia di procurare danni a tali animali in quanto il calpestio degli zoccoli sul terreno duro porta al consumo del materiale corneo, con la conseguente dolorosa stimolazione delle loro terminazioni nervose.

La disposizione regionale in esame non risulta in linea con i principi fondamentali in materia di tutela della salute stabiliti dalla normativa statale in materia di benessere degli animali (violazione art. 117, terzo comma, della Costituzione) e contrasta, in particolare, con l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art.8) in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003.

La norma regionale in oggetto contrasta infine con quanto stabilito in generale dalla "Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia", ratificata con legge del 4 novembre 2010, n. 201, che, all'art. 9, comma 2, prevede che non può essere applicato nessun trattamento e non può essere utilizzato nessun procedimento per elevare il livello naturale delle prestazioni degli animali sia nel corso delle competizioni sia in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute e il benessere degli animali stessi. Ne consegue la lesione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Alla luce di quanto sopra, l'intera legge regionale non appare in linea con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di tutela della salute e benessere animale, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Essa contrasta inoltre con il principio di leale collaborazione di cui è espressione il citato Accordo del 6 febbraio 2003, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, impegna le parti al



Consiglio regionale della Calabria

rispetto di quanto sottoscritto, nel senso che la lealtà che ispira il principio in parola richiede che la sottoscrizione di accordi trovi un seguito negli atti normativi successivi (ex multis sent. nn. 24/2007 e 58/2007). Infine la legge regionale, contravvenendo a quanto disposto in materia di protezione degli animali dalla menzionata Convenzione Europea non rispetta i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 45/2020](#)

Regione
Molise
Legge regionale
Legge Regionale 10 maggio 2019, n. 4 "Legge di stabilità regionale 2019"
Ambito di riferimento
Politiche economiche e finanziarie
Motivi di impugnativa
<p>La legge della Regione Molise contempla talune disposizioni, di seguito riportate, che sono costituzionalmente illegittime.</p> <p>L'art. 10 da un lato abroga il comma 4 dell'art. 3-bis della L.r. n. 4/2015, (che stabiliva la corresponsione all'Amministratore unico dell'ARSARP di un'indennità di funzione onnicomprensiva, determinata dalla Giunta regionale, non eccedente il 70 per cento della retribuzione dei dirigenti di servizio della Regione Molise), dall'altro introduce il principio che il trattamento economico di detto Amministratore si conforma ai principi di cui all'art. 24 comma 3 D.Lgs. 165/2001 (che, a propria volta, rimanda alla retribuzione del personale con qualifica dirigenziale).</p> <p>Il trattamento economico dell'Amministratore unico dell'ARSARP, per effetto delle modifiche introdotte dall'art.10, beneficia così di un incremento, a riscontro del quale occorre che la previsione sia contestualmente accompagnata da una corrispondente norma di copertura finanziaria, non rinvenuta nel testo di legge. Pertanto, la disposizione regionale è illegittima per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo,</p>



Consiglio regionale della Calabria

Cost., gli artt. 15, comma 2, lett. f) e g), e 16, comma 1, lett. f) e g), della legge reg. Molise n. 4 del 2019. Le

norme indicate, nel prevedere - quale criterio di regolamentazione del comando del personale dipendente degli enti e delle società appartenenti al gruppo «Sistema Regione Molise» e del personale degli enti rientranti nel sistema sanitario regionale (ASREM e ARPA) - che il trattamento economico del personale rimanga a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza, contrastano con la disciplina di cui all'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 - che impone agli enti e alle amministrazioni che utilizzano personale di altre pubbliche amministrazioni di rimborsare l'onere relativo al trattamento fondamentale agli enti di provenienza - adottata nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», e volta anche a garantire la corretta allocazione della spesa nell'ambito del «coordinamento della finanza pubblica».

Per la giurisprudenza costituzionale l'istituto del comando assume peculiare rilievo quale strumento

funzionale alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche, che incide, tuttavia, profondamente sulla regolazione giuridica del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e della disciplina dei suoi diversi profili, anche retributivi. Aspetti tutti riconducibili alla materia «ordinamento civile» e per i quali è necessario configurare una disciplina omogenea, nel concorso fra legge e autonomia collettiva, sul territorio nazionale in un quadro organico e funzionale, anche per evitare sovrapposizioni di discipline diversificate e non conciliabili.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, commi secondo, lett. l), e

terzo Cost., l'art. 15, comma 3, lett. i), della legge reg. Molise n. 4 del 2019. La disposizione, nel consentire l'utilizzazione temporanea del personale delle società partecipate presso altri enti regionali, inficia il sistema organizzativo e finanziario costruito dal legislatore statale - che, nel disciplinare le società a partecipazione pubblica ed il rapporto di lavoro dei dipendenti, all'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 non ha previsto la possibilità del comando presso le amministrazioni, né ha mutato la natura strettamente privatistica del rapporto - permettendo di fatto una incontrollata espansione delle assunzioni, con il duplice effetto negativo di scaricare oneri



Consiglio regionale della Calabria

ingiustificati sulle società pubbliche, indotte ad assumere personale non necessario, e di alterare il delicato equilibrio che dovrebbe presiedere al rapporto fra organici e funzioni.

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 97 e 117, commi secondo, lett. l), e

terzo, Cost., gli artt. 15, comma 2, lett. h), e 16, comma 1, lett. b), della legge reg. Molise n. 4 del 2019. Le

disposizioni, prevedono che gli incarichi di funzione dirigenziale, nel numero massimo di complessivi 3, conferiti al personale inquadrato nel ruolo dirigenziale dipendente dei rispettivi enti, conferiti dalla Giunta regionale non sono computati ai fini del calcolo della quota di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001. Come noto, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contiene la disciplina relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e contempla tre tipologie di funzioni dirigenziali, collocate in ordine decrescente di rilevanza e di maggiore coesione con l'organo politico.

Innanzitutto, sono previsti «gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente»: si tratta delle attribuzioni dirigenziali "apicali"; sono poi disciplinati «gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale», ; infine, sono previsti gli incarichi di direzione degli altri uffici di livello dirigenziale, conferiti «dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale».

Gli articoli sopra citati, escludendo alcune posizioni dirigenziali conferite dalla Giunta regionale dal computo della dotazione organica presso le strutture regionali, anche sanitarie, determinano in ogni caso effetti negativi, sia di ordine finanziario, in relazione ai costi derivanti dalla retribuzione dei dirigenti interessati, sia riguardo ad un razionale assetto organizzativo realmente rispettoso delle previsioni normative in materia, e dunque producono, in definitiva, effetti negativi sul reale contenimento complessivo della spesa, vanificando, nei fatti, anche le esigenze tutelate dall'art. 97 Cost.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art.

32 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, che ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2003, n. 25. La modifica normativa introdotta con la



Consiglio regionale della Calabria

norma prevede la possibilità che la Regione limiti l'ingresso nel proprio territorio ai rifiuti speciali di provenienza extraregionale destinati ad operazioni di smaltimento. Tale previsione viola le disposizioni di cui agli articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevedono divieti e limitazioni sulla circolazione dei rifiuti fuori dal territorio regionale di produzione esclusivamente per i rifiuti urbani e non già per i rifiuti speciali, per i quali la libera circolazione sul territorio nazionale è invece sempre concessa.

Il divieto è legittimo, con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, in quanto è la normativa statale che lo prevede, mentre si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui una fonte di produzione legislativa regionale lo venga a contemplare nei confronti degli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale. Pertanto, l'anzidetta disposizione, nel prevedere poi limitazioni, seppur relative, all'introduzione di rifiuti speciali nel territorio della regione, viola, altresì, l'art. 120 della Costituzione, il quale vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che siano di ostacolo alla libera circolazione delle cose.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 227/2020](#)

Regione

Molise

Legge regionale

Legge regionale 13 novembre 2019, n. 12 "Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 7 (Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM))"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali

Motivi di impugnativa

La legge regionale in esame è censurabile, relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 1, per violazione dell'articolo 117, primo comma della Costituzione, che impone anche alle Regioni, nell'esercizio della propria potestà legislativa, il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

In dettaglio, l'articolo 1 della legge regionale aggiunge all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 7 (Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed



Consiglio regionale della Calabria

uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM) il comma 2-bis, in base al quale la regione Molise "sostiene la fornitura e l'utilizzo dei prodotti provenienti dalla filiera corta e dagli organismi non geneticamente modificati negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva di scuole di ogni ordine e grado, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati. Per tale motivo, la fornitura e l'utilizzo di prodotti provenienti dalla filiera corta in misura superiore al 50 per cento oppure l'utilizzo di prodotti non contenenti organismi, geneticamente modificati, pur nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici, costituiranno titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture destinati alle attività di ristorazione collettiva".

La preferenza accordata ai prodotti provenienti dalla filiera corta (cd. "prodotti a km zero"), essendo finalizzata a salvaguardare l'ambiente, si può ritenere compatibile con l'art. 36 del TFUE, ma risulta non compatibile con la normativa europea la restrizione accordata all'utilizzo dei prodotti OGM, non essendo dimostrabile che tali prodotti costituiscano un pericolo per la salute pubblica.

Inoltre, secondo l'orientamento consolidato della Corte costituzionale l'attribuzione di un titolo preferenziale nelle gare d'appalto a coloro che utilizzano prodotti aventi certe caratteristiche, salvo che ciò non sia giustificato ai sensi dell'art. 36 TFUE, costituisce un'illegittima limitazione della concorrenza, integrando una "misura a effetto equivalente" ai sensi dell'art. 34 TFUE in quanto induce gli operatori economici a scegliere l'uso di quei prodotti al fine di avere un vantaggio ai fini dell'aggiudicazione e, quindi, si risolve in un disincentivo all'utilizzo di altri prodotti.

Pertanto, la legge regionale in esame, limitatamente alla norma indicata, viola l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in quanto la misura potrebbe ostacolare la libera circolazione delle merci e violare pertanto l'art. 36 del TFUE e l'art. 26-ter, par. 8, della direttiva 2001/18/CE.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 23/2021](#)



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Molise
Legge regionale
Legge Regionale Molise del 13 novembre 2019, n. 15 "Modifiche dell'articolo 7 della Legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015)"
Ambito di riferimento
Politiche economiche e finanziarie
Motivi di impugnativa
<p>In via preliminare, in base all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, la data del 3 dicembre 2019 costituisce il termine di chiusura del periodo transitorio ed il limite ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall'articolo 5 del medesimo regolamento in materia di gare di appalto, finalizzate all'individuazione dei gestori del trasporto pubblico locale di passeggeri. Entro tale data, di conseguenza, l'aggiudicazione dei contratti del trasporto locale deve tassativamente avvenire con l'adozione delle modalità richieste dall'articolo 5 paragrafo 3, del citato regolamento: «procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori» nel rispetto dei «principi di trasparenza e di non discriminazione». Tanto premesso, la disposizione regionale, che differisce al 31 dicembre 2020 il termine (già scaduto) precedentemente fissato al 10 settembre 2017, per l'adempimento da parte dei Comuni "in forma singola o associata" dell'obbligo di "effettuare le procedure previste dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara" ai fini dell'affidamento dei predetti servizi, appare, di fatto, determinare la conferma della validità dei contratti di servizio in essere fino alla suddetta data del 31 dicembre 2020. Il conseguente superamento del termine ultimo del 3 dicembre 2019 configura, pertanto, situazioni di contrasto con la vigente disciplina europea, in ciò violando l'articolo 117, primo comma della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.</p> <p>Inoltre, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale la materia dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza, la disposizione regionale de qua viola anche l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione: consentendo infatti proroghe di precedenti</p>



Consiglio regionale della Calabria

contratti o comunque affidamenti diretti a soggetti terzi, essa invade la materia della «tutela della concorrenza», riservata allo Stato, creando un ostacolo alla stessa concorrenza.

Sentenza

[Sentenza Corte costituzionale n. 38/2021](#)

Regione

Molise

Legge regionale

Legge regionale 9 dicembre 2019, n. 16 "Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale e funzionamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro"

Ambito di riferimento

Politiche socio sanitarie e culturali

Motivi di impugnativa

La legge regionale in esame, al fine di creare una rete territoriale delle politiche del lavoro e di contribuire al cosiddetto Sistema integrato dei servizi per il lavoro e la formazione, prevede all'articolo 1, l'istituzione di un organismo denominato "Struttura multifunzionale di orientamento" (SMO), con funzioni di supporto alla Regione nell'ambito del governo dei servizi regionali per il lavoro e la formazione. Tale Struttura, secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 18, si avvale del personale iscritto nell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale, assegnato in posizione di distacco presso la Regione e già dipendente da Enti e Organismi di Formazione, di natura privatistica. Ciò premesso, i menzionati artt. 15 e 18, nonché gli altri articoli ad essi inscindibilmente connessi, prevedendo e disciplinando il distacco di personale dipendente da enti di natura privatistica presso un ente pubblico, configurano un meccanismo di internalizzazione di personale privato presso amministrazioni pubbliche, con conseguente elusione dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ex art. 117, secondo comma, lett. l) e dei principi di uguaglianza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. In particolare tali norme regionali, pur ricorrendo alla formula del distacco, prevedono un'assegnazione di dipendenti che non



Consiglio regionale della Calabria

può configurarsi quale distacco per mancanza dei requisiti essenziali che caratterizzano tale istituto, con la conseguente elusione delle norme relative alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

I requisiti propri del distacco, ovvero la temporaneità e l'eccezionalità, non si desumono in modo chiaro dalle disposizioni regionali, posto che i compiti assegnati alla SMO dall'art. 6 rispondono ad un criterio di funzionalità e complementarità rispetto a funzioni ordinarie della Regione, a conferma quindi che l'interesse insiste in capo alla medesima, e che l'assegnazione dei dipendenti, sebbene sia espressamente qualificata come temporanea, appare al tempo stesso temporalmente illimitata, in quanto rapportata alla non meglio circostanziata "durata operativa" della SMO, prevista dall'art. 18, comma 2.

Un ulteriore disallineamento rispetto ai requisiti propri del distacco emerge dal contenuto della convenzione tra la Regione Molise e gli operatori professionali, in particolare laddove si stabilisce, ex articolo 23, comma 2, che "nella convenzione non è prevista la risoluzione anticipata da parte degli Enti di Formazione professionale, essendo gli stessi responsabili nei confronti della Regione, dell'adempimento delle prestazioni del personale utilizzato e delle attività ad esso attribuite (...)". E' noto infatti, quale corollario della attribuzione dell'interesse al distacco in capo al datore distaccante, che a quest'ultimo compete l'esercizio del potere direttivo, nonché quello di determinare la cessazione del distacco medesimo (cfr. ex muftis, Cass. Civ. Sez. lavoro, 25/11/2010, n. 23933).

Si segnala infine che, pur essendo specificato nella normativa in rassegna, e in particolare nell'art. 18, che la potestà datoriale sul personale dipendente è in capo agli enti convenzionati, l'art. 26 prevede espressamente che il potere di direzione su detto personale compete alle strutture regionali, le quali vigilano, altresì, sul corretto allineamento dell'orario lavorativo degli operatori della formazione agli orari di lavoro dei dipendenti degli uffici regionali, con ciò rendendo labile la distinzione tra i lavoratori pubblici e i lavoratori privati in convenzione.

In tale quadro, le norme regionali in esame, considerate la sistematicità, l'organicità e la complementarità alle funzioni regionali dei compiti affidati alla Struttura multifunzionale di orientamento, evidenziati all'art 6, nonché il carattere non eccezionale e temporalmente illimitato delle esigenze che richiedono l'impiego del personale degli enti convenzionati sono suscettibili di configurare una violazione del



Consiglio regionale della Calabria

citato art. 36 del d.lgs 165/2001 con conseguente lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile stabilita dall'art.117, comma 2, lett. l), della Costituzione. Inoltre il restringimento della platea dei potenziali lavoratori della Struttura multifunzionale di orientamento - che sarebbero i soli iscritti all'albo regionale degli operatori della formazione alla data della entrata in vigore della legge - viola il principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art.3 e dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 257/2020](#)

Regione

Molise

Legge regionale

Legge Regionale Molise del 9 dicembre 2019, n. 17 "Modifiche della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali

Motivi di impugnativa

La legge regionale, che detta modifiche alla precedente legge della Regione Molise n. 21 del 2000 recante la disciplina della procedura di impatto ambientale, contempla talune disposizioni che appaiono costituzionalmente illegittime, in quanto interviene in una materia, quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato e nella quale rientra la disciplina del procedimento di VIA/VAS, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali .

In via generale le modifiche introdotte con le norme in esame alla vigente normativa regionale in materia di VIA non appaiono coerenti con le previsioni di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, in quanto si limitano alla mera sostituzione di alcuni termini, senza in alcun modo intervenire sulla sostanza della procedura di VIA di competenza



Consiglio regionale della Calabria

regionale che è stata, invece, integralmente modificata con l'introduzione del "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale", disciplinato dal suddetto articolo 27bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In particolare, si rileva il contrasto dell'art. 3, recante modifica dell'art. 8 della L R 21/2000, con la disciplina di cui all'art. 27 bis del decreto legislativo n 152 del 2006 e all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per i sottoannotati motivi.

Infatti, l'articolo 3 fa riferimento al solo "provvedimento di Valutazione di impatto ambientale" definendo l'autorità competente al relativo rilascio, senza, tuttavia, contemplare in alcun modo l'esistenza del "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" e facendo esclusivamente riferimento ai "termini" di cui all'art. 27 bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

A tal riguardo occorre evidenziare che alla luce della novella recata dalla legge n. 104 del 2017, il provvedimento di VIA non può più essere adottato autonomamente bensì deve essere parte del più ampio "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" scaturente all'esito di una conferenza di servizi, la cui determinazione motivata di conclusione comprende, ai sensi dell'art. 27 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990, sia il provvedimento di VIA che i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

La Corte ha, altresì, precisato che l'art. 27-bis del codice dell'ambiente costituisce uno degli snodi fondamentali della riforma apportata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Il legislatore statale ha riservato a sé stesso, in via esclusiva, la disciplina dei procedimenti di verifica ambientale, definendo le modalità attraverso le quali fissare un equilibrio fra gli interessi e i diversi valori coinvolti. In particolare, la disciplina della VIA è mossa dalla necessità di affiancare alla tutela ambientale anche la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti: esigenze che sarebbero frustrate da interventi regionali che, incidendo sul relativo procedimento, finiscano per incidere significativamente sul relativo portato, in aperta contraddizione con le scelte del legislatore statale.

In siffatta cornice non è casuale, a tale riguardo, che anche l'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pur riconoscendo uno spazio di intervento alle Regioni e Province autonome, ne definisca tuttavia il perimetro d'azione in ambiti specifici e puntualmente precisati.



Consiglio regionale della Calabria

Gli enti regionali, infatti, possono disciplinare, «con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA», stabilendo «regole particolari ed ulteriori» solo e soltanto «per la semplificazione dei procedimenti per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie» (sentenza n. 198 del 2018).

Fuori da questi ambiti, è, dunque, preclusa alle Regioni la possibilità di incidere sul dettato normativo che attiene ai procedimenti di verifica ambientale così come definito dal legislatore nazionale.

Per i motivi suesposti, viene impugnata la legge regionale, limitatamente all'articolo 3, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 53/2021](#)

Regione

Molise

Legge regionale

Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 22 "Disposizioni modificative della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale)"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali

Motivi di impugnativa

La legge regionale che reca disposizioni modificative della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale), è censurabile in relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 3 che risulta in contrasto con la disciplina europea di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, violando l'articolo 117, primo comma della Costituzione, oltre a risultare in contrasto con la competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, atteso che l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale attiene a tale materia.



Consiglio regionale della Calabria

La disposizione contenuta nell'articolo 3 rubricato "Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19", comma 2, della legge regionale in esame autorizzava la Regione Molise, nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, ad attuare tutte le iniziative necessarie ad adeguare i contratti ponte in essere al fine di razionalizzare i costi, garantire prestazioni efficaci ed efficienti e salvaguardare i diritti patrimoniali e non patrimoniali dei lavoratori dipendenti, contrapponendosi al regime degli affidamenti previsto dal richiamato regolamento (CE) n. 1370/2007 in cui la data del 3 dicembre 2019 costituisce il termine di chiusura del periodo transitorio ed il limite ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate in materia di gare di appalto, finalizzate all'individuazione dei gestori del trasporto pubblico locale di passeggeri.

Inoltre il Governo ha impugnato di fronte alla Corte Costituzionale la legge della stessa Regione Molise n. 15 del 2019 "Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9" che, differendo al 31 dicembre 2020 il termine (peraltro, già scaduto) precedentemente fissato al 10 settembre 2017, per l'adempimento da parte dei Comuni "in forma singola o associata" dell'obbligo di "effettuare le procedure previste dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara" ai fini dell'affidamento dei predetti servizi, di fatto, confermava la validità dei contratti di servizio in essere fino alla suddetta data del 31 dicembre 2020.

Il conseguente superamento del termine ultimo del 3 dicembre 2019, fissato dalla disciplina europea vigente, configura situazioni di contrasto con la stessa, in ciò violando l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; inoltre, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale la materia dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza, la disposizione regionale de qua viola anche l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (cfr. sentenza n. 2 del 2014).

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 38/2021](#)



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Piemonte
Legge regionale
Legge regionale del 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"
Ambito di riferimento
Politiche economiche e finanziarie
Motivi di impugnativa
<p>La legge della Regione Piemonte n. 9 del 19 marzo 2019, pubblicata sul B.U.R n. 12 del 21/03/2019, recante "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021" presenta profili di non conformità alla Costituzione con riferimento a molteplici disposizioni.</p> <p>Al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione sono applicate in entrata, oltre al Fondo anticipazioni liquidità (FAL) di euro 4.209.235.336,27, ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge n. 208/2015, anche la parte accantonata e la parte vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018, pari rispettivamente ad euro 465.077.910,84 (al netto del predetto FAL) ed euro 114.546.674,87. Pertanto, l'"Utilizzo avanzo presunto di amministrazione" iscritto in entrata è pari a complessivi euro 4.788.859.921,98, come disposto dall'articolo 9 della legge regionale in esame.</p> <p>Il Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato 7) evidenzia che il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 è negativo sia alla lettera A) (euro -1.796.595.764,02) sia alla lettera E) (euro - 6.585.455.686,00). Al riguardo, si richiama il comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), che dispone quanto segue: "Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 [riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione] risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione".</p>



Consiglio regionale della Calabria

Per la Regione Piemonte, che ricade nella fattispecie del comma 898, l'importo del disavanzo da recuperare, così come evidenziato nell'allegato C al bilancio (articolo 9, comma 4, della legge regionale in esame), è pari ad euro 106.963.014,91.

Pertanto, fatto salvo l'Utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità di euro 4.209.235.336,27 in attuazione dell'articolo 1, comma 701, della legge n. 208/2015, l'iscrizione in entrata alla voce "Utilizzo avanzo presunto di amministrazione" dell'importo di euro 579.624.585,71 (quale somma della quota accantonata e della quota vincolata) si pone in contrasto con quanto previsto dal predetto articolo 1, comma 898, della Legge n. 145/2018 e dal punto 9.2 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 che lo richiama, ovvero, per la regione Piemonte, la possibilità di applicare l'avanzo presunto di amministrazione per un importo non superiore ad euro 106.963.014,91.

Conseguentemente, si rileva un contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Inoltre, la parte terza del Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato 7), riguardante l'"Utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018", riporta un totale pari ad euro 71.874.019,89, che non corrisponde all'applicazione in entrata della parte vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018, pari ad euro 114.546.674,87 (articolo 9, comma 3).

Con riferimento al "Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica" (allegato 8), per l'anno 2019 non viene rispettato il concorso alla finanza pubblica previsto dal comma 841 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla predetta legge, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243/2012, tenuto conto di quanto previsto dal punto 5) dell'Intesa tra Stato e Regioni del 15 ottobre 2018.

Ai sensi della predetta Intesa, per il Piemonte è previsto l'obbligo di conseguire un saldo positivo di euro 139.549.944,95 per il 2019, laddove il suddetto Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica presenta alla voce "Equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243/2012" l'importo di euro



Consiglio regionale della Calabria

79.843.508,94. Pertanto, la Regione Piemonte non si è adeguata alla suddetta Intesa tra Stato e Regioni del 15 ottobre 2018, in violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Inoltre, la prima colonna della tabella "Modalità di copertura del disavanzo" della Nota integrativa (allegato 6) non corrisponde alla colonna (b) della connessa tabella relativa alla "Composizione del disavanzo presunto"; inoltre la predetta tabella relativa alla "Modalità di copertura del disavanzo" indica un importo totale del disavanzo presunto al 31/12/2018 di euro 6.605.268.519,77 anziché di euro 6.585.455.686,00, come risultante dalla lettera E) del Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato 7), in contrasto con il punto 9.11.7 dell'allegato n. 4/1 del D.lgs. n. 118/2011.

Inoltre, con riferimento all'Elenco analitico delle risorse accantonate e vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto elaborato sulla base di dati di preconsuntivo e loro utilizzo presunto" (Allegato C), i seguenti accantonamenti mostrano importi differenti da quelli riportati nel Prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018; le differenze, di uguale importo ma con segno opposto, si compensano nel Totale:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): nell'Allegato C) pari ad euro 367.836.616,84; nel Prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 pari ad euro 366.935.923,39;

- Fondo contenzioso: nell'Allegato C) pari ad euro 15.100.000,00; nel Prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 pari ad euro 16.000.693,45.

Ancora, nella Nota integrativa non è rappresentato l'elenco delle garanzie fidejussorie come previsto dall'articolo 11, comma 5, del D.lgs. n. 118/2011, essendo rappresentato soltanto l'elenco delle garanzie per le quali la regione ha accantonato l'importo del debito garantito di cui all'articolo 62, comma 6, del predetto D.lgs. n. 118/2011.

Al riguardo, inoltre, si evidenzia che l'accantonamento effettuato sul capitolo 296968 "ACCANTONAMENTO PER LA COPERTURA DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE RILASCIATE DALLA REGIONE PIEMONTE" - capitolo di spesa in conto capitale - dovrebbe invece essere di natura corrente, essendo destinato alla copertura dell'eventuale onere a carico della regione in caso di escussione del debito garantito.



Consiglio regionale della Calabria

Conseguentemente, per quanto precede, si rileva un contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Articolo 4: la norma, al comma 1, istituisce fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di parte corrente e di parte capitale. La disposizione, si pone in contrasto con il D.lgs. n. 118/2011, atteso che le economie vincolate dovrebbero confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Inoltre, il comma 2, prevede che la Giunta disponga il prelievo dai suddetti fondi di riserva per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi, si pone in contrasto con le regole di variazione del bilancio di previsione disciplinate dall'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011.

La disposizione contrasta con l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che affida allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Articolo 5: la lettera f) del comma 1 prevede l'iscrizione nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) del fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 18/2017 (Assestamento del bilancio 2017-2019). L'allocazione nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) è impropria atteso che il fondo è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, di supporti e servizi informatici ed altro ed è pertanto più idonea l'allocazione nelle pertinenti Missioni del bilancio.

Al riguardo, nel corso dell'esame della legge regionale citata n. 18/2017 erano state rilevate le medesime criticità: l'articolo 11, al comma 1, istituiva il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali, senza indicarne la quantificazione ed era già stato segnalato che l'allocazione nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) era impropria.

Anche in tal caso, si rileva un contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Articolo 22: la disposizione in esame prevede che il 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, iscritto nel capitolo di entrata 11315 "Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (legge 28/12/1995 n. 549)", sia destinato ai comuni ove sono ubicati le



Consiglio regionale della Calabria

discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, per la realizzazione di interventi di carattere ambientale, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2018 (posti a carico dell'annualità 2019 ai sensi del comma 4) ed euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri, si provvede con le entrate del suddetto capitolo di entrata 11315, che presenta uno stanziamento di euro 3.182.302,00 per il 2019 e di euro 4.100.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Conseguentemente, lo stanziamento di entrata non garantisce la necessaria copertura finanziaria dei suddetti oneri.

La norma in esame si pone in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, risultando priva di copertura finanziaria.

Sentenza

Giudizio in corso

Regione

Piemonte

Legge regionale

Legge regionale del 9 aprile 2019, n. 16 "Istituzione del Fattore famiglia"

Ambito di riferimento

Politiche socio sanitarie e culturali

Motivi di impugnativa

La legge della Regione Piemonte n. 16/2019, recante "Istituzione del Fattore Famiglia", presenta profili di illegittimità costituzionale in ordine agli artt. 3 e 4. L'art. 3, comma 1, lett. a), con formulazione generica e poco chiara, include tra gli ambiti di applicazione del Fattore Famiglia anche le "prestazioni sociali e sanitarie, comprese le compartecipazioni alla spesa", e non consente di evincere in quale maniera la Regione intenda utilizzare l'indicatore "Fattore famiglia" per determinare l'accesso e le compartecipazioni alla spesa relativa alle prestazioni di carattere sanitario ponendosi pertanto in contrasto con la normativa statale di riferimento che, nello stabilire la compartecipazione per l'assistenza specialistica ambulatoriale, non prevede la possibilità di rimodulazione in base alla situazione economica dell'assistito. Infatti, premesso che l'accesso alle prestazioni sanitarie deve essere garantito a tutti gli assistiti, l'art. 8, comma 15, della legge n. 537/1993 prevede che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale l'importo dovuto dall'assistito, quale compartecipazione



Consiglio regionale della Calabria

al costo, è determinato a livello nazionale, ed è pari alla tariffa della prestazione, fino al tetto massimo di 36,15 euro per ricetta. Le Regioni possono individuare misure di partecipazione al costo delle prestazioni alternative alla quota fissa per ricetta – introdotta dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria del 2007) e reintrodotta dal decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011 – ma debbono garantire il medesimo gettito quantificato a livello nazionale.

La norma regionale in esame, pertanto, non definendo adeguatamente gli ambiti di utilizzo dell'indicatore "Fattore famiglia" per determinare l'accesso e le compartecipazioni alla spesa relativa alle prestazioni di carattere sanitario, viola l'art. 117, secondo comma, lett. m), oltreché i principi fondamentali dettati dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, che la legislazione regionale è tenuta a rispettare, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

L'art. 4 indica criteri di selezione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e modalità attuative del Fattore famiglia che si sovrappongono a quelli previsti dalla normativa statale (art. 2 del D.P.C.M. n. 159 del 2013-Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) adottato in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2) ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica, incidendo in tal modo, anche sotto tale spetto, sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, riservata alla legislazione statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 91/2020](#)

Regione

Piemonte

Legge regionale

Legge regionale del 9 aprile 2019, n. 17 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo"

Ambito di riferimento

Politiche socio sanitarie e culturali

Motivi di impugnativa



Consiglio regionale della Calabria

La legge in esame era stata impugnata dal Governo per violazione degli artt. 2, 3, 118 e 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.

E' stata sollevata la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 12, comma 2, lett. c), in quanto l'attività ausiliaria di vigilanza svolta dalle persone anziane nell'assolvimento del proprio impegno civico, non essendo adeguatamente specificata, avrebbe potuto incidere con i compiti afferenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quindi interferire con le funzioni di polizia.

E' stata, altresì, sollevata questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 14 che, nel regolamentare il procedimento per l'approvazione del Piano per l'invecchiamento attivo (PIA), che costituisce il documento programmatico per l'integrazione e il coordinamento delle varie politiche e risorse regionali relative agli interventi e servizi per favorire l'invecchiamento attivo, al comma 3, prevede, che la Giunta regionale può consultare, tra i diversi soggetti, le sole associazioni di volontariato e non tutte le categorie che costituiscono il Terzo settore, come invece previsto dalla normativa nazionale di settore (art. 55, comma 1, d. lgs. n 117 del 2017).

Rinuncia totale

Successivamente la Regione Piemonte, con gli artt. 11 e 12 della legge regionale 9 luglio 2020 n. 15, recante "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato", ha modificato le disposizioni della legge regionale n. 17/2019 sopra citate adeguandole alla normativa statale di riferimento.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 agosto 2020, ha deliberato la non impugnativa dei menzionati artt. 11 e 12 della legge regionale n. 15/2020.

Pertanto, considerato che sono venute meno le ragioni che hanno determinato l'impugnativa della legge in oggetto, per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Piemonte, costituita in giudizio, è stato dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 2, 3, 117, secondo comma, lett. h), e 118 Cost. - degli artt. 12, comma 2, lett. c), e 14, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 17 del 2019.

Sentenza

Rinuncia totale all'impugnativa



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Puglia
Legge regionale
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 5 "Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell'edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)"
Ambito di riferimento
Politiche infrastrutturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge regionale, che detta modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituisce il Sistema informativo dell'edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14), è censurabile, relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8, che si pongono in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione e con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia "governo del territorio".</p> <p>Con la legge regionale in esame, si dispone:</p> <p>mediante l'articolo 8, l'abrogazione del predetto articolo 2 della L.R. n. 59 del 2018 e, contestualmente, a mezzo dell'articolo 7, l'inserimento, all'interno dell'articolo 4 della L.R. n. 14 del 2009, un comma 5-ter, non di carattere interpretativo ma di contenuto identico a quello di cui al suddetto articolo 2 della L.R. n. 59 del 2018.</p> <ul style="list-style-type: none">• L'art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, rubricato «Norma interpretativa del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/2009», prevede che «il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/2009 deve essere interpretato nel senso che l'intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di



Consiglio regionale della Calabria

uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza, alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima l.r. 14/2009 e qualora insista in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali».

Tale disposizione, lungi dall'individuare una mera interpretazione dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), presenterebbe «aspetti del tutto innovativi rispetto a quella che intende interpretare». La previgente disposizione regionale ha consentito «interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali o misti con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell'intervento, ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati, ovvero residenziale, e/o a usi strettamente connessi con le residenze, ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico». A seguito della novella legislativa, disposta dall'art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, simili interventi possono essere realizzati «anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza».

Tale disposizione non avrebbe assegnato alla norma oggetto di interpretazione autentica un significato in quest'ultima già contenuto, desumibile da una delle possibili letture del testo originario, né avrebbe chiarito una oggettiva incertezza del quadro normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto; la norma censurata avrebbe piuttosto legittimato «deroghe volumetriche ad interventi di ristrutturazione su edifici, oltre i limiti consentiti dalla originaria disciplina regionale del 2009».

- La disciplina impugnata violerebbe, dunque, l'art. 3 Cost. e il principio di ragionevolezza, il quale ridonderebbe nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, pregiudicando la tutela dell'affidamento, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (viene citata la sentenza n. 271 del 2011); nel caso di specie, l'irragionevolezza si dovrebbe desumere anche dalla constatazione che la norma censurata introduce innovazioni «destinate, per lo



Consiglio regionale della Calabria

più, ad ampliare facoltà in deroga ai relativi strumenti urbanistici, peraltro non necessariamente in termini di logica continuità con il quadro generale di riferimento sul quale le stesse sono destinate ad incidere» (così la sentenza n. 73 del 2017, citata dalla difesa statale).

- Inoltre, la norma regionale impugnata avrebbe un «indubbio carattere innovativo, con efficacia retroattiva», consentendo la «regolarizzazione ex post di opere che, al momento della loro realizzazione, erano in contrasto con gli strumenti urbanistici di riferimento, dando corpo [...] ad una surrettizia ipotesi di sanatoria straordinaria che esula dalle competenze regionali».

Sarebbero, inoltre, pregiudicate le posizioni soggettive di potenziali controinteressati «che facevano affidamento sulla stabilità dell'assetto normativo vigente all'epoca delle rispettive condotte», come peraltro riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 209 del 2010 e n. 73 del 2017).

Vi sarebbe la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., posto che, alla luce della disciplina impugnata, le amministrazioni comunali non sarebbero in grado di individuare «ciò che è stato realizzato [...] nei periodi intercorrenti» tra la prima e la seconda normativa, oggi censurata.

Infine, si ritiene violato l'art. 117, terzo comma, Cost., e la competenza concorrente in materia di «governo del territorio». In particolare, vi sarebbe un evidente contrasto tra la norma impugnata e gli artt. 36 e 37, comma 4, del t.u. edilizia, che esprimono un principio fondamentale nella materia citata, richiedendo la cosiddetta doppia conformità, e cioè la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 70/2020](#)

Regione

Puglia

Legge regionale

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 6 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di



Consiglio regionale della Calabria

cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA sociosanitari – Quote di compartecipazione”

Ambito di riferimento

Politiche socio sanitarie e culturali

Motivi di impugnativa

La legge presenta profili d'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 1, commi 1 e 2, per invasione della competenza riservata allo Stato in materia della determinazione dei Livelli essenziali di assistenza, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

- L'art. 1, comma 1, al fine di recepire le previsioni del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, approva il prospetto contenente il quadro dei trattamenti sanitari che costituiscono i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari per la cura delle persone non autosufficienti, o con disabilità, o con disturbi mentali. Lo stesso prospetto indica anche le compartecipazioni della regione alle spese per tali trattamenti sanitari.

La disposizione regionale in esame, pur essendo coerente dal punto di vista dei trattamenti indicati con quelli previsti dal Capo IV del menzionato D.P.C.M. 12 gennaio 2017, limita, al primo riquadro del prospetto, i trattamenti residenziali e semiresidenziali alle sole persone non autosufficienti "anziane" e alle "persone affette da demenza".

Tale limitazione non trova riscontro nell'art. 30 del citato D.P.C.M., riguardante in particolare l'"Assistenza sociosanitaria, residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti", che non prevede alcun vincolo di età per l'erogazione dei trattamenti dei menzionati trattamenti.

- Inoltre il comma 2 del medesimo art. 1, dispone che le "nuove" quote di compartecipazione regionale ai menzionati trattamenti, stabilite dal comma 1, laddove difformi da quelle attuali, si applichino a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate.

Tale norma, oltre ad apparire eccessivamente generica, in quanto non individua con precisione un termine certo a partire dal quale le quote di compartecipazione, stabilite a livello regionale, devono essere attuate, comporta, di fatto, sia la mancata applicazione dell'articolo 30 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, che, nello stabilire le quote



Consiglio regionale della Calabria

di compartecipazione del servizio sanitario per i trattamenti in oggetto, ne prevede l'entrata in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso, sia la disomogeneità applicativa sul territorio regionale delle quote di compartecipazione, atteso che, nella realtà, la decorrenza degli accordi contrattuali differisce da struttura a struttura, essendo condizionata dalla data della relativa stipula con la Regione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 72/2020](#)

Regione

Puglia

Legge regionale

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 8 "Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale)"

Ambito di riferimento

Politiche socio sanitarie e culturali

Motivi di impugnativa

La legge è censurabile in riferimento all'art. 1, che costituisce l'unico articolo della legge regionale in esame.

L'articolo, abrogando l'art. 9 della l.r. n. 52 del 2006, recante le procedure per la nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, senza nulla disporre circa la disciplina da applicare per tali nomine, creava un vuoto normativo, determinando una consequenziale incertezza circa le procedure che la regione Puglia avrebbe dovuto attuare per conferire i menzionati incarichi, nonché una lesione del principio della trasparenza cui è improntato il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (decreto delegato di riforma della dirigenza sanitaria). La legge è in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in violazione dell'art. 3 e dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Rinuncia totale

Successivamente la Regione Puglia, con la legge regionale 31 ottobre 2019, n. 48, implicitamente superando l'abrogazione disposta dalla legge regionale n. 8 del 2019



Consiglio regionale della Calabria

e colmando, al contempo, il vuoto normativo dalla stessa creato, ha disciplinato, all'art. 3, l'istituzione degli elenchi regionali degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del menzionato decreto legislativo del n. 171 del 2016. Pertanto, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 dicembre 2019, ha deliberato la non impugnativa della menzionata legge regionale della Puglia n. 48 del 2019.

Sentenza

Rinuncia totale all'impugnativa

Regione

Puglia

Legge regionale

Legge 28 marzo 2019, n. 13 "Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti"

Ambito di riferimento

Politiche socio sanitarie e culturali

Motivi di impugnativa

La legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 "Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità-primi provvedimenti", presenta i seguenti profili d'illegittimità costituzionale.

- L'art. 5, comma 4, prevede che "Nel caso in cui il fondo previsto dall'articolo 2 della legge 8 novembre 2012, n. 189 non risulti sufficiente a garantire il rispetto dei tempi di attesa, il direttore generale attiva intese sindacali finalizzate a incrementare detto fondo, attingendo alle quote già accantonate per i fondi perequativi alimentati dalla libera professione".

I fondi perequativi, menzionati dalla norma regionale in esame, sono previsti e regolamentati dalla vigente disciplina contrattuale, in base all'art. 5 del D.P.C.M. 27 marzo 2000, che indica "una percentuale pari al 5 per cento della massa dei proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell'azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo è costituito per le restanti categorie".



Consiglio regionale della Calabria

Pertanto il menzionato art. 2 del d. l. n. 158 del 2012 (riguardante l'attività libero-professionale intramuraria) prevede che le Aziende sanitarie, nell'ambito della definizione degli importi da corrispondere a cura dell'assistito per le prestazioni sanitarie, d'intesa con i dirigenti interessati, e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, debbano tener conto, oltre che della quota già prevista dalla vigente disciplina contrattuale (comunque, come sopra descritto, non inferiore al 5 per cento della massa di tutti i proventi dell'attività libero-professionale definita in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale), anche di un'ulteriore quota pari al 5 per cento del compenso del libero professionista destinata ad interventi volti alla riduzione delle liste di attesa.

Da ciò consegue che la vigente normativa statale (art. 2 del d. l. n. 158 del 2012) sopra descritta vincola al fondo destinato alla riduzione dei tempi di attesa una quota ben definita e non anche quella destinata dal contratto collettivo al fondo di perequazione, che, invece, come sopra detto, occorre per finanziare (con una quota della tariffa per la prestazione sanitaria non inferiore al 5 per cento della massa di tutti i proventi dell'attività libero-professionale), la perequazione per le discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

La norma regionale in esame pertanto, disciplinando una materia riservata alla contrattazione collettiva, invade la materia dell'ordinamento civile, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

La norma regionale è altresì censurabile, per il medesimo motivo, in quanto, prevedendo che per incrementare il fondo di cui all'art. 2 si proceda attraverso "intese", si pone anche sotto tale profilo in contrasto con il menzionato art. 2 del d. l. n. 158 del 2012 che richiede la previa contrattazione integrativa aziendale.

- L'art. 9 dispone che i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCSS rideterminino le dotazioni organiche in funzione dell'accrescimento dell'efficienza e della realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, tenendo anche conto della necessità di procedere all'abbattimento delle liste d'attesa.

La disposizione regionale omette però di richiamare il rispetto dei limiti di spesa per il personale posti sia dall'art. 1, comma 584, della legge n. 190/2014, sia dall'art. 2,



Consiglio regionale della Calabria

comma 71, della legge n. 191/2009 cui sono assoggettati gli enti del Servizio sanitario nazionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. La norma regionale in esame, pertanto, non richiamando le disposizioni statali che vincolano le Regioni, in particolare quelle in piano di rientro, a rispettare il tetto di spesa per il personale, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri ponendosi in contrasto con l'art. 81 della Costituzione. Per i motivi esposti le norme regionali sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 170/2020](#)

Regione
Puglia
Legge regionale
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 14 "Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza"
Ambito di riferimento
Legalità, regolarità amministrativa e sicurezza
Motivi di impugnativa
<p>Le norme di cui alla legge sopra indicata "eccedono dalle competenze regionali in materia di politiche di sicurezza sopra descritte e invadono le competenze riservate alla legislazione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione."</p> <p>In particolare, si promuove questione di legittimità in via principale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 4; 5; 6, commi 1 e 2, lettere h) e k); 7; 9, commi 1 e 2, lettere d) ed e); 10, commi 1 e 2; 13; 16, commi 1 e 3; 17, comma 2, e 20, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 14 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza), per violazione dell'art. 117, commi secondo, lettere g), h) e l), e terzo, della Costituzione.</p> <ul style="list-style-type: none">• L'art. 1, comma 2, prevede che la Regione «promuove e sostiene ogni intervento necessario per contrastare qualsiasi fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale e rimuoverne le cause», ricondurrebbe o potrebbe ricondurre alla competenza regionale



Consiglio regionale della Calabria

anche strumenti di politica criminale, proprio in forza della formulazione eccessivamente ampia e generica della disposizione.

- Si censura, altresì, l'art. 2, comma 1, che consente alla Regione di disciplinare «l'insieme delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità organizzata», in mancanza di una più puntuale definizione delle misure di cui la norma consente l'adozione, invaderebbe la competenza statale in materia di prevenzione dei reati.
- Gli artt. 4 e 5 sono impugnati per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost costituendo sostanzialmente strumenti di attuazione delle finalità generali della legge enunciate negli articoli precedenti. In particolare, l'art. 4, ai commi 1 e 2, prevede che la Regione favorisce il metodo della «concertazione» tra le amministrazioni e gli altri soggetti impegnati nella promozione della sicurezza territoriale quale strumento strategico per la «programmazione e l'attuazione degli interventi»; l'art. 5 prevede l'adozione di un «Piano regionale integrato» quale strumento operativo per la programmazione degli interventi.
- L'art. 6, commi 1 e 2, lettera k), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.
- L'art. 7 che istituisce l'«Osservatorio legalità» in seno alla Fondazione di cui al precedente art. 6, violerebbe sia l'art. 117, secondo comma, lettera h), poiché l'organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione della criminalità organizzata può sovrapporsi agli organismi statali preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica, sia l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale l'organizzazione degli organi dello Stato.
- L'art. 9 commi 1 e 2, lettere d) ed e), della legge reg. è in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
- L'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale perché ritenuto contrastante con l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., segnatamente per «la totale sovrapposizione di queste previsioni con quelle recate dall'art. 48 del codice antimafia». Art. 13 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. La Regione eserciterebbe in modo illegittimo la sua competenza in materia sanitaria, circostanza che ricadrebbe



Consiglio regionale della Calabria

negativamente sul principio del contenimento della spesa sanitaria e violerebbe le regole sul coordinamento della finanza pubblica.

- Art. 16, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera h), Cost.
- L'art. 17, comma 2, della legge reg., viene impugnato per motivi «consimili a quelli di cui al precedente motivo di ricorso».
- L'art. 20, commi 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, viene impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 177/2020](#)

Regione

Puglia

Legge regionale

Legge regionale 7 luglio 2019, n. 27 "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente)"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali

Motivi di impugnativa

La legge regionale, che detta norme in materia di attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente è censurabile con riferimento agli articoli 2 e 10, che si pongono in contrasto con ambiti di competenza riservati allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere h), l) ed e) della Costituzione.

- L'art. 2 della legge della Regione Puglia del 5 luglio 2019, n. 27, recante "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente)", sostituisce l'art. 4, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 39 prevedendo, in particolare, che "le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da un altro Stato membro della Unione europea, che esercitano il servizio in Puglia" devono presentare, "prima dell'avvio dell'attività in Puglia, apposita segnalazione certificata di inizio



Consiglio regionale della Calabria

attività allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio l'impresa ha sede legale o la principale organizzazione aziendale".

La norma viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto l'onere aggiuntivo imposto dal legislatore regionale, consistente nella presentazione di un'ulteriore segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), rende più difficoltoso l'avvio di nuove attività in Puglia, rappresentando una barriera all'ingresso limitativa della libertà di concorrenza, ed è inoltre "fortemente limitativo della libera iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.". Rientra, infatti, nella competenza legislativa esclusiva statale per la tutela della concorrenza definire i punti di equilibrio fra il libero esercizio delle attività economiche e gli interessi pubblici con esso interferenti; definire quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi è decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attività economica: si tratta di una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato sicché tale profilo rientra a pieno titolo nell'ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 Cost.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 129/2021](#)

Regione

Puglia

Legge regionale

Legge regionale 23 luglio 2019, n. 34 "Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali

Motivi di impugnativa

La legge regionale, che detta norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni



Consiglio regionale della Calabria

urgenti in materia di edilizia, presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 3, rubricato "Piano Regionale dell'Idrogeno", e 10, concernente "Valutazione preliminare dei potenziali impatti ambientali", che violano la competenza esclusiva statale in materia di Tutela dell'Ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett, s) della Costituzione, in riferimento alla impossibilità per le Regioni di incidere sul dettato normativo che attiene ai procedimenti di verifica ambientale, così come definito dal legislatore nazionale con le norme del Codice dell'Ambiente, d.lgs. n. 152/2006.

La norma regionale viene censurata perché, in tema di rinnovo del titolo abilitativo all'esercizio degli impianti eolici e fotovoltaici, impone condizioni per ottenere detto rinnovo, in assenza di simili indicazioni nella legislazione di principio in materia di energia, violando così l'art. 117, comma 3, Cost. Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette che le Regioni prescrivano limiti generali, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea.

Il piano regionale triennale dell'idrogeno (PRI) non può sottrarsi alla VAS, prescritta dall'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 152/2006. La ricerca del punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificare le procedure per esercitare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e la tutela dell'ambiente in cui essi si trovano è un compito dello Stato. Non spetterebbe, dunque, alle Regioni decidere quali siano le condizioni che determinano l'esclusione dalle verifiche d'impatto ambientale.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 258/2020](#)

Regione

Puglia

Legge regionale

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 43 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)"

Ambito di riferimento



Consiglio regionale della Calabria

Politiche infrastrutturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge regionale, che detta modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia) è censurabile, relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 1, che si pone in contrasto con gli articoli 9 e 117, secondo comma lettera s) della Costituzione che rispettivamente riconoscono la tutela del paesaggio come valore costituzionalmente garantito e affidando la stessa alla competenza esclusiva dello Stato.</p> <p>L'articolo 1, comma 1, della legge regionale in esame, con le lettere a) e b) apporta modifiche all'articolo 1, comma 2 della l.r. n. 20/1998, concernente il turismo rurale.</p> <ul style="list-style-type: none">• La norma regionale, così come modificata, amplia considerevolmente, rispetto alla precedente formulazione, la platea degli interventi finora assentibili sui manufatti storici pugliesi tutelati, confliggendo con le competenze esclusive attribuite al Ministero per i Beni e le attività culturali (e per esso, alle Soprintendenze), dalla parte Seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. n. 42/2004.• La norma contrasta peraltro con le scelte del legislatore statale di non individuare gli interventi consentiti sui beni culturali, ferma restando la necessità dell'autorizzazione culturale di cui all'art. 21, o di rimettere alla pianificazione la vestizione dei vincoli paesaggistici, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio d.lgs. n. 42/2004. <p>Sono, infatti, consentiti con legge regionale interventi di particolare rilevanza su immobili vincolati ai sensi della citata parte II del Codice , prima vietati; considerato che vengono eliminati alcuni limiti previsti) quali , alla lettera a) punto 2: "immutata la volumetria fuori terra esistente" e punto 4: "i prospetti originari e") e quanto indicato dalla lett. b) ('da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati"), finendo per consentire ampliamenti fuori terra e la modifica dei prospetti , non facendo più salvi quelli originari.</p>
Sentenza
Sentenza Corte Costituzionale n. 29/2021



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Puglia
Legge regionale
Legge regionale 30 novembre 2019 , n. 52 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021"
Ambito di riferimento
Politiche economiche e finanziarie
Motivi di impugnativa
<p>La Legge Regione Puglia n. 52 presenta aspetti illegittimi.</p> <p>Pertanto, con un primo ricorso, si promuovono questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, 35, 44, 45, 47 e 49 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.</p> <ul style="list-style-type: none">• L'art. 10 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019 sostituisce l'art. 72 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67, il cui primo comma stabilisce che «Le aziende sanitarie, per far fronte alle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 - allegato 1, nel rispetto del Piano triennale di fabbisogno di personale approvato da ciascun ente, attivano procedure selettive concorsuali finalizzate all'assunzione nei ruoli del personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico, valorizzando nei relativi bandi di concorso il possesso di comprovate competenze acquisite nel corso del rapporto convenzionale di cui alla legge regionale del 3 agosto 2007, n. 25, nonché le esperienze del personale dirigente di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, che presta servizio a convenzione a tempo indeterminato ad esaurimento nell'ambito del servizio sanitario nazionale». <p>Si violerebbe, pertanto, l'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., invocando «il principio fondamentale in materia di disciplina delle professioni, secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, così come l'istituzione dei relativi albi, ordini o registri, è compito</p>



Consiglio regionale della Calabria

riservato allo Stato, residuando alle Regioni solo la disciplina degli aspetti che abbiano uno specifico collegamento con la realtà territoriale».

- L'art. 35 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che ha modificato l'art. 10 della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14, rubricato «Medicina specialistica ambulatoriale», stabilisce al comma 1 che i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale possono essere inquadrati, a domanda, «con il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza». La norma regionale impugnata aggiunge un ultimo periodo al comma 1, così formulato: «L'inquadramento determina la conservazione della equiparazione a tutti gli effetti tra dirigenti e specialisti convenzionati anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza previsti dalla normativa anche regolamentare vigente».

La norma violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», cui sarebbero da ricondurre «i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile»

- Si impugna altresì l'art. 44 che, al comma 1, dispone: «La Giunta regionale riordina e disciplina le modalità di utilizzo dell'istituto dell'esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari, di cui agli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)». Il comma 2 aggiunge quanto segue: «Viene garantita la possibilità di scelta tra esclusività e non esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario regionale ai fini della titolarità dell'incarico dirigenziale di direttore di struttura semplice e complessa».

La disposizione sarebbe formulata «in modo talmente generico da non potersi escludere che, in attuazione della stessa, si adottino discipline non conformi alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia con possibili maggiori oneri». La «mancanza di una specifica clausola di salvaguardia», volta a precisare che i previsti interventi della Giunta regionale dovranno rispettare il «quadro regolativo» costituito dagli artt. 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1



Consiglio regionale della Calabria

della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dai vigenti contratti collettivi di settore, determinerebbe la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

- L'art. 45 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che inserisce un nuovo comma 3-bis nel già menzionato art. 10 della legge regionale n. 14 del 2004, formulato come segue: «Gli specialisti ambulatoriali transitati alla dipendenza sono equiparati, a tutti gli effetti, agli specialisti convenzionati, ciò ai fini della legittimazione della nomina e della partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza previsti dal quadro normativo e regolamentare vigente».

Questa disposizione confliggerebbe con il principio di unicità del rapporto di lavoro dei medici del SSN, di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, e, per tale via, determinerebbe la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., «che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile».

- L'art. 47, rubricato «Rimborso spese pazienti fuori regione», sostituisce il comma 1 dell'art. 13 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), nei termini seguenti: «Il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto), e successive modificazioni, viene garantito ai pazienti che, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare non assicurabile in Puglia. Per il riconoscimento del rimborso si applicano le medesime procedure e gli stessi criteri previsti dal decreto del Ministero della sanità 3 novembre 1989 n. 851700, e dunque per le prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero».

Il comma 2 dell'art. 47 provvede ad assegnare, nella «missione 13, programma 2, titolo 1» del bilancio regionale, un'apposita dotazione finanziaria per l'esercizio 2019, pari a «euro 100 mila».

Questa disposizione integrerebbe «un livello ulteriore di assistenza» rispetto a quanto previsto dalla «vigente normativa statale» che, al di fuori dell'ipotesi di assistenza presso centri di altissima specializzazione all'estero, non assicurerebbe il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'assistito. La Regione Puglia, in



Consiglio regionale della Calabria

quanto «impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario», e quindi sottoposta al divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», non potrebbe garantire livelli ulteriori di assistenza.

La norma impugnata, pertanto, violerebbe il «principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, dunque, l'art. 117, terzo comma, Cost.».

- Infine, l'art. 49 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, rubricato «Disposizioni in materia di fabbisogno di Risonanza magnetica nucleare (RMN) grandi macchine e RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione"».

Il comma 1 della disposizione impugnata sostituisce il testo dell'art. 19, comma 3, della legge della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private). Il nuovo testo dispone che l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, «che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale», salvo che in tre ipotesi, di seguito individuate e contrassegnate dai numeri 3.1., 3.2. e 3.3.

Tale disposizione introdurrebbe «tre fattispecie derogatorie al principio in forza del quale l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale».

Ne deriverebbe la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai «principi fondamentali posti dalla legge statale in materia di "tutela della salute"».

Con un secondo ricorso, si promuovono invece questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 36 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52.

- L'art. 26 legge reg. Puglia n. 52 del 2019 sarebbe invasivo della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto non rientrerebbe nelle



Consiglio regionale della Calabria

competenze regionali l'individuazione unilaterale delle attività che possono essere ricondotte alle ordinarie attività agro-silvo-pastorali, che, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) (d'ora in poi, anche: cod. beni culturali), non consentono l'esonero dell'autorizzazione paesaggistica.

- L'art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, prevede che «[a] integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali sono consentite le attività previste dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), senza necessità di approvazione regionale, e dall'articolo 45, commi 3 e 4 delle norme tecniche d'attuazione del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), salvo che il comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene con delibera del consiglio comunale».

Pertanto, l'art 36 deterrebbe disposizioni attuative della legge della Regione Puglia 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e dell'art. 45 del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), specificando che le attività previste dalle richiamate norme sarebbero consentite senza necessità di approvazione regionale o salvo che il Comune decida, mediante delibera consiliare, di non avvalersene.

Alla luce di una consolidata giurisprudenza costituzionale si ritiene che la norma regionale segnalata, derogando a principi fondamentali posti dalla legge statale in materia di "tutela della salute", integri una violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e, pertanto, deve essere impugnata.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 36/2021](#)

[Sentenza Corte Costituzionale n. 74/2021](#)

Regione

Toscana

Legge regionale

Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018"

Ambito di riferimento

Politiche ordinarie e statuti



Consiglio regionale della Calabria

Motivi di impugnativa

Oggetto di censura sono:

- art. 1 della legge della Regione Toscana 6 agosto 2018, n. 46 per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione atteso che si inserisce nella legge, la previsione, per le procedure negoziate, quando il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, che le stazioni appaltanti possano decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), laddove l'inversione dell'apertura delle buste in sede di gara è consentita solamente per le procedure aperte.
- Gli artt. 2, 11 e 18 della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3:
 - l'art. 2, rubricato «Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia. Modifiche all'art. 35-ter della L.R. 38/2007», contrastando con l'art. 56, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., e, contrastando con la norma interposta di cui all'art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.;
 - l'art. 11, rubricato «Mobilità dei dirigenti. Modifiche all'articolo 18 della L.R. 1/2009», violerebbe gli artt. 97 e 98 Cost.;
 - l'art. 18, rubricato «Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico. Modifiche all'art. 8 della L.R. 46/2013», violerebbe gli artt. 97 e 118, primo comma, Cost.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 39/2020](#)

Regione

Toscana

Legge regionale

Legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 "Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009"



Consiglio regionale della Calabria

Ambito di riferimento
Politiche ordinamentali e statuti
Motivi di impugnativa
<p>La Regione Toscana apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 40/2009, recante "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa". In particolare, l'articolo 1, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), prevede che la Regione acquisisca il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.</p> <p>Profili di incostituzionalità relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• esenzione dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) confligge con normative statali che invece, a determinati fini, ne richiedono il possesso. La possibilità prevista dalla legge regionale in oggetto di limitare la richiesta del DURC in caso di concessione o liquidazione "di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni" superiori ai 5.000 euro non può incidere sugli obblighi già previsti dalla legge statale sopra sinteticamente indicati e, in particolare, sugli obblighi di presentazione del DURC nel caso di fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie;• esclusione dalla presentazione del DURC relativamente a "contributi, benefici, sovvenzioni" che non siano già oggetto di disciplina statale e, segnatamente, a quelli oggetto di finanziamento esclusivo della Regione. In particolare, la scelta del legislatore regionale di circoscrivere gli obblighi di presentazione del DURC determina, pur ai fini del godimento di somme di lieve entità, una equiparazione tra imprese regolari ad imprese che non sono regolari anche per importi contributivi di notevole entità. Ponendo sullo stesso piano imprese regolari e imprese irregolari, la disposizione in argomento incide, dunque, sulla "tutela della concorrenza", materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2 lett. e, Cost.), atteso che in



Consiglio regionale della Calabria

altre Regioni d'Italia non risulterebbe possibile godere di benefici sia pur di minimo importo - a fronte di debiti contributivi nei confronti dell'INPS.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 141/2020](#)

Regione

Toscana

Legge regionale

Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 "Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali

Motivi di impugnativa

La legge regionale, che detta disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori e modifiche alla l.r. 38/2007, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 4. Detta norma prevede, nell'affidamento di contratti mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 del Codice dei Contratti pubblici, la possibilità di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento: tale previsione si pone in contrasto con l'articolo 30, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016, secondo cui, nell'affidamento degli appalti e delle concessioni debbono essere rispettati, tra gli altri, i principi di libera concorrenza e non discriminazione. La norma regionale risulta dunque invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione, risultando invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione in materia di tutela della concorrenza.

La disposizione contenuta nell'articolo 10 - rubricato "Indagine di mercato" - al comma 4 stabilisce infatti che: "In considerazione dell'interesse meramente locale



Consiglio regionale della Calabria

degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro , piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e, in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare." Siffatte condizioni appaiono sproporzionate, discriminatorie e distorsive del principio di concorrenza tra imprese, in palese violazione delle disposizioni comunitarie anche con riferimento al principio del favor participationis. L'articolo 30, comma 1 del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico".

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 98/2020](#)

Regione

Toscana

Legge regionale

Legge regionale 7 maggio 2019, n. 22 "Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana"

Ambito di riferimento

Politiche ordinamentali e statuti

Motivi di impugnativa

Oggetto dell'impugnativa, è la legge della Regione Toscana 7 maggio 2019, n. 22, che si compone di soli tre articoli:

- l'art. 1 detta la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa della Regione, prevedendo il proseguimento della loro efficacia «fino al completamento delle



Consiglio regionale della Calabria

procedure di attribuzione attivate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 23, comma 4, del D.lgs. 75/2017 e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019»;

- l'art. 2 stabilisce che dalla legge regionale «non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale»;
- l'art. 3, infine, individua il giorno di entrata in vigore della legge.

Si deduce la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e ritiene che vi sia contrasto con l'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Funzioni locali», per il periodo 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018. Tale art. 13, al comma 3, prevede che gli incarichi di posizione organizzativa ancora in essere, già conferiti sulla base dei precedenti contratti collettivi nazionali di comparto, avrebbero potuto essere prorogati – nelle more della definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative – non oltre il termine di un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso CCNL.

La legge regionale impugnata, inoltre, contrasterebbe anche con l'art. 3 Cost., poiché, «autorizzando un'ulteriore proroga degli incarichi di posizione organizzativa conferiti, da cui evidentemente discendono effetti economici», determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra il personale della Regione Toscana e il restante personale destinatario dell'art. 13 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 128/2020](#)

Regione

Toscana

Legge regionale

Legge regionale 28 giugno 2019, n. 38 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l.r. 1/2009"

Ambito di riferimento

Politiche socio sanitarie e culturali



Consiglio regionale della Calabria

Motivi di impugnativa

La legge della Regione Toscana n. 38/2019 presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all' art. 1, comma 3, e all'art. 2, per violazione degli articoli 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, nonché dell'art. 117, secondo comma, lett. l) e m), e terzo comma, della Costituzione:

- l'articolo 1, ai commi 1 e 2, prevede l'autorizzazione in favore dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) all'assunzione di personale da destinare ai centri per l'impiego, con incremento della propria dotazione organica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
- il comma 3 del medesimo art. 1 detta disposizioni circa il reclutamento del personale sopra menzionato, indicato ai commi 1 e 2, per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. In particolare detto comma 3 stabilisce che "Per l'adeguamento delle proprie esigenze dotazionali, come individuate ai commi 1 e 2, l'ARTI può disporre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 361, della l. 145/2018, lo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019;
- l'art. 2 della legge in esame, ai sensi del quale, al fine di assicurare l'adeguata e tempestiva copertura delle rispettive esigenze di dotazione del personale, "La Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale (...) possono procedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 361, della l. 145/2018, allo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019." Le norme contenute nell'articolo 1, comma 3 e nell'articolo 2 della legge regionale in oggetto, nel consentire lo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate "a far data" dal 1° gennaio 2019, prevedono una modalità di utilizzazione delle graduatorie concorsuali diversa da quella individuata dall'articolo 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018 e, comunque, incompatibile con la disciplina contenuta nelle prefate disposizioni. Ne consegue la violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3, 51, primo comma, e 97, della Costituzione, nonché l'invasione nella



Consiglio regionale della Calabria

competenza riservata alla legislazione statale nelle materie del diritto civile, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 126/2020](#)

Regione

Toscana

Legge regionale

Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 "Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali

Motivi di impugnativa

La legge detta disposizioni in materia di governo del territorio, adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica e modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015.

La legge è censurabile per violazione di alcuni articoli della Costituzione:

- art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di uguaglianza, in combinato disposto con l'articolo 97, per quanto riguarda il profilo della ragionevolezza;
- art. 32, che garantisce il diritto alla salute;
- norme di principio contenute nel Testo Unico dell'edilizia DPR n. 380/200;
- art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione alle materie "governo del territorio" "protezione civile" e "tutela della salute".

In particolare, presentano profili di illegittimità costituzionale, con riferimento:
- all'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza; nonché in combinato disposto con l'articolo 97 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza e dell'articolo 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute;
- all'art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione alle materie "governo del territorio" , "protezione civile" e "tutela della salute" per violazione di norme di



Consiglio regionale della Calabria

principio contenute nel Testo Unico dell'edilizia DPR n. 380/2001 e nel D.M. 5 luglio 1975.

Risulta modificata la norma regionale che indicava tassativamente gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), introducendo, con la previsione di cui al comma 2bis, il regime c.d. alternativo permesso di costruire/SCIA anche per i mutamenti di destinazione d'uso di immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968. Il tenore di tale novella legislativa determina il contrasto con quanto previsto dalla normativa statale e, segnatamente, dall'art. 10 co. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia), il quale richiede il permesso di costruire quale titolo abilitativo per gli interventi edilizi riguardanti gli immobili compresi nelle zone omogenee A, che comportino mutamenti della destinazione d'uso.

La disposizione regionale, laddove stabilisce che il procedimento si svolge secondo quanto disposto dall'articolo 145 della legge regionale n. 65 del 2014, contrasta con la disposizione di principio di cui all'articolo 23 del TUE. Tale disposizione, infatti, disegna un procedimento "aggravato" che proprio in ragione della rilevanza del titolo, lasciando inalterato il precedente regime procedimentale relativo alla DIA, prevede, nei casi di SCIA alternativa al permesso di costruire, tra l'altro, l'obbligo per il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. Diversamente l'articolo 145 della legge regionale n. 65 del 2014 disciplina un procedimento semplificato concernente la SCIA in base al quale, secondo la disciplina generale concernente la SCIA stessa, l'attività oggetto della medesima può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente del territorio".

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 2/2021](#)

Regione

Toscana

Legge regionale

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di



Consiglio regionale della Calabria

Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015”

Ambito di riferimento

Politiche ordinamentali e statuti

Motivi di impugnativa

La legge è censurabile limitatamente al primo e secondo periodo dell’art. 3, comma 3:

- il primo periodo stabilisce che «[l]a struttura regionale competente autorizza la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 52 della L.R. 3/1994 nel rispetto della sicurezza pubblica.»; al secondo periodo stabilisce che «[a] tal fine la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze possono richiedere all’autorità competente l’emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l’incolumità pubblica nell’attuazione degli interventi».

Pertanto, violando la prescrizione dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992, si sarebbe determinata un’illegittima invasione nelle competenze statali in materia ambientale, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

- la seconda parte dell’art. 3, comma 3, che consente alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze di richiedere all’autorità competente l’emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l’incolumità pubblica, nell’attuazione degli interventi di controllo faunistico, violerebbe invece l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 6/2021](#)

Regione

Toscana

Legge regionale

Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 “Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche”

Ambito di riferimento

Politiche socio sanitarie e culturali



Consiglio regionale della Calabria

Motivi di impugnativa

Oggetto di censura sono gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 10 dicembre 2019, n. 75.

Tali disposizioni definiscono i prodotti a chilometro zero e da filiera corta, rispettivamente individuati in quelli provenienti da attività produttive o di trasformazione o manipolazione effettuate nei confini amministrativi regionali e nei prodotti provenienti da una filiera produttiva costituita al massimo da un intermediario tra il produttore e la stazione appaltante. Il regime previsto per tali prodotti viene esteso a quelli regolati dalle norme europee e interne sulle varie produzioni tutelate, ove conformi ai medesimi requisiti (art. 2).

Al fine di promuovere l'utilizzo dei prodotti in questione la Regione finanzia – stanziando le relative somme per le annualità 2020 e 2021 (art. 4) – progetti pilota, presentati, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, sia da soggetti pubblici appaltanti che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica, sia da soggetti che erogano il servizio di refezione collettiva scolastica direttamente o mediante società a partecipazione pubblica affidatarie. Tali progetti sono volti a garantire la fornitura di pasti nelle mense scolastiche incluse nel progetto preparati utilizzando almeno il cinquanta per cento di prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e a garantire altresì un'iniziativa d'informazione e sensibilizzazione almeno dei fruitori della refezione scolastica (art. 3).

Le disposizioni di cui sopra lederebbero il primo comma dell'art. 117 della Costituzione – in relazione agli artt. 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 – e il secondo comma, lettera e), del medesimo articolo, nonché l'art. 120 Cost.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 31/2021](#)

Regione

Toscana

Legge regionale

Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario"



Consiglio regionale della Calabria

Ambito di riferimento
Politiche socio sanitarie e culturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge della regione Toscana n. 83/2019 presenta profili d'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. a), comma 2, lett. a), comma 3, lett. a), comma 4, nonché all'art. 2, comma 2, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla materia delle professioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'art. 4 della legge in oggetto prevede che: "1. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di soccorso di base è costituita da:<ol style="list-style-type: none">a) un autista con attestato di soccorritore di livello base in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;b) un soccorritore di livello base.2. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di primo soccorso è costituita da:<ol style="list-style-type: none">a) un autista con attestato di soccorritore di livello avanzato in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;b) un soccorritore di livello avanzato.3. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di soccorso avanzato è costituita da:<ol style="list-style-type: none">a) un autista con attestato di soccorritore di livello avanzato in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;b) un soccorritore di livello avanzato; ...(omissis)...4. Qualora la composizione dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nelle attività di cui ai commi 2 e 3, sia costituita da più di un soccorritore di livello avanzato, l'autista del medesimo equipaggio può essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a)". <p>Inoltre, l'art. 2, comma 2, stabilisce che : "I soggetti che sono autorizzati a svolgere l'attività di trasporto sanitario di soccorso avanzato possono svolgere anche attività di trasporto sanitario di soccorso di base e attività di trasporto</p>



Consiglio regionale della Calabria

sanitario di primo soccorso. I soggetti che sono autorizzati a svolgere attività di trasporto sanitario di primo soccorso possono svolgere anche attività di trasporto sanitario di soccorso di base”.

Le disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), comma 2, lett. a), comma 3, lett. a), e comma 4, che prevedono la figura dell’autista soccorritore e individuano per tale figura vari livelli di formazione, contrastano con i principi fondamentali in materia di professioni, riservati alla legislazione statale, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2021](#)

Regione

Umbria

Legge regionale

Legge regionale 11 aprile 2019 n. 2 “Disciplina delle cooperative di comunità”

Ambito di riferimento

Politiche socio sanitarie e culturali

Motivi di impugnativa

Il Governo ha disposto l’impugnativa della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019 n. 2, recante “Disciplina delle cooperative di comunità” con riferimento all’art. 5, comma 1, lett. b), per invasione della materia dell’ordinamento civile riservata al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

L’art. 5, comma 1, lett. b), prevede che la Regione, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, "disciplina le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'art.55 del d.lgs. n. 117/2017 e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità e adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche".

Il richiamo operato dalla norma regionale in esame all'art. 55 del Codice del Terzo Settore appare improprio in quanto aggiunge le cooperative di comunità al novero degli enti del Terzo Settore, che sono invece specificamente individuati nell’art. 4, comma 1, dello stesso Codice, e sono gli unici enti legittimati, in base al menzionato



Consiglio regionale della Calabria

art. 55, a partecipare attivamente alla programmazione statale degli interventi di utilità sociale.

Così disponendo la Regione eccede dalle proprie competenze in quanto - ampliando il novero dei soggetti del terzo settore, individuati e disciplinati dal diritto privato - invade la materia dell'ordinamento civile, riservata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2020](#)

Regione

Veneto

Legge regionale

Legge regionale dell'8 febbraio 2019, n. 6 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali

Motivi di impugnativa

La legge regionale, che detta disposizioni in materia di addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio, presenta, per i motivi di seguito specificati, profili di illegittimità costituzionale con riferimento a disposizioni che, violando le norme statali interposte sotto indicate, si pongono in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia.

In particolare, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 4 aprile 2019, il Governo ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale le norme contenute nell'articolo 1, comma 1 lett. b) e lett. c) della legge Regione Veneto 08.02.2019 n. 6 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio".

L'art. 1, comma 1, lettera b) consente l'allenamento e l'addestramento del falco durante tutto l'anno, con divieto di cattura di fauna selvatica, ma senza divieto di predazione e sarebbe in contrasto con le disposizioni statali che autorizzano l'esercizio dell'attività venatoria solo in determinati periodi dell'anno, al fine di salvaguardare la



Consiglio regionale della Calabria

consistenza della fauna selvatica e di garantire la tutela dell'ambiente.

La norma è stata censurata per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione

agli artt. 13 e 18 della legge n. 157 del 1992, poiché l'autorizzazione all'addestramento del falco, senza

limiti temporali e spaziali e senza la specifica previsione del divieto di predazione, ma solo quello di cattura,

non offrirebbe adeguate garanzie di rispetto della normativa nazionale, quanto alle specie cacciabili e ai

periodi di caccia. La normativa regionale deve garantire il rispetto dei livelli minimi uniformi posti dal legislatore nazionale in materia ambientale.

L'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Veneto n. 6 del 2019, ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter, dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge reg. Veneto n. 2 del 2000, in forza dei quali la Regione può autorizzare l'istituzione di apposite zone, con periodi per l'addestramento e l'allenamento dei falchi, accompagnati anche da cani, con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili e può avvalersi dei falconieri in possesso di requisiti specifici per svolgere attività di controllo e dissuasione di specie invasive; tale attività di controllo, oltre all'utilizzo di metodi ecologici, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge della reg. Veneto n. 50 del 1993, prevede anche la disciplina dei piani di abbattimento (comma 3-ter, lettera a); infine, la Regione può avvalersi dei falconieri registrati per la riabilitazione dei rapaci in difficoltà (comma 3-ter, lettera b).

Tale previsione violava l'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 che, seppur intestando alle regioni il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, tuttavia introduce un elenco di soggetti autorizzati all'esecuzione di piani di abbattimento in cui non sono compresi i cacciatori (e tali sono anche i falconieri), che non siano proprietari o conduttori dei fondi interessati dai piani medesimi.

La disciplina dettata dalla norma regionale determinava, pertanto, una riduzione del livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente prescritto dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva e quindi una lesione di quest'ultima, violando il riparto di attribuzioni e competenze tra Stato e Regioni come disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.



Consiglio regionale della Calabria

Rinuncia parziale

Con l'articolo 17 comma 1, della Legge Regionale 28 giugno 2019, n. 24, "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese", la Regione ha modificato la lettera a), del comma 3 ter, dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000 ("Addestramento ed allenamento di falchi per l'esercizio venatorio"), modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. c) della LR n. 6 in esame, escludendo l'attuazione dei piani di abbattimento dalle attività di controllo della fauna selvatica delegabili ai falconieri registrati.

Alla luce delle modifiche introdotte, le motivazioni dell'impugnativa pendente, limitatamente all'articolo 1, comma 1 lett. c), risultano superati; permangono ancora validi gli altri motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 4 aprile 2019 riferiti all'articolo 1, comma 1 lett. b).

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 63/2020](#)

Regione

Veneto

Legge regionale

Legge regionale del 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali"

Ambito di riferimento

Politiche ordinamentali e statuti

Motivi di impugnativa

Con la legge regionale n. 15 del 16 maggio 2019 recante "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali", la Regione Veneto attua, con alcuni interventi normativi, un adeguamento ordinamentale apportando modifiche alle pregresse leggi regionali in materia di affari istituzionali.

Tuttavia la legge regionale risulta censurabile per la violazione degli articoli 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, nonché per violazione dell'articolo 117,



Consiglio regionale della Calabria

secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Il Governo ha infatti impugnato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2019, la legge regionale in esame in quanto le disposizioni dell'articolo 19 prevedono che " 1. Le aziende ed enti del servizio sanitario regionale utilizzano le graduatorie concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, nel termine di vigenza di tre anni decorrente dalla data di pubblicazione, oltre che per la copertura dei posti messi a concorso, anche per l'assunzione di idonei non vincitori nei limiti del fabbisogno triennale di personale e della relativa dotazione organica. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per l'utilizzo delle graduatorie di avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato".

Tale norma prevedeva una modalità di utilizzazione delle graduatorie concorsuali difforme da quella individuata dall'articolo 1, commi 361 e 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che eliminavano la possibilità di utilizzare graduatorie concorsuali per coprire posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso. In sostanza, l'assunzione degli idonei è possibile soltanto per sostituire i vincitori del concorso, laddove, nella vigenza triennale della graduatoria approvata, essi abbiano rinunciato all'assunzione ovvero abbiano interrotto per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione.

Ne conseguiva la violazione degli articoli 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, nonché per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Rinuncia totale

Successivamente, le norme statali interposte (articolo 1, commi 361 e 365 della legge n. 145/2018) sulla cui base è stata a suo tempo sollevata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 19 della l.r. n. 15/2019, sono state abrogate dall'articolo 1, comma 148, della legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), il cui comma 147, lettera c) ha peraltro previsto che "le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione".

Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato l'impugnativa della legge in oggetto, che vi è stata rinuncia al ricorso da parte del



Consiglio regionale della Calabria

Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Veneto, è stato dichiarato estinto il processo.

Sentenza

Rinuncia totale all'impugnativa

Regione

Veneto

Legge regionale

Legge regionale del 16 luglio 2019, n. 25 "Norme per introdurre l'istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell'ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative (16-7-2019)"

Ambito di riferimento

Politiche economiche e finanziarie

Motivi di impugnativa

La legge Regione Veneto n. 25 pubblicata sul B.U.R n. 80 del 23/07/2019 recante: "*Norme per introdurre l'istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell'ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative*" presenta aspetti illegittimità costituzionale. L'art. 1 della legge regionale – che vieta l'irrogazione di sanzioni amministrative in materie di competenza esclusiva della Regione laddove non sia consentita la previa «regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione da parte del soggetto interessato» – comporterebbe in sostanza l'introduzione di una causa di non punibilità subordinata alla regolarizzazione della condotta o alla rimozione degli effetti della violazione da parte del trasgressore nel termine che gli venga assegnato; ciò che finirebbe per far venire totalmente meno l'efficacia deterrente della sanzione, con conseguente irragionevolezza della disposizione ai sensi dell'art. 3 Cost., nonché contrasto della stessa con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Il medesimo art. 1, d'altra parte – rinviando a successivi provvedimenti della Giunta regionale, da assumere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge regionale, la definizione della «tipologia della violazione» e degli «adempimenti che la regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione comportano», nonché



Consiglio regionale della Calabria

l'individuazione delle «fattispecie per le quali non è possibile ricorrere alla regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti, attesa la non sanabilità ad opera dell'autore o dell'obbligato in solido degli effetti dell'azione od omissione costituente la violazione sanzionata in via amministrativa» - risulterebbe incompatibile con il principio di legalità di cui all'art. 25 Cost. così come interpretato dalla giurisprudenza (sentenza Corte Costituzionale n. 134 del 2019). Alla luce di tale giurisprudenza, il legislatore regionale non avrebbe potuto «concedere alla Giunta una così ampia discrezionalità nel disciplinare il procedimento irrogativo delle sanzioni amministrative e addirittura nell'individuare i casi in cui può essere esclusa - mediante il meccanismo della diffida al ripristino - la irrogazione stessa della sanzione».

Impugnato è infine - per violazione degli artt. 3, 25 e 97 Cost. - anche l'art. 4 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, che ha abrogato l'art. 2-bis della legge della Regione Veneto 28 gennaio 1977, n. 10 (Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), il quale prevedeva l'istituto della diffida amministrativa, con la quale la normativa regionale veneta già prevedeva la possibilità che, prima del suo accertamento formale, venisse formulato un invito a sanare la violazione entro un termine non superiore a dieci giorni, in presenza di una serie di condizioni positive e negative non più riprodotte dalla nuova disciplina.

Le disposizioni del provvedimento normativo in argomento, intervenendo rispettivamente sul procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie di competenza regionale e sopprimendo la fase della diffida amministrativa, si pongono entrambi in contrasto con la legge 24 novembre 1981, n. 689 che detta la disciplina generale in tema di sanzioni amministrative e, violando oltremodo il principio di legalità desumibile dall'art. 25 della Costituzione, si pongono in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 5/2021](#)



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Veneto
Legge regionale
Legge regionale del 25 luglio 2019, n. 29 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia"
Ambito di riferimento
Politiche infrastrutturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge regionale che detta norme in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia, è censurabile relativamente alle norme che si pongono in contrasto, con l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; con il medesimo articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che riconosce allo Stato la competenza in materia di tutela della concorrenza, nonché con principi fondamentali in materia di governo del territorio, violando quindi l'articolo 117, terzo comma della Costituzione.</p> <p>È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 11 della legge Reg. Veneto n. 29 del 2019, che inserisce nella legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), l'art. 40-bis (Disposizioni relative a immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio), il quale, al comma 5, dispone l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso di immobili funzionali alla conservazione della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio, al ricorrere delle ulteriori condizioni ivi previste (riconoscimento da parte del Comune di un interesse pubblico, sussistenza di adeguate opere di urbanizzazione primarie e mancanza di aumento dei carichi urbanistici). E ciò in contrasto con la disciplina statale che, invece, imporrebbe, nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso, l'obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione in relazione alla situazione esistente al momento della presentazione</p>



Consiglio regionale della Calabria

della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o del permesso di costruire. È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed m), Cost., l'art. 20 della legge Reg. Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l'art. 6-bis della legge Reg. Veneto n. 55 del 2012, prevedendo che, decorsi inutilmente i termini fissati dall'art. 7, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 160 del 2010 in materia di procedure relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), senza che il responsabile del procedimento abbia comunicato il provvedimento conclusivo ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui al successivo comma 3, il richiedente possa presentare istanza per la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l'eventuale prosecuzione del procedimento. La norma impugnata viola le competenze esclusive dello Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni poiché prevedendo un aggravio, pur di natura eventuale e facoltativa, alla procedura davanti al SUAP quale prevista dal legislatore statale - che per tali ipotesi prevede l'applicazione della regola del silenzio assenso - determina un ostacolo effettivo alla libera concorrenza e compromette le finalità di semplificazione ed efficienza sottese all'istituto in parola. (Precedente citato: sentenza n. 165 del 2014).

Inoltre, dal dettato normativo si evince che le disposizioni regionali della l.r. n. 29/2019 violano gli articoli 16 e 17 del DPR 380/2001 che costituiscono principi fondamentali in materia di governo del territorio, ponendosi così in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La norma regionale, ponendosi altresì in contrasto con le disposizioni statali di cui all'art. 7, comma 3 del D.P.R. n. 160 del 2010, che si atteggiavano come norme interposte, viola l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e con il medesimo articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza in materia di tutela della concorrenza.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 247/2020](#)



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Veneto
Legge regionale
Legge regionale dell'8 agosto 2019, n. 34 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell'ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità"
Ambito di riferimento
Politiche socio sanitarie e culturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge della Regione Veneto n. 34 del 2019, recante "<i>Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell'ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità</i>", presenta profili d'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. h) e 118, terzo comma, Cost.</p> <p>La legge in esame promuove e sostiene il controllo di vicinato quale strumento di prevenzione finalizzato alla partecipazione della Regione alla sicurezza urbana integrata. In particolare la legge promuove forme di collaborazione fra amministrazioni statali, istituzioni locali e società civile, prevedendo, tra l'altro, all'art. 2, comma 4, la stipula di accordi o di protocolli di intesa con gli Uffici Territoriali di Governo da parte degli enti locali in materia di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, nei quali vengono definite e regolate le funzioni svolte dai soggetti aventi quale propria finalità il controllo di vicinato.</p> <p>Il menzionato art. 2, comma 4, e gli altri articoli di seguito indicati, nonché l'intera legge regionale, avente carattere normativo omogeneo, eccedono dalle competenze regionali. Essi, infatti, introducendo forme di coordinamento interistituzionale in materia di ordine pubblico e sicurezza, che peraltro non coincidono e anzi si contrappongono a quelle individuate dalla disciplina statale in materia, esulano dalla competenza legislativa regionale e invadono la competenza esclusiva riservata alla legislazione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e disciplina delle forme di coordinamento interistituzionale in tali materie, in violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. h), e 118, terzo comma, della Costituzione.</p>



Consiglio regionale della Calabria

Il legislatore statale infatti, in attuazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, ha previsto specifiche misure volte alla realizzazione di un efficace coordinamento di azioni integrate di Stato, Regioni, Province Autonome, enti locali ed altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nelle proprie competenze, all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità locali.

In particolare le politiche pubbliche per la promozione di un sistema di sicurezza integrata e di sicurezza urbana sono state definite con il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48), recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che, nel definire la cornice organica degli interventi necessari a realizzare un sistema integrato di politiche di sicurezza, promuove un sistema di governance multilivello, mediante il coinvolgimento di una pluralità di pluralità di soggetti istituzionali nella trattazione delle tematiche afferenti alle due nozioni di sicurezza declinate dallo stesso provvedimento.

All'esito di tali argomentazioni, raffrontando la descritta normativa statale con l'impianto normativo prospettato dal legislatore regionale, appare evidente l'"eccesso di competenza" da parte della Regione che, sebbene possa, in base alla normativa statale menzionata concludere specifici accordi con lo Stato in materia di sicurezza integrata, non è tuttavia legittimata, in base ai menzionati principi costituzionali, a legiferare in materia di coordinamento interistituzionale per la promozione e l'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza, essendo detto coordinamento riservato alla legislazione statale, che lo ha puntualmente e dettagliatamente disciplinato con la normativa sopra menzionata.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 236/2020](#)

Regione

Veneto

Legge regionale

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020"



Consiglio regionale della Calabria

Ambito di riferimento
Politiche economiche e finanziarie
Motivi di impugnativa
<p>La legge regionale Veneto n. 44 del 2019 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020" è censurabile con riferimento agli articoli 19, 21 e 28 per violazione dell'articolo 3, 117, secondo comma, lettera l), terzo comma, della Costituzione per i motivi che si illustrano di seguito.</p> <p>L'articolo 19 aggiunge all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater;</p> <p>comma 1-bis: In virtù di tale disposizione, il medico in formazione specialistica, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, è tenuto «a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni» (lettera a). Il triennio si calcola considerando «tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale» (lettera b).</p> <p>In caso di prestazione di attività lavorativa per un periodo inferiore al triennio nei cinque anni successivi</p> <p>al conseguimento del diploma di specializzazione (lettera c), il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale dovrà «restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell'importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti» (lettera d).</p> <p>Nell'ipotesi di inosservanza totale dell'obbligo di prestare attività lavorativa presso le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, il medico dovrà restituire «un importo pari al 50 per cento dell'importo complessivo percepito» (lettera e).</p> <p>L'art. 3, comma 1-bis, lettera f), della legge reg. Veneto n. 9 del 2013 obbliga il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, nel caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi, «a restituire alla Regione il 50 per cento dell'importo complessivo percepito».</p>



Consiglio regionale della Calabria

L'impugnato art. 19 ha aggiunto all'art. 3 della legge reg. Veneto n. 9 del 2013 anche il comma 1-ter, che prevede verifiche a campione sull'osservanza degli obblighi dei medici specializzandi assegnatari di contratti aggiuntivi regionali, «in una percentuale minima di almeno il 10 per cento», e il comma 1-quater, che destina le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni «al finanziamento di contratti aggiuntivi regionali».

Al riguardo, occorre richiamare l'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 1999 che stabilisce "all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti". Il successivo comma 2 precisa che "lo schema-tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". La normativa in questione ha trovato attuazione nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, con cui è stato definito lo schema tipo del contratto di formazione specialistica.

Pertanto, emerge che l'art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999 definisce in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale i requisiti e i contenuti dei contratti di cui trattasi, disciplinando aspetti squisitamente attinenti alla formazione; pertanto, le clausole aggiuntive previste dal legislatore regionale snaturano di fatto la ratio e l'oggetto del contratto di formazione specialistica, che, appunto, ai sensi del richiamato articolo 37, "è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista".



Consiglio regionale della Calabria

In particolare, le clausole aggiuntive introdotte dalla legge regionale in esame, disciplinando aspetti che riguardano l'accesso al Servizio sanitario regionale, esulano dal contenuto tipico del contratto di formazione, discostandosi dai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in un ambito rientrante nella materia delle «professioni» ovvero in quella della «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma, Cost.). L'inerenza, infatti, delle disposizioni regionali alla materia concorrente delle "professioni" ovvero a quella della «tutela della salute è resa evidente dal fatto che esse afferiscono alla formazione del medico specializzando, dalla quale dipendono tanto l'esercizio della professione medica specialistica, quanto la qualità delle prestazioni rese all'utenza; ed invero, entrambi questi aspetti sono condizionati, sotto molteplici profili, dalla preparazione dei sanitari in formazione (cfr. Corte cost., sent. n. 126 del 2014).

Peraltro, i contenuti delle clausole regionali, imponendo - di fatto - al soggetto beneficiario del contratto aggiuntivo scelte di carattere strettamente personale (quali la partecipazione a procedure concorsuali), potrebbero porsi in contrasto con i principi costituzionali in materia di autodeterminazione negoziale (artt. 2 e 41 Cost.).

D'altra parte, occorre considerare che il concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione medica ha carattere nazionale; da ciò discende che le clausole in parola, atteso che il contratto regionale viene stipulato all'esito della selezione nazionale, rischia di risolversi in una ingiustificata discriminazione nei confronti dei soggetti non beneficiari del contratto statale con conseguente violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.).

L'articolo 21, nell'autorizzare l'Azienda Ospedale-Università di Padova a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale, i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza del livello medio pro capite riferito all'anno 2018 dei fondi delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, interviene in materia di trattamento economico del personale contrattualizzato ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), art. 117, terzo comma, nonché con l'art. 3 della Costituzione.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr., ex multis, Corte Cosi. n. 81/2019), la disciplina del lavoro pubblico e, in particolare, quella del trattamento economico accessorio, deve essere ricondotta alla materia dell'"ordinamento civile" e per ciò solo, ai sensi del richiamato art. 117 della



Consiglio regionale della Calabria

Costituzione, ascritta alla competenza esclusiva del legislatore nazionale e demandata da questi, per effetto del combinato disposto degli articoli 40 e 45 del d.lgs n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva, nel rispetto dei vincoli di bilancio e limiti derivanti dalla legge statale.

Inoltre, l'incremento del fondo della sola azienda ospedaliera università di Padova, parametrato sulla base del livello medio pro capite riferito all'anno 2018 dei fondi delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, è censurabile anche sotto il profilo della violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica di cui è espressione il limite imposto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017; con tale norma infatti il legislatore statale ha introdotto un contenimento della spesa per salario accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, disponendo che l'ammontare complessivo delle risorse ad esso destinate annualmente non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Al riguardo il legislatore regionale, introducendo, ai fini dell'incremento del Fondo, il solo limite della spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale, di fatto lascia impregiudicata la possibilità che l'amministrazione in questione possa superare il limite di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, con ciò, peraltro, violando anche il principio dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento economico che deriverebbe al solo personale interessato rispetto al restante personale pubblico su cui la legge statale è intervenuta.

L'articolo 28 dà attuazione all'art. 6, comma 4 della legge n. 56 del 2019 (c.d. legge Concretezza) ai sensi del quale le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della predetta legge - recependo in particolare quanto previsto ai commi 2 e 4 dell'art. 3 della medesima legge 56/2019. Si prevede inoltre, in coerenza con quanto disposto all'art. 9 della legge n. 3 del 2003 e all'art. 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003, la possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse.

La previsione all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 28, nella parte in cui consente che i bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti regionali, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, prevedano «l'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che al momento della scadenza del termine per la presentazione della



Consiglio regionale della Calabria

domanda sono dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile», non troverebbe alcun riscontro nella normativa statale volta a superare il precariato nelle pubbliche amministrazioni (art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017) e neppure nella disciplina riguardante i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato o flessibile, che contempla unicamente forme di reclutamento con riserva di posti o per titoli ed esami (art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»). L'articolo 28 esorbita dunque il potere legislativo regionale in una materia, quella dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza dello Stato, ex art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2021](#)

Regione

Veneto

Legge regionale

Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 50 "Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "norme in materia di edificabilità dei suoli"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali

Motivi di impugnativa

La legge regionale in esame, che introduce una nuova disciplina relativa alle opere edilizie provviste di titolo edilizio abilitativo o di certificato di abitabilità o agibilità, ma eseguite in parziale difformità dai titoli edilizi rilasciati o dai progetti approvati prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10 recante "Norme per la edificabilità dei suoli", ammettendo la regolarizzazione amministrativa di dette difformità, risulta violare, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 ed alle norme ad esse connesse, norme di principio contenute nel Testo Unico dell'Edilizia, D.P.R. n. 380 del 2001 e quindi l'articolo 117, terzo comma della Costituzione, con riguardo alla materia del "governo del territorio".



Consiglio regionale della Calabria

In particolare, l'articolo 1 della legge regionale in esame, nell'enunciarne le finalità, ed il successivo articolo 2 nello stabilire l'ambito e le modalità di applicazione, ammettono la conservazione del patrimonio privato esistente, anche se abusivo, in luogo del ripristino della legalità previsto dagli art. 30 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", introducendo, sostanzialmente una nuova forma di condono edilizio. Questa nuova forma di condono, rispetto all'istituto generale e permanente del permesso in sanatoria di cui all'art. 36 e 45, previsto nel solo caso di cosiddetta doppia conformità, si contraddistingue per essere eccezionale e temporaneo, in quanto, derogando alla norma generale, regolarizza un illecito in presenza di presupposti individuati dal legislatore statale come integrati della normativa regionale.

Si premette, in proposito, che la Corte Costituzionale è intervenuta in materia di sanatoria straordinaria di opere edilizie abusive con numerose pronunce (Corte Costituzionale sentenze n. 303, n. 362, n. 307 del 2003; sentenza n. 196/2004) che pur collocando ormai pacificamente la materia del condono edilizio nell'ambito del "governo del territorio", ossia nell'ambito della legislazione concorrente di cui al comma 3 dell'art. 117 della Costituzione, ha definito i principi fondamentali del condono edilizio di esclusiva competenza statale identificati, a titolo esemplificativo, nella previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell'art. 32, nel limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, nonché nella determinazione delle volumetrie massime condonabili (Corte Costituzionale, sentenza 196/2004). La Corte Costituzionale è pervenuta alla medesima conclusione anche nella sentenza 49/2006 sul ricorso dello Stato avverso a molteplici regionali attuative del dl n. 269/2003 ribadendo che "spetta al legislatore statale determinare non solo tutto ciò che attiene alla dimensione penalistica del condono, ma anche la potestà di individuare, in sede di definizione dei principi fondamentali nell'ambito della materia legislativa "governo del territorio" la portata massima del condono edilizio straordinario".

Ciò premesso, le norme regionali in esame risultano censurabili nella parte in cui determinano, di fatto, un ampliamento delle ipotesi condonabili previste dalla legislazione statale, ammettendo la regolarizzazione amministrativa delle (parziali)



Consiglio regionale della Calabria

difformità edilizie a seguito della presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA, ossia con un titolo abilitativo differente da quello indicato dal legislatore statale e, soprattutto, della tempistica dettata dal procedimento amministrativo disciplinato dal legislatore statale del 2003 nell'esercizio della competenza esclusiva attribuitagli dall'art. 117, comma 3, Costituzione. Ciò configura una disciplina autonoma di una nuova sanatoria straordinaria per tutto il territorio regionale.

Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alle norme sopraevidenziate, risulta violare disposizioni di principio contenute nel Testo Unico dell'Edilizia, D.P.R. n. 380/ del 2001 e quindi l'articolo 117, terzo comma della Costituzione, al cui rispetto le Regioni sono tenute, nell'ambito della propria competenza concorrente con riguardo alla materia del governo del territorio

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 77/2021](#)



Consiglio regionale della Calabria

Anno 2020

Regione
Abruzzo
Legge regionale
Legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)"
Ambito di riferimento
Politiche economiche e finanziarie
Motivi di impugnativa
<p>Sono stati sollevati vari rilievi alla legge da parte del Governo, di seguito raggruppati in quattro punti.</p> <p>Punto 1</p> <p>L'art. 10 ("Modifica di disposizioni legislative regionali in materia urbanistica") al comma 1, lettera c), inseriva all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2011, il seguente comma 4-bis: "il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 1 è consentito anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti".</p> <p>Attraverso l'intervento modificativo, veniva introdotta una deroga alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 10 del 2011 (limiti e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e regolamenti edilizi vigenti).</p> <p>Tale intervento è apparso incompatibile con la disciplina in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e con la relativa potestà legislativa esclusiva spettante allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. Per quanto riguarda i beni paesaggistici, infatti, la disciplina regionale mira ad incentivare in maniera generalizzata gli interventi di recupero dei sottotetti, includendo nel proprio ambito applicativo anche quelli realizzati dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2011, consentendo altresì di derogare, indiscriminatamente, agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tra gli immobili oggetto delle disposizioni in esame, peraltro, sarebbero potuti rientrare anche quelli sottoposti a tutela paesaggistica. E ciò al di fuori del</p>



Consiglio regionale della Calabria

necessario quadro di riferimento che dovrebbe essere costituito dalle previsioni del piano paesaggistico, ai sensi degli artt. 135, 143 e 145 del Codice di settore. Soltanto a quest'ultimo strumento, elaborato d'intesa tra Stato e Regione, spetta infatti di stabilire, per ciascuna area tutelata, le c.d. prescrizioni d'uso (e cioè i criteri di gestione del vincolo, volti a orientare la fase autorizzatoria) e di individuare la tipologia delle trasformazioni compatibili e quelle vietate, nonché le condizioni delle eventuali trasformazioni.

Punto 2

L'art. 18 al comma 2 è stato introdotto per autorizzare e disciplinare l'esercizio provvisorio di organismi ed enti strumentali della Regione, materia disciplinata dall'art. 43 del D.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Poiché la Regione non ha potestà legislativa in materia contabile è stato ravvisato il contrasto con il D.lgs. n. 118/2011 e, conseguentemente, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. L'art. 19 disciplinava i termini per l'approvazione dei rendiconti degli enti ed organismi strumentali della Regione. Quest'ultima, con riferimento agli organismi strumentali, ha, secondo il Governo, nonché secondo la Corte Costituzionale, soltanto la facoltà di dare indicazioni sul termine di invio dei rendiconti - il cui termine è comunque stabilito dal d.lgs. n. 118/2011 - il quale, poi, deve essere compatibile con il termine di approvazione del rendiconto regionale, come previsto anche dal Principio contabile applicato della programmazione di bilancio-Allegato 4/I del D.lgs. n. 118/2011. Per quanto riguarda invece l'approvazione dei rendiconti degli enti strumentali, la Regione, avendo la necessità di acquisire i relativi rendiconti al solo fine di redigere il bilancio consolidato regionale - che deve essere approvato entro il 30 settembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.lgs. n. 118/2011 - non ha potestà legislativa in materia. Alla luce di quanto sopra, è stato pertanto ravvisato il detto contrasto con il D.lgs. n. 118/2011 e, conseguentemente, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Punto 3



Consiglio regionale della Calabria

L'art. 40, comma 5 lettera d) della legge prevede che possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3 (si tratta di interventi volti a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo), oltre ai comuni, alle istituzioni scolastiche, alle ASL, le "associazioni operanti nel territorio regionale e attive ... nel campo del disagio sociale dei minorenni... iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 10 marzo 2012 n. 11 (disciplina delle Associazioni di promozione sociale).

Al medesimo articolo, ma al comma 6 lett. e), la norma regionale restringe la presenza nella consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo a due rappresentanti, espressione esclusivamente delle associazioni di cui alla precedentemente citata lettera d) del comma 5.

La legge regionale, includendo solamente le associazioni di promozione sociale tra i soggetti che possono accedere ai finanziamenti pubblici, nega tale possibilità ad altri enti operanti sul territorio regionale e nei medesimi ambiti anche se ugualmente iscritti in Registri gestiti da pubbliche amministrazioni, quali ad esempio i soggetti anche a carattere associativo aventi qualifica di Onlus e le Organizzazioni di volontariato. La legge regionale, in tal senso, limita l'accesso ai contributi ai soli enti costituiti in forma di associazione di promozione sociale, compiendo quindi una discriminazione tra soggetti aventi differente assetto organizzativo o qualificazione ma operanti nel medesimo settore.

In secondo luogo la citata legge regionale effettua un'ulteriore discriminazione, consentendo la partecipazione ai bandi di finanziamento non a tutte le associazioni di promozione sociale operanti sul territorio abruzzese, ma solo a quelle iscritte nel registro regionale, escludendo quindi le eventuali associazioni di promozioni sociali iscritte al Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale. Se il comma 5 dell'art. 40 risultava, per le ragioni sopra citate, discriminatorio sotto il profilo degli interventi e del loro finanziamento, analoga portata discriminatoria è stata rilevata, sotto il profilo del mancato coinvolgimento nelle attività di programmazione e progettazione degli interventi dal successivo comma 6 del medesimo articolo, che ugualmente limita la partecipazione alla Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo agli enti iscritti nel solo registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale.



Consiglio regionale della Calabria

Conseguentemente, la formulazione utilizzata nelle due disposizioni citate dalla legge regionale in esame è parsa ledere i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, dei cui all'art. 3 della Costituzione e di autonomia delle formazioni sociali e sussidiarietà degli enti del terzo settore, di cui agli artt. 2 e 118, ultimo comma della Costituzione.

Punto 4

Nell'articolo 10 il capitolo di spesa 11825 della Missione I, Programma 4, Titolo 1, indicato ai commi 3 e 4 come fonte di copertura per gli oneri ivi rappresentati, riporta uno stanziamento nullo, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Nell'articolo 22, il comma 1 prevede interventi in materia di polizia locale, i cui oneri, quantificati per gli esercizi 2020-2022 in 80.000,00 euro annui, non trovano copertura finanziaria in bilancio, atteso che lo stanziamento ivi previsto risulta nullo per l'esercizio 2022. Pertanto, si rileva una violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 25 prevede la costituzione di un fondo straordinario per la promozione del patrimonio artistico dei "Paesi Dipinti" e "Paese Affrescato", quantificato in 50.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2020-2022. Al riguardo si rileva che i suddetti oneri risultano privi della necessaria copertura finanziaria per gli esercizi 2021 e 2022, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma della Costituzione.

Rinuncia parziale

Il ricorso ha subito la rinuncia solo in relazione ad alcune delle questioni sollevate.

L'art. 19 comma 1 lettera d) della legge regionale n. 14 del 16 giugno 2020 ha apportato le modifiche, in coerenza a quanto a suo tempo richiesto dal Ministero della Cultura, al disposto dell'art. 1 comma 4-bis della legge regionale n. 10 del 2011, introdotto dall'art. 10 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 3 del 2020. Le disposizioni introdotte dall'art.18 comma 2 e 19 della legge oggetto di impugnazione sono state successivamente abrogate dall'art. 8 della legge regionale n. 14 del 2020.

La Regione Abruzzo ha apportato, con legge 16 giugno 2020 n. 14, all'art. 12 commi 1 e 2, le modifiche necessarie e sufficienti ad eliminare la potenziale lesività dei commi



Consiglio regionale della Calabria

5 lettera d) e 6 lettera e) dell'art. 40 della legge impugnata.
In relazione alle dette disposizioni il Governo ha rinunciato all'impugnativa.

In relazione, poi, agli articoli 22 comma 1 e 25 comma 4 della legge impugnata, la Regione ha chiesto ed ottenuto dalla Corte Costituzionale la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Per quanto riguarda le restanti questioni, il giudizio è proseguito regolarmente.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 106/2021](#)

[Sentenza Corte Costituzionale n. 118/2021](#)

Regione
Abruzzo
Legge regionale
Legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
Ambito di riferimento
Politiche economiche e finanziarie
Motivi di impugnativa
La legge è stata, dal Governo italiano, ritenuta illegittima per i motivi sotto elencati. L'articolo 2, comma 3, lettera b), nel disporre misure per contrastare l'aggravarsi delle difficoltà delle microimprese, piccole e medie imprese abruzzesi, per la diffusione del covid-19, non indica la copertura finanziaria delle disposizioni previste sugli strumenti di intervento finanziario per contrastare l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie che il sistema delle microimprese, piccole e medie imprese abruzzesi, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost. L'articolo 2 comma 7 non indica la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste su iniziative "Compra abruzzese", finalizzate ad incentivare l'acquisto di prodotti del territorio abruzzese, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost. L'articolo 3, comma 2, non indica la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste, per l'acquisto da parte della regione di beni e servizi informatici, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.



Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 3, comma 3 non indica la copertura finanziaria delle disposizioni dal medesimo previste, su fondo di solidarietà per contribuire alle spese sostenute dai Comuni, a causa dell'emergenza pandemica, per l'acquisto di beni e servizi e per lo straordinario del personale dipendente, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 3, comma 4 non indica la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste, anch'esse per contrastare l'emergenza epidemiologica, su prestazioni di primaria necessità nei confronti dei cittadini più fragili, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Costituzione.

L'articolo 5, comma 11 non indica la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste, sul previsto incentivo economico a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti dalle aziende che tengono in funzione impianti a ciclo continuo, quale servizio pubblico essenziale, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Costituzione.

L'articolo 9, comma 6 prevede che i fondi di rotazione istituiti ai sensi delle leggi regionali n. 17 e n. 29 del 2018 siano considerati trasferimenti definitivi a fondo perduto a favore degli enti beneficiari. La norma, tuttavia, non indica la copertura dei nuovi oneri da essa derivanti, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre l'articolo 9, comma 1 c, lettere a) b) c) d) introduce condizioni limitative, in materia di Usi civici e gestione delle terre civiche, le quali, oltre a non avere alcuna attinenza con le misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica e con la natura transitoria della legge, in qualche modo pregiudicano i diritti dei cittadini operando di fatto una modifica con conseguenze durature sulla previgente normativa.

Invero la norma, che, come detto, pone in essere una limitazione evidente di natura non transitoria bensì permanente, prevede che i Comuni e gli Enti Gestori delle terre civiche ad utilizzazione pascoliva di cui all'articolo 15 adottino i seguenti criteri per l'assegnazione dell'uso civico di pascolo: le terre civiche sono conferite prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 26 della Legge 1766/1927 iscritti nel registro della popolazione residente da almeno 10 anni che abbiano un'azienda zootecnica, ricoveri per stabulazione invernali e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o ai comuni limitrofi.



Consiglio regionale della Calabria

Quanto ai profili di incostituzionalità, è stato evidenziato che la materia dei "domini collettivi" ha una dimensione, a un tempo, personalista e solidarista.

Pertanto, sembrerebbe verificarsi una distorsione dell'istituto così come disciplinato dalla Legge n. 168 del 2017, il cui articolo 1 riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione.

La legge statale del 2017, infatti, riconosce ai domini collettivi la capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione oggettiva e soggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale, nonché la capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva.

Inoltre, nel successivo articolo 2 commi 2 e 3 si legge che "la Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano."

Quindi, sono stati ravvisati ulteriori profili di incostituzionalità con riferimento agli articoli 3 e 117, comma 1, lettera l) della Costituzione in quanto la legge regionale introduce delle condizioni limitanti del diritto all'uso civico da parte degli utenti non previste dalla normativa statale ed assegna un regime preferenziale ad alcune categorie rispetto ad altre.

Al riguardo, è stato rilevato che il regime civilistico dei beni civici non è mai passato nella sfera di competenza delle Regioni, in quanto la materia "Agricoltura e Foreste" di cui al citato articolo 117 della Costituzione, che giustificava il trasferimento delle funzioni alle Regioni e l'inserimento degli usi civici nei relativi statuti, mai avrebbe potuto ricomprendere la disciplina della titolarità e dell'esercizio dei diritti dominicali sulle terre civiche.

Infatti, la disposizione regionale, con specifico riferimento alla lettera c) del punto c del comma 1 dell'art. 9, ove si legge che per i soggetti di cui alla lettera a) può essere assicurata, compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo comune, una concessione annuale per il diritto di uso civico di pascolo, presenta ulteriori elementi di criticità in quanto rischia di generare una concorrenza sleale nei confronti degli altri allevatori che, non beneficiando dell'uso civico, pagano per il foraggio cifre ben più elevate. Ciò si traduce in una violazione delle norme di cui agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relative alla parità di concorrenza tra



Consiglio regionale della Calabria

gli operatori economici (corrispondenti agli articoli 81-89 nella versione previgente del Trattato, che riguardano le normative nazionali in materia di attività d'impresa).

Rinuncia parziale

La Regione Abruzzo con legge n. 16/2020 all'art. 1, comma 1, lettera d) integrava l'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 9/2020, con la seguente disposizione: "La Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio regionale".

La novella in questione, tuttavia, non fornendo idonei elementi informativi che dimostrassero l'assenza di oneri recata dal richiamato art. 2, comma, veniva, a sua volta, ritenuta in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost., risultando carente di copertura finanziaria e, pertanto, veniva impugnata nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2020.

Successivamente il MEF rilevava che "la Regione Abruzzo, oltre a dichiararne il carattere programmatico, fornisce elementi dettagliati in merito all'attività di promozione delle iniziative "Compra abruzzese", oggetto della disposizione in esame, volti a dimostrare l'assenza di oneri recata dal modificato art. 2, comma 7, della legge regionale n. 9/2020". Il MEF prendeva poi atto che, con la modifica introdotta, il legislatore regionale avesse voluto contenere la promozione dell'intervento previsto nei limiti delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) già disponibili a legislazione vigente nel bilancio regionale per tale tipologia di iniziative, senza appostare ulteriori risorse. La Regione, peraltro, aveva chiarito che l'attività di promozione sarebbe stata realizzata con le risorse già iscritte e disponibili sul bilancio regionale

Ciò premesso, il Consiglio dei Ministri ha rinunciato all'impugnativa avverso l'art. 2, comma 7 della legge regionale n. 9/2020.

Inoltre, la Regione, dapprima con l'art. 4 della legge regionale n. 16/2020 e poi con l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 25/2020, ha modificato l'art. 5, comma 11, anch'esso oggetto di impugnativa.

In ragione delle intervenute modifiche all'articolo, e stante la dichiarazione di assenza di produzione di effetti giuridici medio tempore della disposizione impugnata, Il



Consiglio regionale della Calabria

Consiglio dei Ministri ha rinunciato all'impugnativa avverso l'art. 5, comma 11, della legge regionale n. 9/2020.

Permangono validi i restanti motivi di impugnativa proposti.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 228/2021](#)

[Sentenza Corte Costituzionale n. 229/2021](#)

Regione
Abruzzo
Legge regionale
Legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni"
Ambito di riferimento
Politiche economiche e finanziarie
Motivi di impugnativa
<p>La legge sembra presentare profili di illegittimità costituzionale con riferimento alla mancanza di copertura finanziaria di due disposizioni, che risultano quindi in contrasto con l'articolo 81, terzo comma della Costituzione.</p> <p>L'articolo 1, comma 1, lettera a), per fronteggiare l'emergenza pandemica, apporta modifiche all'articolo 2, comma 3, lettera b), punto 1) della legge regionale Abruzzo n. 9/2020, che prevedeva il rifinanziamento del Fondo per il Microcredito, al fine di migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle piccole e medie imprese; la novella inserisce le seguenti parole: "come quantificate nella Delib.G.R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socioeconomico del COVID-19)"; l'integrazione della delibera regionale che quantifica le risorse destinate al rifinanziamento del Fondo per il Microcredito, non consente tuttavia di individuare puntualmente la copertura</p>



Consiglio regionale della Calabria

finanziaria delle disposizioni ivi previste e costituisce un contrasto con l'articolo 81, terzo comma della Costituzione.

L'articolo 1, comma 1, lettera d) integra l'articolo 2, comma 7, della legge regionale n. 9/2020, oggetto di ricorso pendente, con la seguente disposizione: "La Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio regionale", senza fornire idonei elementi informativi che dimostrino l'assenza di oneri recata dal detto articolo 2, comma 7, che prima della modifica comportava oneri. La disposizione in esame si porrebbe quindi in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, risultando non dimostrata la copertura finanziaria.

Rinuncia parziale

Il MEF, in riscontro alla memoria di costituzione della Regione Abruzzo nel giudizio di legittimità costituzionale del sopra richiamato art. 2, comma 7, legge regionale 16/2020, rilevava che "la Regione Abruzzo, oltre a dichiararne il carattere programmatico, fornisce elementi dettagliati in merito all'attività di promozione delle iniziative "Compra abruzzese", oggetto della disposizione in esame, volti a dimostrare l'assenza di oneri recata dal modificato art. 2, comma 7, della legge regionale n. 9/2020".

Al riguardo il MEF prendeva atto che, con la modifica introdotta, il legislatore regionale avesse voluto contenere la promozione dell'intervento previsto nei limiti delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) già disponibili a legislazione vigente nel bilancio regionale per tale tipologia di iniziative, senza appostare ulteriori risorse. La Regione, peraltro, nella memoria di costituzione, ha affermato che l'attività di promozione "potrà essere ragionevolmente e concretamente realizzata con le risorse già iscritte e disponibili sul bilancio regionale" attraverso interventi informativi (avvisi, creazione di appositi spazi sul sito istituzionale, ecc) che non comportano nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale.

In ragione di quanto sopra, stante l'intervenuta modifica dell'art. 2, comma 7 il Consiglio dei Ministri propone la rinuncia parziale all'impugnativa avverso la legge



Consiglio regionale della Calabria

della Regione Abruzzo n. 16 del 09/07/2020 relativamente all'art. art. 1, comma 1, lettera d).

Permane l'altro motivo di impugnativa proposto.

Sentenza

Giudizio in corso

Regione
Abruzzo
Legge regionale
Legge regionale 31 luglio 2020, n. 20 "Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti"
Ambito di riferimento
Politiche infrastrutturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge regionale è stata censurata relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 5, comma 2 e 6, che risulterebbero prevedere coperture finanziarie non idonee, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma della Costituzione, secondo cui ogni legge comportante spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte.</p> <p>In particolare, l'articolo 5, comma 2 della legge regionale prevede: "2. Ai sensi dell'articolo 111, comma 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, il rifinanziamento dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile) è garantito attraverso la seguente variazione sul bilancio regionale di previsione 2020:</p> <p>a) lo stanziamento della Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) è ridotto di euro 2.900.000,00;</p>



Consiglio regionale della Calabria

b) lo stanziamento della Missione 11, Programma 02, Titolo 2 è corrispondentemente aumentato di euro 2.900.000,00".

Il successivo articolo 6, inoltre, dispone: 1. Al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) le parole "diminuzione parte spesa Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa 321940.1 denominato "Fondi di Riserva per le spese obbligatorie - Art. 18 L.R.C." per euro 100.000,00" sono sostituite dalle parole "diminuzione parte spesa Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 100.000,00".

2. Al comma 8 dell'articolo 30 della L.R. 14/2020 le parole "b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo 321940.1 per euro 350.000,00" sono sostituite dalle parole "b) in diminuzione parte Spesa: Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 350.000,00".

L'articolo 11, comma 4 bis del DL n. 18 del 2020 così come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 2020, richiamato dalla norma regionale, prevede che il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, consente la possibilità di variare il bilancio di previsione per ridurre la quota di recupero del disavanzo iscritta nel primo esercizio di un importo pari al maggior recupero determinato nell'esercizio precedente. L'applicabilità di tale previsione, tuttavia, presuppone l'approvazione di un piano di rientro dettagliato, che individui chiaramente le attività da adottare in ciascun anno così da poter determinare esattamente la quota di maggior recupero realizzata nell'esercizio precedente, considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato. Ma, purtroppo, non risulta che la regione Abruzzo abbia approvato un piano di rientro dettagliato, che consenta la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione, il suddetto articolo 111, comma 4-bis, del D.L. n. 18 del 2020 non risulta applicabile e, conseguentemente, la copertura finanziaria di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale non risulta idonea, determinando un contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Analogamente l'articolo 6 della legge regionale, che modifica i commi 5 e 8 dell'articolo 30 della legge regionale n. 14 del 2020, prevede che la copertura



Consiglio regionale della Calabria

finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi ivi previsti, pari rispettivamente ad euro 100.000,00 ed euro 350.000,00, sia realizzata attraverso la riduzione della quota annuale del ripiano del disavanzo applicato al bilancio 2020-2022 come risultante dai piani di rientro dello stesso.

Anche in questo caso l'articolo 111, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 non è applicabile in carenza dell'approvazione del piano di rientro e pertanto anche la detta disposizione prevede una copertura finanziaria non idonea e dunque, ha ritenuto il Governo, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 199/2021](#)

Regione

Abruzzo

Legge regionale

Legge regionale 13 ottobre 2020, n. 29 "Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia"

Ambito di riferimento

Urbanistica ed edilizia

Motivi di impugnativa

La Legge regionale è stata ritenuta da censurare per le disposizioni contenute negli articoli 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25, le quali, a loro volta, violano disposizioni statali che ne costituiscono il presupposto, risultando così invasive della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

In particolare, vi è da dire che:

1) La disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 3, modificando l'articolo 20 della legge regionale n. 18 del 1983 e riformulando l'attuale comma 8-bis, ha stabilito che "I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono approvati dalla Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 5, comma 13, lettera b), del d.l. 13



Consiglio regionale della Calabria

maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”.

Tale disposizione è stata ritenuta illegittima poiché la norma nazionale richiamata – ossia l’articolo 4, comma 13, lett. b), del d.l. n. 70 del 2011 – si limita a stabilire che “Nelle Regioni a statuto ordinario, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni: (...) b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale”. La predetta previsione statale – peraltro destinata a operare solo in attesa di una disciplina regionale – è volta quindi unicamente ad attribuire alla Giunta comunale la competenza in ordine ai piani attuativi conformi al piano urbanistico generale, senza che sia dettata alcuna previsione in ordine all’iter di formazione dei medesimi piani attuativi. Tale iter rimane soggetto pertanto ai principi fondamentali vigenti, i quali richiedono la distinzione tra la fase di adozione e quella di approvazione, allo scopo di consentire la fase indefettibile di partecipazione degli interessati.

La norma regionale, inoltre, non lascia spazio, per la preventiva sottoposizione del piano alla Soprintendenza, imposta dall’art. 16, terzo comma, della legge n. 1150 del 1942.

Sulla base di quanto sopra indicato, la norma si pone in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale concernenti l’iter di formazione dei piani – principi vincolanti in materia di governo del territorio, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione – nonché con il predetto art. 16 della legge n. 1150 del 1942, dettato dallo Stato nell’esercizio della potestà esclusiva in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

2) La disposizione contenuta nell’articolo 7 modifica l’art. 23 della legge regionale n. 18 del 1983, sostituendo il comma 3 con il seguente: “Il procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata è quello di cui agli articoli 20 e 21. Decorsi 30 giorni dalla presentazione degli atti senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi ovvero avanzato richieste di integrazione istruttoria e/o documentale, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto di diffida, trasmettendone copia alla Regione, la quale, decorso l’ulteriore periodo di 30 giorni



Consiglio regionale della Calabria

senza che il Comune abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 30 giorni successivi a mezzo di apposito Commissario ad acta, all'uopo designato."

La disposizione regionale dunque, stabilisce una significativa compressione dei termini di adozione dei piani di lottizzazione privata, posto che i 120 giorni originariamente previsti passano a 20 giorni e che i 60 giorni previsti per la delibera in via sostitutiva sono portati a 30, in disallineamento peraltro con i termini previsti dagli articoli 20 e 21 della legge regionale. Tale compressione dei termini, contrasta con l'esigenza di attenta valutazione connessa alla pianificazione di intere porzioni di territorio; esigenza ben presente al legislatore statale, il quale – all'articolo 28, secondo comma, della legge n. 1150 del 1942 – ha, tra l'altro, sottoposto i piani di lottizzazione al previo parere della Soprintendenza.

La previsione regionale, quindi, si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 28, secondo comma, della legge n. 1150 del 1942 e con gli artt. 14-bis, comma 2, lett. c), e 17-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in quanto preclude la sottoposizione del piano di lottizzazione alla Soprintendenza.

Risulta pertanto, violato l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Sotto altro profilo, la violazione dell'art. 28, secondo comma, della legge n. 1150 del 1942 e dell'art. 14-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990 comporta anche l'invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché l'abbassamento del livello della tutela dei predetti interessi, che determina la violazione dell'art. 9 della Costituzione. Da ultimo, la previsione di un termine di soli trenta giorni per l'esame e la deliberazione di uno strumento di pianificazione a iniziativa privata risulta manifestamente arbitraria e irragionevole, comportando anche un serio pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione. Da ciò la violazione pure degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

3) La disposizione contenuta nell'articolo 10, sostituisce l'art. 33 della legge regionale n. 18 del 1983, concernente la variazione degli strumenti urbanistici. In particolare, il comma 2 elenca i casi che non costituiscono "varianti urbanistiche"; ipotesi in cui le modificazioni, ai sensi del successivo comma 3, sono assunte dal Comune mediante deliberazione consiliare, che viene trasmessa alla Provincia ai fini di quanto previsto dal comma 4 (eventuale ricorso al Presidente della Giunta regionale). Le ipotesi previste, non essendo qualificate come "varianti", vengono quindi sottoposte a un iter



Consiglio regionale della Calabria

procedurale più snello che viene illegittimamente sottratto, per ciò solo, alla fase di verifica della conformità della delibera consiliare di cui al comma 3 con il piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le cui previsioni sono invece poste dal legislatore statale come cogenti e inderogabili da parte degli altri strumenti di pianificazione territoriale, ad esso necessariamente subordinati.

È, inoltre, violato l'art. 9 della Costituzione, in considerazione dell'effetto, derivante dalla disposizione censurata, di determinare l'abbassamento del livello della tutela del paesaggio, costituente interesse primario e assoluto (Corte Costituzionale n. 367 del 2007).

4) La disposizione contenuta nell'articolo 18, recante "disposizioni per il patrimonio edilizio pubblico", estende l'applicazione della legge regionale n. 49 del 2012 anche agli immobili pubblici (comma 1) e prevede che per gli immobili pubblici oggetto di alienazione sia "sempre" consentito il passaggio tra diverse destinazioni d'uso (comma 2).

Ai sensi del Testo unico dell'edilizia, DPR n. 380 del 2001, i mutamenti di destinazione d'uso si distinguono in quelli "urbanisticamente rilevanti", ai sensi dell'articolo 23, per i quali è necessario il permesso di costruire secondo l'ordinaria procedura (senza possibilità di deroga agli strumenti urbanistici, come invece previsto dall'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, richiamato dall'art. 5, del DL n. 70/2011), e i mutamenti fra "destinazioni fra loro compatibili o complementari", nei casi di cui all'art. 5, commi 9 e 13, decreto legge n. 70/2011, per i quali è ammissibile il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Da dette norme si desumono i principi fondamentali secondo cui i mutamenti di destinazione d'uso, di regola, sono soggetti a permesso di costruire, e che il titolo non può essere rilasciato in deroga agli strumenti urbanistici allorché il mutamento sia urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter del T.U.. La norma regionale in esame, invece, non richiama, imponendone il rispetto, l'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, legittimando per gli immobili pubblici oggetto di alienazione, sempre e comunque e anche a prescindere dalle previsioni degli strumenti urbanistici, ogni tipo di mutamento di destinazione d'uso. Ciò in quanto, richiamando solo l'art. 5, comma 3, della l.r. n. 49/2012 (e, quindi, indirettamente le disposizioni dell'art. 5, decreto legge n. 70/2011), richiama solo un'ipotesi derogatoria contemplata dalla legislazione statale e non la disciplina a



Consiglio regionale della Calabria

regime.

Pertanto, la norma di cui all'articolo 18 della legge regionale in esame sembra violare l'art. 117, terzo comma della Costituzione con riguardo alla materia governo del territorio, nella parte in cui non richiama anche, imponendone il rispetto, l'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001.

Con riferimento ai contesti paesaggistici meritevoli di tutela, si rileva che la disciplina dettata in via generale e astratta dalla Regione in ordine alla "riqualificazione" degli immobili pubblici si sostituisce sostanzialmente alla disciplina d'uso dei beni paesaggistici che dovrebbe essere dettata nell'ambito del piano paesaggistico, da approvare previa intesa con lo Stato, ai sensi degli artt. 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le disposizioni regionali contrastano quindi con la scelta del legislatore statale di rimettere alla pianificazione la disciplina d'uso dei beni paesaggistici ai fini dell'autorizzazione degli interventi, come esplicitata negli artt. 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturale e del paesaggio.

La censurata disposizione si pone quindi in contrasto con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte gli artt. 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché, comportando un abbassamento dei livelli di tutela, con l'art. 9 della Costituzione, ai sensi del quale il paesaggio costituisce valore primario e assoluto.

5) La disposizione contenuta nell'articolo 19, modificando la legge regionale n. 49 del 2012, introduce la possibilità generalizzata per i comuni, resa permanente con la novella, di ricorrere alle misure incentivanti su tutto il territorio comunale, senza che tali facoltà siano ricondotte nell'alveo del piano paesaggistico regionale. La disciplina introdotta dalla norma regionale in esame, operante senza limiti di tempo in relazione all'intero territorio regionale, laddove consente interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e/o ricostruzione con aumenti di volumetria anche sugli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, comporta il sostanziale svuotamento della funzione propria del Piano paesaggistico.

Conseguentemente, la normativa introdotta dalla disposizione regionale in esame, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima laddove non prevede una specifica clausola in favore del piano paesaggistico e non subordina l'applicazione della



Consiglio regionale della Calabria

medesima normativa alla previa introduzione di un'apposita disciplina d'uso dei beni paesaggistici tutelati, elaborata d'intesa con il Ministero di settore.

6) La disposizione contenuta nell'articolo 23, attribuisce ai Comuni "dei crateri sismici" del 2009 e del 2016 il potere di approvare varianti agli strumenti urbanistici anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani, al fine di ricomprendere in aree edificabili i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici, a condizione che gli stessi siano conformi ai titoli autorizzativi e/o comunicazioni, previsti dalla normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici.

Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione nonché determina l'invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di paesaggio, di cui all'articolo 117, comma 2 lettera s) della Costituzione rispetto al quale costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Inoltre, il Decreto Legge n 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, consente, in via del tutto eccezionale, la collocazione di "strutture temporanee amovibili" su terreni aventi qualsiasi destinazione, allo scopo di sopperire alle esigenze abitative delle popolazioni danneggiate. È tuttavia prescritta inderogabilmente la rimozione delle strutture e il ripristino dello stato dei luoghi alla cessazione dell'emergenza, ossia una volta ottenuta l'agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato.

7) La disposizione contenuta nell'articolo 25, prevede l'installazione su aree private di manufatti leggeri, e consente una deroga temporanea per un periodo non superiore a due anni, alla disciplina prevista dal Testo unico sull'edilizia. Tale previsione viola l'articolo 117, comma 3 della Costituzione in materia di "governo del territorio", in quanto gli interventi in essa individuati, seppure omogenei rispetto a quelli che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera e-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, si discostano dalla *ratio* sottesa alla normativa statale che includerebbe tra le attività "libere" soltanto quelle a carattere temporaneo. E il carattere cogente della temporaneità al fine dell'individuazione delle opere in esame, è evidenziato dalla duplice circostanza che la norma ne prevede la necessaria rimozione alla cessazione dell'esigenza e,



Consiglio regionale della Calabria

comunque, "entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto".

L'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltre, prevede che le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'edilizia libera a "interventi edilizi ulteriori" (lettera a), nonché disciplinare "le modalità di effettuazione dei controlli" (lettera b) ma, nel definire i limiti del potere così assegnato alle regioni, la Corte Costituzionale aveva, in precedenza, escluso "che la disposizione appena citata permetta al legislatore regionale di sovvertire le "definizioni" di "nuova costruzione" recate dall'articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Sentenza n. 171 del 2012).

L'attività demandata alla Regione, pertanto, si inserisce pur sempre nell'ambito derogatorio definito dall'articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Rinuncia parziale

Successivamente, con la legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, la Regione Abruzzo ha apportato modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 18 del 1983 e introdotto, nella medesima legge, l'articolo 23-bis che recepisce le osservazioni governative. Tali modifiche consentono di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate con riferimento agli articoli 5, comma 3 e 7 della Legge Regionale n. 29/2020 in esame. Inoltre, con l'articolo 19, comma 8, lett. d), della stessa legge regionale n. 1 del 2021, la Regione è intervenuta in relazione all'art. 33 della legge regionale n. 18 del 1983, prevedendo che, per le modifiche degli strumenti urbanistici non qualificate come varianti ai sensi della legge regionale, la delibera consiliare sia subordinata al parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Tale modifica consente di ritenere superati i rilievi sollevati con riferimento all'articolo 10 della LR 29/2020 in esame (delibera 29 CDM del 25 marzo 2021).

Rimangono ancora in piedi gli ulteriori motivi di impugnativa, riferiti agli articoli 18, 19, 23 e 25 non modificati dalla Regione Abruzzo nel senso richiesto in sede di impugnativa.

Sentenza

Giudizio in corso



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Abruzzo
Legge regionale
Legge regionale 6 novembre 2020, n. 31 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni"
Ambito di riferimento
Politiche economiche e finanziarie
Motivi di impugnativa
<p>L'articolo 3 della legge regionale in esame prevedeva un trasferimento straordinario al Consorzio di Bonifica Interno per interventi di somma urgenza finalizzato all'esecuzione di lavori per la sicurezza degli impianti e nei luoghi di lavoro. Tale trasferimento è stato ritenuto dal Governo illegittimo poiché la copertura finanziaria dell'intervento previsto dalla norma in esame è individuata nell'aumento del Titolo IV delle Entrate, dove confluiscono le poste conseguenti all'impiego del microcredito del PO FSE 2007/2013.</p> <p>Tuttavia tale modalità di copertura non risulta coerente con le finalità indicate nell'art. 78 paragrafo 7 del Regolamento UE 1083/2006 recante "disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999".</p> <p>Conseguentemente, la norma si sarebbe posta in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Costituzione e, quindi, è stata impugnata ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.</p>
Rinuncia totale
<i>Successivamente all'emanazione della legge, la Regione Abruzzo ha approvato la legge n. 3 del 4 febbraio 2021 recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi</i>



Consiglio regionale della Calabria

dell'art. 73 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e modifiche alle leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021", con cui veniva modificato, all'art. 2, il disposto dell'art. 3 della legge regionale n. 31/2020 sopra citata. Nella nuova formulazione del testo, la copertura finanziaria dell'intervento previsto dalla norma in esame viene individuata nelle residue risorse libere – ossia relative alla parte non soggetta a vincoli di utilizzo – di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 583 e n. 590 del 28/09/2020.

Per tali motivi il Governo ha rinunciato all'impugnativa.

Sentenza

Rinuncia all'impugnativa

Regione

Abruzzo

Legge regionale

Legge regionale 20 novembre 2020, n. 32 "Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni. Contributo straordinario ad Enti"

Ambito di riferimento

Politiche economiche e finanziarie

Motivi di impugnativa

L'art. 2 della disposizione citata stabilisce un incremento di euro 200.000,00, per l'anno 2020, in favore del Fondo sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione); la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla norma in esame viene realizzata mediante l'incremento di maggiori entrate del titolo III.

Al riguardo, è stato evidenziato che l'aumento della suddetta entrata non è giustificato da alcuna disposizione normativa volta a produrre tali effetti. Si sottolinea, infatti, che la citata copertura sarebbe accettabile a condizione che i correlati stanziamenti di



Consiglio regionale della Calabria

spesa fossero utilizzati solo previo accertamento delle maggiori entrate, peraltro suffragato da una relazione tecnica che fornisca dettagliati elementi giustificativi al riguardo. Tuttavia, difettano sia la fase dell'accertamento delle entrate sia la relazione tecnica.

Attesa la mancata copertura finanziaria, l'articolo 2 ha subito l'impugnativa ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in quanto si è ritenuto violasse l'articolo 81, comma terzo della Costituzione.

Rinuncia totale

Successivamente all'impugnativa, la Regione ha proposto di sostituire l'articolo impugnato. Tale proposta è stata portata all'attenzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Settore legislativo Economia, il quale ha fatto presente che la riformulazione della norma, nel testo proposto dalla Regione, consente di ritenere superati i rilievi a suo tempo formulati.

Di conseguenza, la Regione Abruzzo, con l'art. 3 della legge regionale 4 febbraio 2021 n. 3, recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e modifiche alle leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021", ha modificato la disposizione della legge regionale n. 32/2020 sopra citata, adeguandola alla normativa statale di riferimento.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la non impugnativa del menzionato art. 3 della legge regionale n. 3/2021.

Sentenza

Rinuncia all'impugnativa



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Abruzzo
Legge regionale
Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 45 "Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti"
Ambito di riferimento
Ambiente e Politiche Infrastrutturali
Motivi di impugnativa
<p>Il Governo ha impugnato la legge in esame, con riferimento all'art. 1, commi 4 e 9, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, il quale attribuisce la competenza esclusiva allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'articolo 117, secondo comma lettera s) della Costituzione.</p> <p>E, precisamente:</p> <p>(primo punto) l'articolo 1, comma 4, della legge regionale stabilisce che: "La Regione, con la presente legge, sostiene azioni dirette alla riduzione della produzione e al recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio, ribadendo la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani e prevedendo di raggiungere tendenzialmente al 2022, conformemente al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR).</p> <p>A tal proposito, l'articolo 35 della legge statale n. 164 del 2014, stabilisce che gli impianti di incenerimento dei rifiuti "costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica".</p> <p>Prevedere quindi l'assenza di tali tipi di impianti nel territorio regionale, oltre a determinare un deficit nella potenzialità di incenerimento, potrebbe comportare non soltanto l'impossibilità di trattare i rifiuti provenienti da altre regioni ma anche la necessità di dover ricorrere, per lo smaltimento di alcune tipologie di rifiuti prodotti dalla stessa Regione, ad impianti posti fuori dal suo territorio.</p>



Consiglio regionale della Calabria

Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non consente che le Regioni prescrivano limiti generali siffatti, contrastando essi con il principio fondamentale di preminente interesse nazionale - riconducibile alla potestà esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. - di individuazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti ex art. art. 195, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 196, comma 1 lett. n) e o) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In forza di siffatte previsioni, infatti, è riservata allo Stato l'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale che deve essere effettuata secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti. Alle regioni attiene invece la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p), nonché la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

Secondo punto:

il comma 9 dell' articolo 1 della legge regionale impugnata prevede le azioni che la Regione intende promuovere al fine di tutelare la salute ed il territorio, con appositi provvedimenti attuativi, stabilendo, alla lettera u), quella di : "definire, per garantire la tutela della salute e del territorio, distanze minime e fasce preventive minime dai centri abitati e dalle funzioni sensibili, come ad esempio asili nido, scuole, centri sportivi e di aggregazioni, distretti sanitari, ospedali e case di riposo, al di sotto delle quali la localizzazione di impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti è esclusa a priori".

Detta disposizione si pone in contrasto con le previsioni contenute nell'articolo 196, comma 1, lettere n) e o) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'Ambiente), le quali consentono alla Regione, sulla base dei criteri generali dettati dalla normativa statale, di definire criteri per l'individuazione, da parte delle Province,



Consiglio regionale della Calabria

delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Come già affermato dalla Corte Costituzionale da ultimo con la sentenza n. 272 del 2020, la Regione non può fissare, nella forma della legge regionale, i criteri di individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti, perché, invece, sul punto è necessario pronunciarsi all'esito di un procedimento amministrativo.

Infatti, il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi pubblici con gli interessi privati meritevoli di tutela costituzionale, come confermato dall'art. 199, comma 1, del cod. ambiente, il quale esplicitamente richiede che "l'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo".

L'art. 199, comma 5, del codice dell'ambiente, stabilendo che "il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente", ribadisce tale principio.

Pertanto, la legge è stata oggetto di impugnativa avverso la Corte Costituzionale.

Sentenza

Giudizio in corso

Regione

Basilicata

Legge regionale

Legge regionale 9 dicembre 2020, n. 40 "Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata"

Ambito di riferimento

Settore politiche economiche e finanziarie

Motivi di impugnativa

La legge in oggetto è stata impugnata dal Governo per i seguenti motivi.

La legge è censurabile con riferimento all'articolo 4 ed ai prospetti relativi al disavanzo presunto (Allegato 02) e al ripiano dello stesso, in quanto gli stessi presentano aspetti di illegittimità costituzionale rispetto all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.



Consiglio regionale della Calabria

In via preliminare si evidenzia che la Regione Basilicata ha approvato l'ultimo rendiconto relativamente all'esercizio finanziario 2017. Pertanto, non è possibile dare riscontro al risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019.

L'articolo 4, rubricato "Disavanzo di amministrazione presunto" dispone il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi precedenti, secondo quanto previsto nell'Allegato 02, accluso alla legge, in applicazione del disposto dell'articolo 42 del D.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile 9.11.

Con riferimento al disavanzo 2018, nella Nota integrativa alla legge regionale n. 40/2020 è specificato che, a seguito della parifica della Corte dei Conti del rendiconto 2018, è stata necessaria una quantificazione del risultato di amministrazione 2018 pari a euro 17.688.239,00. Tale importo è rappresentato nella suddetta tabella "Modalità copertura del disavanzo".

Al riguardo, il principio applicato 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 prevede: "Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. È tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato".

Con riferimento al disavanzo 2019 l'articolo 42, comma 12, del D.lgs. n. 118/2011 prevede che "Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislazione regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori".

Il principio applicato 9.2.24 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 fornisce la corretta interpretazione della suddetta disposizione normativa, chiarendo: "Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo



Consiglio regionale della Calabria

esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio”.

Pertanto, il disavanzo 2019 dev'essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, ovvero nel triennio 2020-2022 (salvo terminare prima, nel caso in cui la legislatura regionale abbia durata inferiore) ed in tali termini dev'essere predisposta la delibera consiliare.

L'Allegato 02, relativo, quindi, all'analisi del disavanzo di amministrazione al 31.12.2019 e alle modalità di copertura negli esercizi 2020/2022, non è compilato conformemente a quanto previsto dal punto 9.11.7 dell'Allegato n. 4/1 del D.lgs. n. 118/2011.

In particolare, l'importo della prima colonna (“Composizione disavanzo presunto”) della tabella “Modalità copertura del disavanzo” deve corrispondere all'importo della seconda colonna (“Disavanzo presunto”) della tabella “Analisi del disavanzo presunto”.

Inoltre, la predetta tabella “Modalità copertura del disavanzo” evidenzia dei piani di rientro per i disavanzi 2018 e 2019 che non rispettano quanto disposto dall'articolo 42, comma 12 del citato D.lgs. n. 118/2011.

Contrariamente a quanto prevede il citato D.lgs. n. 118/2011, i piani di rientro per i disavanzi 2018 e 2019 vanno ben oltre il limite temporale concesso. La tabella “Modalità copertura del disavanzo”, alla sezione “Copertura del disavanzo presunto per esercizio”, prevede il ripiano del disavanzo fino agli “esercizi successivi (2023 e 2024)”, come riportato nell'ultima colonna della sezione stessa.

Pertanto, innanzitutto la previsione di un piano dei disavanzi fino al 2024 si pone in contrasto con il citato articolo 42 del D.lgs. n. 118/2011.

A ciò si aggiunga, come si legge nel corpo del ricorso, che la Regione non ha ancora approvato la delibera consiliare prevista dal predetto articolo 42 del D.lgs. n. 118/2011, avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Ciò premesso, il Governo ha ritenuto che sia l'articolo 4 che l'Allegato 02 della legge in esame, non rispettando la normativa statale di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, violino di conseguenza l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.



Consiglio regionale della Calabria

Sentenza
Giudizio in corso

Regione
Campania
Legge regionale
Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11"
Ambito di riferimento
Politiche infrastrutturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge regionale in esame, a giudizio del Governo, presenta disposizioni che eccedono dalle competenze regionali in quanto in contrasto con norme vincolanti ex d.lgs. n. 42 del 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che costituiscono norme interposte, violando gli articoli 9 e 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali, nonché il principio di leale collaborazione.</p> <p>In particolare, i commi 2, 3, 4 lett. b) e 6 dell'art. 19, recante previsioni concernenti lo strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD), violano gli articoli 10, comma 4, lett g), 20, 21, 24, 52, 106, comma 2-bis (da considerare norme interposte), 52, 106, comma 2-bis e 135, 143, e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>In riferimento ai beni culturali va osservato che nei summenzionati commi dell'art. 19 della normativa regionale in esame non si prevede che la fissazione dei limiti necessari per le esigenze di tutela avvenga nel rispetto della disciplina della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nello specifico non sono richiamate le disposizioni dell'articolo 20 del Codice di settore in base alle quali spetta soltanto all'Autorità preposta alla tutela individuare gli eventuali usi del bene culturale non compatibili con il loro carattere artistico o storico oppure tali da arrecare pregiudizio alla conservazione; né si ravvisa conformità con l'articolo 52 del medesimo Codice, che disciplina specificamente le modalità di coinvolgimento del Ministero per i beni e le</p>



Consiglio regionale della Calabria

attività culturali nelle determinazioni concernenti l'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali;

L'articolo 19 relativamente ai beni paesaggistici assegna al SIAD il compito di stabilire gli insediamenti ammissibili, obliterando che le trasformazioni consentite e non consentite dei beni paesaggistici sono individuate dal piano paesaggistico, da adottare previa intesa con lo Stato, che costituisce strumento sovraordinato rispetto a ogni altro atto di pianificazione territoriale, nonché agli strumenti urbanistici comunali (ex articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)

L'articolo 20 della legge regionale disciplina gli "Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico".

Premesso che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 4, lett. g), e 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani realizzati da oltre settanta anni si presumono di interesse culturale e sono sottoposti alla tutela di cui alla Parte II del Codice fino al compimento del procedimento di verifica di cui al predetto articolo 12 e che i centri storici possono essere oggetto anche di tutela paesaggistica, ai sensi della Parte III del Codice, e in particolare dell'art. 136, comma 1, lett. c), che li prevede espressamente, l'articolo 20 della normativa regionale in esame appare in contrasto con la disciplina della Parte II e della Parte III del Codice, in quanto non contempla il coinvolgimento dell'Autorità di tutela per la fattispecie normata, né prevede la stipula di un accordo con la Soprintendenza territorialmente competente nella definizione dell'istituendo "protocollo di arredo urbano" che si prevede avvenga "previa consultazione con le associazioni delle imprese commerciali operanti nel centro storico.

Il dettato della norma regionale non esclude la possibile elusione o violazione della disciplina di tutela culturale e paesaggistica, né può ritenersi che il mancato rinvio al Codice sia giustificato dal fatto che la legge regionale non regola la pianificazione territoriale ma si limiti ai soli aspetti della pianificazione commerciale.

Non sembra, inoltre, possibile ritenere il SIAD, strumento di pianificazione derivato, assicuri l'ambito della tutela mediante il Piano urbanistico comunale PUC al quale deve conformarsi.

Il Governo ritiene che la normativa regionale in esame confligge apertamente con i principi costituzionali in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, in quanto la Regione ha disciplinato uno strumento comunale pianificatorio del tutto



Consiglio regionale della Calabria

svincolato dalle attribuzioni che la legge riconosce al Ministero per i beni e le attività culturali sulla base dei principi costituzionali in materia, in spregio al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Un chiaro richiamo, carente nella normativa in esame, al rispetto della normativa di tutela culturale e paesaggistica avrebbe esplicitato il principio costituzionale della necessaria condivisione tra gli enti territoriali e lo Stato delle scelte pianificatorie e inerenti il decoro urbano, laddove incidano sui beni sottoposti a tutela culturale o paesaggistica.

Le disposizioni attribuiscono, invece, alle sole amministrazioni locali scelte che, ricadendo in contesti tutelati, richiedono la partecipazione dello Stato e per esso del Ministero, istituzionalmente preposto alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Codice di settore, costituente disciplina normativa interposta rispetto al parametro costituzionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Per quanto riguarda, in particolare, i beni culturali, le norme regionali in esame si pongono in contrasto con gli articoli art. 10, comma 4, lettera g), 20, 21, 24, 52 e 106, comma 2-bis, del Codice di settore.

L'articolo 20 del Codice, infatti, vieta gli usi incompatibili con il carattere culturale del bene. L'articolo 21 dispone che spetta al Soprintendente autorizzare qualsiasi opera o lavoro che riguardi i beni culturali; al riguardo, l'art. 24 prevede che in caso di beni comunali (come per esempio vie, piazze e altri spazi urbani comunali) l'autorizzazione possa essere rilasciata mediante accordi. Anche l'art. 106, comma 2-bis, subordina la concessione in uso di beni comunali di interesse culturale all'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. L'art. 52 poi regola con precisione i poteri comunali in materia di commercio che incidono potenzialmente su beni culturali (vie, piazze, centri storici), disciplinando le rispettive competenze del Comune e della Soprintendenza, sulla base del principio di leale collaborazione istituzionale.

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1817 del 2017) ha evidenziato che il decoro urbano "non è una materia o un'attività ma una finalità immateriale dell'azione amministrativa" e che lo stesso "a seconda del profilo e dello strumento, può essere frutto vuoi di tutela (e valorizzazione) del patrimonio culturale, vuoi di disciplina urbanistica o del commercio, vuoi delle politiche comunali di concessioni di suolo pubblico: comunque in ragione delle competenze di legge."



Consiglio regionale della Calabria

Occorre peraltro ribadire che le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico sono tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera g), del Codice di settore. Nella sentenza n. 247 del 2010 la Corte costituzionale ha chiarito che la normativa regionale del commercio su aree pubbliche, riconducibile alla materia del "commercio deve avvenire entro i limiti qualificati invalicabili della tutela dei beni ambientali e culturali" operando, fra l'altro, un richiamo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha reso esplicito che le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi urbani di interesse artistico o storico rientrano fra i beni culturali, e che essi sono pertanto oggetto di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano.

Di analogo avviso il TAR Lazio, Roma, sentenza n. 6413 del 2012, che ha evidenziato come dalla disciplina di tutela del patrimonio culturale discenda una ineludibile competenza dell'amministrazione centrale a partecipare alle scelte delle amministrazioni locali, motivata dalle esigenze di protezione del patrimonio culturale. Per l'art. 52 del Codice – adeguatamente novellato dopo le censure della Corte Costituzionale relative alla mancata previsione di alcuno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni (sentenza n. 140 del 2015) in merito alle attività di tutela (affidate alla competenza esclusiva dello Stato) e di valorizzazione (assegnate invece alla competenza concorrente di Stato e Regioni) – le scelte relative all'esercizio del commercio nei centri storici e all'arredo urbano, comprese le occupazioni di suolo pubblico, che comportano un utilizzo permanente, a fini privati, di spazi pubblici sottratti all'uso comune, non si risolvono nella mera localizzazione delle attività, ma comportano funzioni pianificatorie non meramente urbanistiche, afferendo alla tutela culturale e all'impianto storico del paesaggio urbano.

Giova, inoltre, ricordare come il posizionamento dell'arredo urbano, ove riguardi luoghi storici sottoposti a tutela interinale, quali via, piazze e altri spazi urbani, richieda l'autorizzazione del Soprintendente (ex art. 21 del Codice di settore) e come la concessione di spazio pubblico tutelato necessiti, ai sensi dell'art. 106, comma 2-bis, del Codice, dell'autorizzazione del Ministero competente.

Per quanto riguarda il paesaggio, la conformità del SIAD allo strumento urbanistico generale, affermata al comma 2 dell'art. 19, non appare assicurare la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.



Consiglio regionale della Calabria

Tale tutela non è infatti certamente rimessa alla pianificazione urbanistica ma al Piano paesaggistico, strumento gerarchicamente sovraordinato e non richiamato dalla norma regionale. Lo strumento disciplinato nella legge de qua assurge, assume di fatto il ruolo di vero e proprio Piano paesaggistico – tra l'altro non in fase di approvazione in Campania – del tutto svincolato dal principio di co-pianificazione obbligatoria tra la Regione e lo Stato.

La disciplina del SIAD contenuta nella legge regionale, non prevedendo alcuna concertazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali, appare quindi lesiva dei principi di tutela paesaggistica di cui agli articoli 135, 143 e 145 del Codice, e violativa degli articoli 9 e 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione interistituzionale.

Il legislatore nazionale, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, ha assegnato infatti al piano paesaggistico una posizione di assoluta preminenza nel contesto della pianificazione territoriale.

Con l'articolo 135, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è stata effettuata una scelta di principio, evidenziata più volte dalla Corte costituzionale in occasione dell'impugnazione di leggi regionali che eludevano la necessaria condivisione delle scelte attraverso uno strumento di pianificazione sovracomunale. La Corte (Corte Cost. n. 86 del 2019) ha, infatti, affermato l'esistenza di un vero e proprio obbligo, costituente un principio inderogabile della legislazione statale, di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento ai beni vincolati e ha rimarcato che l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica "è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale" (Corte Cost., n. 182 del 2006; cfr. anche La Corte ha anche più volte ribadito che spetta al piano paesaggistico "introdurre un organico sistema di regole, sottoponendo il territorio regionale a una specifica normativa d'uso in funzione dei valori tutelati", anche prevedendo, in determinate aree, divieti assoluti di intervento; ciò che appare "del tutto conforme al ruolo attribuito al piano paesaggistico dagli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali, secondo cui le previsioni del piano sono cogenti e inderogabili da parte degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli atti di pianificazione previsti dalle



Consiglio regionale della Calabria

normative di settore e vincolanti per i piani, i programmi e i progetti nazionale e regionali di sviluppo economico”.

Gli articoli 19 e 20 della legge regionale disciplinando unilateralmente la pianificazione del territorio, che costituisce una parziale anticipazione del piano paesaggistico, violano la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, disposizione rispetto alla quale costituiscono norme interposte le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio che specificamente disciplinano la pianificazione paesaggistica, e in particolare gli articoli 135, 143 e 145.

In virtù della potenziale grave incidenza sui beni paesaggistici, quali i centri storici, la previsione dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2020 è violativa anche dell'articolo 9 della Costituzione, in forza del quale la tutela del paesaggio costituisce interesse costituzionale primario e assoluto (Corte Cost. sentenza n. 367 del 2007).

Le norme regionali in esame si pongono altresì in contrasto con il principio costituzionale di leale collaborazione che, per la Corte costituzionale “deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni”, in quanto il SIAD costituisce il frutto di una scelta unilaterale della Regione compiuta al di fuori del percorso condiviso con lo Stato che il Codice pone come presupposto ineludibile dell'intero processo di pianificazione.

Appare, pertanto, costituzionalmente illegittima la legge regionale che disciplina lo strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD), che costituisce lo strumento integrato della pianificazione urbanistica con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali, escludendo del tutto il Ministero dal procedimento, ed esautorando così lo Stato dal ruolo assegnatogli dalla Costituzione in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, come declinato dal Codice di settore.

L'Articolo 28 della legge regionale recante la disciplina delle “Grandi strutture di vendita” detta norme in merito al rilascio dell'autorizzazione (comma 7) e alla rilocalizzazione (comma 10).

La disciplina regionale non prevede la necessaria conformità della localizzazione delle grandi strutture di vendita al piano paesaggistico, da approvarsi previa intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.



Consiglio regionale della Calabria

Nell'impianto normativo si ravvisa una palese esclusione dello Stato e del Ministero di settore dalle scelte compiute dalla Regione, in violazione delle competenze in materia di tutela del paesaggio costituzionalmente assegnate.

La volontà del legislatore regionale di compiere scelte unilaterali si evince, in particolare, nel comma 10 dell'articolo 28, laddove la tutela paesaggistica non è neppure menzionata. La norma è costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli 9 della Costituzione e 135, 143 e 145 del Codice di settore, costituenti norme interposte rispetto all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché per violazione del principio di leale collaborazione.

Nell'articolo 61, disciplinante il commercio sulle aree pubbliche, viene disatteso il ruolo spettante alla Soprintendenza, ai sensi dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio secondo cui l'individuazione di aree di valore culturale per le quali vi sia volontà del Comune di dettare prescrizioni deve obbligatoriamente essere definita "sentito il Soprintendente" che potrebbe - nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 10, comma 4 lettera g) , 20, 21 , 24 e 106, comma 2-bis, del Codice - ritenerle non autorizzabili.

Tale norma appare illegittima per violazione delle norme del Codice di settore succitate e, dunque, per invasione della potestà legislativa esclusiva spettante allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nonché dell'articolo 9 della Costituzione, in considerazione della menomazione delle esigenze di tutela del patrimonio culturale. È violato, inoltre, anche il principio di leale collaborazione.

Anche nella formulazione dell'Articolo 130, relativo alla concessione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali, emerge la volontà del legislatore regionale di non attenersi, nel rilascio delle concessioni, al piano paesaggistico, che la Regione ha l'obbligo di approvare d'intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice di settore.

Il rinvio, operato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 130, al necessario rispetto delle disposizioni di tutela dei beni storici e artistici non risulta sufficiente ad assicurare la compatibilità costituzionale della norma, in quanto, con riferimento ai contesti paesaggisticamente tutelati ai sensi della Parte III del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio , manca qualsiasi riferimento al piano paesaggistico e, quindi, la tutela paesaggistica nel caso normato viene illegittimamente sottratta alla



Consiglio regionale della Calabria

pianificazione obbligatoria e alla disciplina del piano paesaggistico e rimessa alle valutazioni caso per caso dei singoli interventi.

E' riscontrabile, quindi, la violazione degli articoli 135, 143 e 145 del Codice, costituenti norme interposte rispetto all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. Emerge, inoltre, la violazione dell'articolo 9 Cost., in considerazione dell'abbassamento del livello della tutela del paesaggio, nonché la violazione del principio di leale collaborazione.

L'articolo 83 della legge regionale nel prevede l'istituzione di un commissario straordinario per rimuovere eventuali irregolarità del mercato riferito al commercio all'ingrosso, omette di quantificare i relativi oneri economici e non ne prevede la copertura finanziaria. La norma regionale quindi viola l'articolo 81, terzo comma della Costituzione secondo il quale ogni disposizione legislativa che importi nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Sentenza

Giudizio in corso

Regione

Campania

Legge regionale

Legge regionale 3 agosto 2020, n. 35 "Istituzione del servizio di Psicologia di base e modifiche delle leggi regionali 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013)"

Ambito di riferimento

Politiche socio sanitarie e culturali

Motivi di impugnativa

La legge della Regione Campania n. 35 del 3 agosto 2020, recante "Istituzione del servizio di Psicologia di base e modifiche delle leggi regionali 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013", istituisce e



Consiglio regionale della Calabria

disciplina il servizio di Psicologia di base e la figura dello Psicologo delle cure primarie o Psicologo di base prevedendo le finalità perseguite, i compiti attribuiti, l'organizzazione delle relative attività, la verifica e monitoraggio dell'assistenza prestata e, inoltre, prevede sia l'istituzione di uno specifico organismo indipendente con funzioni di Osservatorio, sia le risorse finanziarie ai fini dell'attuazione della legge stessa.

Va osservato che l'art.1 della legge regionale in esame affidando l'istituendo servizio di psicologia di base ad uno psicologo in "rapporto convenzionale" con il servizio sanitario regionale, di fatto prevede la costituzione di nuovi rapporti di lavoro in convenzione con il SSN in assenza di una previsione statale ponendosi in contrasto con l'articolo 8 del decreto legislativo. n. 502 del 1992 e violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.

I rapporti tra professionisti e pubbliche amministrazioni, occorre ricordare, sono regolati da norme speciali valide sull'intero territorio nazionale (art.7 decreto legislativo n. 165 del 2001) e non possono essere istituite da una legge regionale nuove tipologie di rapporti convenzionali col SSN per garantire un'attività ordinaria, in assenza di norme statali di riferimento (i professionisti che operano in convenzione con il SSN sono esclusivamente il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali, il cui rapporto col SSN è disciplinato da appositi Accordi collettivi nazionali di settore ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, costituente la pertinente norma statale di riferimento).

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2016, in merito al rapporto di lavoro dei medici in convezione ha affermato che tale materia "*è certamente parte dell'ordinamento civile ...difatti si inserisce nel peculiare sistema integrato delle fonti cui la legge statale pone un forte presidio per garantirne la necessaria uniformità*".

L'articolo 1 della legge regionale in esame, istituendo nuovi rapporti di lavoro in convenzione con il SSN in assenza di una previsione statale, a parere del Governo, si pone in contrasto con l'articolo 8 del decreto legislativo. n. 502 del 1992, e viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.

Per i medesimi motivi anche i successivi articoli da 2 a 6 della normativa in esame riferendosi ai predetti psicologi di base in "rapporto convenzionale" con il servizio



Consiglio regionale della Calabria

sanitario regionale, risultano anch'essi viziati dai medesimi profili di illegittimità costituzionale censurati in relazione all'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 35.

In via subordinata va, poi, osservato che la medesima legge regionale in esame, ai fini dell'istituzione della figura dello "psicologo di base", richiama espressamente il decreto legislativo n. 502 del 1992, le cui disposizioni non prevedono, invece, tale figura, ma soltanto la possibilità, per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta convenzionati, di incrementare il numero massimo dei propri assistiti laddove, nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali, dispongano, oltreché di personale di studio e di personale infermieristico anche di uno psicologo, con oneri a proprio carico.

Ha, altresì, rilevato come, dal disposto normativo regionale, non si evinca chiaramente se il titolo della "laurea" vada riferito alla laurea magistrale ovvero alla laurea triennale oppure anche alla laurea del previgente ordinamento e come la giurisprudenza della Corte Costituzionale abbia chiarito che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi titoli abilitanti, è riservata allo Stato (ex multis, cfr. sentenze n. 153 del 2006 e n. 300 del 2007). Pertanto, si legge nel ricorso governativo, gli articoli da 1 a 6 della legge regionale in esame si pongono, altresì, in contrasto con l'articolo 8, comma 1, lett. b) quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, violando l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento ai principi fondamentali dettati nella materia concorrente delle «professioni» nonché l'articolo 3 della Costituzione, in relazione all'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti in questione, volte ad assicurare la massima efficienza e funzionalità operativa al Servizio sanitario nazionale.

Sentenza

Giudizio in corso



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Lazio
Legge regionale
Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione"
Ambito di riferimento
Politiche economiche e finanziarie
Motivi di impugnativa
<p>La legge in questione è stata censurata dal Governo poiché reca alcune disposizioni contrastanti con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.).</p> <p>L'art. 5, che apporta modifiche alla disciplina dei procedimenti di approvazione delle varianti urbanistiche e dei piani attuativi dello strumento urbanistico generale, si pone in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in ordine alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, in quanto non in linea con le disposizioni dettate in materia dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nello specifico, si rileva che nella normativa regionale non vi è alcun richiamo né alle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico, né alla partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al procedimento di conformazione e adeguamento, che pure la Regione deve obbligatoriamente assicurare ai sensi dell'art. 145, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il predetto Codice assegna una posizione di assoluta preminenza, nel contesto della pianificazione territoriale, al Piano paesaggistico, approvato sulla base dell'intesa tra lo Stato e la Regione. In tale disegno normativo si colloca la previsione secondo la quale la verifica della coerenza con il piano paesaggistico degli altri strumenti di pianificazione deve necessariamente avvenire con la partecipazione dei competenti organi del Ministero. Manca peraltro un rinvio alle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PTPR, così come disciplinate dall'art. 65 delle Norme di Piano, oggetto della deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 5 del 2019, concernente l'approvazione del "Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)", pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio il 13 febbraio 2020. A tal proposito, si precisa</p>



Consiglio regionale della Calabria

che le predette Norme di Piano, compreso l'art. 65, come unilateralmente modificate dalla Regione Lazio rispetto alla precedente versione concordata con il Ministero, sono state sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale, con conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 134 Cost. nei confronti della predetta deliberazione, con la quale la Regione Lazio ha illegittimamente approvato in via unilaterale i PTPR, in violazione del principio di rilievo costituzionale di co-pianificazione paesaggistica obbligatoria.

La ripresa dei lavori di co-pianificazione tra la Regione e il Ministero, successivamente alla deliberazione n. 5 citata, ha comunque consentito l'elaborazione di un nuovo testo normativo, comprensivo anche dell'art. 65, confluito come Allegato alla proposta di deliberazione consiliare n. 42 del 2020 formulata dalla Giunta regionale. Per assicurare la legittimità costituzionale della disciplina regionale nella materia de qua è quindi necessario che si faccia riferimento a tale ultima formulazione.

Il comma 1, lett. b), dell'art. 6, sostituisce il comma 2 dell'art. 54 della legge n. 38 del 1999, che disciplina le trasformazioni urbanistiche in zona agricola.

Il predetto comma 2 assume la seguente formulazione: "Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57-bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le attività rurali aziendali come individuate all'articolo 2 della L.R. 14/2006, comprensive delle attività multimprenditoriali individuate dal medesimo articolo 2. Rientrano nelle attività multimprenditoriali le seguenti attività:

a) turismo rurale; b) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali; c) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali; d) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative, sportive e terapeutico-riabilitative; e) accoglienza ed assistenza degli animali; f) produzione delle energie rinnovabili".

L'attività di "produzione delle energie rinnovabili" viene, quindi, espressamente inclusa tra le attività "multimprenditoriali", a loro volta rientranti tra le attività generalmente consentite in zona agricola. In concreto si consente una vera e propria riconversione funzionale di ampie porzioni di territorio da agricolo a industriale, al di là di qualsiasi strumento di pianificazione di settore, e pertanto in assenza di una effettiva, preventiva, mirata e necessaria programmazione degli interventi di trasformazione del territorio regionale, da compiersi in prima istanza nel piano paesaggistico regionale. Pertanto è imprescindibile che la norma richiami espressamente la necessità di adeguarsi alle previsioni della pianificazione



Consiglio regionale della Calabria

paesaggistica, previamente condivisa mediante intesa con lo Stato, oltre che del PER e delle altre leggi regionali. In assenza di tale richiamo, la normativa regionale risulta invasiva della sfera di competenza esclusiva riservata allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale le disposizioni degli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituiscono norme interposte, e pregiudica l'interesse costituzionale alla tutela del paesaggio, di cui all'articolo 9 della Costituzione. La disciplina regionale censurata, prevedendo in modo generalizzato la possibile destinazione di aree agricole alla produzione di energie rinnovabili, pretermette il ruolo proprio del piano paesaggistico nell'individuazione degli usi compatibili e non compatibili con i beni soggetti a tutela paesaggistica. Le disposizioni contrastano, nello specifico, con la scelta del legislatore statale di rimettere alla pianificazione la disciplina d'uso dei beni paesaggistici (c.d. vestizione dei vincoli), ai fini dell'autorizzazione degli interventi; scelta esplicitata negli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, costituenti norme interposte rispetto al parametro costituzionale di cui agli articoli 9 e 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. La parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio delinea un sistema organico di tutela paesaggistica, che deve essere elaborata concordemente da Stato e Regione. Tale pianificazione concordata prevede, per ciascuna area tutelata, le cd. Prescrizioni d'uso (e cioè i criteri di gestione del vincolo, volti a orientare la fase autorizzatoria) e stabilisce la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonché le condizioni delle eventuali trasformazioni. Il legislatore nazionale, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia, ha assegnato al piano paesaggistico una posizione di assoluta preminenza nel contesto della pianificazione territoriale. La disposizione regionale in esame, pertanto, confligge con la normativa statale, laddove incentiva possibili trasformazioni del territorio agricolo, anche paesaggisticamente vincolato, in contrasto con la vocazione naturale del territorio e a scapito della sua conservazione e integrità, senza richiamare espressamente la disciplina dettata al riguardo dal piano paesaggistico. Occorre peraltro rimarcare che, allo stato attuale, la Regione Lazio è ancora priva di un piano paesaggistico concordato con il Ministero. La Regione, come già anticipato, ha infatti approvato, con la delibera del Consiglio regionale n. 5 del 2019, oggetto di impugnativa da parte del Governo avanti alla Corte costituzionale, un piano unilaterale, in violazione del principio di leale collaborazione, in quanto da tempo



Consiglio regionale della Calabria

erano in corso i lavori di co-pianificazione con il Ministero. Con la pubblicazione di tale deliberazione, in data 13 febbraio 2020, nel Bollettino regionale, tale piano ha assunto piena efficacia nel territorio regionale, anche se nel frattempo i lavori di co-pianificazione erano ripresi e avevano portato all'elaborazione di un nuovo testo condiviso, allo stato non approvato dal Consiglio regionale. Quindi l'art.6 è da ritenersi costituzionalmente illegittimo laddove, nel disciplinare le attività "multimprenditoriali" consentite in zona agricola e nel prevedere, tra queste, espressamente la produzione delle energie rinnovabili, richiama soltanto il rispetto della normativa regionale, ma non prevede analogha clausola in favore del piano paesaggistico, frutto di elaborazione congiunta con il Ministero, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice di settore. Inoltre, anche la criticità delle disposizioni introdotte con le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 6, relative all'edificazione in zona agricola e ai PUA – Piani di utilizzazione aziendale (artt. 55, 57 e 57-bis della legge n. 38 del 1999), che consentono di realizzare manufatti connessi alle attività agricole, ampliando sensibilmente le relative categorie mediante il riferimento "alle attività agricole tradizionali, connesse e compatibili" e prevedendo, tra i vari interventi possibili, anche la realizzazione di piscine. Pure in questo caso la Regione consente la trasformazione indiscriminata delle aree agricole, senza una definizione preventiva degli interventi compatibili con il contesto, che deve avvenire nell'ambito piano paesaggistico previamente elaborato d'intesa con lo Stato. Gli effetti possono coinvolgere anche contesti tutelati, come le aziende agricole situate in aree vincolate, oggetto di specifica previsione nelle Norme del PTPR (art. 52) approvate e pubblicate nel B.U. regionale del 13 febbraio 2020 (la cui formulazione attuale, peraltro, non è stata condivisa con questo Ministero ed è pertanto all'attenzione della Corte costituzionale, innanzi alla quale è stato proposto conflitto di attribuzioni).

Quanto agli interventi resi possibili e riferibili anche a manufatti di interesse culturale, tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, deve tenersi presente che, in base all'articolo 20, comma 1, del medesimo Codice, "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione". È pertanto del tutto estranea alle attribuzioni regionali la disciplina delle possibili modificazioni di beni culturali sottoposti a tutela, essendo tale disciplina rimessa esclusivamente allo Stato.



Consiglio regionale della Calabria

Sulla questione, i costanti orientamenti della Corte costituzionale, hanno posto una precisa linea di distinzione tra le competenze legislative statali e regionali, riservando allo Stato la competenza tutte le volte in cui oggetto della disciplina sia un bene tutelato, anche avendo riguardo al "supporto materiale" inciso dalla normativa.

Non spetta, pertanto, alla Regione dettare una disciplina volta a individuare le modificazioni consentite di immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Criticità si evidenziano anche relativamente al comma 7, lett. c), dell'art. 7 che modifica il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 53 del 1998, attribuendo ai comuni il rilascio della concessione dei beni del demanio marittimo per i porti turistici, gli approdi turistici e punti di ormeggio, sulla base di quanto stabilito dal PUA (Piano di utilizzazione degli arenili) regionale e dai rispettivi PUA comunali (nuovo numero 2-quater). La normativa (oltre ad attribuire ai comuni tali funzioni), non fa alcun riferimento alla fase necessaria di verifica della coerenza dei predetti PUA con la disciplina di tutela delle fasce costiere marittime, e quindi degli arenili, contenuta nel piano paesaggistico. La previsione della legge regionale ha cura di stabilire un preciso parametro di riferimento per il rilascio dei titoli da parte dei comuni (i PUA regionale e comunale), ma non si occupa di prevedere – come è doveroso da parte dell'Ente, ai sensi dell'articolo 145, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio – che tali strumenti possano costituire un punto di riferimento soltanto se e in quanto conformi a un piano paesaggistico approvato previa intesa con il MIBACT, ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La Regione non è attualmente munita di un piano paesaggistico approvato previa intesa con lo Stato, atteso che il PPTR recentemente entrato in vigore non è conforme all'intesa intercorsa con questo Ministero e, per questa ragione, è stato impugnato innanzi alla Corte costituzionale mediante conflitto di attribuzioni.

Il risultato della disposizione censurata è, quindi, di rendere possibile il rilascio delle concessioni, sulla base dei PUA, al di fuori del quadro della pianificazione paesaggistica definita previa intesa con detto Ministero. Si realizza, quindi, una vera e propria "fuga" dal piano paesaggistico, sottraendo alla sede propria stabilita dalla legge la pianificazione delle aree costiere, sottoposte a tutela paesaggistica ope legis, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a) del Codice, proprio per la loro fragilità, in



Consiglio regionale della Calabria

considerazione dell'uso massiccio delle coste per finalità turistiche, economiche, commerciali, ecc. Da ciò la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte le previsioni degli articoli 135, 142, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché la lesione del principio fondamentale della tutela del paesaggio, di cui all'articolo 9 della Costituzione.

Il comma 9, lett. d), n. 1), dell'art. 9 modifica la legge regionale n. 39 del 2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali". In particolare, viene modificata la definizione di "faggeta depressa" contenuta nel comma 2 dell'articolo 34-bis della predetta legge regionale, abbassando la quota al di sotto della quale gli ecosistemi forestali governati a fustaia a prevalenza di faggio sono definiti tali a 300 metri s.l.m., invece che a 800 metri s.l.m. come in precedenza. La novella ha una diretta incidenza sull'ambito applicativo della disposizione del comma 3, ultimo periodo, dello stesso articolo 34-bis della legge regionale n. 39 del 2002, ove si stabilisce che "Per le faggete depresse di cui al comma 2 sono vietate le utilizzazioni per finalità produttive fatto salvo i tagli necessari per la conservazione della faggeta o per motivi di pubblica incolumità". Occorre tenere presente che "i territori coperti da foreste e da boschi" sono sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'effetto della norma regionale censurata è, quindi, quello di prevedere in modo indiscriminato, per tutto il territorio regionale, e al di fuori della pianificazione paesaggistica, una norma applicabile in modo uniforme alle aree boscate a faggeta, diminuendo il livello della relativa tutela, è pertanto ravvisabile la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte le previsioni degli articoli 135, 142, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché la lesione del principio fondamentale della tutela del paesaggio, di cui all'articolo 9 della Costituzione, per le ragioni già sopra illustrate.

Il comma 16 dispone che: "Al fine di semplificare le procedure di approvazione della pianificazione forestale aziendale, i procedimenti di approvazione dei piani predisposti ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), che contemplano interventi a carico dei beni ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio



Consiglio regionale della Calabria

2002, n. 137) e successive modifiche, sono soggetti all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004. Tale preventiva autorizzazione paesaggistica si intende acquisita per tutti gli interventi previsti nei piani stessi e resi esecutivi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 42/2004 in merito agli interventi esonerati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica." Effetto della disposizione è quello di anticipare l'autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale e al piano poliennale di taglio di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 39 del 2002 ove siano previsti interventi su beni tutelati, esonerando poi dal rilascio dell'autorizzazione i singoli interventi. Ciò si pone in diretto contrasto con gli articoli 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in base ai quali tutti gli interventi sui beni tutelati devono essere previamente autorizzati (articolo 146), salvo che non ricadano nelle ipotesi di espressa esclusione stabilite dal legislatore statale (articolo 149). Con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 189 del 2016, ha affermato - richiamando al riguardo anche le sentenze n. 232 del 2008, n. 101 del 2010 e n. 235 del 2011 - che non è consentito alle regioni introdurre deroghe alla legislazione statale che detta regole uniformi su tutto il territorio nazionale.

La norma regionale censurata invade, quindi, la potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale gli articoli 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituiscono norme interposte, e incide, inoltre, sul livello della tutela del paesaggio, stabilito in via uniforme sul tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. Inoltre, l'abbassamento della tutela determina la violazione anche dell'articolo 9 della Costituzione.

Il comma 11, dell'art.10 inserisce, dopo l'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 ("Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili"), l'art. 3.1, rubricato "Localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola". La disposizione riconferma il ruolo fondamentale e strategico del piano energetico regionale (PER), come strumento di programmazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura per le zone "E", pur richiamando la necessità che tale programmazione venga effettuata in coordinamento con il piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 38 del 1999. Al riguardo,



Consiglio regionale della Calabria

deve tenersi presente che, allo stato, il PER in itinere non è stato ancora approvato, nonostante abbia concluso il procedimento di VAS e disponga da luglio 2018 del parere motivato necessario per essere approvato. La mancanza di un quadro programmatico condiviso a monte assume ancora maggiore rilevanza in relazione al regime autorizzatorio attuale che caratterizza la realizzazione dei nuovi impianti di fonti rinnovabili nel territorio regionale, in attesa dell'efficacia del PER.

Le numerose richieste di realizzazione di impianti fotovoltaici di rilevanti estensioni in zone agricole, classificate e tutelate dal PTPR quali paesaggi agrari di valore o di elevato valore, vengono infatti ordinariamente autorizzate caso per caso con provvedimenti regionali, nell'ambito di procedimenti ai sensi dell'articolo 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonostante il parere negativo di questo Ministero.

Pertanto l'articolo 10, comma 11, della legge regionale n. 1 del 2020 è costituzionalmente illegittimo: (i) in quanto, introducendo l'articolo 3.1 della legge regionale n. 16 del 2011, non subordina la programmazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura per le zone omogenee "E" di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 alla pianificazione paesaggistica elaborata previa intesa con questo Ministero; (ii) nella parte in cui, mediante la previsione del comma 5 del predetto articolo 3.1, consente, in attesa del PER, la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree agricole senza alcuna programmazione nell'ambito di un piano paesaggistico previamente condiviso con questo Ministero, secondo quanto prescritto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La disposizione censurata invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale gli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituiscono norme interposte, e si pone inoltre in contrasto con il principio fondamentale della tutela del paesaggio, di cui all'articolo 9 della Costituzione, in quanto determina un abbassamento del livello della tutela, laddove consente l'indiscriminata localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree agricole.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 141/2021](#)



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Liguria
Legge regionale
Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1 "Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio"
Ambito di riferimento
Politiche infrastrutturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge in oggetto è censurabile, a parere del Governo, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 8 (Modifiche all'articolo 12 della L.r. 10/2012) e 24 (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 Disciplina per l'utilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati) che viola gli articoli 3, 9, 117, secondo comma lettera s), con riferimento alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, e terzo comma, della Costituzione, per violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio.</p> <p>In particolare, la disposizione contenuta nell'art. 8, comma 1, lett. b) che sostituisce interamente il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2012, propone una deroga generalizzata agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti o operanti in salvaguardia per gli interventi di ampliamento mediante ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e sostituzione edilizia relativi a insediamenti produttivi esistenti destinati ad attività artigianali, industriali, agricole e agrituristiche, ad alberghi tradizionali, a strutture turistico ricettive e ad attività socio-assistenziali e commerciali, con esclusione delle grandi strutture di vendita. Tale deroga generalizzata agli strumenti urbanistici e territoriali in caso di ampliamento degli insediamenti produttivi, in assenza di espresse clausole di salvaguardia in favore della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e in favore del piano paesaggistico o di uno specifico stralcio di esso, presenta criticità costituzionali per contrasto con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte gli articoli 20 e 21, in tema di interventi sui beni culturali, del Codice di settore, nonché gli articoli 135, 143</p>



Consiglio regionale della Calabria

e 145 in tema di pianificazione congiunta del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché con l'articolo 9 della Costituzione, in considerazione del potenziale pregiudizio ai beni tutelati derivante dagli interventi di ampliamento in deroga previsti dalla legge regionale. Con riferimento alla tutela dei beni culturali, l'ampliamento è consentito anche in deroga agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti o operanti in salvaguardia e non è prevista alcuna eccezione in relazione ai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice di settore. Conseguentemente, la legge incide direttamente sul regime di tali beni, in quanto ammette gli interventi di modifica di complessi immobiliari potenzialmente di interesse culturale. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Codice di settore "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione". L'ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici consentito dalla legge regionale in esame presenta, pertanto, una diretta rilevanza ai fini della tutela.

Non spetta alla Regione dettare una disciplina volta a favorire l'ampliamento di complessi immobiliari, anche tutelati, ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Con riferimento al paesaggio, la disciplina introdotta dalla legge regionale in esame, destinata a consentire in modo indiscriminato, in relazione all'intero territorio regionale, l'ampliamento di complessi immobiliari, anche sottoposti a vincolo paesaggistico, comporta il sostanziale svuotamento della funzione propria del piano paesaggistico. Nel disegno delineato dagli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio spetta infatti a quest'ultimo strumento di dettare, per ciascuna area tutelata, le cd. prescrizioni d'uso (e cioè i criteri di gestione del vincolo, volti a orientare la fase autorizzatoria) e di stabilire la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonché le condizioni delle eventuali trasformazioni. La disciplina introdotta dalla legge regionale in esame avrebbe, perciò, dovuto prevedere la propria applicazione, in relazione ai beni paesaggistici, esclusivamente nei casi e con le modalità previamente determinati dal piano paesaggistico in corso di elaborazione congiunta con il Ministero o eventualmente fissati d'intesa con quest'ultimo e destinati a confluire nel futuro piano. Ciò allo scopo di evitare che, in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, le singole trasformazioni vengano valutate in modo parcellizzato, e non nell'ambito della



Consiglio regionale della Calabria

considerazione complessiva del contesto tutelato specificamente demandata al piano paesaggistico, secondo la scelta operata al riguardo dal legislatore nazionale.

L'articolo 24 apporta modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per l'utilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati), anch'essa impugnata (25 febbraio 2020).

Sotto il profilo della tutela del paesaggio la novella apportata al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 30 del 2019 dall'art. 24, comma 2, della legge regionale in esame, volta a far salva la disciplina regionale degli ambiti di rigenerazione urbana, non vale a sanare le rilevate criticità costituzionali in ordine alla pretermissione della disciplina statale di tutela culturale e paesaggistica. Tali censure restano pertanto immutate. Riguardo l'art. 24, comma 3, della legge regionale che sostituisce il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30 del 2019 la novella, limitandosi a riconfigurare i profili temporali di applicazione della legge previsti dal comma 3 con riferimento ai singoli immobili, non interferisce con i profili di illegittimità costituzionale della restante parte dell'art. 4 della legge regionale n. 30 del 2019. La disciplina dettata da tali norme infatti, incentiva in maniera generalizzata gli interventi su una pluralità di fabbricati, anche vetusti, disseminati su tutto il territorio regionale al fine del loro riutilizzo per gli scopi più diversi (turistico, residenziale, commerciale, etc.), anche in deroga agli strumenti urbanistici e al PTCP regionale. Oggetto della legge sono, quindi, anche gli immobili di interesse culturale e paesaggistico, sottoposti a tutela ai sensi della Parte II e della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Non è infatti prevista alcuna eccezione in favore di tali beni agli articoli 3 o 4 della stessa legge, ove si prevedono, rispettivamente, le deroghe e gli ambiti di esclusione e, in tale ultimo caso, si demanda, peraltro, esclusivamente al Consiglio comunale la possibilità di stabilire alcune limitate eccezioni all'indiscriminata applicazione su tutto il territorio regionale della disciplina introdotta. Conseguentemente le norme regionali invadono la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione -rispetto al quale le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituiscono norme interposte- e si pongono anche in contrasto con il principio fondamentale della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione di cui all'articolo 9 della Costituzione.



Consiglio regionale della Calabria

Anche in relazione alla disciplina urbanistica e di governo del territorio le modifiche introdotte all'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 30 del 2019, per effetto dell'articolo 24 comma 2, della legge regionale in esame, comportanti soltanto l'esclusione dell'applicazione della disciplina derogatoria con riferimento ad ambiti di rigenerazione urbana, non risultano sufficienti a superare i motivi di impugnativa già prospettati

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 124/2021](#)

Regione
Liguria
Legge regionale
Legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale"
Ambito di riferimento
Politiche infrastrutturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge, che detta disposizioni di adeguamento della normativa regionale modificando numerose leggi regionali, è censurabile relativamente alle disposizioni contenute negli articoli, 2, comma 1, 6 e 9 che si pongono in contrasto con l'art. 9 e con l'art. 117, comma 2, lettere l) , m) ed s) della Costituzione in materia di tutela del paesaggio, di ordinamento civile, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p> <p>L'articolo 2 (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) al comma 1 modifica l'articolo 29 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29, concernente l'esercizio venatorio da appostamento (in particolare definisce gli appostamenti fissi e, in via residuale quelli temporanei, stabilendo, al comma 13 che i cacciatori che si siano avvalsi di appostamenti temporanei debbano, al termine della giornata di caccia, rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento salvo il consenso del proprietario o conduttore del fondo). Con la modifica apportata dal comma 1 viene stabilito che "il</p>



Consiglio regionale della Calabria

consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego". Detta previsione, che non trova riscontro nella disciplina del prelievo venatorio di cui alla legge quadro n. 157/1992, incide sul regime della proprietà privata ponendosi in contrasto con l'articolo 832 del codice civile secondo cui "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico" violando quindi la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. La disciplina del consenso attiene alla materia ordinamento civile, non potendosi ritenere validamente espressi in assenza di un formale diniego. Non possono ritenersi applicabili le regole proprie del diritto amministrativo riguardanti il silenzio-assenso, finalizzate a superare l'inerzia della Pubblica Amministrazione dinanzi ad una istanza provvedimentale, né si possono vanificare gli strumenti di tutela sia civili che penali assicurati dall'ordinamento al proprietario e al conduttore a difesa dei propri diritti.

La disposizione di cui all'articolo 6 (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) introduce nel comma 4 ulteriori categorie di opere "non soggette ad alcun titolo abilitativo", diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 149 del Codice di settore e nell'allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposta a procedura autorizzatoria semplificata". L'articolo 149, comma 1, lettere b) ed e), del Codice di beni culturali e del paesaggio, esonera dall'autorizzazione paesaggistica unicamente gli interventi inerenti l'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, e gli interventi di taglio colturale, forestazione e riforestazione, bonifica, antincendio e conservazione, previsti e autorizzati in base alla normativa forestale. Tali disposizioni anzidette e le voci A.19 e A20 del D.P.R. 31 del 2017, formano un sistema chiuso, in quanto definiscono in modo compiuto ed esaustivo il novero degli interventi inerenti all'attività agro-silvo-pastorale e forestale, esclusi dall'autorizzazione paesaggistica. Spetta soltanto allo Stato individuare tali esclusioni, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché della potestà regolamentare riservata allo Stato nella medesima materia, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma della



Consiglio regionale della Calabria

Costituzione. Lo Stato ha, peraltro, già assicurato la dovuta considerazione alle esigenze di partecipazione delle Regioni e delle autonomie locali nella definizione degli interventi sottratti all'autorizzazione paesaggistica, atteso che il Regolamento approvato con il D.P.R. n. 31 del 2017, è stato concertato previamente mediante l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata. La disposizione censurata, ha quindi l'effetto di intervenire in una materia nella quale la Regione è sfornita di potestà legislativa, individuando, in aggiunta alle fattispecie già tipizzate a livello nazionale, ulteriori interventi su terreni coperti da boschi e foreste -ossia in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g) del D.lgs. n. 42 del 2004- che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, e quindi in assenza anche dell'autorizzazione paesaggistica, prevista dall'articolo 146 del medesimo codice. Da ciò l'invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché degli ambiti riservati alla potestà regolamentare dello Stato, ai sensi del sesto comma del medesimo articolo 117.

La norma regionale contenuta nell'articolo 6 è, inoltre, censurabile in quanto incide sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, materia riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. È violato, infine, anche l'art. 9 della Costituzione, in base al quale il paesaggio costituisce valore costituzionale primario e assoluto, poiché la Regione, ampliando gli interventi sottratti all'autorizzazione paesaggistica, ha determinato l'abbassamento dei livelli di tutela posti a presidio dei beni paesaggistici. La norma viene impugnata per violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lett. s) e m), e sesto comma della Costituzione, stante il contrasto della disposizione censurata con gli articoli 142, 146 e 149 del Codice di dei beni culturali ed il paesaggio, D.lgs. n. 42/2004, nonché con le previsioni dell'articolo 2 e dell'Allegato A, voci A.19 e A.20 del d.P.R. n. 31 del 2017, che costituiscono norme interposte.

La disposizione di cui all'articolo 9 modifica la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale concernente le misure di salvaguardia in ambito venatorio nelle Zone di protezione speciale. La norma novellata fa divieto, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) dell'“esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, nonché della caccia agli ungulati, per due giornate settimanali a scelta del cacciatore”.



Consiglio regionale della Calabria

La disposizione consente, quindi, l'effettuazione di due giornate di caccia a scelta del cacciatore all'interno delle zone di protezione speciale, nel mese di gennaio, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, che vieta l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, consentendolo solo per due giornate alla settimana prefissate dal calendario venatorio, disciplinato dall'articolo 18, comma 4 della legge n. 157 del 1992, e non, quindi, a scelta del cacciatore. L'aver lasciato ai cacciatori la scelta delle giornate in cui l'attività venatoria può essere esercitata, rappresenta una modifica indiretta e surrettizia al calendario venatorio previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge n. 157/1992 che costituisce norma interposta nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, attribuita dall'articolo 117 comma 2, lettera s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato. Nell'ordinamento italiano la vigente normativa in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio è contenuta nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ritenuta dalla Corte Costituzionale disciplina contenente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione, il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale. Pur essendo la caccia, materia affidata alla competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Costituzione, è tuttavia necessario che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprime regole minime uniformi e costituenti il nucleo minimo di salvaguardia che deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale. In tale contesto l'articolo 18, comma 2, della legge n. 157/1992, espressivo della competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione, stabilisce che le regioni possono modificare il calendario venatorio, con riferimento all'elenco delle specie cacciabili e al periodo in cui è consentita la caccia, attraverso un procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (nelle cui competenze oggi è subentrato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA).

La norma regionale è in contrasto con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Costituzionale, poiché tendente a ridurre in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale e dalle direttive comunitarie in materia



Consiglio regionale della Calabria

(Direttiva 92/43/CEE c.d. "Direttiva habitat" e Direttiva n. 74/409/CEE c.d. Direttiva Uccelli), invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, confliggendo, altresì, con il principio del buon andamento dell'amministrazione sancito dall'art. 97 Costituzionale.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 138/2021](#)

Regione
Liguria
Legge regionale
Legge regionale 1 giugno 2020, n. 10 "Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale"
Ambito di riferimento
Politiche socio sanitarie e culturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge, che all'art. 5 (funzioni del Garante regionale) prevede, alla lettera f), che il Garante possa visitare, tra l'altro, "Centri di permanenza temporanea per stranieri" e "posti di polizia", senza disciplinare modalità o condizioni di accesso ai suddetti luoghi, eccede dalle competenze regionali e invade le competenze esclusive statali in materia di immigrazione, di ordine pubblico e sicurezza, nonché in materia di ordinamento e giurisdizione penale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere b), h) ed l) della Costituzione.</p> <p>La disciplina statale di settore, con riferimento alla figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, proprio in considerazione della peculiarità delle condizioni dei soggetti trattenuti in tali luoghi, prevede, all'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, attraverso le specifiche disposizioni attuative, diverse modalità di accesso agli stessi, che assicurino all'interno delle suddette strutture, la sicurezza ed il mantenimento dell'ordine pubblico, il rispetto delle disposizioni in materia di trattenimento dello straniero in attesa di espulsione e la garanzia delle eventuali attività investigative in corso. La norma regionale, nella parte in cui prevede che l'accesso ai centri di permanenza per i rimpatri si possa svolgere "incontrando liberamente i soggetti ivi reclusi", senza</p>



Consiglio regionale della Calabria

specificarne le modalità e le limitazioni, contrasta con la normativa in materia di immigrazione, andando ben oltre la competenza legislativa regionale, in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. b), della Costituzione. Nella disciplina sull'immigrazione, di competenza esclusiva dello Stato, rientra infatti anche quella sul trattenimento degli stranieri in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, nonché la regolamentazione delle modalità di trattenimento nei CPR e di accesso ai medesimi che, proprio con riferimento ai Garanti regionali, prevede una "previa autorizzazione della Prefettura". In tal senso dispone, infatti, l'articolo 6, terzo periodo, lettera b) del decreto del Ministro dell'interno 20 ottobre 2014, riguardante l'accesso ai centri, emanato in attuazione degli artt. 20, 21 e 22 del DPR n. 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione).

Trattandosi di profili di stretta competenza del legislatore statale in materia di immigrazione e di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza occorre assicurare, anche in ossequio al principio di unitarietà dell'ordinamento, la coerenza della disciplina regionale con i principi statali di sistema, anche ove si consideri che lo stesso articolo 7, comma 5, del citato decreto-legge n. 146/2013 prevede che il Garante nazionale promuova e favorisca rapporti di collaborazione con i Garanti territoriali. Con riguardo alle camere di sicurezza presenti presso i posti di polizia, l'articolo 7 della norma statale sul Garante nazionale, dispone alla lettera b), dell'articolo citato, che tale accesso, pur "senza restrizioni", a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive, debba avvenire "previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso".

La norma regionale, così formulata, senza alcun riferimento alle particolari modalità e condizioni di accesso previste dalla normativa statale, travalica gli ambiti riservati alla potestà legislativa regionale, a causa delle possibili incertezze ermeneutiche che ne potrebbero derivare, con evidenti ripercussioni sui profili applicativi della disciplina degli accessi ai citati luoghi, rischiando così di interferire con le funzioni proprie dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della polizia giudiziaria, con possibili "sconfinamenti" nelle materie di cui all'art. 117, comma 2, lett. h) e l), della Costituzione.

Le suddette censure possono formularsi anche per l'articolo 6, che, nell'elencare i poteri del Garante, prevede, al comma 5, che tale organo possa "intimare", a seguito di una segnalazione circa il mancato rispetto dei diritti dei detenuti, all'ufficio



Consiglio regionale della Calabria

competente la risoluzione e, comunque, la rimozione dell'irregolarità nel termine di quindici giorni". Tale disposizione sembra, infatti, consentire al Garante regionale ambiti di azione maggiori rispetto a quelli contemplati per il suo omologo a livello nazionale. Invero, l'articolo 7, comma 5, lettera f), del decreto legge n. 146/2013 attribuisce al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esclusivamente il potere di formulare, nell'ambito dell'ordinamento penitenziario (ai sensi dell'art. 35 della l. n. 354 del 1975), "specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata", la quale, "in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni". Ne consegue, pertanto, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere b), h) e l), della Costituzione, per invasione delle competenze esclusive statali in materia di immigrazione, di ordine pubblico e sicurezza, nonché in materia di ordinamento e giurisdizione penale.

Nota: i suddetti commi impugnati sono stati modificati dagli artt 3 e 4 della legge regionale 2 aprile 2021, n. 4.

Rinuncia totale

La Regione Liguria, con gli articoli 3 e 4, della legge regionale 2 aprile 2021 n. 4, recante "Modifiche alla legge regionale 1 giugno 2020, n. 10 (Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)", ha modificato le disposizioni della legge regionale n. 10/2020 sopra citate adeguandole alla normativa statale di riferimento. Pertanto il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 giugno 2021, ha deliberato la non impugnativa della legge regionale n. 10/2020.

Sentenza

Giudizio in corso

Regione

Liguria

Legge regionale

Legge regionale 1 giugno 2020, n. 11 "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato"

Ambito di riferimento



Consiglio regionale della Calabria

Politiche socio sanitarie e culturali
Motivi di impugnativa
<p>L'art. 3 prevede l'istituzione, da parte del Garante regionale, di una rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo dello stesso Garante. Tale organismo è "composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi e istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato". In base a tale formulazione generica tra le istituzioni che operano a tutela delle vittime di reato devono ritenersi ricompresi anche apparati statali. Pertanto la norma regionale, che attribuisce funzioni a organi dello Stato, viola l'art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione che riserva alla legislazione statale l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.</p>
Rinuncia totale
<p><i>La Regione, con l'articolo 1, della legge regionale 2 aprile 2021 n. 3, recante "Modifiche alla legge regionale 1° giugno 2020 n. 11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato)", ha modificato la disposizione della legge regionale n. 11/2020 adeguandola alla normativa statale di riferimento. Pertanto il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 giugno 2021, ha deliberato la non impugnativa della legge regionale n. 11/2020</i></p>
Sentenza
Rinuncia all'impugnativa

Regione
Liguria
Legge regionale
Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021"
Ambito di riferimento
Politiche economiche e finanziarie
Motivi di impugnativa



Consiglio regionale della Calabria

L'art. 29 comma 3 della legge in oggetto (che inserisce nell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 i commi 1-ter ed 1-quarter) viola il principio fissato dall'art. 18, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in base ai quali tra le date di inizio e fine dell'esercizio venatorio di una determinata specie animale deve intercorrere un arco temporale (numero di giorni complessivo) non dilatabile, di modo che se la data di inizio della caccia viene spostata di x giorni, la data della fine dell'attività venatoria alla stessa specie può essere posticipata per non più di x giorni. Inoltre l'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, espressivo della competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stabilisce che le Regioni possono modificare il calendario venatorio, con riferimento all'elenco delle specie cacciabili e al periodo in cui è consentita la caccia, attraverso un specifico procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (nelle cui competenze oggi è subentrato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA). Infine, l'art. 29, comma 3, potrebbe determinare un rischio di infrazione rispetto ad uno dei pilastri dei principi di conservazione delle specie esplicitati dalla Direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) che pone il divieto di cacciare uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione, durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, quando si tratta di specie migratrici, durante il ritorno al luogo di nidificazione.

In sintesi: l'art. 29 comma 3 è costituzionalmente illegittimo in quanto viola il principio fissato dall'art. 18, commi 1 e 2, della legge 157/1992 ed è in contrasto con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117, Cost., con riferimento ai parametri interposti nazionali ed eurounitari, poiché tendente a ridurre in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale.

Sentenza

Giudizio in corso



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Lombardia
Legge regionale
Legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 "Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. (8-4-2020)"
Ambito di riferimento
Derivazioni idroelettriche
Motivi di impugnativa
<p>La legge in questione, che disciplina per la Regione Lombardia le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e la determinazione del canone, è stata censurata dal Governo sotto vari aspetti, con riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettere l) e s) della Costituzione, che attribuiscono allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento civile e tutela del paesaggio, con riferimento allo stesso articolo 117, terzo comma della Costituzione e con riguardo alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, e, infine, in relazione agli articoli 42 e 43 della Costituzione.</p> <p>A giudizio del Governo alcune disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale impugnata travalicherebbero le competenze legislative regionali e la delega conferita dal legislatore statale in materia di concessioni idroelettriche, nella parte in cui disciplinano la proprietà dei beni in questione e la costituzione di diritti di godimento e reali sui medesimi, materia riconducibile all'ordinamento civile ex art. 117, comma 2, lett. l), riservata alla competenza esclusiva dello Stato.</p> <p>Nello specifico le disposizioni che travalicherebbero la delega conferita dal legislatore statale sarebbero:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'appartenenza dei beni in parola al patrimonio della Regione;- la proprietà delle opere stesse (non cedibile a terzi);



Consiglio regionale della Calabria

- la possibilità di costituire: 1) "diritti di godimento diversi dalla proprietà, fermo restando il mantenimento della destinazione d'uso e la perdurante validità della concessione" 2) "diritti reali a beneficio di enti strumentali della Regione o di società da essa partecipate direttamente o indirettamente.

La previsione regionale di fatto estende il regime di regionalizzazione previsto per le opere "bagnate" (quelle di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. n. 1775/1933) ad una cerchia più ampia di beni che potrebbero ricadere nella definizione di cui all'art. 25, comma 2, R.D. n. 1775/1993 (che ricomprende edifici, macchinari, impianti di utilizzazione, trasformazione e distribuzione inerenti la concessione) per i quali è previsto un diverso regime di valorizzazione ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera n) del d.lgs. n. 79 del 1999.

L'articolo 2, comma 4, della legge regionale in questione, prevede che restino a carico del concessionario uscente gli interventi di manutenzione necessari per la sicurezza, fino al subentro dell'aggiudicatario, senza prevedere che al riguardo sia riconosciuto al primo alcun indennizzo.

Non riconoscendo un indennizzo, la norma regionale risulta in contrasto con l'art. 12 del D.Lgs. n. 79/1999, che non prevede né consente di imporre agli operatori tale genere di oneri e con l'art. 26 del R.D. n. 1775/1933, che prevede espressamente che l'onere degli interventi di manutenzione straordinaria posti in essere dal concessionario nell'ultimo quinquennio della concessione sia a carico dello Stato.

Ne discende, quindi, un contrasto con gli articoli 117, terzo comma, della Costituzione per violazione delle su esposte norme interposte e altresì, un contrasto con gli artt. 42 e 43 della Costituzione, i quali impongono alla legge di riconoscere un indennizzo ai privati che subiscano, anche attraverso l'imposizione di obblighi, limitazioni nella disponibilità o nell'utilizzo di beni di loro proprietà o comunque necessari per lo svolgimento di un'attività d'impresa.

I motivi dell'impugnativa governativa continuano specificando che la disposizione contenuta all'articolo 10, comma 2, lettera b1) sottrae la fase di selezione delle proposte progettuali presentate al procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, rinviando ad un successivo regolamento di dettaglio la disciplina del predetto procedimento, ponendosi, pertanto, in contrasto con il novellato art. 12 del citato d.lgs. n. 79 del 1999. Detta legge, infatti, impone alla Regione di disciplinare con legge le modalità sulla base delle quali la stessa, in quanto



Consiglio regionale della Calabria

Amministrazione procedente, è chiamata a valutare i progetti presentati all'esito delle procedure di assegnazione, con il coinvolgimento delle amministrazioni statali, a garanzia della controllabilità della scelta effettuata in ordine al progetto migliore sul piano tecnico e ambientale, di una maggiore trasparenza del procedimento stesso e, in ultima analisi, a garanzia del rispetto di quegli stessi principi che la riforma legislativa in questione intende salvaguardare.

Ne discende che riservare alla sola sfera di competenza regionale l'attività di selezione dei progetti presentati, di fatto imprimendo un indirizzo univoco di valutazione in ordine a quell'unico progetto individuato, sminuirebbe la rilevanza della previsione di un procedimento unitario, in aperto contrasto con la ratio della norma statale, volta a salvaguardare il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali e della tutela ambientale.

I motivi di impugnativa continuano specificando che numerose disposizioni (art. 4, comma 2, art. 6, art. 10, comma 3, art. 12, comma 4 e art. 15, comma 1) si pongono in contrasto con il principio di legalità, in quanto rinviano la disciplina di aspetti essenziali a norme future di rango inferiore alla legge ordinaria regionale, quali regolamenti e delibere di Giunta o bandi di gara, senza indicare i criteri guida della successiva potestà regolamentare della Giunta, a fronte della riserva di legge regionale di cui all'art. 12 del d.lgs. 79/1999.

Secondo il Governo ulteriori profili di illegittimità presentano gli articoli 13, comma 1, lettera h) e 17, comma 1 della legge regionale in esame.

Le norme in questione, nel disciplinare i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, omettono del tutto di considerare il ruolo centrale assegnato dall'ordinamento statale al piano paesaggistico, approvato ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e l'evoluzione della disciplina della materia della tutela del paesaggio nel senso della necessaria co-pianificazione dei beni tutelati.

L'impugnativa specifica come la Regione sia tenuta ad osservare anzitutto i principi fondamentali dell'ordinamento statale, tra i quali rientra il necessario rispetto del quadro ordinamentale tracciato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con il quale è stata esercitata la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela



Consiglio regionale della Calabria

dei beni culturali e del paesaggio (articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione).

Secondo il Governo, è indiscusso che le norme regionali in esame, incidenti su beni paesaggistici tutelati ope legis, non possano prescindere dalla normativa di settore in materia paesaggistica, che costituisce peraltro parametro interposto alla tutela costituzionale riservata al paesaggio, costituente valore primario e assoluto.

Si ritiene insufficiente la locuzione generica contenuta all'articolo 6 (pianificazione e programmazione territoriale, ambientale ed energetica, statale e regionale), né il richiamo al piano paesaggistico può, infatti, ritenersi implicito negli sporadici richiami al paesaggio, all'autorizzazione paesaggistica e alla pianificazione territoriale contenuti nella legge regionale.

Ne discende che, a parere del Governo, le norme regionali contenute negli articoli 13, comma 1, lettera h e 17, comma 1, invadono la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione – rispetto al quale le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituiscono norme interposte – ponendosi altresì in contrasto con il principio fondamentale della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione di cui all'articolo 9 della Costituzione.

Rinuncia totale

La Regione Lombardia con la legge regionale n. 19 del 4 novembre 2021 ha approvato una serie di modifiche alla legge regionale n. 5 del 2020, nel testo concordato nel corso di tavoli di confronto tenutisi dopo l'impugnativa con i competenti Ministeri della Cultura, della Giustizia della transizione ecologica e delle infrastrutture, finalizzate a rimuovere i motivi di illegittimità evidenziati dal Governo.

Tali modifiche, condivise con le citate competenti Amministrazioni statali, hanno consentito di ritenere superate le questioni che hanno portato all'impugnazione della legge regionale n. 5 del 2020, facendo così venir meno l'interesse a coltivare il ricorso. Considerato che le norme impugnate non hanno trovato "medio tempore" applicazione, il Consiglio dei Ministri ha rinunciato all'impugnativa.

Sentenza

Rinuncia all'impugnativa



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Lombardia
Legge regionale
Legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 "Legge di semplificazione 2020"
Ambito di riferimento
Ambiente e semplificazione amministrativa
Motivi di impugnativa
<p>La legge regionale in questione è stata impugnata dal Governo con riferimento all'articolo 20, atteso che nel corpo del ricorso si legge che detto articolo travalica l'ambito di competenza costituzionalmente assegnato alle Regioni, contenendo disposizioni normative in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.), comportando l'esercizio di una potestà legislativa regionale non finalizzata alla mera semplificazione del procedimento autorizzatorio.</p> <p>In particolare l'articolo 20 prevede la possibilità per la Regione, al fine di consentire una maggiore celerità nell'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di avvalersi della conferenza di servizi in modalità asincrona, ponendosi, secondo il Governo, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 127 del 2017, che impone espressamente il ricorso alla modalità sincrona per le conferenze di servizi AIA.</p> <p>La normativa statale, pertanto, prevale sulle discipline legislative regionali, non potendo le Regioni stesse e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, bensì ulteriori livelli di tutela.</p> <p>Per le motivazioni sopra esposte, a parere del Governo, l'articolo 20 della legge regionale n. 11/2020 viola gli articoli 97, 117, comma secondo, lett. s), Cost., in riferimento all'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 127 del 2017.</p>



Consiglio regionale della Calabria

Sentenza
Sentenza Corte Costituzionale n. 233/2021

Regione
Lombardia
Legge regionale
Legge regionale 9 giugno 2020, n. 13 "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020"
Ambito di riferimento
Tutela dell'equilibrio ambientale e attività venatoria
Motivi di impugnativa
<p>La legge in questione è censurata dal Governo sotto diversi profili.</p> <p>Innanzitutto si è ritenuto che la stessa violasse gli standard di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema individuati dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva ex art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.</p> <p>Preliminarmente ai motivi dell'impugnativa, il ricorso specifica che, per giurisprudenza costante "spetta allo Stato, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela" (ex plurimis, sentenze n. 303 del 2103, n. 278, n. 116 e n. 106 del 2012).</p> <p>In particolare viene impugnato l'articolo 8, comma 1, lettera e) in quanto la modifica legislativa introdotta cristallizza in forma di legge i contenuti invece propri del calendario venatorio, ponendosi, così, in contrasto con l'articolo 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, attribuendo una facoltà permanente alla Regione di modificarne, anche in peius, i contenuti rispetto alle disposizioni statali, in assenza, tra l'altro, del parere obbligatorio di ISPRA previsto dalla legge quadro.</p> <p>Anche l'articolo 8, comma 1, lettera f), forma oggetto di ulteriore impugnativa governativa, nella parte in cui prevede l'applicabilità della norma sull'appostamento</p>



Consiglio regionale della Calabria

fisso o temporaneo anche per il periodo temporale in cui il titolare dell'autorizzazione, per comprovata causa di forza maggiore, sia impossibilitato nel procedere al rinnovo dell'autorizzazione.

Detta disposizione, a parere del Governo, è illegittima sotto il profilo della legittimità costituzionale, in quanto viola i principi generali del diritto amministrativo, snaturando i criteri normativamente sanciti di durata, rinnovo, scadenza e decadenza del provvedimento amministrativo al solo scopo di eludere il disposto della legge quadro nazionale (n. 157 del 1992) che dispone la temporaneità dell'appostamento fisso, imponendone la rimozione indefettibile alla scadenza dell'autorizzazione, in assenza di rinnovo tempestivo (è noto, infatti, che il rinnovo deve essere chiesto prima della scadenza) o di subentro tempestivo.

Questo determinerebbe che autorizzazioni anche non rinnovate o non fatte oggetto di subentro tempestivo verrebbero poste in uno stato di illegittima quiescenza ai fini della relativa riassegnazione, consentendo di fatto la non rimozione dell'appostamento fisso, ciò in aperto contrasto con quanto previsto dalla legge n. 157 del 1992 che all'art. 5 comma 3-bis.

Il Governo continua sostenendo che la Regione non è legittimata, in una materia di competenza esclusiva dello Stato, a prefissare nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi fossero già desumibili dall'applicazione in concreto della disciplina statale.

Inoltre, la scadenza del titolo abilitativo sotto il profilo edilizio e eventualmente paesaggistico legittimerebbe la permanenza di un immobile abusivo, e che una siffatta autorizzazione senza scadenza viola i principi di legalità e tipicità dell'atto amministrativo di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che trovano fondamento nell'art. 97 della Carta Costituzionale.

Parimenti impugnato risulta l'articolo 8, comma 1, lettera i) che prevede che "Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; gli ambiti e comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall'articolo 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti nei loro territori anche provenienti da altre regioni sino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma precedente. Le domande di ammissione devono essere presentate tra l'1 e il 31 marzo; i cacciatori già soci nella stagione precedente



Consiglio regionale della Calabria

confermano la loro iscrizione attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo. Il mancato pagamento entro il termine fa decadere dalla qualità di socio. I cacciatori residenti che non confermino l'iscrizione entro il 31 marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del venti per cento se la reinscrizione avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente. Ogni cacciatore residente in regione Lombardia può essere socio di altri ambiti o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall'articolo 33. Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore”.

Detto articolo, a giudizio del Governo, trasforma la caccia programmata in caccia libera, legittimando il nomadismo venatorio e violando i principi della legge quadro nazionale che impongono la programmazione della densità venatoria e l'ancoraggio del cacciatore al territorio di residenza, fatte salve puntuali eccezioni (ammissioni del cacciatore anche ad un altro ambito di caccia oltre a quello della residenza) soggette a valutazione dipendente essenzialmente dallo stato della fauna selvatica e dalla densità dell'ambito. Il risultato della modifica normativa introdotta è quello di rendere, quindi, un diritto l'ammissione del cacciatore ad altri ambiti, svincolando l'ammissione dai requisiti di densità e sostenibilità che sono alla base della "caccia programmata" di cui all'art. 14 della legge n. 157 del 1992, al fine di consentire lo spostamento del cacciatore da un capo all'altro del territorio regionale, date le dimensioni spesso provinciali degli ambiti di caccia. La norma statale, infatti, evocata a parametro interposto, contempla una richiesta per accedere agli ambiti territoriali di caccia della Regione nei quali il cacciatore non è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

Un altro profilo di impugnativa riguarda sempre l'articolo 8 della legge regionale 13/2020. Nello specifico si tratta dell'articolo 8, comma 1, lettera j) che, secondo il Governo, si pone in contrasto con l'art. 14 della legge n. 157 del 1992, consentendo l'ammissione del cacciatore ad altri ambiti territoriali di caccia, svincolando l'ammissione stessa dalla sussistenza dei requisiti di densità e sostenibilità che sono alla base della "caccia programmata”.



Consiglio regionale della Calabria

Il prefato articolo 14, comma 3, della legge n. 157 del 1992, infatti, demanda al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali di stabilire, con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia, impedendo, dunque, la possibilità che la Regione determini, a sua volta, indici minimi.

L'articolo 8 viene censurato poi con riferimento alla caccia agli ungulati e al cinghiale. In particolare il Governo impugna l'articolo 8, comma 1, lettera o) ritenendo che la norma in questione, nell'introdurre periodi di caccia di selezione agli ungulati, risulti in contrasto con l'art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria) della legge n. 157 del 1992. Detta norma statale stabilisce al comma 1, lettera c), che capriolo, cervo, muflone e camoscio possono essere cacciati in via generale dall' 1 ottobre al 30 novembre, salvo modifiche indicate al comma 2, le quali specificano che la caccia di selezione agli ungulati, come le specie in questione, può iniziare dall' 1 agosto, ma rispettando l'arco temporale del comma 1, ossia 60 giorni. Si prevede, inoltre, che solo il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Agricoltura, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, sentito ISPRA, possa modificare che l'elenco delle specie cacciabili.

A tale norma statale primaria non risulta essersi conformata la nuova legge regionale (punti a) e b) della lettera o) del comma 1 dell'art. 8), che, inoltre, alla lettera c), ha previsto lo svolgimento della caccia in selezione del cinghiale, "per tutto l'anno", disposizione, quest'ultima, che si pone, anch'essa in chiaro contrasto con l'articolo 18 comma 1, lettera d), e comma 2 della più volte menzionata legge n. 157 del 1992.

Le predette disposizioni regionali appaiono censurabili anche nella parte in cui si prevede l'individuazione con legge regionale, anziché con provvedimento amministrativo, di alcune date del calendario venatorio.

La modifica proposta, pur non intervenendo direttamente sulla Legge Regionale n. 17/2004 (recante il calendario venatorio regionale), di fatto integra il calendario venatorio, in quanto individua i periodi in cui è consentita la caccia di selezione, ponendosi in conflitto con l'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, espressivo della competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che stabilisce che le Regioni possono modificare il calendario venatorio, con riferimento all'elenco delle specie cacciabili e al periodo in cui è consentita la caccia, indicati dal precedente comma 1, attraverso un procedimento che contempla l'acquisizione del



Consiglio regionale della Calabria

parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (nelle cui competenze oggi è subentrato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA).

Per le stesse motivazioni è stato anche impugnato dal Governo l'articolo 8, comma 1, lettera n).

Infine l'ultimo profilo di legittimità costituzionale proposto dal Governo riguarda l'articolo 8, comma 1, lettera p).

Detta disposizione nel consentire l'uso di dispositivi per la visione notturna nella caccia di selezione l'cinghiale, viola, secondo il Governo, diverse norme statali suscettibili di assumere in materia la valenza di parametri interposti in quanto espressione della competenza esclusiva dello Stato a porre standard uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non derogabili in peius dalle regioni (prima fra tutte l'articolo 13 della legge n. 157/1992 che, nell'elencare in maniera tassativa i mezzi di caccia consentiti, non include fra essi le fonti luminose artificiali).

Pur essendo, difatti, la caccia materia affidata alla competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., è tuttavia necessario che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprime regole minime uniformi (ex plurimis, Corte Cost. Sentenze n. 2 del 2015, n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 315 del 2010) costituenti (come nel caso della legge n. 157 del 1992) il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica e il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio.

Nel complesso, alla luce di quanto rappresentato e del quadro normativo eurounitario e statale in cui si colloca la tutela delle specie, il Governo rileva il contrasto delle anzidette norme della legge della Regione Lombardia n. 11 del 2020, con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117, Cost., poiché tendenti a ridurre in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale e dalle citate direttive comunitarie in materia (Direttiva 92/43/CEE c.d. "Direttiva habitat" e Direttiva n. 79/409/CEE c.d. "Direttiva Uccelli"), invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, – confliggendo, altresì, per quanto dianzi rassegnato, con il principio di "buon andamento dell'amministrazione" sancito dall'art. 97 Cost.

Sentenza

Assenza del ricorso in Gazzetta Ufficiale



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Lombardia
Legge regionale
Legge regionale 8 luglio 2020, n. 15 "Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario"
Ambito di riferimento
Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato - Ordine pubblico e sicurezza
Motivi di impugnativa
<p>La legge in questione è stata oggetto di impugnativa governativa con riferimento all'articolo 4, atteso che lo stesso viola, secondo il Governo, la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione.</p> <p>La norma, al fine di prevenire e fenomeni di violenza ai danni di operatori sanitari e sociosanitari dispone che "la Regione promuove protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco".</p> <p>Tale previsione legislativa regionale, stando ai motivi di impugnativa, realizza un'indebita ingerenza in settori riservati all'esclusiva competenza dello Stato, quali quelli dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e dell'ordine pubblico e sicurezza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione.</p> <p>La previsione contenuta all'articolo 4 contrasta con il disposto della legge 1/04/1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza". Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) di detta legge la "pianificazione generale e il coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle Forze di polizia e dei relativi servizi tecnici" rientrano tra i compiti attribuiti al Dipartimento della pubblica sicurezza e la facoltà di "disporre della forza pubblica" (art. 13) e "la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi</p>



Consiglio regionale della Calabria

di ordine e di sicurezza e dell'impiego a tal fine della forza pubblica" (art. 14) spettano al Prefetto e al Questore - in quanto autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Ne discende che un eventuale potenziamento delle risorse e degli stessi presidi territoriali non può costituire oggetto di intese da raggiungersi tra Regione e Prefettura.

A ciò si aggiunga, prosegue il Governo, con riferimento ai presidi di polizia presso gli ospedali, che essi risultano operanti solo presso le strutture sanitarie situate in alcune realtà territoriali e costituiscono "unità distaccate" poste alle dipendenze delle Questure o dei Commissariati sezionali di pubblica sicurezza. Dette articolazioni periferiche del Dipartimento di Pubblica sicurezza devono svolgere gli ordinari compiti istituzionalmente attribuitigli ai sensi dell'art 2 del citato DPR 208/2001, e pertanto, esse non svolgono le specifiche funzioni di tutela dell'integrità psico-fisica degli operatori del settore sanitario e sociosanitario presenti nei pronto soccorso e in strutture assimilate, che la norma regionale in esame intende invece attribuire loro.

Infine, conclude il Governo, prevedere che i protocolli d'intesa siano finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia "nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco", introduce unilateralmente un'assegnazione di compiti o funzioni ulteriori alle Forze di polizia che la Costituzione attribuisce esclusivamente allo Stato.

Ne consegue la violazione delle competenze esclusive statali in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g) della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 161/2021](#)

Regione

Lombardia

Legge regionale

Legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 "Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali"

Ambito di riferimento

Durata della validità dei titoli edilizi



Consiglio regionale della Calabria

Motivi di impugnativa

La legge in oggetto è stata impugnata dal Governo sotto diversi profili.

In particolare, l'articolo 28 della prefata legge interviene sulla durata della validità dei titoli edilizi, paesaggistici e delle convenzioni di lottizzazione disciplinandola, riguardo alla proroga dei termini, in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 103, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, nonché dall'articolo 10, commi 4 e 4-bis, del decreto legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, ponendosi così in contrasto con i principi fondamentali della materia edilizia, rientrante in quella più generale del «governo del territorio» oggetto di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.

Il legislatore nazionale, in considerazione della situazione emergenziale in atto, è intervenuto sulla disciplina dei titoli abilitativi agli interventi edilizi e sulle convenzioni di lottizzazione, prorogandone la validità, attraverso l'articolo 103, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, 18 e l'articolo 10, commi 4 e 4 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76.

Il Governo argomenta la propria impugnativa sostenendo che per consolidata giurisprudenza nell'ambito della materia concorrente «governo del territorio», prevista dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, i titoli abilitativi agli interventi edilizi costituiscono oggetto di una disciplina che assurge a principio fondamentale (sentenze n. 259 del 2014, n. 139 e n. 102 del 2013 n. 303 del 2003). Con riguardo alla portata dei «principi fondamentali» riservati alla legislazione statale nelle materie di potestà concorrente, la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire, tra l'altro, che «il rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio [...] deve essere inteso nel senso che l'una è volta a prescrivere criteri ed obiettivi, mentre all'altra spetta l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenze n. 272 del 2013 e n. 237 del 2009).

La legge in esame, invece di limitarsi a dettare una normativa di dettaglio rispetto a quella statale, ha introdotto una normativa sostitutiva dei principi dettati dal legislatore statale.

Infatti, l'articolo 28 della legge regionale nel prevedere, al comma 10, lettera a), che la validità di attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è tre anni dalla data di relativa scadenza, si pone in contrasto con la previsione



Consiglio regionale della Calabria

contenuta nell'articolo 103, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, che, individua un meccanismo di proroga automatica dei titoli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, e fissa il termine finale della stessa al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La normativa regionale, inoltre, non ancora l'operatività della proroga alla comunicazione del soggetto interessato a volersene avvalere e non contiene la previsione che fa salva la compatibilità dei i titoli abilitativi, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

Premesso quanto sopra, il Governo conclude che la legge regionale in esame comporta l'invasione della riserva di competenza statale alla formulazione di principi fondamentali, con tutti i rischi per la certezza e per l'unitarietà della disciplina che tale invasione comporta.

Il contrasto tra la disciplina statale e quella regionale comporta la violazione dei principi fondamentali della materia edilizia, rientrante in quella più generale del «governo del territorio» oggetto di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disciplina statale dei "titoli edilizi" costituisce norma di principio (Corte costituzionale 9 marzo 2016, 49).

Rinuncia parziale

La Regione Lombardia, nelle more della decisione, ha abrogato il comma 1, lettera b) dell'art. 28 della legge de qua in tema di convenzioni di lottizzazione e dei termini da esse stabiliti, attraverso l'art. 18, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 22/2020. La norma non ha, per ragioni temporali, ricevuto applicazione, poiché le proroghe alle convenzioni di lottizzazione non hanno ricevuto una disciplina diversa rispetto a quanto previsto dalle norme statali. In particolare, la norma impugnata prevedeva che le convenzioni di lottizzazione, stipulate prima dell'entrata in vigore della legge regionale impugnata (11 agosto 2020) conservassero validità per tre anni dalla scadenza.

Il Consiglio dei Ministri, ha proposto la rinuncia parziale all'art. 28, limitatamente al comma 1, lettera b) in materia di convenzioni di lottizzazione. Trattasi di rinuncia parziale in quanto residua tuttora l'impugnativa pendente avverso le altre disposizioni dell'art. 28 non incise dalla rinuncia.



Consiglio regionale della Calabria

Sentenza
Giudizio in corso

Regione
Marche
Legge regionale
Legge regionale 9 luglio 2020, n. 30 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
Ambito di riferimento
Sanità
Motivi di impugnativa
<p>La legge in questione è stata censurata dal Governo per violazione dell'articolo 127, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Detta disposizione legislativa introduce disposizioni concernenti la nomina dei direttori dei dipartimenti sanitari prevedendo, quale requisito per la nomina, il generico possesso della qualifica dirigenziale nell'ambito delle professioni sanitarie, senza ulteriori specificazioni.</p> <p>In particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, come sostituiti dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale in esame, prevedono genericamente che i direttori dei dipartimenti di cui alle lettere a), b), e c), del comma 1 del medesimo articolo 8 rispettivamente, dipartimento aziendale e di area vasta delle professioni infermieristiche ostetriche per l'ASUR, dipartimento delle professioni sanitarie delle aree tecnica, della riabilitazione e della prevenzione dell'ASUR, dipartimento del servizio sociale professionale dell'ASUR, siano nominati dal direttore generale fra i dirigenti nell'ambito delle professioni sanitarie.</p> <p>Queste modifiche, nel prevedere la possibilità di accesso a detta nomina con il possesso della sola qualifica dirigenziale, si pongono in contrasto con quanto disposto dall'articolo 17 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, che prevede, quale requisito per l'accesso alla nomina dei direttori di dipartimento, l'aver svolto l'incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.</p>



Consiglio regionale della Calabria

Ne discende, a parere del Governo, una conseguente violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento ai principi fondamentali dettati in materia di tutela della salute.

Le norme dettate dal legislatore statale in materia di dirigenza sanitaria (tra cui possono sicuramente annoverarsi le modalità ed i requisiti per il conferimento dell'incarico dirigenziale) si pongono in una prospettiva di miglioramento del rendimento del servizio offerto e, dunque, costituiscono garanzia posta a presidio, oltre che del buon andamento della pubblica amministrazione, della qualità dell'attività assistenziale erogata.

Pertanto, conclude il Governo, i commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, come sostituiti dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale in esame, si pongono in contrasto con l'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, violando così l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento ai principi fondamentali dettati in materia di tutela della salute.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 179/2021](#)

Regione

Molise

Legge regionale

Legge regionale 30 aprile 2020, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2020"

Ambito di riferimento

Caccia

Motivi di impugnativa

Il Governo ha impugnato la legge in oggetto per presunto contrasto di alcune disposizioni in essa contenute con gli standard minimi, determinati dallo Stato, in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e quindi per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione. Con riferimento alla protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, la legge quadro n. 157/1992 rappresenta il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale.



Consiglio regionale della Calabria

L'art. 12 della legge regionale Molise n. 1 del 2020, che reca modifiche alla legge regionale 19/2993, stabilisce che "dopo il comma 1, dell'articolo 27, è aggiunto il seguente comma: "1 -bis. Ai fini della tutela del patrimonio agroforestale, socio-economico, sanitario e nel riequilibrio ecologico della fauna selvatica, qualora la presenza sul territorio regionale di una specie faunistica venabile risulti eccessiva, la Giunta regionale, ai fini della riduzione delle criticità arrecate, può con propri atti, estendere il periodo del prelievo venatorio per l'intero arco temporale inteso dall'inizio al termine dell'intera stagione venatoria."

Detta disposizione, a giudizio del Governo, consentendo di estendere l'arco temporale del prelievo venatorio di specie animali selvatiche all'intero periodo intercorrente tra le date di apertura e chiusura della complessiva stagione di caccia, omettendo altresì il richiamo della dovuta consultazione dell'ISPRA, si pone in aperto contrasto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge 157/92.

Detto articolo 18, infatti, stabilisce al comma 1 che ad ogni specie cacciabile di uccelli e mammiferi, è associato un periodo di caccia, il cui arco temporale è nella maggior parte dei casi più ristretto del periodo intercorrente tra la terza settimana di settembre (o 1° settembre, a seconda dei casi) ed il successivo 31 gennaio. Lo stesso articolo al suo secondo comma precisa che "i termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1".

Pertanto, sulla base del disposto statale le Regioni possono modificare la disciplina generale, stabilita dal comma 1 del citato art. 18, solo per particolari specie e in considerazione della peculiare situazione ambientale, all'esito di un procedimento amministrativo che richiede l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (attualmente Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ISPRA); procedimento a conclusione del quale le Regioni adottano annualmente, entro il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria.

La prevista estensione temporale del prelievo venatorio all'intero arco temporale normativamente sancito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992,



Consiglio regionale della Calabria

comporta una violazione del principio, stabilito dalla norma statale, per cui la procedura di deroga correlata alle particolari condizioni territoriali deve espletarsi con scadenze predeterminate, al fine di consentire all'ISPRA una corretta e sempre attuale valutazione della situazione ambientale e della consistenza delle specie di fauna sottoposte a prelievo venatorio.

Ciò tenuto altresì conto del fatto che l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 attribuisce, d'altra parte, alle Regioni, in materia di calendario venatorio, una competenza non legislativa, ma meramente «autorizzatoria», da esercitare a mezzo di provvedimenti amministrativi che dovranno ex se conformarsi al dettato legislativo primario.

Il Governo a sostegno della propria impugnativa aggiunge che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2012 ha già dichiarato l'incostituzionalità di analoghe norme della provincia autonoma di Bolzano (art. 2, comma 2, l.p. n. 14/2011), che per talune specie (cinghiale, volpe, lepre bianca, pernice bianca) prevedevano un periodo di cacciabilità più esteso rispetto a quello fissato dal legislatore statale ai commi 1 e 2 del più volte richiamato articolo 18 della legge n. 157 del 1992, norma statale interposta per finalità di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Per le motivazioni sopra esposte il Governo ha impugnato la legge regionale in oggetto ritenendola in contrasto con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., poiché tendente a ridurre in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 113/2021](#)

Regione

Molise

Legge regionale

Legge regionale 11 novembre 2020, n. 12 "Disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali



Consiglio regionale della Calabria

Motivi di impugnativa

Il Governo ha impugnato la legge in esame ritenendo che presentasse profili di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 5, che, a detta dello stesso Governo, si pongono in contrasto con numerose disposizioni del d. lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni e delle attività culturali), le quali, costituiscono norme interposte nella violazione della competenza statale in materia di paesaggio e beni culturali di cui agli articoli 9 e 117 secondo comma lettera s) della Costituzione.

La legge in questione mira a valorizzare il "trabucco" (o "trabocco") che è una macchina da pesca completamente realizzata in legno, la cui presenza è attestata storicamente lungo la costa dell'Abruzzo meridionale (area teatina), nel Molise ed in Puglia (Gargano). Consiste in una piattaforma impostata su pali infissi nel fondo marino, collegata per mezzo di una passerella con la riva, in genere in corrispondenza di uno sperone roccioso o di un manufatto in elevato.

I trabucchi rivestono interesse sia sotto il profilo culturale che paesaggistico.

I trabucchi possono infatti essere dichiarati di interesse culturale dal Ministero per i beni e le attività culturali, risultando così sottoposti alle disposizioni di tutela contenute nella Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che subordina ogni intervento di trasformazione del bene all'autorizzazione della Soprintendenza.

Dette opere sono, altresì, soggette a tutela paesaggistica, ai sensi della Parte III del citato Codice, in quanto ricadono nella fascia costiera vincolata ope legis ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 142 del medesimo Codice. Inoltre, sempre sotto il profilo dell'interesse paesaggistico, i trabucchi molisani ricadono in ambiti territoriali (il comune di Termoli e gli altri già citati comuni) sottoposti alle disposizioni del Piano territoriale paesistico di area vasta (PTPAAV) n. 1 Fascia costiera, la cui approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939 (e ora della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio), come stabilito dalla legge regionale n. 24 del 16 dicembre 1989 "*Disciplina dei piani territoriali paesistico ambientali*" (cfr. art. 8, comma 1: "*I contenuti dei Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta ... equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939*").

L'ambito territoriale in cui ricadono prevede l'applicazione di una specifica normativa degli usi compatibili, in base alla quale "*per le strutture edilizie esistenti sono ammessi*



Consiglio regionale della Calabria

solo interventi di manutenzione e restauro con esclusione di qualsiasi opera che comporti alterazione delle caratteristiche visive e paesaggistiche d'ambito".

Le Regioni possono deliberare in modo complementare alla normativa statale, ma non divergente da essa per evitare conflitti di attribuzione.

Invece, con la nuova legge regionale in esame, la Regione ha travalicato le proprie prerogative legislative.

Inoltre, sussiste dissonanza anche rispetto alla normativa regionale precedente in materia di valorizzazione dei trabucchi (legge n. 44/1999), non risultando la correlazione con la stessa, il cui rispetto è pure richiamato dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2020.

In buona sostanza, le Regioni possono deliberare in modo complementare alla normativa statale, ma non divergente da essa per evitare conflitti di attribuzione.

Invece, con la nuova legge regionale in esame, la Regione ha travalicato le proprie prerogative legislative, sussiste dissonanza anche rispetto alla citata normativa regionale precedente, non risultando la correlazione con la precedente legge n. 44 del 1999, il cui rispetto è pure richiamato dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2020.

Ciò esposto, il Governo ha impugnato la legge regionale in esame sotto diversi profili. In particolare, l'art. 1, comma 2, nel prevedere quali trabucchi siano considerati beni culturali sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 42/2004 invade, a parere del Governo, l'ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Infatti, non spetta alla Regione definire quali beni sono sottoposti alla normativa di tutela, atteso che l'individuazione compete unicamente allo Stato, a cui sono attribuite anche le funzioni amministrative di tutela dei beni culturali.

Soltanto lo Stato può stabilire quali beni siano assoggettati alla disciplina di tutela culturale di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, mentre è escluso che una tale scelta possa essere operata da una Regione.

Quanto detto non significa che le Regioni non possano normare in materia di tutela, ma un tale intervento è consentito esclusivamente in via residuale.

Il Governo continua specificando che sulla questione è intervenuta più volte la Corte Costituzionale, precisando la delimitazione intercorrente tra l'azione dello Stato e quello delle Regioni (sentenza n. 140 del 9 luglio 2015) e chiarendo che la tutela dei



Consiglio regionale della Calabria

beni culturali, contemplata nell'art. 117 Cost. c. 2 lettera s), non va considerata una semplice materia di esclusiva competenza statale, ma un compito preminente dello Stato inteso come linea guida non derogabile da parte delle Regioni (sentenza n. 232 del 16 giugno 2005). Infine con la sentenza n. 194 del 17 luglio 2013 la Corte ha sancito inequivocabilmente come spetti alle normative nazionali l'individuazione e la disciplina dei beni definibili come patrimonio culturale, destinando eventualmente alle Regioni la valorizzazione di tale patrimonio.

In conclusione, a giudizio del Governo, la norma risulta illegittima per invasione della potestà esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione stante la violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, costituente normativa interposta, e in particolare delle norme che attribuiscono esclusivamente allo Stato le funzioni di tutela (art. 4) e disciplinano le modalità di individuazione dei beni di interesse culturale (articoli 10, 13 e 14 del Codice).

Con riferimento all'articolo 2 della legge sottoposta a impugnativa, nel ricorso governativo si ritiene che la norma, rimettendo esclusivamente ai Comuni la disciplina pianificatoria inerente ai trabucchi e agli ambiti paesaggistici interessati dai manufatti, viola un principio inderogabile per cui le scelte inerenti la pianificazione territoriale ed urbanistica dovrebbero essere dettate dal Piano paesaggistico da approvarsi previa intesa con lo Stato. Per di più, la previsione regionale stabilisce che tale disciplina comunale debba essere recepita dal piano paesaggistico, con ciò sovvertendo il rapporto di gerarchia tra i piani stabilito dal legislatore statale.

Ne deriva la violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, disposizione rispetto alla quale costituiscono norme interposte le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio che specificamente disciplinano la pianificazione paesaggistica, e in particolare gli articoli 135, 143 e 145.

Infine, la legge regionale in questione, viene impugnata dal Governo anche con riferimento all'articolo 5 che prevede i limiti dimensionali che devono essere osservati dai Comuni, in sede di redazione dei Piani comunali di recupero di cui all'art. 2, per la realizzazione di nuovi trabucchi. Il comma 2 dello stesso articolo precisa che i predetti limiti dimensionali, riferiti a un eventuale utilizzo del trabucco per attività di ristorazione (cfr. comma 1, lett. a), si applicano anche in caso di ristrutturazione e



Consiglio regionale della Calabria

ampliamento dei trabucchi esistenti, se pur nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia.

Tali disposizioni, a giudizio del Governo, contrastano con la stessa normativa regionale, laddove, all'art. 3, dispone: *"I trabucchi devono conservare la finalità di pesca per diletto e luogo di incontro" (comma 1). Il comma 3 dell'art. 3 prevede inoltre: "È fatto divieto assoluto di utilizzare i trabucchi per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e statali in materia, nonché di realizzare qualunque intervento di trasformazione edilizia, ad eccezione di quelli strettamente necessari per la conservazione, l'ottimizzazione della funzionalità e il superamento delle barriere architettoniche"*.

Con le previsioni dell'art. 5, invece, il legislatore regionale, contraddicendo apertamente le più stringenti previsioni dell'art. 3 della medesima legge sopra richiamate, prevede l'utilizzo dei trabucchi anche per finalità di ristorazione, fissando conseguentemente parametri dimensionali del tutto sproporzionati e tali da snaturare le caratteristiche tipiche di tali manufatti, i quali dovrebbero essere realizzati in ambiti costieri, come tali soggetti a vincolo paesaggistico, al di fuori del quadro necessario della pianificazione paesaggistica. Per di più, tale disciplina viene estesa anche ai trabucchi esistenti, tra i quali sono compresi, potenzialmente, anche quelli dichiarati (pure) di interesse culturale (oltre che paesaggistico).

Sotto altro profilo, le disposizioni censurate, nell'intervenire sui parametri di superficie, incidono, di fatto, sui Piani degli arenili, i quali contengono prescrizioni specifiche molto più restrittive di quelle previste dalla legge regionale.

Il Governo prosegue ritenendo che le disposizioni regionali oggetto di contestazione, contrastano apertamente con la disciplina d'uso dei vincoli paesaggistici ai fini dell'autorizzazione degli interventi, in quanto, in assenza di un quadro organico condiviso tra Stato e Regione viene a cessare la linea di demarcazione tra le tipologie di trasformazione consentite e di quelle vietate. Viene pertanto compromessa la possibilità di una valutazione complessiva della trasformazione del contesto tutelato, quale dovrebbe avvenire nell'ambito del Piano paesaggistico, adottato previa intesa con lo Stato, rimettendo alla Soprintendenza una valutazione caso per caso degli interventi.

Nel corpo del ricorso si legge, inoltre, che, con riguardo ai profili di tutela culturale, il comma 2 dell'art. 5, potendo astrattamente riguardare trabucchi gravati da vincolo



Consiglio regionale della Calabria

imposto ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, contrasta anche con la normativa statale di tutela riferita a tale ambito.

Si richiamano i costanti orientamenti della Corte costituzionale, la quale ha posto una precisa linea di distinzione tra le competenze legislative statali e regionali, riservando allo Stato la competenza tutte le volte in cui oggetto della disciplina sia un bene tutelato.

Pertanto, conclude il Governo, che l'art. 5 della legge regionale risulta illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte gli articoli 20, 21, 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché per violazione dell'art. 9 della Costituzione, in considerazione del significativo abbassamento della tutela determinato dalle previsioni contestate.

Sentenza

Giudizio in corso

Regione

Molise

Legge regionale

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 17 "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2019"

Ambito di riferimento

Politiche economiche e finanziarie

Motivi di impugnativa

La legge in questione viene impugnata dal Governo per le motivazioni sotto indicate. Nel ricorso si evidenzia che le tabelle riportate nella Relazione sulla gestione, relative alla composizione e alle modalità di ripiano del risultato di amministrazione, di cui al principio applicato 13.10.3 dell'Allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011, non sono correttamente determinate.

Preliminarmente si sostiene che la Tabella 1 relativa alla "Verifica ripiano componenti del disavanzo al 31 dicembre 2019", contenuta nella Relazione sulla gestione, mostra un peggioramento del disavanzo di euro 21.740.555,10, pari alla differenza tra l'importo della lettera E) del rendiconto 2019 (euro 533.485.728,21) e quello della



Consiglio regionale della Calabria

lettera E) del rendiconto 2018 (euro 511.745.173,11) evidenziando, quindi, il mancato ripiano rispetto a quello previsto in via definitiva alla voce "Disavanzo di amministrazione" nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, pari ad euro 19.647.433,60.

Al riguardo, il Principio applicato 9.2.26 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, nella misura in cui viene applicato al caso di specie, prevede che le quote di disavanzo applicate all'esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 e non recuperate (euro 19.647.433,60) devono essere interamente applicate all'esercizio 2020, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro per tale esercizio (euro 19.734.165,28).

L'ulteriore disavanzo di euro 21.740.555,10 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, ovvero nel triennio 2020-2022 (salvo terminare prima, nel caso in cui la legislatura regionale abbia durata inferiore), "contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori" (articolo 42, comma 12, del D.lgs. n. 118/2011).

Il Governo sottolinea che, essendo, ad oggi, l'esercizio 2020 ormai concluso, ove la quota di disavanzo di euro 19.647.433,60, applicata al bilancio 2019 e non recuperata, non sia stata recuperata neanche nel corso dell'esercizio 2020, essa dev'essere interamente applicata all'esercizio 2021, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro per tale esercizio (euro 19.822.650,66). Inoltre, la delibera consiliare di approvazione del piano di rientro non risulta, ad oggi, ancora adottata.

Il Governo ritiene necessario che la Regione, al fine di poter superare le criticità sopra rappresentate, si impegni formalmente a sostituire, in sede di bilancio di previsione 2021-2023, oppure nella prima legge di variazione utile, le suddette tabelle della Relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2019, quantificando in euro 21.740.555,10 la quota di disavanzo al 31/12/2019 derivante dalla gestione 2019 e modificando le tabelle medesime in maniera conforme a quanto finora indicato, anche se l'importo da ripianare nell'esercizio 2020 non è stato applicato al bilancio di previsione 2020, ciò al fine di consentire l'applicazione del principio applicato 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011.



Consiglio regionale della Calabria

Sulla base delle suddette tabelle modificate dovranno essere predisposte anche le corrispondenti tabelle in sede di bilancio di previsione 2021-2023 e di rendiconto 2020.

Il Governo conclude chiarendo che la legge in questione, ed in particolare la Tabella 1 contenuta nella Relazione sulla gestione, nell'ipotesi di mancata ottemperanza da parte della Regioni alle prescrizioni indicate, va impugnata per violazione del Principio applicato 9.2.26 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011. La violazione di tale norma interposta comporta a sua volta violazione dell'art. 117 secondo comma lettera e) Cost. che disciplina, tra le altre, la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Sentenza

Giudizio in corso

Regione
Piemonte
Legge regionale
Legge regionale del 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19"
Ambito di riferimento
Politiche economiche e finanziarie
Motivi di impugnativa
La legge regionale in oggetto è stata oggetto di impugnativa governativa con riferimento a diversi articoli. Articolo 52 L'articolo 52 rubricato "Disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali", dispone una sospensione fino al 31 gennaio 2021 della facoltà di presentazione di istanze volte ad ottenere l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento delle grandi strutture di vendita contemplate dall'art. 9 del decreto legislativo 114/1998. La norma riguarda gli esercizi di vicinato [art. 7, d. Lgs. 114/1998] gravemente danneggiati dal contesto emergenziale causato dal Covid-19". A parere del Governo, la disposizione regionale contrasta con il principio della tutela della concorrenza, ex art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, e anche con il principio di cui alla lettera m) dello stesso articolo,



Consiglio regionale della Calabria

perché deroga in peius l'omogeneità in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni, in quanto si crea una disparità delle condizioni circa i requisiti richiesti per l'esercizio di una attività di impresa, con grave danno per gli operatori della grande distribuzione.

Articolo 61

La norma impugnata prevede una riduzione dei termini per la conclusione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione di 30 giorni (passando da 120 a 90 giorni) sia in caso di variante strutturale, sia in caso di variante generale; la stessa norma prevede anche una riduzione del termine per la proroga da 60 a 30 giorni. Altresì, i termini previsti all'articolo 11, commi 4 e 6, del Regolamento regionale che disciplina la conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'articolo 15-bis della legge regionale n. 56 del 1977 sono inoltre ridotti di 30 giorni.

A parere del Governo, l'azione della Regione contrasta con il principio di leale collaborazione, di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, in quanto incide sui termini e, quindi, sulle modalità operative della predetta conferenza, al di fuori di qualsivoglia previa condivisione con l'Amministrazione compartecipe dell'attività svolta nella predetta sede procedimentale, atteso che la Regione Piemonte si era impegnata con il Ministero a disciplinare congiuntamente tali fasi di adeguamento e verifica di adeguamento, ivi compresi i termini procedimentali.

I motivi dell'impugnativa governativa continuano specificando che la norma rende più arduo lo svolgimento tempestivo dell'istruttoria a causa della riduzione dei termini, e dunque contrasta con i principi di proporzionalità e ragionevolezza (di cui all'articolo 3 della Costituzione) e con il principio di buon andamento dell'amministrazione (di cui all'articolo 97 della Costituzione), abbassando il livello di tutela del paesaggio (da ciò il contrasto anche con l'articolo 9 della Costituzione).

A parere del Governo, inoltre, la disposizione in esame si pone, pertanto, in contrasto con l'articolo 145, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto rende particolarmente difficile la partecipazione delle amministrazioni alla fase di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici. Ne discende la violazione anche dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale il suddetto articolo 145, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituisce norma interposta.

Articolo 62



Consiglio regionale della Calabria

La disposizione impugnata rubricata "estensione delle varianti parziali" incide sui requisiti relativi all'individuazione delle varianti parziali al PRG, relative alle attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive, aumentando i parametri di riferimento delle superfici territoriali e degli indici di edificabilità consentite dal piano vigente. La norma, mediante la modifica dei parametri di riferimento, estende il novero delle varianti parziali al PRG, facendo sì che, siano qualificabili come varianti parziali, modifiche allo strumento urbanistico precedentemente classificate come varianti generali.

La previsione normativa incide direttamente sull'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR, sottraendo una serie di varianti al necessario processo di conformazione dello strumento urbanistico comunale. Il "declassamento" di un intervento da variante generale a variante parziale comporta pertanto inevitabilmente anche l'abbassamento del livello di tutela. A parere del Governo la norma regionale viola il principio di leale collaborazione, stante l'iniziativa assunta unilateralmente dalla Regione, in violazione degli accordi intercorsi con il Ministero dei beni e delle attività culturali, nonché l'articolo 9 della Costituzione, in ragione del già visto abbassamento della tutela. I motivi dell'impugnativa continuano specificando che sono violati anche gli articoli 135, comma 1, 143, comma 2, e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, riguardanti l'elaborazione dei piani paesaggistici d'intesa tra lo Stato e la Regione, che costituiscono norme interposte rispetto all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

Rinuncia parziale

L'articolo 23, comma 2, autorizzando la Regione ad adottare misure straordinarie a favore di società a prevalente capitale pubblico, violava l'articolo 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la materia della tutela della concorrenza. Le ragioni che avevano determinato l'impugnativa sono venute meno, dal momento che, con l'articolo 8 della legge regionale n. 22 del 1.10.2020, è stato abrogato il suddetto l'articolo 23.

L'articolo 79 della legge regionale in questione prevedeva che il Comune potesse consentire l'utilizzazione temporanea di immobili, o parti di essi, per usi diversi da quelli consentiti, "per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico".



Consiglio regionale della Calabria

Nello stesso articolo veniva altresì precisato che tale uso temporaneo "non comporta il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate". La norma censurata, quindi, autorizzava mutamenti d'uso, anche se temporanei, di immobili o parti di immobili esistenti, senza precisare la tipologia di interventi in cui tale operazione si inquadra.

A parere del Governo, la norma eccedeva le competenze regionali ed invadeva le competenze statali, in quanto interferendo con l'articolo 3 del DPR n. 380/2001, relativo alle definizioni degli interventi edilizi, violava l'articolo 117, comma terzo della Costituzione in materia di "governo del territorio". Le ragioni che avevano determinato l'impugnativa sono venute meno, in quanto con D.L. n. 76/2020 è stato introdotto nel DPR n. 380/2001 l'articolo 23 quater, recante una disciplina degli "usi temporanei", sovrapponibile a quella prevista dalla norma regionale impugnata. Altresì, la regione Piemonte con una specifica attestazione, depositata in giudizio, dà atto che la norma censurata non ha spiegato alcun effetto sotto la vigenza del vecchio parametro.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 125/2021](#)

Regione

Piemonte

Legge regionale

Legge regionale 9 luglio 2020, n. 15 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato"

Ambito di riferimento

Sanità e welfare, agricoltura e caccia, attività estrattive, contrattuali, commercio, ambiente e paesaggio, turismo, organizzazione e personale e trasporti.

Motivi di impugnativa

L'impugnativa governativa della legge regionale in oggetto è relativa all'articolo 75. L'art. 75 rubricato "Disposizioni in materia di appalti e concessioni", al comma 1, prevede che "i soggetti aggiudicatori della Regione possono introdurre criteri premiali di valutazione delle offerte e relativa attribuzione di punteggi, nei confronti degli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, per l'esecuzione dell'appalto o della concessione, si impegnano a utilizzare, in misura prevalente, manodopera o



Consiglio regionale della Calabria

personale a livello regionale, attribuendo un peso specifico alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti e delle concessioni, in ottemperanza alle esigenze inderogabili di promozione della continuità dei livelli occupazionali e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea"; questa facoltà è riconosciuta fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, e, comunque, fino al 31 dicembre 2020.

A parere del Governo, la norma regionale che introduce il criterio premiale contrasta con l'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che sancisce i principi fondamentali posti a tutela della libera concorrenza, di non discriminazione e par condicio, e valevoli per qualsivoglia procedura di scelta del contraente, per gli appalti e per le concessioni di beni e servizi, sopra e sotto soglia.

Il Governo ravviserebbe una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione, in materia di tutela della concorrenza, in quanto, laddove fossero ammessi i criteri premiali, la loro introduzione spetta esclusivamente al legislatore statale.

I motivi dell'impugnativa governativa continuano specificando che la disposizione regionale è in contrasto con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea, poiché l'introduzione del criterio premiale attuerebbe una distorsione dell'assetto concorrenziale. Ne discende, a parere del Governo che la norma regionale viola l'art. 117, primo comma, Cost. (nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario).

Sentenza

Giudizio in corso

Regione

Piemonte

Legge regionale

Legge regionale del 29 ottobre 2020, n. 26 "Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico"

Ambito di riferimento

Derivazioni ad uso idroelettrico.

Motivi di impugnativa



Consiglio regionale della Calabria

La legge regionale in oggetto è stata oggetto di impugnativa governativa con riferimento a diversi articoli.

La legge regionale in questione, che disciplina l'assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, è stata impugnata dal Governo in quanto presenta profili di illegittimità incostituzionale, sia relativamente all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), che prevede il rispetto degli obblighi imposti dall'appartenenza all'unione europea e riconosce allo stato la competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza, sia relativamente al terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione per quanto riguarda la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ed al coordinamento della finanza pubblica.

La legge regionale impugnata rimodula le funzioni amministrative regionali e provinciali, e individua nella Regione l'ente concedente delle sole concessioni "scadute", "decadute" o "rinunciate" – lasciando in capo alle Province le restanti "funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni"; ciò costituisce un limite del campo di applicazione oggettivo della legge in esame, in quanto le disposizioni regionali escludono dalla propria applicazione le "nuove" concessioni.

Gli articoli 2 (comma 4), 4 (comma 1), 7 (comma 1), 5, 9, (comma 1) e 22, della legge regionale impugnata, attuativa dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che recepisce, nello specifico settore considerato, la direttiva servizi 2006/123, del 12 dicembre 2006, nell'escludere le "nuove" concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico dal campo di applicazione della legge medesima, a parere del Governo, integrano la violazione dell'articolo 12, della predetta direttiva, quale parametro interposto dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui, quest'ultimo, vincola la potestà legislativa regionale al rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento unionale. Ne consegue, a parere del Governo, la violazione anche dell'articolo 12 del D. Lgs n. 79/1999, in quanto quest'ultimo prevedendo nel campo di applicazione oggettivo delle procedure di assegnazione anche le "nuove" concessioni, si pone come disposizione di accesso al mercato, espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e quindi parametro interposto dell'articolo 117 comma 2, lettera e), della Costituzione.

L'impugnativa specifica che la legge regionale de quo dà attuazione all'articolo 12 del D. Lgs. n. 79/1999, rubricato "concessioni idroelettriche"; il suddetto articolo 12 del D. Lgs. n. 79/1999, che riguarda la disciplina statale relativa all'assegnazione delle



Consiglio regionale della Calabria

concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, da un lato, prevede una delega espressa alle Regioni perché, a loro volta, disciplinino, con legge, "le modalità e le procedure di assegnazione", dall'altro lato, prescrive che le leggi regionali di attuazione si muovano nel rispetto dell' "ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo"; il settore in questione si caratterizza per l'intreccio di materie, quali la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente (di competenza statale esclusiva, articolo 117, comma 2, lettere e) e s) della Costituzione) e la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale di energia (di competenza concorrente Stato-Regioni, articolo 117, comma 3, Costituzione). L'articolo 12 del decreto legislativo, nel demandare alle regioni la disciplina delle fattispecie concessorie, non fa distinzioni tra "nuove" concessioni e concessioni "scadute", "decadute" o "rinunciate": pertanto, le modalità e le procedure di assegnazione ad evidenza pubblica che le leggi regionali di attuazione sono delegate a disciplinare nel rispetto dell'articolo 12 di cui sopra, devono riguardare sia il caso di assegnazione di "nuove" concessioni, sia il caso di ri-assegnazione di concessioni "scadute", "decadute" o "rinunciate". Viene specificato che l'articolo 12 del D. Lgs. n. 79/1999 come modificato dall'articolo 11-quater del decreto legge n. 135/2018, è volto a recepire nello specifico settore dell'assegnazione delle concessioni idroelettriche, la direttiva relativa ai servizi nel mercato interno 2006/123 del 12/12/2006, ne consegue una derivazione euro-unitaria della disciplina concorrenziale prevista dal vigente articolo 12.

Secondo il Governo ulteriori profili di illegittimità presentano gli articoli 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23.

I motivi dell'impugnativa specificano che con l'articolo 11 quater della legge n. 135/2018 è stata disposta la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche (di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, conferendo alle regioni e alle province autonome, già titolari della funzione amministrativa di rilascio dei relativi titoli d'uso, la potestà di legiferare sulle modalità e sulle procedure di assegnazione delle medesime concessioni, seppure nel rispetto di principi e parametri indicati dalla legge statale. La legge regionale censurata, che disciplina le modalità e le procedure di assegnazione



Consiglio regionale della Calabria

delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, invece rinvia la disciplina di aspetti essenziali a norme future di rango inferiore alla legge ordinaria regionale, cioè a regolamenti e delibere di Giunta, bandi di gara e protocolli d'intesa, senza alcuna specificazione dei criteri guida della potestà regolamentare dell'organo esecutivo regionale, quale è la Giunta. Ne deriva, a parere del Governo, un rischio di violazione del principio, costituzionalmente tutelato dall'articolo 41, di libera e paritaria concorrenza.

L'articolo 12, comma 1-ter del decreto legislativo n. 79 del 1999 stabilisce che le regioni disciplinano con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo il perimetro entro il quale è deferito al legislatore regionale il compito di emanare tali disposizioni di rango legislativo.

L'impugnativa specifica, inoltre, che la materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia è demandata alla legislazione concorrente, all'interno della quale l'articolo 12, comma 1-ter, del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 si pone come norma nazionale di riferimento che rimanda taluni compiti regolatori alla legislazione regionale. Gli articoli 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23 della legge regionale impugnata, rinviando, invece, a regolamenti, delibere di giunta, bandi di gara e protocolli d'intesa il compito di disciplinare alcuni aspetti di tali materie, si pongono in contrasto con la suddetta disposizione.

Ne discende che, a parere del Governo, i suddetti articoli della legge regionale violano l'articolo 12 del D. Lgs. n. 79/1999, che contiene la riserva di legge regionale e che costituisce norma interposta e si pongono in contrasto con un principio fondamentale la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato, in quanto relativo a materia di legislazione concorrente, ovvero la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, come stabilito dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

I motivi dell'impugnativa continuano specificando che l'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici non considera, tra le cause di esclusione tassativamente elencate, la revoca o la decadenza dalla concessione; lo stesso codice dei contratti pubblici, inoltre, prevede sempre un limite di applicabilità temporale della causa di esclusione. L'articolo 8, comma 1, della legge regionale impugnata, invece, restringe il principio di massima partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande



Consiglio regionale della Calabria

derivazione a uso idroelettrico, nella misura in cui prevede l'esclusione perpetua dalle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico di operatori economici che siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o di decadenza, senza oltretutto prevedere un termine finale dell'efficacia della causa di esclusione.

Ne discende, a parere del Governo, che la norma regionale presenta profili di illegittimità costituzionale, in quanto viola i principi dell'ordinamento euro-unitario in materia di assegnazione delle concessioni (art. 117, primo comma, Cost.) e invade la competenza statale esclusiva in materia "concorrenza" (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), e, in particolare, contrasta con i principi di massima partecipazione e proporzionalità che devono governare le procedure di selezione dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

Secondo il Governo, un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale si ravvisa nell'articolo 21 della legge regionale impugnata, che introduce nella legge regionale n. 20/2022 l'articolo 14-ter rubricato "Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche", nella parte in cui si rinvia la definizione "dell'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone" ad appositi regolamenti di Giunta, senza peraltro alcun riferimento al parere ARERA (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). A parere del Governo, la disposizione regionale contrasta con quanto statuito dall'articolo dall'art. 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che prevede che i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, composto da una componente fissa e una componente variabile, "determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA.

Conseguentemente, l'impugnativa governativa specifica che la norma regionale, contrastando il principio fondamentale espresso dalla suddetta norma statale, viola l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in relazione alle materie produzione trasporto e distribuzione di energia nonché coordinamento della finanza pubblica.

Sentenza

Giudizio in corso



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Puglia
Legge regionale
Legge regionale 7 luglio 2020, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)) e disposizioni varie in materia di opere pubbliche"
Ambito di riferimento
Politiche socio sanitarie e culturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge della Regione Puglia n. 16 del 7 luglio 2020 è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per i seguenti profili di illegittimità costituzionale.</p> <p>L'art. 1, comma 1, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 34/2008, prevede che "nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne."</p> <p>Tale previsione, secondo il Governo, si pone in contrasto con l'articolo 338 del Regio Decreto del 1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", che, a tutela della salute delle persone, stabilisce che il consiglio comunale ha la possibilità di approvare la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti a una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, solo quando ricorrano, anche alternativamente, determinate condizioni, quali:</p> <p>a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;</p> <p>b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione</p>



Consiglio regionale della Calabria

vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Pertanto, poiché le distanze da rispettare per l'edificazione dei cimiteri, attengono alla tutela della salute dei cittadini, la norma regionale in esame che non rispetta tali regole contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione.

Le medesime censure posso essere formulate nei confronti del comma 2 dello stesso articolo 1, che aggiunge all'articolo 4 della l.r. n. 34/2008 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri) il comma 3-bis "In deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune può approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di cui all'articolo 17".

Sorgono dubbi in merito alla legittimità di siffatta deroga, atteso che le strutture per il commiato e le case funerarie non sono contemplate dalle vigenti disposizioni statali. Il successivo art. 2, al comma 1, intervenendo sull'art. 14-bis della legge regionale n. 34, riguardante la tumulazione areata e le caratteristiche dei feretri, introduce — tra l'altro — talune disposizioni regolanti il sistema di depurazione che, secondo quanto prevede la nuova norma, ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di un filtro assorbente o di un filtro biologico. Dopo aver stabilito requisiti e caratteristiche del filtro, si prevede che «il fabbricante del filtro deve essere in possesso di specifica certificazione e il suo uso deve essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento regionale o dal Ministero della salute».

Il Governo rileva che, per gli aspetti tecnici, la materia de qua ricade in ambito sanitario e pertanto, le disposizioni regionali sopra segnalate configurano una violazione della competenza legislativa statale a fissare i principi fondamentali in materia di "tutela della salute", ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione (cfr. tra l'altro Corte cost. sent. n. 274 del 2012).

Si rileva, inoltre, che l'articolo 2 nel prevedere autorizzazioni ministeriali in ambiti non previsti dalla legge dello Stato, viola altresì l'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione che riserva alla legislazione statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. La Corte costituzionale ha, infatti, in varie occasioni affermato che le attribuzioni degli organi dello Stato non



Consiglio regionale della Calabria

possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni; esse debbono trovare il fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati (cfr., Corte costituzionale n. 322/2006; Corte costituzionale n. 429/2004; Corte costituzionale n. 134/2004). Per i motivi esposti, le norme regionali sopra indicate sono state impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte costituzionale n. 166/2021](#)

Regione
Puglia
Legge regionale
Legge regionale 7 luglio 2020, n. 18 "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria"
Ambito di riferimento
Politiche socio sanitarie e culturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge in esame introduce modifiche ed integrazioni ad alcuni procedimenti amministrativi attinenti al settore sanitario, in un'ottica di semplificazione, con particolare riferimento alle leggi regionali n. 9/2017 e n. 53/2017 e alla disciplina regolamentare in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento delle strutture socio-sanitarie.</p> <p>Secondo il Governo, alcune norme contrastano con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di tutela della salute, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Un'altra disposizione invece viola il principio del pubblico concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione, stabilito nell'art. 97, comma 4, della Costituzione, e, ponendosi in contrasto con la normativa statale concernente le stabilizzazioni, invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.</p> <p>In particolare:</p> <p>il comma 11 dell'art. 1, nel sostituire il comma 8 dell'articolo 12 della citata L.R. 9/2017, riguardante i requisiti del responsabile sanitario, dispone che "Il limite di età</p>



Consiglio regionale della Calabria

massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per gli ambulatori specialistici non accreditati".

Tale previsione presenta profili di illegittimità laddove introduce un'eccezione a favore dei dirigenti medici degli ambulatori specialistici non accreditati: innanzitutto non è chiara la ratio dell'eccezione concernente il limite di età del responsabile sanitario che lavora in detti ambulatori, che sembra comportare la compressione del principio di parità di trattamento nonché del principio di proporzionalità in quanto si inserisce un elemento di differenziazione tra gli ambulatori specialistici e tutti gli altri tipi di strutture sanitarie in assenza di indicazioni che potrebbero astrattamente giustificarla. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 181 del 2006, ha ritenuto che la disciplina del rapporto di lavoro e dell'attività professionale del dirigente sanitario, attiene alla materia della «tutela della salute», (dal momento che "rileva la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale"); la norma regionale in esame, che si discosta da tale disciplina, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute in essa contenuti, in violazione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Il comma 13 dell'art. 1 appare anch'esso in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute. La norma regionale, nel sostituire il comma 2 dell'articolo 24 della citata L.R. n. 9/2017, concernente le procedure di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie, prevede che "Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale".

Tale disposizione regionale, che accorpa in un'unica istanza sia la richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia quella concernente l'accREDITAMENTO istituzionale, non tiene nella dovuta considerazione la circostanza che i due istituti sono orientati a perseguire finalità ben distinte.



Consiglio regionale della Calabria

Il Governo sottolinea che l'accreditamento è il provvedimento con cui si riconosce alle strutture pubbliche e private, che sono già state precedentemente autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell'ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, ai sensi dell'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, l'accreditamento viene concesso ai soggetti già in possesso dell'autorizzazione, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti ulteriori condizioni: coerenza delle funzioni svolte con gli indirizzi della programmazione regionale; rispondenza ai requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti ai fini dell'autorizzazione; verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

Infine, la previsione regionale non risulta in linea con quanto previsto dalle Intese raggiunte in Conferenza Stato-regioni il 20 dicembre 2012 e 19 febbraio 2015, in merito alle attività di verifica spettanti all'Organismo tecnicamente accreditante.

Pertanto la disposizione regionale in parola, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di "tutela della salute" con la norma del decreto legislativo n. 502 del 1992 sopra richiamata, configura, secondo il Governo, una violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 9, in materia di fabbisogno di RMN (Risonanza magnetica nucleare) grandi macchine e RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione", presenta analoghi rilievi di illegittimità per contrasto con i principi fissati nella normativa statale sopracitata. La norma sostituisce l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 19 della citata L.R. 9/2017 con il seguente: "Ferma restando la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti di accreditamento, nelle soprariportate ipotesi l'autorizzazione all'esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale".

Al riguardo il Governo rappresenta che, va innanzitutto rilevato che l'art. 19, comma 3, della legge regionale 9/2017 è già stato modificato dall'art. 49 della legge regionale 52/2019, che è stato a sua volta impugnato davanti alla Corte Costituzionale, con delibera del Consiglio dei Ministri del 20/1/2020, in quanto ha introdotto tre fattispecie (relative proprio all'autorizzazione all'esercizio per l'attività di alta diagnostica sopra indicata) derogatorie al principio secondo il quale l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale.



Consiglio regionale della Calabria

A proposito dell'autorizzazione all'esercizio, la Corte Costituzionale ha più volte evidenziato il fatto che gli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del citato D. lgs. n. 502/ 1992, che stabiliscono i requisiti minimi di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie, rappresentano principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, che le regioni devono rispettare indipendentemente dal fatto che la struttura intenda o meno chiedere l'accreditamento (sentenze nn. 245 e 150 del 2010 e nn. 292/2012). La Consulta ha, inoltre, chiarito che per l'"accreditamento" occorrono "requisiti ulteriori" (rispetto a quelli necessari all'autorizzazione), ai sensi dell'art. 8- quater del d.lgs. n. 502 del 1992; quest'ultima disposizione reca, parimenti, principi fondamentali che le regioni sono tenute a rispettare, non potendosi attribuire l'accreditamento ope legis a determinate strutture, la cui regolarità sia meramente presunta e non effettivamente fondata sul possesso effettivo dei requisiti prescritti (sentenza n. 361 del 2008).

Premesso quanto sopra, la modifica introdotta dall'art. 9 della legge in esame, a differenza della norma impugnata, fa salva la verifica dei requisiti per l'accreditamento: ciononostante resta sempre da chiarire quali possano essere gli "effetti vincolanti" scaturenti dall'autorizzazione, posto che l'accreditamento non si configura quale atto vincolato e deve essere, tra l'altro, coerente rispetto alla programmazione nazionale e regionale.

Alla luce di quanto rappresentato e del quadro normativo statale richiamato, il Governo rileva che la disposizione regionale in esame, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di "tutela della salute" contenuti nelle norme del decreto legislativo n. 502 del 1992 sopra richiamate, configura una violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Emergono, inoltre, profili di violazione del principio del pubblico concorso, fissato dall'art. 97 della Costituzione e di contrasto con le normative statali in materia di superamento del precariato, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, con riferimento all'art. 10, comma 1 della legge regionale in esame, "Norma in materia di incarichi a tempo determinato".

La previsione regionale introduce un meccanismo di stabilizzazione del personale precario che presenti apposita domanda di mobilità, eludendo il principio costituzionalmente garantito del concorso quale regola generale di accesso al pubblico impiego di cui all'art. 97, comma 3, della Costituzione, a norma del quale " agli



Consiglio regionale della Calabria

impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".

Secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 363/2006), il concorso pubblico, quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito, costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni ed è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa.

Le eccezioni a tale regola consentite dall'art. 97 della Costituzione, purché disposte con legge, debbono rispondere a "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" (sentenza n. 81/2006), per evitare che la deroga si risolva in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205/2006). In altri termini, l'area delle eccezioni va delimitata in modo rigoroso e nel caso in esame non si evincono le condizioni per riconoscere come legittima la deroga prevista.

Sebbene la ratio della disposizione de qua sembra essere quella di superare il precariato nel settore sanitario, il Governo ritiene che la disposizione regionale non risulti in linea con i principi fissati dalla normativa statale vigente, in particolare dai commi 1 e 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 (in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) nonché dai commi 11 e 11-bis del medesimo articolo, che introducono i requisiti che il lavoratore deve possedere cumulativamente ai fini della stabilizzazione immediata, subordinandoli comunque all'espletamento delle procedure concorsuali.

Si ritiene, pertanto che l'art. 10 della legge in esame violi il principio costituzionale del pubblico concorso e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione; e, non risultando in linea con le disposizioni statali in materia, viola, altresì, il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, sancito dall'art. 117, secondo comma, lett. I), della Costituzione, in materia di ordinamento civile.

Per i motivi esposti le norme regionali sopra indicate sono state impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 195/2021](#)



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Puglia
Legge regionale
Legge regionale 7 luglio 2020, n. 21 "Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie"
Ambito di riferimento
Politiche socio sanitarie e culturali
Motivi di impugnativa
<p>Il Governo ha impugnato, dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la legge della Regione Puglia n. 21 del 7 luglio 2020, ritenendo che la stessa presenti profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 2, comma 3, per invasione della competenza esclusiva statale riguardante l'ordinamento civile, e per contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, della Costituzione. In particolare, l'art. 2, nel disciplinare l'organizzazione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie, dispone che per la programmazione e valutazione delle nuove attività, il piano triennale dei fabbisogni del personale delle aziende sanitarie locali (ASL) deve prevedere la figura del dirigente psicologo nell'ambito del personale a tempo determinato.</p> <p>Tale norma, secondo il Governo, è illegittima sotto un duplice aspetto.</p> <p>Innanzitutto non si ritiene che ricorrano le condizioni stabilite dall'ordinamento statale per l'utilizzo del contratto a tempo determinato. Infatti, l'art. 36 del D. lgs. 165/2001, dopo aver stabilito, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, prevede, al comma 2, che le medesime possano ricorrere al contratto a tempo determinato solo a fronte di "comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35" del citato d. lgs. 165/2001. Attraverso la figura del dirigente psicologo, la Regione intende perseguire l'organizzazione di un servizio di supporto psicologico territoriale che, certamente costituisce un fabbisogno ordinario e permanente. Per cui non può ravvisarsi un'esigenza eccezionale o temporanea.</p>



Consiglio regionale della Calabria

Pertanto l'art. 2, comma 3, della legge regionale in esame, ponendosi in contrasto con le condizioni previste dalla normativa statale in materia di contratti di pubblico impiego, viola, secondo il Governo, l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

Inoltre, nel segnalare che la Regione Puglia è in Piano di rientro e che le assunzioni devono essere definite nell'ambito degli obiettivi del predetto Piano, il Governo evidenzia che la disposizione diretta a prevedere la figura del dirigente psicologo nel piano triennale di fabbisogni del personale delle aziende sanitarie locali (ASL), nell'ambito delle determinazioni relative al personale a tempo determinato, non è in linea con le disposizioni statali vigenti in materia di assunzioni di personale degli enti del servizio sanitario che prescrivono il rispetto dei vincoli di spesa.

Pertanto, il Governo rappresenta che il mancato esplicito richiamo nella norma regionale alla predetta normativa statale e, in particolare, alle disposizioni contenute negli obiettivi del suddetto piano di rientro, rendono la previsione regionale svincolata dalle predette disposizioni di legge, ponendola così in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuti nella legislazione statale sopra menzionata, nonché nell'art. 2, commi 80 e 95, l. n. 191/2009 - secondo i quali, in costanza di piano di rientro, è preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla sua piena attuazione, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte costituzionale n. 142/2021](#)

Regione
Puglia
Legge regionale
Legge regionale 21 settembre 2020, n. 30 "Istituzione dei parchi naturali regionali 'Costa Ripagnola' e 'Mar Piccolo'"
Ambito di riferimento
Politiche infrastrutturali
Motivi di impugnativa



Consiglio regionale della Calabria

La legge regionale , che istituisce i parchi naturali regionali "Costa Ripagnola" e "Mar Piccolo" , è stata impugnata dal Governo, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6, 9, comma 1 lettere f), g) e h), 25, comma 5 e 26, comma 1 e comma 2, lettere g),h) e l), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., giacché non rispettano il principio della cogente prevalenza dei piani paesaggistici sulla pianificazione delle aree naturali protette, come desunto dall'art. 145, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. n. 42 del 2004, oltre a violare gli articoli da 239 a 253 del codice dell'ambiente, d.lgs. n. 152 del 2006, relativi alla bonifica dei siti inquinanti.

La Legge regionale in esame istituisce parchi naturali regionali "Costa Ripagnola" e "Mar Piccolo" e in particolare, il Capo I (articoli da 1 a 17) disciplina il parco naturale regionale "Costa Ripagnola", che si estende nei territori dei Comuni di Polignano a Mare e di Monopoli, nonché nell'area marina prospiciente, mentre il Capo II (articoli da 18 a 33) disciplina il parco naturale regionale "Mar Piccolo", nel Comune di Taranto. Entrambi i territori dei parchi naturali, istituiti dalla legge regionale, sono sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto dichiarati di notevole interesse pubblico con i decreti ministeriali 23 dicembre 1982 (Costa Ripagnola) e 1° agosto 1985 (Mar Piccolo).

Il Governo evidenzia che il Piano paesaggistico della regione Puglia (PPTR), approvato nel 2015 e attualmente in vigore, è stato elaborato congiuntamente tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, è stato oggetto di pianificazione congiunta l'intero territorio regionale, e non soltanto la parte di territorio interessata da specifici vincoli paesaggistici.

Entrambi i territori dei parchi sono, quindi, sottoposti alla specifica disciplina d'uso prevista nel vigente PPTR.

L'art.145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sancisce il principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico.

L'art.8 della legge regionale, nonostante il richiamo al Codice dei beni culturali e del paesaggio e al PPTR, consente in realtà all'Ente gestore del Parco Costa Ripagnola, in via transitoria, di derogare con propri provvedimenti alla disciplina d'uso contenuta nel PPTR, con ciò violando, secondo il Governo, il predetto principio di gerarchia dei piani, che pone il piano paesaggistico in posizione sovraordinata rispetto a tutti gli



Consiglio regionale della Calabria

altri strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica. Atteso, quindi, che la disciplina del PPTR si impone e non è derogabile dai piani subordinati, la Regione viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione.

Anche l'art.9 della legge regionale in esame individua gli interventi edilizi consentiti nelle diverse zone del parco Costa Ripagnola, in contrasto con la disciplina d'uso già prevista nel PPTR.

Analogamente per il Parco Mar Piccolo, il Governo ritiene che le norme regionali di cui all'art.26, ponendosi in contrasto con la disciplina d'uso dei beni paesaggisticamente vincolati posta dal PPTR, sono illegittime per violazione del principio della gerarchia dei piani, sancito dall'articolo 145 del Codice di settore.

Né il generico richiamo al Codice di settore o al PPTR, in presenza di una disciplina vistosamente difforme, può servire a mantenere le previsioni regionali entro il perimetro della legittimità costituzionale, poiché non priva di rilievo o rende meno significativa la dedotta violazione.

Il Governo sottolinea che nell'impianto del sistema nazionale della tutela del paesaggio, infatti, il piano paesaggistico si pone quale piano direttore generale, sovraordinato a tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale, sia urbanistica, sia settoriale. Esso pertanto rappresenta, per così dire, la "Costituzione del territorio", in quanto esprime le scelte di fondo della pianificazione futura del territorio e deve porsi evidentemente e necessariamente in una dimensione temporale di stabilità e di lungo periodo. Conseguentemente, un po' come avviene per la Costituzione nel sistema delle fonti normative, la modifica del predetto piano deve richiedere procedure non ordinarie, ma "rinforzate" e aggravate, che consentano da un lato una più approfondita e meditata valutazione, dall'altro lato una più ampia condivisione, acquisita con la partecipazione determinante di una pluralità di attori istituzionali, che trascenda la singola compagine politico-amministrativa regionale che, in un determinato momento politico-istituzionale, si trova a essere titolare della funzione.

La Corte Costituzionale, anche recentemente, ha affermato che "non può ritenersi ammissibile che una disposizione di legge regionale limiti o alteri, in qualsivoglia forma, il principio di gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali che va considerato, come già affermato nella sentenza n. 182 del 2006, «valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione



Consiglio regionale della Calabria

di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale» (sentenza n. 210 del 2016).

Il piano paesaggistico è finalizzato alla protezione e alla pianificazione della tutela delle zone di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico e costituisce pertanto uno strumento di attuazione e specificazione del contenuto precettivo del vincolo paesaggistico, condizionando, prevalentemente in negativo, la successiva attività di pianificazione del territorio vincolato anche sotto il profilo urbanistico.

Le disposizioni regionali possono, pertanto, eventualmente disciplinare le aree vincolate soltanto con previsioni aggiuntive e più restrittive, tali da tutelare in modo ancora più pregnante il paesaggio e/o l'ambiente.

Il Governo sottolinea che la Regione Puglia ha disciplinato unilateralmente, in maniera diversa e meno restrittiva rispetto alla disciplina d'uso dettata dal PPTR vigente, adottato d'intesa con lo Stato, beni paesaggisticamente vincolati, richiamando, formalmente, il rispetto della predetta disciplina d'uso contenuta nel PPTR, che viene tuttavia svuotata dei suoi contenuti di tutela.

Le norme regionali, pertanto, violano l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., giacché non rispettano il principio della cogente prevalenza dei piani paesaggistici sulla pianificazione delle aree naturali protette, come desunto dall'art. 145, comma 3, del Codice di settore (cfr. Corte cost., sentenza n. 180 del 2008).

Il medesimo art.26, secondo il Governo, con riferimento alla disciplina della bonifica dei siti inquinati, presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva statale la materia "tutela dell'ambiente", in cui è ricompresa la disciplina dei rifiuti nonché la bonifica dei siti inquinati come disciplinata dagli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il Governo richiamando la giurisprudenza costituzionale, afferma che spetta dunque allo Stato disciplinare, pure con disposizioni di dettaglio e anche in sede regolamentare, le procedure amministrative dirette alla prevenzione, riparazione e bonifica dei siti contaminati (Corte Cost. sentenza n. 126 del 2018).

La disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, costituisce, dunque, un limite alla disciplina che le Regioni e le Province



Consiglio regionale della Calabria

autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui le stesse non possono in alcun modo derogare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.

Infatti, una eventuale diversa disciplina regionale, anche più rigorosa in tema di tutela dell'ambiente, rischierebbe di sacrificare in maniera eccessiva e sproporzionata gli altri interessi confliggenti.

Sentenza

Giudizio in corso

Regione

Puglia

Legge regionale

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Puglia-Legge di stabilità 2021"

Ambito di riferimento

Politiche economiche e finanziarie – pianificazione urbanistica

Motivi di impugnativa

La legge della Regione Puglia n. 35/2020 presenta, secondo il Governo, profili di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 15 e 27.

Nello specifico, l'articolo 15 della legge in oggetto consente di realizzare gli interventi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione, di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. n. 14 del 2009, su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2020, estendendo ulteriormente il precedente termine del 1° agosto 2019, e proroga di un ulteriore anno la possibilità di avvalersi del regime derogatorio della predetta legge regionale, differendo al 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione della SCIA o dell'istanza per il rilascio del permesso di costruire.

Così facendo, la legge regionale protrae l'efficacia di una disciplina eccezionale a carattere derogatorio, quale quella del c.d. piano casa, destinata in origine ad avere un'applicazione temporale limitata, ammettendo che possa essere consentita, mediante motivata deliberazione del Consiglio comunale, la realizzazione dei predetti interventi anche in aree sottoposte a vincolo ai sensi del Piano paesaggistico territoriale (PPTR), approvato dalla Giunta regionale previa intesa con lo Stato.



Consiglio regionale della Calabria

In tal modo vengono disconosciute la natura e la funzione del piano paesaggistico, il quale costituisce lo strumento cardine della pianificazione del territorio, cui devono conformarsi gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale (art. 145, commi 4 e 5, del Codice di settore), e che è immediatamente cogente e prevalente sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici (art. 143, comma 9, del Codice) e assolutamente inderogabile da parte di qualsivoglia altro atto pianificatorio (cfr. artt. 145, comma 3, del Codice).

La proroga disposta dalla normativa regionale in oggetto segue, peraltro, numerose proroghe da parte di disposizioni regionali succedutesi nel tempo, sebbene l'intesa del 1° aprile 2009 in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha introdotto il piano casa, quale piano nazionale di edilizia abitativa volto a garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, subordinandolo alla predetta intesa, avesse previsto un limite temporale di 18 mesi per la disciplina regionale attuativa, salvo diversa disposizione regionale.

La finalità normativa era originariamente quella di consentire interventi "straordinari", per un periodo temporalmente limitato, mentre le continue proroghe, apportate con leggi regionali che si susseguono nel tempo, hanno determinato la sostanziale stabilizzazione di tali deroghe nel lungo periodo, con il risultato di accrescere enormemente, per sommatoria, il numero degli interventi assentibili in contrasto con la disciplina urbanistica e paesaggistica, quest'ultima peraltro condivisa tra lo Stato e la Regione con l'approvazione del PPTR, in tal modo determinando una riduzione dei livelli di tutela paesaggistica ivi previsti.

La legge regionale in esame introduce una modifica unilaterale della disciplina di tutela prevista dal PPTR, ponendosi al di fuori della necessaria condivisione con lo Stato.

Il Governo richiama l'orientamento della Corte costituzionale, laddove quest'ultima ha evidenziato che sul territorio gravano più interessi pubblici: da un lato, quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; dall'altro, quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati, in virtù del terzo comma dello stesso art. 117, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. In definitiva, secondo la Corte, si tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra



Consiglio regionale della Calabria

loro, ma che debbono necessariamente restare distinti. Ne consegue, sul piano del riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di paesaggio, la «separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall'altro», prevalendo, comunque, «l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica» (sentenza n. 182 del 2006).

Atteso che la tutela del paesaggio assurge a valore prevalente, la disposizione regionale censurata è, secondo il Governo, pertanto, illegittima per violazione della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost., rispetto alla quale costituiscono norme interposte le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 135, 143 e 145), che, infatti, definiscono, con efficacia vincolante anche per le regioni, i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, secondo un modello di prevalenza delle prime.

È, inoltre, ravvisabile la violazione dell'articolo 9 della Costituzione, rispetto ai medesimi parametri interposti richiamati, in quanto la disciplina introdotta mediante la legge regionale censurata è potenzialmente pregiudizievole per la tutela del paesaggio, che ha valenza di interesse costituzionale primario e assoluto (v. Corte cost. n. 367 del 2007).

Osserva, ancora, il Governo che la disciplina derogatoria di cui alla legge regionale in oggetto è operante anche con riferimento al paesaggio non vincolato.

E a tal riguardo, deve tenersi presente che anche tale paesaggio, pur non assoggettato al regime dei vincoli paesaggistici, costituisce comunque oggetto di protezione, assicurata dalla Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14.

L'adempimento degli impegni assunti mediante la sottoscrizione della Convenzione impone che tutto il territorio sia oggetto di pianificazione e di specifica considerazione dei relativi valori paesaggistici. Nel sistema ordinamentale, ciò si traduce nei precetti contenuti all'articolo 135 del Codice di settore, il cui testo è stato integralmente riscritto dal decreto legislativo n. 63 del 2008, a seguito del recepimento della Convenzione europea del paesaggio.

In particolare, il comma 1 del predetto articolo 135 stabilisce che "Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo



Consiglio regionale della Calabria

costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143."

Il stesso articolo 135 disciplina, poi, la funzione e i contenuti del piano paesaggistico. Ne deriva che, anche con riferimento al paesaggio non vincolato, le regioni sono tenute alla pianificazione paesaggistica.

In questa prospettiva, il Governo ritiene che sia confliggente con le disposizioni dell'articolo 135 del Codice di settore, che danno attuazione alla Convenzione europea sul paesaggio, prevedere che interventi di impatto assai rilevante sul territorio avvengano sulla base di una mera previsione di legge e siano realizzabili in deroga alla pianificazione urbanistica, senza tenere conto della circostanza che i piani urbanistici devono a loro volta essere conformati al piano paesaggistico, recependone le prescrizioni, gli indirizzi e le direttive. Soltanto in quest'ultimo strumento dovrebbe essere individuata la sede appropriata per definire eventuali misure di premialità edilizia, non indiscriminate, bensì indirizzate verso finalità ritenute meritevoli e calibrate in funzione dei singoli contesti territoriali.

Per le ragioni illustrate, emerge, secondo il Governo, la violazione degli articoli 9 e 117, primo comma, della Costituzione, rispetto ai quali costituiscono norme interposte la legge n. 14 del 2006, di recepimento della Convenzione europea sul paesaggio, nonché gli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Governo sottolinea, altresì, che la legge regionale in esame costituisce il frutto di una scelta assunta unilateralmente dalla Regione, al di fuori del lungo percorso condiviso con lo Stato che ha condotto all'approvazione del piano paesaggistico regionale.

Il Governo ricorda come la Corte costituzionale abbia affermato che il principio di leale collaborazione "deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni", atteso che "la sua elasticità e la sua adattabilità lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti". In particolare, la Corte ha chiarito che "Il principio di leale collaborazione, anche in una accezione minimale, impone alle parti che sottoscrivono



Consiglio regionale della Calabria

un accordo ufficiale in una sede istituzionale di tener fede ad un impegno assunto” (Corte cost. n. 31 del 2006).

La scelta della Regione di assumere iniziative unilaterali e reiterate, al di fuori del percorso di collaborazione già proficuamente concluso con lo Stato mediante l’approvazione del Piano paesaggistico del 2015, si pone, pertanto, in contrasto anche con il predetto principio di leale collaborazione (cfr., con riferimento alla leale collaborazione ai fini della pianificazione paesaggistica, Corte cost. n. 240 del 2020). Inoltre, il Governo evidenzia che la sostanziale “stabilizzazione” della normativa regionale de qua consente di mettere in luce un ulteriore profilo di illegittimità dell’articolo 15, in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio.

Infatti, la sostanziale stabilizzazione delle deroghe alla pianificazione urbanistica, snaturando il carattere straordinario della normativa relativa al piano casa, consente di realizzare interventi di rilevante impatto sul territorio direttamente ex lege e quindi del tutto al di fuori di qualsivoglia valutazione del singolo contesto territoriale.

Il Governo sottolinea che una messa a regime, da parte delle Regioni, di una normativa eccezionale e derogatoria alla pianificazione urbanistica, scardina il principio fondamentale in materia di governo del territorio – sotteso all’intero impianto della legge urbanistica n. 1150 del 1942, in particolare a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge n. 765 del 1967 – secondo il quale gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono consentiti soltanto nel quadro della pianificazione urbanistica, che esercita una funzione di disciplina degli usi del territorio necessaria e insostituibile, in quanto idonea a fare sintesi dei molteplici interessi, anche di rilievo costituzionale, che afferiscono a ciascun ambito territoriale.

Il legislatore statale ha posto una cornice di principio in materia di governo del territorio con la legge urbanistica n. 1150/1942, fissando i principi fondamentali che si impongono alla potestà legislativa concorrente spettante in materia alle Regioni a statuto ordinario, al fine di assicurare un ordinato assetto del territorio.

Pertanto, non è consentito alle Regioni – al di fuori della normativa straordinaria e temporanea del piano casa, avente copertura a livello statale – introdurre deroghe generalizzate ex lege alla pianificazione urbanistica, tanto più laddove tali deroghe generalizzate assumano carattere stabile nel tempo.



Consiglio regionale della Calabria

Ne consegue, secondo il Governo, che l'articolo 15 della legge regionale in oggetto, nel prorogare l'efficacia della normativa straordinaria del piano casa, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio stabiliti nella legge n. 1150/1942.

Si ritiene, altresì, che la normativa regionale si ponga in contrasto anche con i principi costituzionali di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione.

Appare infatti contraddittorio, e quindi irragionevole, che la Regione da una parte approvi il piano paesaggistico e dall'altra reiteri ed estenda la portata di disposizioni eccezionali derogatorie al piano stesso; determinando esiti, pertanto, contrari al buon andamento dell'amministrazione, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Anche l'art. 27 della legge regionale in esame si appalesa illegittimo secondo il Governo. Si tratta dell'istituzione di un'ulteriore centrale del 118 nel territorio di competenza della ASL BT.

Si rileva che l'idea di dotare ciascuna azienda sanitaria di una centrale non è funzionale alla logica di miglioramento della gestione delle attività di emergenza. Infatti, un minor numero di centrali favorisce l'accesso e il ricovero dei pazienti gravi presso le strutture maggiormente idonee e che hanno la disponibilità di ricovero, riducendo potenziali e pregiudizievoli dispendi di tempi nella presa in carico del paziente.

Pertanto, la disposizione in esame è suscettibile di incidere sulle esigenze di equilibrio della finanza pubblica (artt. 117, comma 3, e 81 Cost.), che impongono il contenimento dei costi del servizio sanitario.

Rinuncia parziale

Successivamente all'impugnativa, la Regione Puglia ha approvato la legge regionale n. 3/2021 recante "Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 14/2009 (...)" il cui art. 1 ha abrogato l'art. 6, comma 2, lettera c-bis) della legge regionale n. 14/2009.

Alla luce di questo intervento abrogativo, il Ministero della cultura ha ritenuto superati i profili di illegittimità costituzionale ravvisati in relazione all'art. 15 della legge regionale n. 35/2020. Il Ministero ha conseguentemente proposto di rinunciare all'impugnativa proposta innanzi alla Corte costituzionale nei confronti della predetta disposizione normativa regionale.



Consiglio regionale della Calabria

Sentenza
Giudizio in corso

Regione
Toscana
Legge regionale
Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2 "Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l. r. 48/1994 e alla l. r. 89/1998"
Ambito di riferimento
Politiche infrastrutturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge regionale in esame, a giudizio del Governo, presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma lettera s) e terzo comma della Costituzione, nella materia della tutela della salute. Tali disposizioni regionali, infatti, nel prevedere deroghe ai valori di inquinamento acustico ammissibili non richiamavano i valori massimi di inquinamento acustico ammissibili e stabilivano un periodo, ritenuto eccessivo, di "duecentottanta giorni annui di attività continuativa", per la concessione di deroghe ai limiti di emissione sonora.</p> <p>Nel ricorso governativo si legge, nello specifico, che sono censurabili le seguenti disposizioni della legge regionale in esame:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'articolo 3, comma 2, rubricato "Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Inserimento dell'articolo 8 bis nella L r. 48/1994" demanda la disciplina delle attività dell'autodromo ad una convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero ed il gestore dell'autodromo, ed in particolare affida alla suddetta convenzione l'implementazione del sistema di monitoraggio, senza prevedere né il parere dell'organo tecnico di controllo ambientale competente (ARPA Toscana), come stabilito dall'articolo 5, comma 1 del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, né tantomeno il coinvolgimento dei Comuni contigui, le cui esigenze di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività dell'autodromo non sono in alcun modo contemperate. Ne deriva il contrasto con l'anzidetto



Consiglio regionale della Calabria

parametro interposto statale costituito dall'articolo 5, comma, 1 del d. p. r. 304 del 2001, secondo il quale i comuni devono chiedere ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche l'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente. Risulta quindi violato l'articolo 117 secondo comma lettera s) della Costituzione che affida allo Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché i principi fondamentali in materia di tutela della salute, e dunque gli articoli 32 e 117, terzo comma della Costituzione sotto il profilo della tutela della salute.

- l'articolo 3, comma 3, nello stabilire il periodo temporale entro cui è possibile la concessione di deroghe ai limiti di emissione sonora ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304. vale a dire "duecentottanta giorni annui di attività continuativi", presenta le seguenti criticità.

In primis, si rileva che non viene specificata alcuna indicazione di valori massimi dei livelli sonori ammissibili in regime di deroga. Sul punto occorre evidenziare che l'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge n. 447/1995, come modificato dal d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, introduce la nozione di valore di attenzione, inteso come il livello di rumore, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere.

Seppur, quindi, l'articolo 3, comma 7 del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, non stabilisca alcun limite massimo di giornate in deroga concedibili dall'Amministrazione comunale, il numero massimo individuato dalla regione Toscana al presente comma, vale a dire duecentottanta giorni, parrebbe sproporzionato in relazione alle criticità connesse all'inquinamento acustico sopra indicate e alla sussistenza di ulteriori attività ricreative che vengono svolte presso l'autodromo come evidenziato dal comma 1 dello stesso articolo 8 bis, al punto di comportare una violazione del principio costituzionale di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

- l'articolo 3, comma 4, infine, indica l'impossibilità di concedere deroghe nel periodo notturno 22,00-7,00, sottintendendo quindi la possibilità di svolgimento di attività motoristiche in tale periodo, ciò in contraddizione con il comma 4 dell'articolo 3 del DPR n. 304/2001, che prevede che le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di prova diverse da manifestazioni sportive di Formula 1, Moto GP e assimilabili debbano essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, stabilendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30.



Consiglio regionale della Calabria

Si evidenzia il contrasto con il diritto ad un ambiente salubre riconosciuto dalla Corte Costituzionale dalle sentt. 641/1987 e 399/1996 sulla base dell'interpretazione degli artt. 2, 9 e 32 Cost., con pregiudizio al diritto alla salute dei cittadini sancito in Costituzione.

Per i motivi sopra indicati la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, limitatamente alle norme contenute nell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, che violano gli articoli 117, secondo comma lettera s) e terzo comma con riferimento alla tutela della salute, 2,3, 9 e 32 della Costituzione.

Rinuncia parziale

La Regione, con legge regionale n. 42 del 22 giugno 2020, non oggetto di impugnativa governativa, al fine di superare i motivi del ricorso governativo, ha modificato le disposizioni oggetto di censura eliminando il numero dei giorni di durata massima delle autorizzazioni in deroga, precedentemente fissato in duecentottanta, nonché il richiamo alle fasce orarie nell'ambito delle quali può svolgersi l'attività motoristica.

Si è proceduto ad una rinuncia al ricorso in via integrale con riferimento alle impugnative relative ai commi 2 e 4, e in via parziale con riferimento all'impugnativa relativa al comma 3, dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, inserito dall'impugnato art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, persistendo però l'interesse al ricorso «limitatamente alla parte in cui non prevede espressamente che i valori limite derogabili dalle autorizzazioni di durata quinquennale sono esclusivamente quelli di cui al comma 3 dell'art. 3 DPR n. 304/2001», ma da parte della Regione non è pervenuta accettazione di tale rinuncia.

La mancata accettazione della rinuncia da parte della Regione ha imposto tuttavia alla Corte di esaminare nel merito tutte le originarie censure.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 3/2021](#)



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Toscana
Legge regionale
Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32 "Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l. r. 20/2006 e alla l. r. 69/2011"
Ambito di riferimento
Politiche infrastrutturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge regionale, che detta disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque, è censurabile, a parere del Governo, relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 12, commi 2 e 3 e 4, che appaiono costituzionalmente illegittime, in quanto contrastanti con la competenza esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, risultando altresì violare la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.</p> <p>Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale in esame esclude dal servizio idrico integrato "la gestione unitaria di impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, anche se di totale o parziale proprietà pubblica, interessati dall'attuazione di accordi di programma quadro per la gestione delle acque reflue e pertanto tenuti al recepimento della direttiva 91/271/CEE", prevedendo che "non rientra altresì nel servizio idrico integrato la gestione delle reti fognarie a carattere industriale, indipendentemente dalla loro proprietà".</p> <p>La norma anzidetta si pone in contrasto con la disciplina nazionale e, in particolare, con la definizione normativa di servizio idrico integrato dettata dall'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale "il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato."</p>



Consiglio regionale della Calabria

Tale norma prevede ulteriori deroghe al generale divieto di utilizzo di impianti di trattamento di acque reflue per lo smaltimento di rifiuti, riducendo così i livelli uniformi nel settore della depurazione dello smaltimento dei rifiuti, già oggetto tra l'altro di numerose procedure d'infrazione in sede comunitaria. La legge regionale in questione invade le competenze statali in materia di "definizione" di servizio idrico integrato così come statuito dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che, nel caso specifico, risponde a competenze legislative, esclusive dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e in materia di "tutela dell'ambiente" (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.).

Per le medesime ragioni, gli stessi profili di criticità si riflettono sul contenuto del successivo comma 3 del medesimo art. 12, il quale assume che il gestore degli impianti di depurazione delle acque reflue non sia necessariamente il gestore del servizio idrico integrato.

L'articolo 12 della legge in esame modifica, sostituendolo, l'articolo 13-bis della legge regionale 20/2006. Attraverso tale disposizione - pur nella sussistenza del generale divieto di utilizzare gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti sancito al comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - viene contemplata l'ipotesi di estensione anche ad altri soggetti di talune deroghe previste dalla normativa nazionale a tale divieto e riservate esclusivamente ai soli impianti di gestione delle acque reflue urbane facenti parte e gestiti dal servizio idrico integrato.

Introduce, quindi, eccezioni non previste dalla normativa nazionale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con la quale tale disposizione si pone in contrasto.

Difatti, l'art. 110, pur vietando con il comma 1, "l'utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti ", ne autorizza, in deroga (comma 2), lo smaltimento "limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione" e "nei limiti della capacità residua di trattamento"; inoltre, sempre in deroga (comma 3), ne autorizza il trattamento per determinate tipologie di rifiuti in impianti aventi "caratteristiche e capacità depurative adeguate".

Rinuncia totale



Consiglio regionale della Calabria

La Regione Toscana ha provveduto, con legge regionale n. 17 del 2021, a modificare le norme oggetto di rilievo. In particolare, è stato abrogato l'articolo 12 della l. r. 32/2020, che interveniva sull'articolo 13 bis della l. r. 20/2006 riformulando lo stesso articolo nella versione previgente alla legge regionale n. 32 del 2020, conformando la norma regionale alla normativa nazionale che limita le deroghe possibili ai soli impianti di depurazione in carico al gestore del Servizio Idrico integrato. Considerato che la Regione ha comunicato la non intervenuta applicazione medio tempore delle disposizioni regionali impugnate e visto anche il parere espresso in tal senso dal competente ministero della Transizione ecologica, il Governo ha deciso di rinunciare all'impugnativa.

Sentenza

Rinuncia all'impugnativa

Regione

Toscana

Legge regionale

Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019"

Ambito di riferimento

Politiche ordinamentali e statuti

Motivi di impugnativa

Il decreto legge n. 124 del 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 157 del 2019, all'articolo 57, comma 2, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: (...) b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;"



Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 48 della legge regionale 51 del 2020, che ha abrogato l'articolo 1 della l. r. n. 65 del 2010, che dava attuazione agli articoli 6 e 9 del D.L. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, deve essere interpretato letteralmente, in quanto non si riscontra una limitazione all'abrogazione dei soli commi 1 e 2 del citato articolo 1, che erano attuativi espressamente del solo articolo 6 del dl 78 del 2010, e che per questo potevano essere abrogati.

Tale abrogazione, quindi, ha di fatto travolto il rispetto da parte della Regione dell'articolo 9, comma 28 del d. l. n. 78 del 2010, determinando la caducazione di un presidio qualificante nel rispetto della spesa di personale in violazione del principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, principio a cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 145/2021](#)

Regione

Toscana

Legge regionale

Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61 "Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l. r. 3/1994"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali

Motivi di impugnativa

La legge regionale, che detta una serie di modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, di recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", è censurabile in quanto è in contrasto con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., poiché tendente a ridurre in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Inoltre, la legge si pone in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio



Consiglio regionale della Calabria

contenuta nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ritenuta dalla Corte Costituzionale disciplina contenente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte Cost. n. 233/2010).

L'art. 24 della legge in questione introduce il nuovo comma undicesimo dell'art. 28-bis della l. r. 3/1994, stabilendo che: "11. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 30/2015, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 37."

Tale disposto si pone in violazione con l'art. 22 comma 6, della legge n. 394/1991, che prevede abbattimenti nelle aree protette regionali in base a direttive regionali, esclusivamente laddove non esiste già un regolamento del parco (cfr. sent. Corte Cost. n. 245/2018). Al riguardo, la Corte Costituzionale, in particolare, ha posto in evidenza come lo standard minimo uniforme di tutela nazionale si estrinsechi nella predisposizione da parte degli enti gestori delle aree protette «di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione» dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenza n. 171 del 2012; nello stesso senso, le sentenze n. 74 del 2017, n. 263 e n. 44 del 2011, n. 387 del 2008). Sono dunque il regolamento (art. 11) e il piano per il parco (art. 12), nonché le misure di salvaguardia adottate nelle more dell'istituzione dell'area protetta (artt. 6 e 8), gli strumenti attraverso i quali tale valutazione di rispondenza deve essere compiuta a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; allo stesso tempo, l'art. 29 – inserito tra le disposizioni finali, valevole per tutte le species di area protetta – attribuisce all'organismo di gestione il compito di assicurare il rispetto del regolamento e del piano.

Tale modello di tutela, imperniato appunto sull'esistenza di un ente gestore dell'area protetta, sulla predisposizione di strumenti programmatici e gestionali e sulla funzione di controllo del loro rispetto, attribuita all'ente gestore, è sostanzialmente replicato dalla normativa statale per le riserve naturali statali.



Consiglio regionale della Calabria

L'art. 30, modificando l'art 37 bis LR 3/94, per mezzo della introduzione di un nuovo comma 2 ter, dispone che: "Il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")."

Tale nuovo comma consente che i capi abbattuti per prelievo in deroga non incidano sul massimale giornaliero di avifauna migratrice abbattibile, ponendosi in contrasto con l'art. 18, comma quarto, della legge n. 157/92, che non ammette eccezioni all'obbligo di indicare un caniere giornaliero per le specie nella redazione del calendario venatorio regionale.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 158/2021](#)

Regione

Toscana

Legge regionale

Legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 "Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l. r. 43/2006 e alla l. r. 9/2011"

Ambito di riferimento

Politiche ordinamentali e statuti

Motivi di impugnativa

Con la presente legge la Regione Toscana detta disposizioni inerenti l'inquadramento del personale giornalista delle strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione, definendone, in via transitoria, il relativo trattamento giuridico ed economico.

Tuttavia la presente legge è censurabile per le seguenti motivazioni: La legge regionale in oggetto contempla talune disposizioni che appaiono costituzionalmente illegittime, in quanto contrastanti con le norme generali inerenti la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, riconducibile all'ordinamento civile ai sensi



Consiglio regionale della Calabria

dell'articolo 117, comma 2, lettera l), comma 3, in materia di finanza pubblica e all'articolo 3 (principio di uguaglianza) della Costituzione.

La suddetta invasione di competenza è funzionalmente correlata alla violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., avendo determinato un incremento delle poste passive del bilancio in riferimento al costo del personale giornalistico, originato da un'autorizzazione priva di valido presupposto normativo, non potendo la Regione allocare risorse in difetto di competenza legislativa.

Quindi, la definizione di un trattamento economico attraverso legge regionale, operato mediante la tecnica del rinvio ad un contratto collettivo nazionale del settore privato, quale quello dei giornalisti, non solo integra una fonte di disciplina diversa dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego regolata dal d.lgs. n. 165 del 2001, ma, nella prospettiva propria dello specifico giudizio a qua, comporta un aumento illegittimo della spesa. Tale aumento esorbita dalle risorse entro cui si muove la stessa contrattazione collettiva pubblica, risorse che sono assegnate dal legislatore statale tenendo conto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e che vedono nei limiti alla spesa per il personale un importante strumento di contenimento per assicurare l'equilibrio di bilancio di tutto il settore pubblico allargato.

La vigente normativa in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e dalla legge n. 150 del 2000 concernente "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

Secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale secondo cui, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e della contrattazione collettiva e la posizione dei dipendenti regionali è attratta dalla disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici (articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Pertanto, in relazione al riparto di competenza tra Stato e Regione, ciò comporta che la disciplina del trattamento economico e, più in generale di quella del rapporto di impiego pubblico, ivi compresa la materia degli inquadramenti del personale, rientra nella materia "ordinamento civile" riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 203 del 2012, nn. 160 e 175 del 2017, sentenza n. 154 del 2019).



Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 1, comma 1, della legge de qua recante "Inquadramento del personale giornalista" inquadra il personale giornalista nella categoria D del CCNL Funzioni locali mentre il comma 2, richiamando la legge di bilancio n. 160 del 2019 (che ha introdotto il comma 5-bis all'art. 9 della Legge n. 150/2000) attribuisce un assegno ad personam riassorbibile. Il comma 3 affida ad una deliberazione della Giunta regionale l'attuazione dei precedenti commi 1 e 2, ivi compresa la definizione di tabelle di equiparazione; il comma 5, poi circoscrive l'efficacia dei predetti commi solo fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al CCNL Funzioni locali 2016-2018 per l'attuazione dell'articolo 18-bis del medesimo CCNL recante "Istituzione dei nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione".

Tali previsioni (disciplina del trattamento economico, ivi compresa la materia degli inquadramenti del personale) sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile e della contrattazione collettiva di competenza, quindi, del legislatore statale e pertanto si pongono in contrasto con l'articolo 40 del D.lgs. n. 165 del 2001, in violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera l) in materia di ordinamento civile nonché del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Lo stesso legislatore regionale mostra di avere consapevolezza che la disciplina anche di tale personale, in particolare, con espresso riferimento alla individuazione di tabelle di equiparazione, riconducibili alla materia del trattamento giuridico ed economico del personale, non può che essere retta dalle disposizioni della contrattazione collettiva. Quanto alla transitorietà della norma, c.d. clausola di cedevolezza, si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 81/2019 secondo cui "quanto al carattere transitorio della disciplina regionale oggetto di impugnativa, è da osservare che il principio di riserva di contrattazione collettiva non può essere derogato nemmeno in via provvisoria".

In ordine alla predisposizione delle suddette tabelle di equiparazione, da cui discenderebbero effetti giuridico/economici, sembrerebbe altresì ricorrere l'ipotesi di violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Ed infatti tale disciplina, in quanto valevole (seppur per un periodo limitato) per il solo personale della regione Toscana, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza fra i cittadini e, nella specie, fra i lavoratori pubblici della categoria in argomento per i quali solo il CCNL assicurerebbe uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.



Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 3 della legge de qua recante "Fondo salario accessorio del personale del comparto" introduce espressamente una deroga al limite imposto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75 del 2017. La disposizione prevede che il limite delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, è stabilmente incrementato dei risparmi che conseguono dal progressivo riassorbimento dell'assegno "ad personam" previsto dall'articolo 1, comma 160, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), a seguito dell'inquadramento del personale giornalista nel nuovo ordinamento professionale, i quali sono riconvertiti al finanziamento dei fondi per il trattamento accessorio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, comma 2, lettera d), del CCNL Funzioni locali relativo al triennio 2016-2018. Sempre la medesima disposizione regionale, consente di incrementare il predetto limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, anche per le risorse stanziare nell'esercizio 2019 per le retribuzioni variabili di tale personale.

La norma regionale interviene sia in una materia disciplinata dalla contrattazione collettiva, recante le modalità di costituzione e di appostamento delle risorse finanziarie nel "Fondo risorse decentrate" di cui all'art 67 del CCNL Funzioni locali relativo al triennio 2016-20182 sia in materia di limiti al trattamento accessorio normativamente disciplinati dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, come peraltro anche espressamente richiamati dal comma 11, del articolo 67, del citato CCNL.

Tale disposizione determina anche effetti emulativi da parte di altre regioni, che dovranno applicare le modalità di attribuzione e di riassorbimento del dell'assegno "ad personam" previsto dall'articolo 1, comma 160, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Inoltre, dal punto di vista degli effetti finanziari, con la disposizione regionale in esame confluiscono nel "Fondo risorse decentrate" emolumenti retributivi in forma duplicata in quanto, nella quantificazione dell'assegno "ad personam" soggetto a graduale riassorbimento, risultano ricomprese anche le voci retributive di parte variabile del Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) che, in tale ambito negoziale privatistico, assumono generalmente natura fissa e ricorrente, con ciò determinando una evidente duplicazione di oneri a carico della finanza pubblica. Infine, la citata norma regionale risulta prevaricare anche le future determinazioni



Consiglio regionale della Calabria

che saranno assunte in sede negoziale, all'esito dell'apposita sequenza contrattuale prevista dalla dichiarazione congiunta n. 8 allegata al CCNL Funzioni locali relativo al triennio 2016-2018, sottoscritta tra l'Aran e le Organizzazioni Sindacali con l'intervento della FNSI, volta proprio a disciplinare in maniera omogenea le modalità di attribuzione e di riassorbimento del predetto dell'assegno "ad personam". La disposizione regionale in esame contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett I) della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, nonché con il comma 3 del medesimo articolo, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 212/2021](#)

Regione

Toscana

Legge regionale

Legge regionale 27 luglio 2020, n. 73 "Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali

Motivi di impugnativa

La legge regionale, che reca disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 2, che reca la disciplina delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica. Sono impugnati gli articoli 1, comma 1, comma 2, comma 3 e conseguentemente il comma 5 che contiene la clausola di cedevolezza avente carattere di transitorietà della norma, dell'articolo 3 e dell'articolo 8 della legge della Regione Toscana n. 69 del 2020 per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera I) e terzo comma, in materia di ordinamento civile e di coordinamento della finanza pubblica e del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.



Consiglio regionale della Calabria

In particolare l'articolo 2 rubricato "Applicazione della disciplina delle aree non idonee", dispone che l'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana effettuata mediante la Delib.C.R. 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 65/2014) è immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge anticipando così gli effetti della sopra citata delibera del Consiglio regionale n. 41 del 2020, in tema di localizzazione degli impianti di produzione di energia geotermica, applicando le relative previsioni anche ai procedimenti pendenti. La modifica del PAER oggetto della delibera del Consiglio regionale n. 41 del 2020 individua le aree "non idonee", determinando così l'effetto, per differenza, di classificare come potenzialmente idonee tutte le aree non incluse nella predetta classificazione.

L'effetto dell'applicazione anticipata della modifica del PAER quindi qualifica sin da subito come aree non classificate come "non idonee" – e quindi come ambiti potenzialmente atti alla localizzazione di impianti geotermici – anche aree di pregio, in contrasto con le esigenze della tutela e con le previsioni del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT), elaborato d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice di settore. L'entrata in vigore anticipata della normativa regionale renderà infatti assai arduo negare l'autorizzazione alla localizzazione di impianti geotermici nelle aree, pur sottoposte a vincolo paesaggistico, non incluse tra le aree non idonee (tra le quali rientrano, per esempio, anche le zone archeologiche).

La norma regionale contrasta in primo luogo con la disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), che è di derivazione europea. Deve, infatti, tenersi presente che la predetta disciplina trova origine nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE.

La direttiva prevede una sequenza temporale delle fasi procedurali tale da assicurare lo svolgimento della VAS necessariamente prima della approvazione di piani e programmi soggetti alla predetta procedura. La previsione regionale censurata, anticipando gli effetti della modifica del PAER a un momento endoprocedimentale,



Consiglio regionale della Calabria

senza che sia conclusa la procedura di VAS, e senza che tale anticipata efficacia sia diretta a una maggior tutela ambientale (per le ragioni sopra dette) si pone, quindi, in diretto contrasto sia con la disciplina nazionale richiamata che, prima ancora, con la normativa europea di riferimento. Viene, infatti, vanificata la finalità stessa della procedura di VAS, in quanto si attribuisce efficacia a previsioni per le quali la verifica è ancora in corso.

Sono, pertanto, violate le previsioni:

- dell'articolo 11 e dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, per contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, in considerazione della violazione della direttiva sopra richiamata;
- dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono parametri interposti le previsioni sopra richiamate degli articoli 4 e 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della norma regionale censurata è ravvisabile nella violazione degli articoli 135, 143, e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, costituenti parametri interposti rispetto all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

La norma dunque si pone in contrasto con la potestà esclusiva statale in materia di ambiente e di beni culturali di cui all'articolo 117 Cost., secondo comma, lett. s), in quanto introduce e disciplina procedimenti pianificatori che incidono su beni soggetti a vincolo paesaggistico, senza il coinvolgimento del Ministero, e quindi in violazione delle norme interposte individuabili negli articoli 135, 143 e 145 del Codice di settore, che pongono l'obbligo di co-pianificazione dei beni paesaggistici e stabiliscono il principio di sovraordinazione del piano paesaggistico elaborato d'intesa con lo Stato rispetto a ogni altro strumento pianificatorio.

Gli ambiti riservati al piano paesaggistico non possono, pertanto, essere surrogati da una disciplina dettata unilateralmente dalla Regione, né tanto meno è consentito ad alcuno strumento pianificatorio di derogare alle previsioni del piano paesaggistico. E ciò in considerazione della posizione di assoluta preminenza nel contesto della pianificazione territoriale che il legislatore nazionale, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia, ha assegnato al piano paesaggistico. Gli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del Codice di settore sanciscono infatti l'inderogabilità delle previsioni del predetto strumento da parte di piani, programmi e progetti



Consiglio regionale della Calabria

nazionali o regionali di sviluppo economico e la loro cogenza rispetto agli strumenti urbanistici, nonché l'immediata prevalenza del piano paesaggistico su ogni altro atto della pianificazione territoriale e urbanistica (cfr. Corte cost. n. 180 del 2008). È, inoltre, violato l'articolo 9 della Costituzione, alla stregua del quale la tutela del paesaggio assurge a valore "primario e assoluto" (Corte cost. n. 367 del 2007), in considerazione dell'effetto di diminuzione della tutela determinato dalla norma censurata.

L'articolo 2 della legge regionale si pone altresì in contrasto con il principio costituzionale di leale collaborazione, in quanto costituisce il frutto di una scelta assunta unilateralmente dalla Regione, al di fuori del percorso condiviso con lo Stato che ha condotto all'adozione del Piano di indirizzo territoriale. Da ultimo, la norma regionale in esame si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto l'anticipazione – a contrario, nei termini sopra detti – dell'individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti geotermici, con effetti anche sui procedimenti pendenti, risulta irragionevole e contraria al principio del buon andamento dell'amministrazione. Il medesimo articolo 2 della legge regionale presenta ulteriori profili di illegittimità con riferimento alla materia di legislazione concorrente, "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Al riguardo, si fa presente preliminarmente che, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 117, comma terzo, la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" è attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha espressamente delegato alle Regioni le funzioni relative al conferimento di titoli minerari per risorse geotermiche nella terraferma, lasciando allo Stato la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi, il compito di rilasciare i titoli in mare, le funzioni di inventario, i relativi aggiornamenti, l'acquisizione di dati, e la promozione di nuove tecnologie, nonché la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le Regioni interessate.

Con il citato decreto Legislativo n. 22/2010 è stata successivamente introdotta la sperimentazione degli "impianti geotermici pilota" al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale con re



Consiglio regionale della Calabria

iniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, con emissioni nulle e con potenza installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale. La disciplina di tali Impianti viene rimessa alla competenza esclusiva statale in base alle previsioni della legge 9 agosto 2013, n. 98.

L'art. 3, comma 2-bis, del D. Lgs 112/1998 prevede, inoltre, che "Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorità competente e il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata, all'atto del rilascio del permesso di ricerca, l'autorità competente stabilisce le condizioni e le modalità con le quali è fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di esercizio". Così formulata, la norma regionale in esame si pone quindi in contrasto con la disciplina dell'allocatione di questi particolari Impianti finalizzati alla sperimentazione geotermica a basso impatto ambientale, riservata alla competenza legislativa statale. La violazione delle citate norme statali di principio comporta il contrasto con l'articolo 117, terzo comma della Costituzione con riferimento alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Per i motivi sopra esposti la disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Sentenza

Giudizio in corso

Regione

Toscana

Legge regionale

Legge regionale 7 agosto 2020, n. 82 "Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l. r. 34/2020 e alla l. r. 11/2011"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali

Motivi di impugnativa



Consiglio regionale della Calabria

La legge regionale, che detta disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra e modifica la legge regionale 34/2020 e la legge regionale 11/2011, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 che dettano disposizioni relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

In particolare la norma regionale introduce, riguardo alle aree rurali - fatte salve le aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi - un limite di potenza massima per ciascun impianto, di 8.000 chilowatt elettrici ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. La norma, quindi, prescrive un vincolo generalizzato alla potenza dell'impianto da realizzare in "area rurale" (vale a dire area agricola), a fronte di una disciplina normativa nazionale che non prevede un divieto alla realizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola superiore ad una determinata soglia di potenza.

La norma regionale eccede dai limiti della competenza della Regione in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" i cui principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione devono essere stabiliti dallo Stato. La disposizione in esame contenuta nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale, quindi, non trova riscontro nella normativa nazionale, violando i limiti della competenza della Regione in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" art. 117, comma 3 della Costituzione.

In ogni caso, il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare aree e siti non idonei, non permette, invece, "che le Regioni prescrivano limiti generali inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime o di potenza dell'impianto perché ciò contrasterebbe con il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea (Corte Cost. sentenza n. 13/2014). Alle Regioni, quindi, "è consentito soltanto individuare, caso per caso, aree e siti non idonei (o porre particolari limitazioni) in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti, esclusivamente all'esito di un procedimento amministrativo nel cui ambito deve avvenire la valutazione sincronica di tutti gli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, come prevede il paragrafo 17.1 delle linee guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010, (Corte Cost. sentenza n. 68/2018)"



Consiglio regionale della Calabria

Parimenti illegittima, per violazione di principi fondamentali dettati dallo Stato in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia " e quindi per contrasto con l'articolo 117, terzo comma della Costituzione, è la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale in esame, che introduce all'articolo 9 della citata legge regionale n. 11 del 2011, il comma 1-ter, disponendo che, "nelle aree rurali di cui al comma 1-bis, per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1000 chilowatt elettrici, l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il comune o i comuni interessati". Infatti, il legislatore regionale non può introdurre, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale" (Sentenza Corte Costituzionale n. 344/2010).

Al riguardo, il decreto legislativo n. 28/2011, le disposizioni dettate dalle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010, nonché l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2993, agli articoli 5 e 6 rubricati "Autorizzazione unica" e "Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile", fissano in modo chiaro ed inderogabile le procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati a fonte rinnovabile. Infatti, come afferma la Corte Costituzionale, *"la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la Conferenza di servizi. Tutte le Amministrazioni interessate dal progetto sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede, anche i pareri di cui sono investiti per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale che disciplina il procedimento amministrativo volto al rilascio della indicata autorizzazione. La norma statale infatti, ispirata a canoni di semplificazione, è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di energia alternativa e non contempla alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate, quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni, di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di controllo P). Tale contrasto comporta la violazione dell'indicato parametro costituzionale, non potendo il legislatore regionale introdurre, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'articolo 12 del*



Consiglio regionale della Calabria

decreto legislativo n. 387/2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale" (Sentenza n. 344/2010).

Le illegittimità sopra evidenziate si estendono anche al comma 3 dello stesso articolo 2 della legge regionale in esame che applica le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale, relativi all'autorizzazione unica.

Per i motivi sopra esposti la legge regionale, limitatamente alle disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 177/2021](#)

Regione

Toscana

Legge regionale

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 101 "Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l. r. 24/2009"

Ambito di riferimento

Politiche infrastrutturali

Motivi di impugnativa

La legge regionale che reca modifiche agli articoli 3-bis e 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24, recante: "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente" è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 1 che, per le motivazioni di seguito indicate, viola gli artt. 9 e 117, primo e secondo comma lettera s) della Costituzione, rispetto ai quali costituiscono norme interposte la legge n. 14 del 2006, di recepimento della Convenzione europea sul paesaggio, nonché gli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre a contrastare con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione, violando così gli artt. 3 e 97 Cost.



Consiglio regionale della Calabria

La disposizione regionale estende alle unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale al dettaglio, non incluse nelle precedenti previsioni, le misure straordinarie (interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia, con un incremento massimo del venti per cento), già previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, stabilendo, inoltre, la proroga di tutte le misure del predetto "piano casa" per un ulteriore biennio.

La proroga della legge n. 24 del 2009, menoma la possibilità di dare compiuta attuazione alla sovraordinata pianificazione territoriale di livello regionale, oggetto di intesa con lo Stato.

Le previsioni regionali hanno una indubbia portata derogatoria rispetto al sistema della tutela dei beni culturali e del paesaggio delineato dal Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quindi l'art. 1 della legge regionale in esame si pone in contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio. Deve, ancora, osservarsi che la disciplina derogatoria dettata dalla legge n. 24 del 2009 è operante indiscriminatamente non solo con riferimento a tutti i beni paesaggistici, ma anche al paesaggio non vincolato. La circostanza che la legge regionale sia precedente all'approvazione del Piano Paesaggistico previa intesa con lo Stato (approvazione avvenuta nel 2015) aggrava ancora di più il profilo di criticità di tale norma regionale, rendendo ancora più arduo dedurre dalla predetta generica previsione una effettiva salvaguardia dell'intera disciplina del Piano paesaggistico ad essa successivo. Soltanto a quest'ultimo strumento, elaborato d'intesa tra Stato e Regione, spetta infatti stabilire, per ciascuna area tutelata, le prescrizioni d'uso, nonché individuare la tipologia delle trasformazioni compatibili, di quelle vietate e le condizioni delle eventuali trasformazioni.

La "individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela" (art. 143, comma 1, lettera g), del Codice) è compito del Piano paesaggistico. L'art. 143, comma 8, del Codice di settore, prevede inoltre che "Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti". È all'interno di tale cornice, pertanto, che le finalità perseguite dalla Regione avrebbero dovuto essere adeguatamente considerate, una volta superate le esigenze



Consiglio regionale della Calabria

emergenziali all'origine della disciplina transitoria del c.d. piano casa del 2009 e del c.d. secondo piano casa, di cui al decreto legge n. 70 del 2011.

In ogni caso, la compressione di diritti costituzionali, quali l'interesse alla tutela del paesaggio e il principio di copianificazione, può essere giustificata, al più, per ragioni eccezionali e per un limitato arco temporale, qualificandosi conseguentemente come illegittima la proroga reiterata di tale compressione (cfr. Corte cost., sentenza n. 186 del 2013).

Inoltre, l'abbassamento del livello della tutela del paesaggio, derivante dalla previsione censurata, determina anche la violazione dell'art. 9 della Costituzione, che sancisce la rilevanza della tutela del paesaggio quale interesse primario e assoluto (Corte cost. n. 367 del 2007) per violazione dei parametri interposti costituiti dagli articoli 135, 143 e 145 del Codice di settore.

Le disposizioni regionali che apportino continue modifiche in senso ampliativo alla portata delle disposizioni statali sul c.d. piano casa, fino ad arrivare a un regime derogatorio sempre più ampio e stabile nel tempo, contrastano anche con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione, violando così gli artt. 3 e 97 Cost.

Da ultimo, l'intervento unilaterale della Regione, relativo ai beni paesaggistici, oggetto di co-pianificazione in accordo con lo Stato, costituisce una violazione del principio di leale collaborazione, cui devono essere improntati i rapporti tra le Amministrazioni coinvolte nella pianificazione del paesaggio, e in forza del quale è precluso alla Regione esercitare unilateralmente la funzione di disciplina dei beni paesaggistici (Corte cost. n. 240 del 2020). E ciò tanto più a fronte di un accordo già concluso con lo Stato e trasfuso in un apposito piano, che la Regione continua unilateralmente a limitare nella sua concreta operatività.

Per le motivazioni sopra illustrate, l'articolo 1 deve essere impugnato ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Sentenza

Giudizio in corso



Consiglio regionale della Calabria

Regione:
Veneto
Legge regionale
Legge regionale 14 aprile 2020, n. 10 "Attivazione da parte dell'Università degli studi di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Disposizioni in materia di finanziamento da parte della Regione del Veneto e ulteriori disposizioni"
Ambito di riferimento
Politiche socio sanitarie e culturali
Motivi di impugnativa
<p>La legge in esame, è stata impugnata dal Governo con riferimento all'art. 1, atteso che detto articolo presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione della competenza riservata al legislatore statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell' art. 117 secondo comma, lett. m), e terzo comma, della Costituzione. Nello specifico, al c. 1, si autorizza la Giunta regionale a stipulare una convenzione con l'Università degli studi di Padova e con l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per sostenere l'attivazione, a partire dall'anno accademico 2020/2021, da parte della suddetta Università, di un corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso le strutture messe a disposizione a Treviso dalla suddetta Azienda, con l'obiettivo di integrare l'offerta formativa universitaria. La modalità scelta dal legislatore regionale è quella della convenzione - di durata quindicennale - con assunzione da parte della Regione dell'intero costo relativo alla chiamata dei docenti di ruolo e dei docenti a contratto, ai sensi dell'art. 18 c. 3, legge 30/12/2010, n. 240. Il medesimo art. 1, prevede poi, al c. 2, che la copertura della spesa, sia posta a carico del Fondo sanitario regionale. Ciò comporta che a carico del Fondo sanitario regionale, che è destinato al finanziamento degli enti sanitari regionali ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria - LEA, siano posti oneri di altra natura, che derivano dallo svolgimento di corsi di laurea in medicina, con la conseguenza di ridurre la disponibilità finanziaria del servizio regionale sanitario per i LEA. Quindi l'art. 1 delle legge in esame, ponendo a carico del fondo sanitario l'intero</p>



Consiglio regionale della Calabria

costo del personale docente del nuovo corso di laurea in medicina (e non solo la quota relativa alle attività assistenziali, come accade nei rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università in base al decreto legislativo n. 517/1999), distrae il fondo sanitario dalla sua destinazione in quanto distoglie dal proprio fine risorse di bilancio vincolate all'erogazione dell'assistenza sanitaria. Esso si pone pertanto in contrasto, come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 62 del 2020 e n. 197 del 2019, innanzitutto con l'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, che, nel garantire i livelli essenziali di assistenza, vincola il relativo finanziamento alla loro attuazione, demandandone la tutela allo Stato.

Inoltre il c. 1 dell'art. 1, è censurabile anche sotto altro profilo. Esso, infatti, prevedendo la stipula della menzionata convezione quindicinale tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS per l'attivazione del nuovo corso di laurea, al fine di incrementare il numero di posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, determina un aumento della capacità formativa dell'Ateneo che potrebbe non coordinarsi con le disposizioni statali riguardanti la definizione del fabbisogno di dirigenti medici. Ed infatti, il richiamato art. 1, che non opera alcun richiamo alla vincolante programmazione nazionale del fabbisogno di medici, sembra accentuare un disallineamento tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, che è a sua volta connesso all'effettivo fabbisogno di dirigenti medici. Quest'ultimo va, infatti, determinato, ai sensi dell'art. 35, c. 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, tenendo conto del quadro epidemiologico, dei flussi previsti in ragione dei collocamenti in quiescenza e delle esigenze di programmazione della regione con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

In definitiva, la previsione della stipula di una convezione quindicinale tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana determina un aumento della capacità formativa dell'ateneo in questione, che sembra prescindere dal fabbisogno definito annualmente a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, sulla scorta dei fabbisogni rappresentati dalle regioni e dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Entro il 30 aprile di ciascun anno, infatti, il Ministro della salute determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, ai soli fini della programmazione da parte del



Consiglio regionale della Calabria

Ministero dell'università e della ricerca degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

Pertanto, a parere del governo la norma regionale si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia coordinamento della finanza pubblica contenuti nella normativa statale menzionata, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e per i motivi esposti l'art. 1 deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 132/2020](#)

Regione
Veneto
Legge regionale
Legge regionale del 23 giugno 2020, n. 23 "Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale"
Ambito di riferimento
Politiche infrastrutturali
Motivi di impugnativa
<p>A giudizio del Governo, la legge regionale in questione, che detta norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale è censurabile in quanto le disposizioni sotto richiamate risultano in contrasto con disposizioni statali di principio che costituiscono norme interposte con riferimento ai principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile, riservati allo Stato dall'art. 117, terzo comma della Costituzione, nonché alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale e tutela dell'ambiente e del paesaggio, di cui all'art. 117, secondo comma lettere l) ed s) della Costituzione, oltre a presentare aspetti di violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.</p> <p>Nel corpo del ricorso il Governo chiarisce che presentano aspetti di illegittimità gli articoli 1, c. 1, e 2. Dette disposizioni nel classificare le opere di sbarramento, pur richiamando i parametri definiti dalla legge statale relativi all'altezza ed al volume di</p>



Consiglio regionale della Calabria

invaso, violano il riparto di competenza tra Stato e Regioni. Rientrano infatti nella competenza statale sia gli sbarramenti che superano i 15 m di altezza sia quelli che determinano un volume di invasore superiore a 1.000.000. Sono quindi di competenza regionale quelli che, al contrario, non hanno nessuna delle due caratteristiche. Pertanto, la legge regionale in esame potrebbe comportare la sottrazione alla competenza dello Stato della funzione di vigilanza sugli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza, ma che contemporaneamente determinano un volume di invasore superiore a un 1.000.000 di metri cubi e sugli sbarramenti che pur di invasore inferiore a 1.000.000 hanno un'altezza superiore a 15 metri. Inoltre lo stesso art. 1, al c. 3, appare escludere dall'applicazione della legge regionale le opere a servizio di grandi derivazioni, in contrasto con l'art. 1, c. 1, del decreto legge n. 507/94 e del decreto legislativo n. 112/1998. La riserva statale di alcune funzioni in materia di grandi derivazioni (in particolare idroelettriche), inizialmente mantenuta dalla legge 584/1994 per gli sbarramenti "ove posti al servizio di grandi derivazioni di competenza statale", è venuta meno ai sensi dell'art. 29, c. 3, del citato decreto legislativo n. 112/1998, e del recepimento della direttiva 96/1992/CE. L'esclusione operata all'art. 1, comma 3, lett. a), crea dunque un vuoto normativo in materia di vigilanza su una fattispecie di sbarramenti a servizio di grandi derivazioni in termini concessori ma realizzati tramite dighe con caratteristiche dimensionali ridotte. Anche il c. 2, presenta ulteriori profili di illegittimità, le opere disciplinate dalla legge regionale, infatti, afferiscono ai corsi d'acqua, beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 142, c. 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Tuttavia, la disposizione in esame fa esclusivo riferimento alla compatibilità delle opere con la disciplina urbanistica, senza alcun cenno alla disciplina paesaggistica, interferendo necessariamente con beni tutelati ope legis, oltre che, potenzialmente, con altri beni o contesti vincolati ai sensi della Parte III di detto Codice. La pianificazione paesaggistica del territorio deve essere elaborata concordemente da Stato e Regione.

Il mero richiamo alla sola disciplina urbanistica risulta dunque insufficiente.

Ancora l'art. 3, rinvia alla Giunta regionale la definizione di criteri e modalità procedurali per il rilascio delle autorizzazioni, mentre l'art. 2 del dl. n. 507 del 1994 disciplina in modo dettagliato il regolamento del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, ed il c. 2 bis della



Consiglio regionale della Calabria

medesima disposizione statale stabilisce che le regioni adottino un regolamento disponendo un preciso riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento statale al cui modello procedimentale le regioni devono attenersi.

L'art. 4, inserito nel titolo II della legge regionale riguardante la progettazione e l'autorizzazione delle opere, si occupa della presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con una disciplina procedimentale che risulta non coerente con le previsioni statali in materia di VIA di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

La disciplina del procedimento di VIA /VAS deve intendersi riservata allo Stato quale titolare della competenza a fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (cfr., sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008 Corte Cost.).

Nel caso in cui il procedimento di VIA sia di competenza regionale si applica la disciplina di cui all'art. 27 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) che non viene espressamente richiamato all'art. 4 della legge regionale in esame che, pertanto, non risulta coerente con la citata norma nazionale.

Inoltre, alla luce della novella recata dalla legge n. 104 del 2017, il provvedimento di VIA non può più essere adottato autonomamente bensì deve essere parte del più ampio "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" scaturente all'esito di una conferenza di servizi, la cui determinazione motivata di conclusione comprende, ai sensi dell'art. 27 bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14, c. 4, della legge n. 241/1990, sia il provvedimento di VIA che i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

Inoltre, al c. 1 dell'art. 4, non viene prevista la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, pur trattandosi anche di istanze relative non solo a nuove derivazioni d'acqua ma anche a modifiche di queste, quindi, è da ritenersi non coerente con le previsioni statali in materia di VIA che rappresentano, «anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018 Corte Cost.).



Consiglio regionale della Calabria

Il legislatore statale ha dunque riservato a sé stesso, in via esclusiva, la disciplina dei procedimenti di verifica ambientale, definendo le modalità attraverso le quali fissare un equilibrio fra gli interessi e i diversi valori coinvolti. Risulta dunque illegittimo per violazione degli articoli 97, 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, in riferimento ai dianzi evidenziati parametri statali interposti.

Anche il successivo art. 5, in tema di approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione, inverte il principio di necessaria priorità temporale dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al titolo legittimante l'intervento urbanistico edilizio, stabilito dal legislatore statale al c. 4 dell'art. 146 del Codice di settore, in base al quale l'autorizzazione paesaggistica "costituisce atto autonomo e presupposto" per il valido ed efficace rilascio del titolo edilizio. Principio peraltro confermato anche dal Testo unico dell'edilizia, ove si prevede che per poter eseguire interventi edilizi, su immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica occorre acquisire il preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 22, c.6, D.P.R. n. 380 del 2001).

Anche di recente la Corte costituzionale ha rilevato come l'art. 146, c. 4, del Codice di settore stabilisce un "rapporto di necessaria presupposizione" tra l'autorizzazione paesaggistica e il titolo legittimante l'intervento, imponendo che quest'ultimo "non possa avere dei contenuti che non risultino già previsti e disciplinati nell'autorizzazione paesaggistica", annullando una disposizione regionale che introduceva "margini di flessibilità" (Corte cost, sentenza n. 210 del 2016).

Considerazioni analoghe valgono anche per il progetto di ripristino dello stato dei luoghi in caso di cessazione dell'utilizzo delle opere a seguito di rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d'acqua, di cui all'art. 9 della legge regionale in esame, atteso il richiamo, contenuto nel c. 2, per la verifica e l'approvazione del progetto medesimo alle "procedure di cui all'art. 5". La modifica dell'art. 5 nel senso auspicato, stante il predetto rinvio, consentirebbe di sanare anche le censure relative all'art. 9. Le stesse considerazioni valgono anche per l'art. 9, considerato il richiamo in esso contenuto alle procedure di cui all'art. 5. Il c. 3, prevede che l'approvazione del progetto esecutivo da parte della struttura regionale, "tiene integralmente luogo agli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086", pertanto la disposizione regionale in esame confligge con l'obbligo del collaudo statico previsto dalla normativa tecnica Nazionale (art. 7 della legge 1086/71).



Consiglio regionale della Calabria

La previsione regionale prescinde dal DM del ministero infrastrutture e trasporti 26 giugno 2014 che costituisce normativa tecnica nazionale vincolante per il collaudo statico e che, in relazione alla sua dichiarata funzione di protezione civile, rientra nella materia - funzione di cui all'art. 117, secondo comma lett. s) della Costituzione e comunque, costituisce legislazione di principio in tema di protezione civile e governo del territorio ai sensi dell' art. 117 terzo comma della Costituzione.

I motivi dell'impugnativa governativa continuano specificando che il Titolo IV disciplina le opere esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, introduce una sorta di "sanatoria" delle opere che, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge, non siano state denunciate ovvero siano state realizzate in difformità dai progetti approvati. Il c. 1 dell'art. 11 dispone che i progetti esecutivi di dette opere, completi dello stato di fatto e comprensivo della certificazione di idoneità statica, che i proponenti devono presentare ai fini della regolarizzazione delle stesse, sono "approvati e realizzati secondo la procedura di cui ai titoli II e III, fatte salve, comunque, le autorizzazioni comunali in ordine all'ammissibilità delle opere". Tale procedura si pone in contrasto con l'art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che dispone il generale divieto di sanatoria per gli interventi non autorizzati su beni paesaggistici, salvi i limitatissimi casi in cui è possibile l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex post ai sensi del c. 4, peraltro riferibili a fattispecie edilizie in senso stretto. In tali casi, da ritenere eccezionali, il Codice di settore, con il c. 5 dello stesso art. 167, richiede, ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il previo parere vincolante della soprintendenza.

La Corte costituzionale ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali in contrasto con la normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo la quale l'autorità competente si pronuncia "previo parere vincolante della soprintendenza", per violazione, oltre che della potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lett. s). della Costituzione, anche degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m, della Costituzione (sentenza a. 238 del 2013).

Ancora, nell'art. 12, la norma sanzionatoria non considera che le condotte sanzionate potrebbero integrare, in presenza degli elementi costitutivi previsti dalla legge statale, anche fattispecie penalmente rilevanti ovvero reati edilizi e/o ambientali. In tal caso



Consiglio regionale della Calabria

opererebbe il disposto dell'art. 9, c. 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo cui quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. La disposizione appare riconoscere alla condotta da sanzionare una sola rilevanza amministrativa, in contrasto con il principio della prevedibilità della sanzione irrogabile e quindi in violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

Per questi motivi a parere del governo, la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 201/2021](#)

Regione

Veneto

Legge regionale

Legge regionale del 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza"

Ambito di riferimento

Politiche ordinamentali e statuti

Motivi di impugnativa

La legge in questione, che detta norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza definendo i principi generali afferenti la funzione di polizia locale e lo svolgimento dei servizi, l'organizzazione territoriale, nonché la valorizzazione della formazione degli operatori di polizia locale, è stata censurata dal Governo poiché alcune norme si pongono in contrasto con la normativa statale prevista dal D.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e con la legge n. 65 del 1986 recante "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e h) in materia di ordinamento civile e ordine pubblico e sicurezza, nonché dell'articolo 118, ultimo comma (sussidiarietà orizzontale) e dell'articolo 3 (principio di uguaglianza) della Costituzione.



Consiglio regionale della Calabria

A giudizio del Governo, il parametro di costituzionalità invocabile è l'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione in quanto la materia dell'ordinamento civile, che necessita di uniformità sull'intero territorio nazionale, è oggetto di legislazione esclusiva statale. Nello specifico vengono censurate le seguenti disposizioni:

l'art. 3, c. 2, lett. b), prevede che la Regione, per il perseguimento delle finalità indicate al c. 1, sostiene "la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi per favorire, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, l'attuazione, l'integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza". L'utilizzo, di locuzioni espressamente riferibili agli enti del Terzo settore sono impiegate verso soggetti aventi caratteristiche diverse da quelle individuate dal d.lgs. n. 117 del 2017;

l'art. 9, c. 3, prevede che "nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto l'impiego di istituti di vigilanza e delle associazioni di volontariato di cui all'art. 18, con compiti di affiancamento e supporto all'azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi, in coerenza con quanto previsto agli articoli 16 e 17 e nel rispetto della normativa statale in materia". Lo svolgimento - non in via residuale ma in via primaria - da parte degli enti di attività diverse da quelle individuate dall'art. 5 del Codice del Terzo settore, è oggetto di legislazione esclusiva statale;

l'art. 18, c. 1, prevede l'attribuzione agli enti del Terzo settore di compiti ausiliari di quelli delle Amministrazioni dello Stato o degli enti locali (quali quelle della polizia locale), data l'assenza di autonomia che qualifica la funzione ausiliaria, deve ritenersi in essere una violazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, che chiarisce che l'iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale deve essere autonoma rispetto ai pubblici poteri e in rapporto di sussidiarietà con essi, inoltre, limitando unicamente alle "associazioni di volontariato" le attività volte a "favorire la partecipazione dei cittadini", risulta violativo, anche dell'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), considerato che, fatta salva la possibilità per ciascun ente di individuare autonomamente i propri assetti istituzionali, tutti gli enti del Terzo settore possono svolgere le attività di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore e sono strumento di partecipazione dei cittadini allo svolgimento delle attività di interesse comune.



Consiglio regionale della Calabria

In particolare, l'utilizzo di tali locuzioni negli articoli citati è effettuato senza particolari riferimenti alla normativa nazionale che definisce gli enti del Terzo settore e le organizzazioni di volontariato (enti del Terzo settore costituiti in forma specifica) e prevede, quale requisito costitutivo ai fini della qualificazione degli stessi, l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore o ai registri istituiti ai sensi della normativa rivista ad opera del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017).

Si evidenzia ancora che l'art. 9, c. 3, stabilisce che i regolamenti comunali possano prevedere lo svolgimento da parte delle "associazioni" di volontariato di "compiti di affiancamento e supporto all'azione della polizia locale" e "l'effettuazione di servizi per conto terzi"; questi ultimi, ai sensi del successivo art. 20, consistono in "attività o servizi richiesti da soggetti privati e pubblici", sulla base di "tariffe decise dall'ente locale", ovvero dietro corresponsione di un corrispettivo.

Ai sensi dell'art.33 del Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato "per l'attività di interesse generale prestata... possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 " del medesimo Codice. Pertanto, non sembra che la previsione di specifiche tariffe stabilite con regolamenti comunali di cui alla legge regionale sia sovrapponibile a quella del mero rimborso delle spese sostenute dall'organizzazione o, secondo analogo principio, dal singolo volontario appartenente all'associazione (art. 17, c. 3, del Codice).

Il codice del Terzo settore individua puntualmente all'art. 5 le attività che possono costituire oggetto delle attività istituzionali degli enti del terzo settore; le attività indicate dall'art. 18 della legge in esame sono difficilmente riconducibili a queste ultime data la mancanza di autonomia che le caratterizza.

In ordine all'attribuzione agli enti del Terzo settore di compiti ausiliari di quelli propri delle Amministrazioni dello Stato o degli enti locali (quali quelle della polizia locale), data l'assenza di autonomia che qualifica la funzione ausiliaria, si ipotizza una violazione dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione, che chiarisce che l'iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale deve essere autonoma rispetto ai pubblici poteri e in rapporto di sussidiarietà con essi. La limitazione unicamente alle "associazioni di volontariato" risulta violativa oltre che del citato art. 118, ultimo comma, anche dell'art. 3 della medesima Costituzione (principio di uguaglianza), considerato che, fatta salva la possibilità per ciascun ente di



Consiglio regionale della Calabria

individuare autonomamente i propri assetti istituzionali, tutti gli enti del Terzo settore possono svolgere le attività di cui all'art. 5 e sono strumento di partecipazione dei cittadini allo svolgimento delle attività di interesse comune.

L'art. 8, c. 1 e c. 2, articolano la struttura organizzativa di polizia locale prevedendo determinati ruoli funzionali e distintivi di grado (agenti, sottoufficiali, ufficiali e comandanti) e ne individuano anche i relativi rapporti gerarchici interni.

Le norme si pongano in contrasto con gli articoli 6 e 7, comma 3, della legge n. 65 del 1986, in quanto ultronee rispetto al perimetro della competenza legislativa regionale in materia di polizia locale definita dalla legge quadro ed in particolare disomogenea rispetto alle diverse qualifiche ordinamentali indicate, per il suddetto personale, dall'art. 7, c. 3. Inoltre, trattandosi, di rapporto di diritto privato con una pubblica amministrazione, si considera che una diversa disciplina dei ruoli e delle qualifiche potrebbe impattare soprattutto per i profili economici, anche sulla relativa disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale del Comparto enti locali che operano, secondo quanto considerato dalla Stessa Corte costituzionale, quali principi che "costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati" (sentenza n. 189 del 2007). Per tali profili la norma regionale viola inoltre l'art. 3 della Costituzione, in quanto introduce un principio di disparità di trattamento e di disomogeneità della disciplina ordinamentale generale, con presumibili effetti anche sull'art. 97 della Costituzione in quanto altera il principio del buon andamento.

I motivi dell'impugnativa continuano specificando che l'art. 8, c. 3, prevede che la Giunta regionale definisca, sentita la Commissione consiliare, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado, nonché dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione agli appartenenti alla polizia locale. Si evidenzia che l'art. 6, c. 2, nn. 4 e 5), della legge-quadro n. 65 del 1986 prevede che le Regioni disciplinino con legge regionale le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, mentre nel caso di specie la norma limita a delegare l'Esecutivo regionale tramite atti non legislativi.

Ancora l'art.13, c. 2, lettere d), e), g), ed i) riportano un tenore testuale tale da confliggere con il sistema delineato dal legislatore statale in materia di presidio del



Consiglio regionale della Calabria

territorio, pianificazione e coordinamento delle forze di polizia di cui alla legge n. 121 del 1981 di competenza esclusiva dello Stato.

L'art. 6, c. 1, lett. e) della suddetta legge prevede espressamente che la "pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle Forze di polizia e dei relativi servizi tecnici" rientra tra i compiti attribuiti al Dipartimento della pubblica sicurezza. In tale contestualizzazione sistematica la stessa legge conferisce al Prefetto e al Questore - in quanto autorità provinciali di pubblica sicurezza - rispettivamente, la facoltà di "disporre della forza pubblica" (art. 13) e "la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza e dell'impiego a tal fine della forza pubblica" (art. 14). Per tale profilo la disposizione regionale, nel prevedere che la Giunta regionale rafforzi e valorizzi azioni coordinate finalizzate al potenziamento e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza, viola, in difformità con la disposizione statale, la competenza esclusiva dello stato in materia di ordine e sicurezza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h).

Stesse considerazioni per le lettere e), g) ed i), laddove si prevede che la Giunta promuova e programmi azioni di sistema sul territorio coinvolgendo... anche le forze dell'ordine per... la lotta ad ogni forma di criminalità ed infiltrazione criminale, che esplicitamente rimette alla Giunta interventi volti a razionalizzare e potenziare presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale, e che sempre la Giunta costituisce tavoli a livello provinciale per la definizione e l'implementazione continua delle politiche per la sicurezza. Anche se questa attività sarebbe svolta, ai sensi del c. 1, dell'art. 13, mediante accordi sottoscritti con organi e autorità di pubblica sicurezza, che non paiono preliminarmente conformi a quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge n. 14 del 2017, secondo il quale, come previsto dalle linee generali in materia di sicurezza integrata, sono sottoscritti dai Prefetti dei Capoluoghi di Regione, la natura convenzionale dello strumento così delineato non è compatibile con i processi di pianificazione e razionalizzazione dei presidi di polizia che l'ordinamento rimette alla competenza strettamente statale. Si considera inoltre che i meccanismi convenzionali e pattizi cui la legge regionale fa riferimento si riferiscono alle iniziative di sicurezza integrata rispetto alle quali la legge dello Stato, nel dare attuazione al principio del coordinamento normativo stato-regioni in materia di sicurezza, presuppone il rispetto



Consiglio regionale della Calabria

delle rispettive competenze dei diversi livelli di Governo. Le politiche di sicurezza non si realizzano, attraverso trasferimento di funzioni, da un plesso all'altro dei livelli di governo, ma prevedono che essi operino nel rispetto delle rispettive sfere di competenza, nella trama definita dalla Costituzione.

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale ha, in tal senso, sempre ribadito e confermato la competenza esclusiva dello Stato in materia di presidio e controllo del territorio (sentenza n. 285 del 2019). La Corte ha infatti osservato che proprio con riguardo al controllo del territorio, il c. 8 dell'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, assegna al Ministro dell'interno il potere di emanare direttive «per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto [...], di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale». In tal senso, è al Ministro dell'interno e ai prefetti in ambito provinciale che spetta coinvolgere la polizia municipale per compiti di controllo del territorio, eventualmente promuovendo «le iniziative occorrenti per incrementare la reciproca collaborazione fra gli organi dello Stato, le regioni e le Amministrazioni locali in materia, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa o accordi per conseguire specifici obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza delle città e del territorio extraurbano» (art. 7, c. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, recante «Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa»).

Per le motivazioni sopra esposte, le norme in questione a parere del governo, sono in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed h) in materia di ordinamento civile e ordine pubblico e sicurezza, nonché degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 118, ultimo comma (sussidiarietà orizzontale), della Costituzione.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 176/2021](#)



Consiglio regionale della Calabria

Regione
Veneto
Legge regionale
Legge regionale 24 luglio 2020, n. 29 "Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto"
Ambito di riferimento
Politiche ordinamentali e statuti
Motivi di impugnativa
<p>Viene censurato l'Articolo 1 - (Disposizioni per l'assunzione di personale in base alla sostenibilità finanziaria) in quanto la norma regionale interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario derogando ai criteri previsti dalla normativa statale di riferimento introdotti dall'articolo 33, comma 1 del D.L. n. 34/2019 e attuati con il successivo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2019.</p> <p>In particolare, il comma 1 della legge regionale prevede che, al fine di dare attuazione all'art. 33, comma 1, del decreto legge n. 34/2019, la Regione determini cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale; il comma 2 prevede che, a partire dall'annualità 2020, ai fini di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale applicabili alla Giunta e al Consiglio sono determinati ripartendo la spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Funzione pubblica, in misura proporzionale alle rispettive spese di personale registrate nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, Giunta e Consiglio applicano l'art. 5 del medesimo decreto con riparto ciascuno alla propria spesa di personale; il comma 3 prevede che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta possano stipulare intese volte a definire forme di riparto per il rispettivo utilizzo delle capacità assunzionali della regione nel rispetto del limite di spesa.</p> <p>La norma regionale introduce sia un criterio di uniformità di calcolo con la cumulabilità della spesa di personale tra i due diversi Organi, sia una proporzionale ripartizione delle risorse da destinare alle facoltà assunzionali distintamente tra Giunta e Consiglio</p>



Consiglio regionale della Calabria

regionale non prevista dalla disciplina statale, sulla base della predetta normativa, le Regioni a statuto ordinario possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale delle medie delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

Il decreto 3 settembre 2019, all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), ha definito le tipologie da ricomprendere, rispettivamente, per la "spesa di personale" e per le "entrate correnti". In particolare, per le entrate correnti sono da prendere in considerazione nella base di calcolo per la definizione dei valori soglia, quelle rientranti negli accertamenti relativi ai Titoli I, II e III, le quali sono costituite dalle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa (Imposte, tasse, tributi speciali e altre entrate proprie) di cui all'allegato 13/1 al Decreto legislativo n. 118/2011, previsto dall'art. 15, comma 2, del medesimo. La Giunta regionale e il Consiglio regionale hanno separate dotazioni organiche e distinti ruoli del personale, pertanto non appare sostenibile che nell'ambito della autonomia di bilancio comunemente propria delle assemblee legislative regionali il Consiglio regionale possa conseguire entrate correnti rientranti nel Titolo I; con ciò facendo venir meno una importante componente di tali entrate che costituiscono, invece, un elemento contabile-finanziario fondamentale e non modificabile nel rapporto con la spesa complessiva del personale, ai fini della definizione dei valori soglia utilizzabili per le nuove assunzioni. Da ciò ne consegue l'esclusione dall'ambito di applicazione del decreto legge n. 34/2019 delle assemblee legislative regionali per effetto della propria autonomia di bilancio ed in assenza di entrate di cui al Titolo I.

L'eventuale definizione dei predetti valori soglia operata dalla Regione Veneto anche per il Consiglio regionale, con valori delle entrate correnti non omogenei e corrispondenti a quelli indicati dall'articolo 2, comma 1 del D.l. 3 settembre 2019 (Titoli I, II e III), potrebbe determinare il venir meno della certezza della sostenibilità finanziaria a regime della spesa di personale e del rispetto degli equilibri di bilancio, elementi che costituiscono principi cardine in materia di capacità assunzionali delle regioni.

La disposizione regionale quindi, contrasta con l'articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato



Consiglio regionale della Calabria

l'ordinamento civile e quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, nonché con il terzo comma del medesimo articolo, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Sentenza

[Sentenza Corte Costituzionale n. 171/2021](#)